This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF
CALIFORNIA

Government

BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI
1.

G. URTOLLER

LO STATUTO FONDAMENTALE
DEL REGNO D'ITALIA
ANNOTATO

TESTO DELLO STATUTO
DELLE LEGGI, DEI DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI
LEGISLAZIONE COMPARATA
DOTTRINA DEGLI AUTORI - MASSIME DI GIURISPRUDENZA
ATTI PARLAMENTARI.

PARTE PRIMA
DELLO STATO E DELLA MONARCHIA.

VOLUME UNICO.

CESENA,
LIBRERIA EDITRICE GHERARDO GARGANO.
1881.

BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI

I.

LO STATUTO FONDAMENTALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNOTATO.

S' intendono riservati a norma della legge tutti i diritti di proprietà tanto per l' Autore quanto per l' Editore.

Cesena, Tipografia Nazionale di G. Vignuzzi 1881.

GIOVANNI LURTOLLER

LO STATUTO FONDAMENTALE

DEL REGNO D' ITALIA

ANNOTATO.

TESTO DELLO STATUTO
DELLE LEGGI, DEI DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI
LEGISLAZIONE COMPARATA
DOTTRINA DEGLI AUTORI - MASSIME DI GIURISPRUDENZA
ATTI PARLAMENTARI.

PARTE PRIMA

VOLUME UNICO.

DELLO STATO E DELLA MONARCHIA.

CESENA,
LIBRERIA EDITRICE GHERARDO GARGANO.

1881.

C' est donc l' Ètat qu' il faut connaître pour avoir la clef de. tout le reste.

DE TOCQUEVILLE.

Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare, vel respondere.

FF. DE LEGIBUS.

JN 5448
U75
v. 1

SOMMARIO DELLE MATERIE.

AI MIEI GIOVANI ALUNNI NELLA R. UNIVERSITÀ DI PARMA pagina IX

PREFAZIONE. LE COSTITUZIONI ITALIANE E LO STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO D' ITALIA DEL 4 MARZO 1848 . » XV

ARTICOLO I. . . . . » 1
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI . . . . . » ivi
LEGISLAZIONE COMPARATA. *(Austria, Baviera, Belgio, Brasile, Cantone di Ginevra, Francia, Grecia, Inghilterra, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Rumenia, Spagna, Stati Uniti d' America)* » 3
DOTTRINA DEGLI AUTORI . . . . . » 12
LEGISLAZIONE *(Testo delle leggi, dei decreti e regolamenti relativi, citati a pagina 1, 2)* . . . . . » 32
GIURISPRUDENZA. *(Abuso dei ministri del culto — Culti non cattolici tollerati — Disprezzo verso il Re — Exequatur — Fondo pel culto — Potere spirituale — Relazione dello Stato con la Chiesa — Riapertura di Chiese al pubblico)* . . . . . » 91
ATTI PARLAMENTARI. *(Guarentigie del Sommo Pontefice — Libertà dei culti — Rappresentanze degli ordini religiosi residenti all' estero. — Exequatur e placet regio)* — Discussioni . . » 101

M351564

ARTICOLO II. . . . . pagina 113
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI. . . . . » ivi
LEGISLAZIONE COMPARATA. *(Europa ed America — Russia, Monaco, Francia, Svizzera, Brema, Amburgo, Lubecca, S. Marino, Andorra, Baviera, Belgio, Brasile, Grecia, Inghilterra, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Spagna, Svezia e Norvegia)* » 115
DOTTRINA DEGLI AUTORI . . . . . » 124
LEGISLAZIONE. *(Testo delle leggi, dei decreti e regolamenti, citati a pagina 113, 114).* . . . . . » 158
GIURISPRUDENZA *(Formola esecutiva delle sentenze. — Cambiamento di Governo).* . . . . . » 172
ATTI PARLAMENTARI. *(Unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo nel 1848 — Annessione dell' Emilia e della Toscana. — Autorizzazione al Governo del Re di accettare e stabilire per Decreti Reali l' annessione allo Stato di quelle Provincie dell' Italia centrale e meridionale nelle quali si manifesti liberamente e per suffragio diretto ed universale la volontà delle popolazioni di far parte integrante della Monarchia Costituzionale italiana. — S. M. Vittorio Emanuele II assume per sè ed i suoi successori il titolo di Re d' Italia. — Annessione delle provincie venete e mantovane al Regno d' Italia — Annessione delle provincie di Roma al Regno d' Italia)* — Progetti di legge, discussioni e relative votazioni . . . . . » 174

AI MIEI GIOVANI ALUNNI

NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI PARMA.

Al progresso politico di un popolo contribuisce la perfetta conoscenza delle istituzioni e delle leggi che regolano i rapporti della vita pubblica e privata. Ma il solo testo della legge o la sola trattazione teorica non sempre sono bastanti a dirigere l' individuo nella retta interpretazione dei suoi doveri e dei suoi diritti; occorre che l' uno e l' altra completati dalla giurisprudenza, servano ai cittadini per apprezzarle ed usufruirle.

Mosso da questi intendimenti credetti opportuno pubblicare lo **Statuto fondamentale del Regno** *corredato dalla legislazione relativa e di annotazioni che espongono il mio pensiero, e riassumono la dottrina degli autori sui punti più controversi del diritto pubblico.*

Conscio dell' utilità degli studi comparativi, lodevolmente iniziati in Italia dal Palma, dal Brunialti, dal Padelletti e dal Genala, volli citare ad ogni articolo dello Statuto nostro i corrispondenti articoli delle legislazioni politiche straniere, riportando ancora le più importanti leggi elettorali e quelle sulla stampa, come valido sussidio alle riforme che in proposito si vorrebbero attuare in Italia.

A completare questo lavoro sul nostro diritto costituzionale, non mancai di esporre le relative massime di giurisprudenza e gli atti parlamentari risguardanti le discussioni più importanti sul nostro risorgimento politico.

Il metodo da me seguìto nella trattazione del-

l' opera è l' esegetico sembrandomi più confacente all' indole ed all' efficacia del lavoro. L' esegesi di fronte ai testi ed alla legislazione li interpreta e li spiega; essa sa trarre dai testi tutto ciò che contengono; poichè la scienza produce in giurisprudenza gli stessi effetti che la legge in teologia; essa illumina i commentatori ed i testi, e mantiene la legislazione in armonia coi tempi, coi suoi progressi, e con la sua mobilità.

Ed acciò l' opera mia potesse riuscire a tutti più facilmente accessibile, volli dividerne la trattazione in cinque parti, formanti sei volumi, e corrispondenti alle principali partizioni dello Statuto, ossiano:

Parte I. (Volume unico) *Dello Stato e della Monarchia.*
» II. (» unico) *Della divisione dei poteri.* — Del Re.

Parte III. (Volume primo)	*Dei diritti e dei doveri dei Cittadini* — Uguaglianza e libertà.
» *III. (» secondo)*	*(Segue) Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.* — Del diritto di proprietà, e del diritto di riunione e di associazione.
» *IV. (» unico)*	*Del Senato e della Camera dei Deputati.* — *Disposizioni comuni alle due Camere.*
» *V. (» unico)*	*Dei Ministri e dell' Ordine giudiziario.* — *Disposizioni generali e transitorie.*

Questo lavoro comprende quanto esposi dalla Cattedra nei varii anni d' insegnamento ufficiale del diritto Costituzionale nella R. Università di Parma; perciò a Voi, Giovani Egregi, voglio sia dedicato; a Voi, che nell' entusiasmo dei cuori, nell' energia della mente, nella fermezza dei propositi compendiate le qualità che formare debbono il vero cittadino, il vero italiano

che il D' Azeglio augurava alla nazione risorta; a Voi infine si addice questo mio lavoro perchè con esso si resero comuni i nostri intendimenti, le nostre aspirazioni nel cammino della scienza e si unirono i nostri cuori nel sacro vincolo della libertà, dell' amore d' Italia e della gloriosa sua Dinastia.

Accettate con animo benevolo questo attestato di affetto sincero e vivete felici.

Cesena, Ottobre 1881

G. URTOLLER.

PREFAZIONE.

LE COSTITUZIONI ITALIANE E LO STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO D'ITALIA DEL 4 MARZO 1848.

I. L'influenza che il progresso della vita morale ed intellettuale apporta nello sviluppo della vita politica, si manifesta presso ogni popolo, in ogni epoca della sua storia, or latente e limitata, or palese ed impetuosa; ed a seconda dello stato di civiltà, or più o meno efficace per il benessere della umana famiglia. In questo processo storico, massime ai tempi nostri, una nazione non procede isolata; ma riceve impulsi da altre ed a sua volta ne dà, creando quel reciproco scambio d'idee, di sentimenti, di costumi, di tradizioni, che sono causa ai maggiori progressi civili. È quindi di non lieve importanza il conoscere l'origine e l'indole delle varie Costituzioni che furono elaborate in Italia, sebbene alcune effimere o mai poste seriamente in atto, poichè in esse stanno racchiusi i germi di quelle libertà, le quali, insinuatesi da lungo tempo e ad onta di molti ostacoli, nelle nostre consuetudini e nelle

nostre leggi ricevettero, all' epoca memoranda del nostro risorgimento, una nuova e solenne sanzione nello Statuto Albertino, benchè questo nella sua preparazione affrettata, andasse sulle traccie della Carta francese e della belga.

II. La prima costituzione che comparve in Italia al finire del secolo scorso fu la *Costituzione della Repubblica Cispadana*, foggiata a modo di quella di Francia e pubblicata dai rappresentanti dei popoli di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, riuniti in Modena ed accettata dal popolo con la maggioranza di due terzi dei voti. Essa fu proclamata il 27 marzo 1797. Surta sotto l' influenza della Rivoluzione francese doveva necessariamente accogliere i principii che aprivano un' era novella di libertà politica e civile; perciò premette alle sue disposizioni la dichiarazione dei diritti e dei doveri dei cittadini, preposta alla Costituzione francese che si può veramente considerare un vero « riassunto di tutta la scienza politica ». La politica ha potuto non tenere gran conto, osserva un illustre scrittore [1] di una specie di dissertazione filosofica messa in testa ad una Costituzione effimera. Interamente assorbita negli interessi e nelle preoccupazioni del momento, la politica, non ha il tempo di rimontare ai principii. Siccome essa non pensa che alle conseguenze ed alle applicazioni non ha saputo vedere che è da questi diritti riconosciuti e proclamati che la Rivoluzione attingeva non solamente la sua legittimità ma ancora la sua potenza; che essi erano il fondamento dell' ordine nuovo intero, la sorgente inestinguibile dalla quale dovevano avere origine e discendere tutte le istituzioni necessarie alla sua organizzazione ed alla sua durata.

Nell' ordinamento del potere politico la citata Costituzione Cispadana disponeva che il potere legislativo fosse esercitato da due

---

[1] Barthélemy-Saint-Hilaire — Politique d' Aristote, Préface.

consigli, l'uno di sessanta membri, l'altro di trenta. Spettava al consiglio dei sessanta esclusivamente la proposizione di qualunque legge ed al consiglio dei trenta il diritto di approvazione o di rigetto delle risoluzioni del consiglio dei sessanta. Il potere esecutivo era delegato ad un direttorio di tre membri nominati dal corpo legislativo, che in tal caso faceva le funzioni di comizio elettorale in nome della repubblica. Il direttorio provvedeva alla sicurezza della repubblica sì per l'interno che per l'esterno. Poteva fare dei proclami conformi alle leggi, e per la esecuzione delle medesime. Disponeva della forza armata senza però che in verun caso potesse comandarla nè collettivamente nè per mezzo di alcuno dei suoi membri tanto in tempo delle sue funzioni, quanto pel corso di due anni compiti immediatamente consecutivi al termine di queste stesse funzioni. Ai corpi amministrativi e municipali erano devolute le stesse attribuzioni che godono presentemente. Il potere giudiziario, indipendente dagli altri poteri compiva funzioni che non potevano essere esercitate nè dal potere legislativo nè dall'esecutivo, e nessuno veniva giudicato, se non sopra un'accusa ammessa dai giurati, nei casi di delitti che apportassero pene afflittive.

III. Ordinatosi dal Ticino all'Adige, dall'Adda al Rubicone un nuovo governo a forma repubblicana, mercè le vittorie napoleoniche, veniva data da Napoleone, una nuova Costituzione, essa pure tutta a foggia francese: un direttorio esecutivo, due consigli: uno generale di 160 membri, l'altro degli anziani di 80 per deliberare le leggi. *La Costituzione della Repubblica Cisalpina* proclamata e giurata in Milano nel giorno 21 Messidoro anno V. (9 luglio 1797) portava il seguente preambolo:

« La repubblica cisalpina era da parecchi anni sotto il dominio della casa d'Austria.

La repubblica francese è succeduta a questa per diritto di conquista. Essa vi annunzia da questo giorno, che la repubblica cisalpina è libera ed indipendente. Riconosciuta dalla Francia e dall'Imperatore essa lo sarà ben tosto ancora da tutta l'Europa.

Il direttorio esecutivo della repubblica francese non pago di avere impiegata la sua influenza e le vittorie delle armate repubblicane per assicurare l'esistenza politica della repubblica cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitudini; ed essendo convinto, che se la libertà è il primo dei beni, una rivoluzione ci trascina dietro il più terribile di tutti i flagelli, dà al popolo cisalpino la propria costituzione, che è il risultato delle cognizioni della nazione più illuminata.

Dal regime militare il popolo cisalpino deve dunque passare ad un regime costituzionale.

Perchè questo passaggio possa farsi senza scosse, senza anarchia, il direttorio esecutivo ha giudicato dovere questa sola volta far nominare i membri del governo e del corpo legislativo: di maniera che il popolo non nominerà che dopo un anno alle piazze vacanti conformemente alla costituzione.

Ben da molti anni non estistevano più repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte dell'Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri.

Spetta alla repubblica cisalpina di manifestare al mondo colla sua saviezza ed energia, e colla buona organizzazione delle sue armate, che l'Italia moderna non ha degenerato, e che essa è degna ancora della libertà. »

Firmato: BONAPARTE.

IV. A questa faceva seguito la *Costituzione dell'anno 1798* che conteneva i seguenti considerandi:

« Considerando che la repubblica francese, la quale per mezzo del Generale in capo Bonaparte, aveva dato alla repubblica cisalpina una costituzione, ha creduto per la conservazione e

per la felicità della repubblica cisalpina medesima di doverla in alcune parti modificare:

Considerando che la costituzione medesima modificata è stata ricevuta in forma autentica dai consigli legislativi, affine di promulgarla in tutta la repubblica: — risolve:

I. La costituzione rimessa in forma autentica dall'ambasciatore della repubblica francese ai due consigli legislativi sarà pubblicata in tutta la repubblica.

II. La Costituzione suddetta è d'ora in avanti la sola legge fondamentale della repubblica.

. . . . . .

V. Si pubblicano contemporaneamente alla costituzione suddetta sei leggi, colle quali la repubblica francese l'ha accompagnata, riguardanti:

1. La divisione della repubblica in dipartimenti.
2. L'organizzazione e la formazione dei corpi amministrativi.
3. L'organizzazione dei tribunali.
4. La polizia dei consigli legislativi.
5. I clubs, o circoli, ed i fogli periodici.
6. L'indenizzazione degli individui sortiti dai due consigli per effetto della riduzione. »

V. Ispirata ai medesimi principii è la *Costituzione del Popolo Ligure dell' anno 1797*, sanzionata il 2 dicembre dai comizi popolari con centomila voti favorevoli e diciasettemila contrarii. Essa contiene il seguente preambolo: « Il popolo ligure considerando che il passato suo avvilimento è provenuto dall'essere stato soggetto ad un governo aristocratico, ereditario e di essersi separato in classi differenti, ha stabilito di non formare in avvenire che una sola famiglia coll'adottare una Costituzione fondata sui veri principii della libertà e della uguaglianza. »

VI. La *Costituzione della Repubblica romana*, bandita e giurata in Roma nel giorno 20 Marzo 1798 benchè sembrasse in

apparenza discostarsi dalla servile imitazione degli ordinamenti francesi, non ne era però lontana nella sostanza. Fedele alle antiche tradizioni, in luogo dei consigli dei trenta e dei sessanta istituiva un *Senato* ed un *Tribunato*. Al direttorio sostituiva il *Consolato* composto di cinque consoli, nominati dai consigli legislativi che funzionavano da assemblea elettorale a nome della nazione. Le attribuzioni dei consoli erano quelle stesse affidate al direttorio, poichè provvedevano secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica; facevano proclami conformi alle leggi e per la loro esecuzione; disponevano della forza armata senza però poterla comandare, nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno dei suoi membri tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni. Se il consolato era informato che si tramasse qualche cospirazione contro la sicurezza interna od esterna dello Stato, poteva decretare mandati di presentazione e di arresto contro quelli che erano sospetti di esserne autori o complici. Eragli pure concessa facoltà d'interrogarli, ma correvagli l'obbligo di rimetterliav anti l'uffiziale di polizia nello spazio di 24 ore, sotto la pena prescritta contro il delitto di detenzione arbitraria.

È da notarsi che neppure da questa Costituzione era concesso al potere esecutivo il diritto di *veto* e ciò conformemente alle teorie delle più notevoli costituzioni repubblicane. E per vero in Isvizzera tale diritto non è attribuito nè al Consiglio, vero potere esecutivo, nè al Presidente. In America non è data facoltà al Presidente dell'esercizio del diritto di *veto* [illegible] quando la legge sia stata votata alla maggioranza di due terzi dei membri dell'assemblea. [1]

---

[1] Tali disposizioni ci sembrano contrarie ad ogni vero principio politico, poichè non si può obbligare il governo di dare esecuzione a leggi che egli disapprova.

VII. *La Costituzione partenopea dell'anno 1799* è opera principalmente di Mario Pagano, e benchè fosse improntata sulla francese non poco se ne allontanava. È perciò che il Botta scriveva di essa: « In mezzo alla imitazione servile degli ordini di Francia, vi si vedono alcuni ordini nuovi di non poca importanza e di utilità evidente. » Per bene apprezzare lo spirito di questa Costituzione non potremmo far di meglio che riportare *il Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio,* in cui tutto l'acume dei greci ingegni si discopre, atti sempre a provare i principii astratti con astrattezze maggiori. Eccolo nella sua integrità:

« Una costituzione che assicuri la pubblica libertà, e che slanciando lo sguardo nella incertezza de' secoli avvenire, guardi a soffocare i germi della corruzione e del dispotismo, è l'opera più difficile a cui possa aspirare l'arditezza dell'umano ingegno. I filosofi dell'antichità, che tanto elevarono l'umana ragione, ne presentarono solamente i principii, e le antiche repubbliche le più celebri e sagge ne supplirono in più cose la mancanza, colla purità de' costumi e colla energia dell'animo, che ispirò loro una sublime educazione. Gran passi avea già fatti l'America in questa, diremo, *nuova scienza,* formando le costituzioni de' suoi liberi stati. Novellamente la Francia, che ha contestato straordinario amore di libertà con prodigi di valore, ha data fuori altresì una delle migliori costituzioni che si sieno prodotte finora. Il comitato di legislazione del governo provvisorio autorizzato dal generale in capo Championnet, ha terminato il suo lavoro, e vi presenta un progetto di costituzione che sottomette al vostro esame.

Esso ha adottata la costituzione della madre repubblica francese. Egli è ben giusto, che da quella mano istessa, da cui ha ricevuto la libertà, ricevesse eziandio la legge, custode e conservatrice di quella. Ma considerando che la diversità

del carattere morale, le politiche circostanze, e la fisica posizione delle nazioni richieggono necessariamente dei cangiamenti nelle costituzioni, propone alcune modificazioni a quella della repubblica madre, e vi rende conto altresì delle ragioni che a ciò l'hanno determinato.

La più egregia cosa che ritrovasi nelle moderne costituzioni, è la dichiarazione de' dritti dell'uomo. Manca alle antiche legislazioni questa solida ed immutabile base. Noi ci siamo giovati della dichiarazione che porta in fronte la costituzione francese. Ma ci siamo pure avvisati che l'eguaglianza non è già un diritto dell'uomo, secondo l'anzidetta dichiarazione, ma la base soltanto di tutti i diritti, ed il principio sul quale vengono stabiliti e fondati. L'eguaglianza è un rapporto, e i dritti sono facoltà. Sono le facoltà di operare, che la legge di natura, cioè l'invariabile ragione e conoscenza de' naturali rapporti, ovvero la positiva legge sociale concede a ciascuno. Da tal rapporto di eguaglianza di natura che è tra gli uomini deriva l'esistenza e l'eguaglianza dei dritti, essendo gli uomini simili, e però eguali tra loro, hanno le medesime facoltà fisiche e morali: e l'uno ha tanta ragione di valersi delle sue naturali forze, quanto l'altro suo simile. Donde segue che le naturali facoltà indefinite per natura, debbono essere definite per ragione, dovendosi ciascuno valer di esse per modo, che gli altri possano ancora adoperar le loro. E da ciò segue eziandio, che i dritti sono eguali; poichè negli esseri eguali, eguali debbono essere le facoltà di operare. Ecco adunque come dalla somiglianza ed eguaglianza della natura scaturiscono i dritti tutti dell'uomo, e l'eguaglianza di tai dritti.

Abbiamo derivati tutti i dritti dell'uomo dall'unico e fondamentale dritto della propria conservazione. La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle proprie forze fisiche, di ma-

nifestare i proprii pensieri, la resistenza all'oppressione, sono tutte modificazioni del primitivo dritto dell'uomo di conservarsi quale la natura lo ha fatto, e di migliorare se stesso come la medesima lo sprona.

La libertà è la facoltà dell'uomo di valersi di tutte le sue forze morali e fisiche come gli piace, colla sola limitazione di non impedir agli altri di far lo stesso. Questo dritto si confonde con quello primitivo. Perciocchè quando l'uomo viene impedito di far uso delle sue facoltà, egli non si conserva nello stato suo naturale. Le facoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l'uomo schiavo è l'uomo deteriorato.

Potendo l'uomo valersi di tutte le sue facoltà, può far uso della principale, ch'è la sua ragione, in tutti i modi ed in tutta l'estensione. E perciò può aversi di quelle opinioni che più gli sembrano vere. La sola limitazione dell'esercizio della facoltà di pensare sono le regole del vero. La tirrania che inceppa gli spiriti, è più detestabile di quella che incatena i corpi.

Poichè l'uomo ha la facoltà di valersi dell'azione del suo corpo; poichè è per natura stabilito che le idee e le volizioni determinano il moto del corpo; il dritto di manifestare le sue opinioni e volizioni colla voce, colla parola, coi segni, o colla scrittura, è conforme all'ordine della natura.

Da quel primo fonte di tutti i dritti deriva altresì quello della proprietà. La proprietà reale è una emanazione e continuazione della proprietà personale. L'uomo impiegando le sue forze sopra una porzione del comune patrimonio cioè sulla terra, dandole nuova vita e nuova forma colla sua industria e col suo lavoro, fa passare in quella le sue facoltà personali. Quella nuova forza che acquista la terra coltivata e migliorata dalla mano dell'uomo, quella nuova facoltà di produrre è dell'uomo, della cui attività è l'opera. Il prodotto delle sue fa-

coltà è similmente suo, come le facoltà medesime. E poichè l'uomo ha il dritto di conservare le sue forze e facoltà, egli ha benanche il dritto di farle passare nella terra, e di occuparne una porzione, senza la quale malamente o per nulla si potrebbe conservare.

Ma i dritti non guarentiti dalla forza, sono come disegni senza esecuzione, come le idee non realizzate. Quindi contro la oppressione ogni uomo ha il diritto d'insorgere. Ma stabilire l'assoluto dritto d'insurrezione è fondare un principio antisociale, è fomentare lo spirito di anarchia, che rende ognora ondeggiante la società, e finalmente la mena al totale discioglimento, o a quella stanchezza che poi l'abbandona nelle braccia del dispotismo. Come dunque segnare quel giusto punto tra la passiva pazienza, base del dispotismo, e l'anarchica insorgenza? Abbiamo creduto dar la risoluzione di questo interessante problema, fermando che ogni cittadino abbia il dritto d'insorgere contro le autorità ereditarie e perpetue, tiranniche sempre, ma che il popolo tutto possa solamente insorgere contro gli abusivi esercizii de' poteri costituzionali. Ma quando diciamo popolo, intendiamo parlare di quel popolo, che sia rischiarato ne' suoi veri interessi, e non già d'una plebe assopita nella ignoranza e degradata nella schiavitù, non già della cancrenosa parte aristocratica. L'uno e l'altro estremo sono de' morbosi tumori del corpo sociale, che ne corrompono la sanità. È increscevole al certo, che non abbiamo nelle moderne lingue voce per esprimere la nozione che vogliamo designare. E però non potendo precisare la nozione di popolo, abbiamo prefinita la sua facoltà dicendo, ch'esso può insorgere per darsi una nuova costituzione, ma libera soltanto.

Dal medesimo principio della somiglianza ed eguaglianza di natura abbiamo fatto scaturire tutti i doveri dell'uomo. Essendo gli uomini tutti simili ed eguali, ciascuno deve com-

portarsi co' suoi simili non altrimenti che con se stesso, se egli è pur vero che sieno simili i rapporti dell'essere istesso verso degli esseri simili. Il fondamentale dovere, base di ogni morale, è che ciascuno sia verso gli altri affetto come è verso di se stesso.

Dal principio istesso dell'eguaglianza degli uomini sviluppasi un secondo luminoso principio, base del diritto politico, il quale scorto prima dal napoletano Gravina, adottato di poi da' celebri giuspubblicisti francesi Montesquieu e Rousseau, è la feconda sorgente dei dritti e doveri del cittadino, dei dritti del popolo, e de' doveri de' pubblici funzionarii.

La società viene formata dalla unione della volontà degli uomini che voglion vivere insieme per la vicendevole guarentigia de' proprii diritti. L'unione delle forze fa la pubblica autorità, e l'unione de' consigli forma la pubblica ragione, la quale avvalorata dalla pubblica autorità, diviene legge. Quindi l'imprescrittibile dritto del popolo di mutar l'antica costituzione, e stabilirne una nuova più conforme agli attuali suoi interessi, ma democratica sempre, e quindi il dritto di ogni cittadino di esser guarentito dalla pubblica forza, e il dovere di contribuire alla difesa della patria; quindi finalmente i dritti e doveri de' pubblici funzionarii, che per delegazione esercitano i poteri del popolo sovrano, e per dovere sono vittime consacrate al pubblico bene.

Passiamo intanto all'esame della costituzione. La ripartizione ed armonica corrispondenza de' poteri fu nella costituzione francese eccellentemente stabilita; onde abbiamo esattamente camminato per le sue tracce, eccetto poche mutazioni. Ci arresteremo soltanto su' di quelle che meritano maggior attenzione, e passeremo le più leggiere, che si possono ravvisare nella stessa lettura.

Ci è sembrato necessario di lasciar sussistere le due par-

tizioni del corpo legislativo, non ostante ció che si è detto o si possa dire in contrario. Un tale stabilimento fuor di ogni dubbio arresta la naturale rapidità del corpo legislativo, e dà la necessaria maturità alle leggi, la moltiplicazione e la precipitanza delle quali inviluppa e sconvolge la repubblica. Ma dall'altra banda abbiamo considerato, che la sezione, la quale dee proporre la legge, convien che sia piuttosto un ristretto corpo d'uomini di età matura, che una numerosa assemblea di giovani. Oltre l'esempio delle antiche repubbliche, nelle quali un ristretto senato proponeva le leggi, e numerosa assemblea popolare la rigettava o approvava, solide ragioni ci hanno a tal parere determinati.

La moltitudine, del pari che un solo, mal riesce a proporre la legge. Un solo difficilmente richiama innanzi alla sua mente i lati tutti e le possibili combinazioni che debbono guidare il legislatore nel proporre la più generale, esatta e chiara forma di utile legge. Per lo contrario, laddove la discussione si fa da gran moltitudine, egli è quasi impossibile che non si abbandoni l'oggetto principale e che il divagamento di molte subalterne ed inutili questioni non faccia traviare dall'essenziale scopo. Un mediocre numero ischiva gl'inconvenienti opposti, ed accoppia l'uno e l'altro vantaggio. Iscorge le moltiplici combinazioni che uno o pochi difficilmente veggono, e non si disperde nell'infinità d'inutili considerazioni, che impediscono di reassumere la discussione e richiamarla al suo vero oggetto,

Nè ci ha fatto mutar sentimento la considerazione, che i molti e i più giovani fossero più abili a proporre le leggi dal perchè la fervida gioventù e la moltitudine osa più, tenta sempre nuove cose e si lancia a nuovi oggetti. Proporre le leggi è più l'effetto della fredda analisi che dell'ardito genio, richiede più estensione di lumi che voli di spirito. Ritrovare

la propria, esatta e chiara forma di legge, è più l'opera del riserbato giudizio, che dell'audace invenzione. Ond'è che pochi ed uomini maturi vi riescano meglio, che ardente moltitudine di giovani. Finalmente quella unità che regna in tutte le opere della natura, e che deve ritrovarsi in tutte le produzioni dell'arte, perchè la rettitudine ed energia delle operazioni vi si rinvenga, quella unità che forma la bontà e la perfezione della legislazione per mezzo della corrispondenza ed accordo di tutte le sue parti, più facilmente si potrà conseguire da pochi che da molti.

D'altra parte poi la moltitudine è propria assai più a rilevare i vantaggi o gl'incomodi di una legge; poichè ciascuno separatamente riguarda l'oggetto per un lato diverso, e la comunicazione di diverse vedute presenta all'assemblea sanzionatrice quel tutto che deesi aver presente per approvare o rigettare con verità.

Per siffatte considerazioni, nel nostro progetto di costituzione un Senato di cinquanta membri prepara la legge e la pone, e l'assemblea ed il consiglio di centoventi membri fa le veci de' comizii e delle agore delle antiche repubbliche, con tanto maggior vantaggio, che mentre conserva la generalità della discussione, va pure esente dai tumulti e dalla confusione che di necessità porta seco la numerosa ed inquieta popolare assemblea.

Le circotanze locali e la premura di semplificare per quanto è possibile la costituzione, ci hanno spinto a fare alcuni cangiamenti altresì nel potere giudiziario. Il portare ne' giudizii civili l'appello da un dipartimento all'altro, secondo la costituzione francese, è fuor di dubbio incomodo assai e dispendioso ancora ai litiganti, sopratutto ai poveri, che si dovranno recare per ottener giustizia nella centrale di un dipartimento forse più giorni lontana dal luogo della loro dimora. E per-

ciò avendo diviso il tribunale civile in quattro sezioni, di cinque giudici l'una, abbiamo stabilito che si porti l'appello dall'una all'altra sezione. Per tal modo si assicura la giustizia, nè vengono disagiati i litiganti.

Il tribunale criminale ha ricevuta eziandio una leggiera modificazione. La giustizia censoria o correzionale ci sembra più propria per quelle funzioni alle quali venne destinata nelle antiche repubbliche, vale a dire a correggere i vizii, germe di delitti, che a punire i piccoli misfatti. Ei ci pare più convenevole lasciare alla stessa giustizia criminale l'incarico di punire così i grandi come i piccoli delitti. Non deve farsi distinzione alcuna per la maggiore o minor grandezza de' delitti e delle pene. Si appartiene alla giustizia criminale così la pena di due anni di carcere, che vien riserbata nella costituzione della repubblica madre alla giustizia correzionale, come la pena di dieci o venti anni di ferri.

Egli è vero, che la costituzione francese non richiede l'intervento de' giurati ne' giudizi de' piccoli delitti, che sono i più frequenti, per render quelli più spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l'intervento de' giurati può non leggermente offendere la libertà civile, e preparare lentamente le catene alla nazione. Il sorgente occulto dispotismo può valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale che fulmini gli amici della libertà. Per la qual cosa abbiamo nei piccioli delitti come nei gravi, eccetto il castigo de' leggieri disordini alla polizia commessi, richiesta la medesima solennità, ed affidato alla stessa giustizia criminale il procedimento. Per tale metodo si conserva meglio l'unità del sistema giudiziario, si rende più semplice la macchina politica, e la libertà civile più sicura.

Avendo tolto di mezzo i tribunali correzionali, ci è convenuto di far eleggere i presidenti de' due giurì dalle assemblee

elettorali, riserbando ad essi le funzioni medesime che vengono loro attribuite dalla costituzione francese. Dalle medesime assemblee elettorali verranno nominati i giudici criminali, essendoci sembrato minor male caricar la repubblica di un nuovo ma non grave dispendio, che sospendere le funzioni dei giudici civili, i quali secondo la costituzione francese, dovrebbero adempire per giro le funzioni dei giudici criminali. Presso di noi per la moltiplicità degli oggetti debbono essere per molti anni assai occupati i giudici civili.

Ad imitazione delle antiche repubbliche abbiamo richiamata la censura alle sue nobili funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizi: perciocchè si è stabilito un collegio di censori da crearsi in ogni anno in ciascun cantone coll'incarico d'imporre le pene della privazione del dritto attivo o passivo di cittadino a coloro che non vivessero democraticamente. Una vita soverchiamente voluttuosa, una sregolata condotta tenuta nel governo della propria famiglia, costumi superbi ed insolenti mal si confanno col vivere democratico, e preparano insensibilmente una voragine, nella quale presto o tardi corre a precipitarsi la libertà. Ma la loro facoltà non deve estendersi ad imporre sospensione di dritti civili oltre il terzo anno; nè potrà su' pubblici funzionarii esercitar la censura, se non dopo spirato il tempo delle loro funzioni; ed allora potranno esser puniti ancora per que' vizi, che nel corso delle loro cariche avranno forse manifestati. In tal modo sarà rispettata l'autorità de' pubblici funzionarii, ed imbrigliata la baldanza de' viziosi.

Questi che possiamo chiamare i sacerdoti della patria, verranno eletti tra le persone le più savie e le più probe del cantone, e dell'età assai matura di anni 50, nella quale è spento l'ardore delle passioni, ma non è mancata l'energia necessaria a stendere la mano ardita per curare le piaghe della repubblica.

La censura, più che spegnere il male, deve prevenirlo. Fondare i buoni costumi è il metodo più proprio per estirpare i corrotti. Quindi ella deve invigilare sulla privata e pubblica educazione. La pubblica morale, tanto coltivata dagli antichi quanto negletta dai moderni, le istituzioni repubblicane, esser debbono il principale oggetto delle sue cure.

Un celebre politico dice, che le leggi dell'educazione debbono esser sempre relative alla costituzione, come eziandio le altre leggi tutte, civili, criminali ed economiche. Ma noi siam d'avviso che i principii delle leggi tutte, e particolarmente di quelle che riguardano l'educazione, convien che formino parte integrale della costituzione. Essa deve contenere i germi dell'intera legislazione, e deve rassomigliare il tronco dell'albero da cui sbucciano i rami, che sono segnati nei suoi nodi. Vi sono delle leggi civili, criminali ed ammistrative immediatamente connesse alla costituzione, da cui non possono distaccarsi, senza che essa vacilli; non altrimenti che un edifizio è necessitato a crollare ove si atterri quel muro che lo attacca alle vicine fabbriche. Per si fatta ragione nella costituzione della repubblica francese vengono compresi i principii della criminale legislazione. Per siffatta ragione eziandio nella costituzione convien dispiegare i principii della pubblica educazione. La libertà non è minacciata soltanto dalle usurpazioni dei poteri costituiti, ma benanche dai privati cittadini e dalla pubblica corruzione. Anzi le autorità costituite, avvalorate di qualsiasi potere, se non si trovano nelle mani dei potenti cittadini, se il veleno della corruzione non ha per avventura infettato il corpo sociale nè paralizzato lo spirito repubblicano, non aspirano mai alla tirannide. La costituzione per tanto deve innalzare un argine altissimo contro la corruzione dei costumi non meno, che contro l'eccessivo potere de' funzionarii. Cosa che non si può altrimenti conseguire se non per mezzo dell'educazione e delle istituzioni repubblicane.

Non è negletta l'istruzione nella costituzione francese; ma riguarda piuttosto la parte intellettuale che la morale.

L'egnaglianza politica non deve far sì che venga promosso all'esercizio delle pubbliche funzioni colui, che non ne ha l'ingegno per adempierle. Il dritto passivo di ogni cittadino è, secondo la nostra veduta, ipotetico, vale a dire che ogni cittadino, posto che divenga abile, acquista il dritto alle pubbliche cariche. Un tal dritto si risolve nella facoltà di acquistare il dritto di eleggibilità.

Nelle democrazie un uomo della infima plebe può armar la sua mano de' fasci consolari, quando abbia il valor di un Mario e l'ingegno di un Tullio. Ma un ignorante venditor di salumi, che vien proposto al governo di Atene, necessariamente perderà la repubblica, e sarà l'oggetto de' pungenti sali di Aristofane. Quindi la legge deve prefinire le qualità morali del cittadino che può essere eletto. Ella deve stabilire quale educazione, quali studi ed esercizi si richieggono nel cittadino eleggibile. Il dritto di eleggere può essere più esteso di quello di essere eletto, richiedendosi minore ingegno per discernere l'ingegno altrui, che per amministrare la repubblica. Per la qual cosa abbiamo individuate un poco più esattamente le qualità e l' educazione del cittadino eleggibile, affidandone ai censori l'ispezione e la cura.

Primieramente portiamo opinione, che qualsiasi cittadino non possa esercitare il diritto di eleggere, se non abbia servito almeno nella milizia sedentanea. La libertà non si conquista che col ferro, e non si mantiene che col coraggio. Conviene di più, che abbia apprese le prime lettere, l'abbaco e 'l catechismo repubblicano. Ma il cittadino che deve ascendere al sublime grado di legislatore, di direttore o pur di giudice, fa d'uopo che abbia date alla patria molte testimonianze del suo ingegno e della sua virtù. Egli deve aver compito un corso di studi nelle pubbliche scuole, e deve aver ricevuta l'educa-

zione fisica e morale che la legge stabilisce. Deve inoltre aver trascorse le minori magistrature, tirocinio e prove per le maggiori. E deve di più non esser mai stato notato dal corpo censorio.

Finalmente, cittadini rappresentanti, vi proponiamo un'aggiunzione fatta da noi alla costituzione francese, per quel salutare timore che dobbiamo noi avere del dispotismo e di ogni potere arbitrario, al cui cenno si è pur troppo per lo corso di tanti secoli abituata la nostra nazione.

Se il potere esecutivo sia troppo dipendente dal corpo legislativo, come lo era nella costituzione francese del 1793, in tal caso l'assemblea assorbirà il potere esecutivo, e concentrandosi in essa tutti i poteri, ella diverrà dispotica. Se poi sia indipendente l'uno dall'altro, potranno sorgere due disordini, o l'inazione ed il languore della macchina politica per la poca intelligenza de' due corpi che rivalizzino tra loro, ovvero l'usurpazione dell'uno sull'altro per quella naturale tendenza di ogni potere all'ingrandimento.

Ecco la necessità di un altro corpo di rappresentanti del popolo, che sia come un tribunale supremo, il quale tenga in mano la bilancia de' poteri, e li rinchiuda ne' loro giusti confini: che abbia in somma la custodia della costituzione e della libertà. Esso farà rientrare il potere esecutivo nella sua linea ove l'abbia oltrepassata. Esso opporrà un *veto* al corpo legislativo, se in qualche caso usurpi l'esecuzione; e nel tempo stesso richiamerà l'uno e l'altro corpo, quando faccia mestieri, all'adempimento de' proprii doveri, riparando insieme agli eccessi di commissione ed a' difetti di omissione. Il potere tribunizio risiederà in questo corpo, che noi abbiam chiamato degli efori.

Ma perchè sia baluardo di libertà e non già seme d'arbitrario potere, conviene che sia spogliato d'ogni altra funzione legislativa, esecutiva, e giudiziaria, perché non abbia interesse alcuno d'inceppare le altrui funzioni per estendere le proprie.

Nè per altra ragione i tribuni di Roma, e gli efori a Sparta sollevarono talvolta delle politiche tempeste, se non perchè mescolavansi ne' giudizii, nella legislazione e nella esecuzione.

Il riguardo medesimo ci ha fatto stabilire che non possano costoro, spirate le loro funzioni, passare in senato o in consiglio prima di tre anni. Imperocchè l'interesse per un corpo al quale potrebbero aspirare, li potrebbe agevolmente travolgere.

Egli è stato mestieri limitare i poteri di questo imponente collegio il più che fosse possibile. E però vieta la costituzione che i suoi membri potessero prima di cinque anni essere rieletti, e richiede ancora l'età matura di anni quarantacinque compiuti. La durata delle sue funzioni non eccederà l'anno. Le sue sessioni si terranno una sola volta nell'anno, nè la durata di quelle potrà oltrepassare lo spazio di 15 giorni: le più frequenti riunioni potrebbero più turbare che riordinare; poichè gli uomini voglion sempre fare qualche cosa, o che sia o no a proposito, quando sono riuniti per fare. Verranno finalmente eletti nel modo istesso che i membri del corpo legislativo. Le loro decisioni avranno nome di decreti e non di legge: e questi decreti saranno sacrosanti ed inviolabili: e potranno giudicare tanto ad istanza de' poteri per terminare le loro controversie, quanto di ufficio.

Cittadini rappresentanti, son queste le considerazioni sopra i pochi cangiamenti fatti alla costituzione della repubblica madre, che il comitato di legislazione vi propone. Ponderatele col vostro eletto ingegno, esaminatele colla vostra alacre attenzione, adottatele o rigettatele, secondo che il bene della patria lo richiede. »

VIII. Riconquistate da Napoleone le provincie della repubblica cisalpina, occupate dagli austriaci, v'introdusse nuovi ordini, creando una consulta legislativa ed una commissione di governo, la quale doveva poi pubblicare la Costituzione li-

gure del 1802. Ossequente ai voleri di Francia, la Consulta legislativa deliberava che altra se ne adunasse a Lione per istabilire una nuova Costituzione della Repubblica. Adunatisi i Cisalpini in Lione, il 26 gennaio 1802, deliberarono che la Repubblica abbandonasse il titolo di Cisalpina per assumere quello d'Italiana, ed attribuirono l'ufficio di presidente al generale Bonaparte.

La *Costituzione della Repubblica Italiana*, votata il 26 gennaio 1802 si discostava in parte dalle precedenti, sanzionando principii che in quelle non erano accolti. Riconosciuto che la sovranità risiede nell' universalità dei cittadini, ne fa suoi organi i collegi elettorali divisi in tre diverse categorie: il collegio dei *possidenti*, che aveva sede in Milano, quello *dei dotti*, che riunivansi a Bologna e quello dei *commercianti*, in Brescia, ai quali collegi erano devolute le elezioni dei corpi dello Stato: Consulta di Stato, corpo legislativo, tribunali di revisione e di cassazione ed i commissari della contabilità. Essi poi avevano facoltá di pronunziarsi su qualunque riforma di articoli costituzionali, che loro venisse proposta dalla Consulta di Stato.

La *Censura*, Commissione composta di 12 membri nominati dai collegi aveva attribuzioni importantissime; eleggeva agli impieghi costituzionali sulla lista proponente dei tre collegi alla pluralità assoluta di voti: eleggeva pure ai posti vacanti nel collegio dei *dotti* e giudicava sulla ammissibilità delle accuse riguardanti la incostituzionalità di taluni atti, ed i dilapidatori della pubblica fortuna. È poi da notare come indipendentemente dall'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammetteva l'accusa, privava il funzionario della sua carica e lo inabilitava per quattro anni ad ogni pubblico impiego. Oltre i casi di denunzia testè citati, la censura poteva direttamente far conoscere al governo che qualche fun-

zionario aveva perduto la confidenza della nazione ovvero che aveva dilapidata la sostanza pubblica.

Tale partecipazione era segreta.

Agli accennati istituti aggiungevasi una *Consulta di Stato* composta di 8 membri ed incaricata specialmente dell'esame dei trattati diplomatici e di tutto ciò che aveva rapporto agli affari esteri dello Stato. Sulla responsabilità dei pubblici funzionari la Costituzione disponeva che i ministri erano responsabili: 1, degli atti del governo; 2, della inesecuzione delle leggi e regolamenti d'amministrazione pubblica; 3, degli ordini particolari che avessero dato contro la Costizione ed ai regolamenti veglianti; 4, della malversazione della sostanza pubblica.

IX. Non andò guari che questi ordini parvero troppo democratici; ed il corpo legislativo disparve, sostituito da un Senato, non più non meno servo di quello di Francia o degli alloggiamenti di guerra dell'imperatore e re senza che gl'Italiani avessero ad infastidirsi d'altro che di obbedire. Questo cambiamento avvenne colla *Costituzione della Repubblica Ligure dell'anno 1802,* la quale durò fino all'epoca in cui la Liguria venne aggregata all'impero francese. Il Senato, nel quale riassumevasi tutto l'ordinamento politico ed amministrativo, era composto di trenta membri aventi trent'anni. Esso era presieduto da un doge di anni quaranta almeno, e si divideva nei seguenti cinque magistrati:

Il magistrato supremo;

Quello di giustizia e legislazione;

Quello dell'interno;

Quello di guerra e marina;

Quello delle finanze.

I presidenti dei quattro magistrati particolari facevano ciascuno nella parte che li concerneva, le funzioni di ministro.

X. Le aspirazioni monarchiche che avevano cominciato a commuovere anche i minori Stati, condussero la Repubblica Ligure ad abdicare la propria sovranità per vero dire apparente, onde ripetute, osserva lo Zini, le usate commedie nel 4 giugno 1806 venne riunita all'Impero formando i tre dipartimenti di Genova, di Montenotte, degli Appennini. Già fino dall'anno precedente Napoleone desideroso di rifare un'Italia od almeno riordinarla in due o tre Stati potenti, nazionali secondo che le necessità dei tempi richiedevano o consentivano, impose ai deputati della Repubblica Italiana che avessero a domandare di mutare gli ordini repubblicani in monarchici ed il Presidente di quella pregassero ad accettare quella corona. Ossequente ai voleri del conquistatore la Consulta Italiana a nome degli Italiani sottoponeva all'accettazione dell'Imperatore gli stessi ordini suoi (17 e 18 marzo 1805) ed in tal modo la Repubblica costretta fra il Ticino, l'Adige, le Rezie ed il Rubicone divenne il nuovo regno d'Italia. Questo venne retto da Costituzione fondata sopra le stesse basi di quella dell'impero francese e sopra i principii medesimi delle leggi già date da Napoleone all'Italia. Tali costituzioni sono contenute in nove decreti che furono pubblicati in diverse epoche col nome di *Statuti Costituzionali* che ressero il Regno Italico fino alla caduta di Napoleone. Detta Costituzione portava il seguente preambolo:

« Uno stato nuovo creato in mezzo a tante commozioni politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tal di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza, il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la medesima penetrazione sua doveva consigliargli di non ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte

della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima volta comparve sull' orizzonte politico dell' Europa.

Ella fece al certo un gran passo quando ne' comizii radunati in Lione sotto gli auspici e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, e proclamò un capo, i lumi ed il potere del quale l' avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione, a cui le permetteva pretendere il suo destino.

Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito all' esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell' edifizio; e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi efficaci.

Alfine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di convincere i più pertinaci, e l' esito il più felice ci disse ch' era tempo omai ancora per noi di imitarla.

Da quell' istante la Consulta di Stato, incaricata per istituto di vegliare alla sicurezza della Repubblica, prese ad esaminare con quali modi operare un salutare cangiamento, prescritto non solo da quanto vedevamo operarsi d' intorno a noi, ma da un interesse ben anche più grande, quello cioè della nostra conservazione.

Già aveva essa comunicati i suoi pensieri e detti i suoi voti all' augusto Capo dello Stato; già gli aveva essa sottomessa il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a Parigi del pari che una numerosa deputazione composta di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne incoronazione di Napoleone imperatore dei Francesi.

Allora fu che avendo occasione di osservare più da vicino le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d' un lampo di nuovo innalzata la nazione ch' egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la Consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere ad invidiare per lei la felicità, di cui era venuta ad essere testimonio.

Per altra parte la Consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri pericoli, ne poteva dissimularsi quali, e quanti si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl' interessi d' altre potenze, ed il disequilibrio delle forze e il danno d' una posizione si esposta, nè quello delle attrattative del nostro territorio.

Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l' incominciato lavoro, e, riunendosi ai deputati, distinti tutti ugualmente per le cariche da loro sostenute, non che pel loro zelo e per i loro lumi, d' emettere di voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza fallo era di già formato da tutti i cuori.

Questo voto che l' amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano inoltre con ugual forza, fu accolto. Napoleone è re d' Italia. La corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto potrà riunire nella sua persona la corona d' Italia e quella di Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente sul territorio della nostra repubblica.

È l' interesse nostro che ha condotto e mosso Napoleone ad acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la riterrà se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge alla sua saggezza ad all' affetto che egli ci conserva: moderazione però fatale per noi, che, mentre potevamo

lusingarci d' averlo a presidente per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poichè se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lasceranno durar lungo tempo.

Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne limiterà di più, e regolerà l' estensione e l' uso. Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l' integrità del nostro territorio, l' uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l' irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali, il diritto esclusivo di coprire le cariche dello Stato che riserberanno alla legge sola l' autorità di stabilire le imposizioni, e che insomma consacreranno, consolideranno tutti i grandi principii sopra i quali è fondato il vero bene dei popoli e la loro tranquillità. Napoleone ne ha assunto l' impegno; chi può dubitare che egli non voglia, che egli non sappia adempirlo?

Tali sono i risultati dello Statuto costituzionale unito a questo proclama, cioè:

La Consulta di Stato

Presieduta dal vice-presidente, ed i deputati per i collegi e per i corpi costituiti della repubblica italiana;

Considerando la posizione dell' Europa e quella della patria;

Sono d' unanime opinione:

1.° Che sia giunto il momento di dare l' ultima mano alle istituzioni, delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a quest' effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principi che costituiscono il governo dell' impero francese;

2.° Che l' imperatore Napoleone primo, fondatore della repubblica sia dichiarato re d' Italia;

3.° Che il trono d' Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima. naturale o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il diritto d' adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell' impero francese o o del regno d' Italia;

4.° Che la corona d' Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona; chè tal facoltà sia interdetta a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia se non risiede nel territorio della repubblica italiana;

5.° Che l' imperatore Napoleone, vita sua natural durante, possa nominarsi un successore fra i suoi figli legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però far uso senza compromettere la sicurezza, l' integrità, l' indipendenza di uno Stato, l' esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corfù, le forze britaniche Malta, e che la Penisola d' Italia sarà ad ogni momento minacciata d' aver a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d' Europa;

6.° Che la sicurezza dello Stato non permette la separazione delle corone di Francia e d' Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate;

7.° Che regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l' imperatore Napoleone pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la Consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l' integrità del suo territorio, l' eguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l' irrevocabilità delle vendite de' beni

nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello Stato; principii tutti che l'imperatore ha consacrati colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione dei quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte che egli ne discese per conquistare e liberare la patria.

8.° Che infine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti dal regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto. »

Parigi, li 15 Marzo 1805, anno IV.

XI. Chiamato al Trono di Spagna Giuseppe Napoleone, prima di lasciare il Regno di Napoli, volle darvi una Costituzione « per consacrare, egli diceva, i principii che debbono reggere la monarchia. » *Lo Statuto Costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* dell'anno 1808 accenna ad un concetto imperfetto dell'ordinamento politico, poichè, mentre non vediamo concesso al re il diritto di *veto*, mantiene una sola Camera legislativa. [1] Rispettando le antiche tradizioni, il parlamento nazionale, composto di 100 membri, fu diviso in cinque sedili: sedile del clero, sedile della nobiltà, sedile dei possidenti, sedile dei dotti, sedile dei commercianti. Disponeva poi che il sedile del clero sarebbe collocato sulla diritta del trono; il sedile della nobiltà sulla sinistra; i tre sedili dei possidenti, dei dotti, e dei commercianti, dirimpetto al trono. Eravi altresì un *Consiglio di Stato*, composto di un numero di membri in numero non minore di 26 nè maggiore di 36 e diviso in quattro sezioni: della giustizia e del culto, dell'interno e della polizia, delle finanze,

[1] Il diritto di *veto* e la divisione del corpo legislativo ci sembra siano due principii fondamentali di una monarchia costituzionale. Svilupperemo il nostro concetto annotando gli articoli 7 e 33 dello Statuto.

della guerra e della marina. Ogni sezione era composta di un presidente e di cinque membri almeno. Il Consiglio di Stato era presieduto dal Re o da persona che il Re destinava. Spettava al Consiglio di redigere i progetti di legge civile e criminale, ed i regolamenti generali di pubblica amministrazione, però nelle sue attribuzioni non aveva che voce consultiva. Per vero, la detta costituzione era in parole e non in fatti, ne sia prova il principio sancito che gli atti del re, intorno agli oggetti compresi nelle attribuzioni assegnate al Parlamento nazionale, avevano forza di legge, fino alla prima assemblea di quello allorchè erano stati discussi nel Consiglio di Stato. [1] Al Parlamento nazionale dovevano essere sottoposte le provincie, i cambiamenti notabili da farsi al codice penale, al sistema monetario.

XII. Ferdinando III di Sicilia, avendo abdicato al Trono in seguito all' influenza manifesta del capo inglese, Lord Bentinck, il suo figlio Francesco ricevè il titolo di vicario generale. Egli pubblicò la *Costituzione di Sicilia del 1812*, informata a principii ampiamente liberali, quali erano accolti dalla dottrina e pratica inglese, ed in base ai principii stabiliti dal generale Parlamento convocato da Ferdinando III, riassunti nei seguenti capitoli:

I. Che la religione dovrà essere unicamente ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica romana, e che il re sarà obbligato professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un' altra, sarà *ipso facto* decaduto dal trono.

II. Che il potere legislativo risiederà privativamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno da sua

---

[1] Questa disposizione distruggeva la Costituzione, rendendo illusorie le guarentigie concesse coll'istituzione del Parlamento nazionale.

Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi solamente dal Parlamento ed anche avere la sovrana sanzione. La formola sarà *veto o placet* dovendosi accettare o rifiutare dal re senza modificazione.

III. Che il potere esecutivo risiederà nella persona del re.

IV. Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si eserciterà da un corpo di giudici e magistrati. Questi saranno giudicati e puniti e privati d' impiego per sentenza della Camera dei Pari, dopo l' instanza della Camera dei Comuni come meglio rilevasi dalla Cosituzione d' Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell' articolo *Magistratura.*

V. Che la persona del re sarà sacra ed inviolabile.

VI. Che i ministri del re e gl' impiegati, saranno soggetti all' esame ed alla censura del Parlamento; e saranno dai medesimi accusati, processati e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione e l' osservanza delle leggi, o per qualche grave colpa nell' esercizio della loro carica.

VII. Che il Parlamento sarà composto da due Camere; una detta dei Comuni, o sia dei rappresentanti delle popolazioni tanto demaniali che baronali, con quelle condizioni e forme che stabilirà il Parlamento nei suoi posteriori dettagli su questo articolo: l' altra chiamata dei Pari la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici e loro successori, e da tutti quei baroni e loro successori e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno diritto di sedere e votare ne' due bracci ecclesiastico e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell' articolo di dettaglio in questa materia.

VIII. Che i Baroni avranno, come Pari, testaticamente un voto solo, togliendosi la moltiplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il protonotaro del Regno presenterà una nota degli attuali baroni ed ecclesiastici e sarà questa inserta negli atti parlamentari.

IX. Che sarà privativa del re il convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, secondo le forme ed istituzioni che stabiliranno in appresso, Sua Maestà nondimeno sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

X. Che niuno siciliano potrà essere arrestato esiliato o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento dei suoi diritti e dei suoi beni, se non in forza delle leggi d' un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini e di sentenza di Magistrato ordinario ed in quella forma e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma dei giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l' ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali.

Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere privatamente, e conchiudersi nella riferita Camera dei Comuni; ed indi passarsi in quella dei Pari, dove solo si dovrà assentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di qualunque altra materia, saranno

promiscuamente avanzate dalle due Camere restando all' altra il diritto di ripulsa.

XIII. Dell'anno 1815 è la *Costituzione del Regno di Napoli*, accordata dal re Gioachino. Essa porta la finta data di Rimini, ma fu mandata a Napoli soltanto il 12 maggio e pubblicata il 18, vale a dire due giorni prima del trattato di Casalanza, che ricondusse i Borboni sul trono di Napoli. Essa conteneva per basi fondamentali che la rappresentanza nazionale fosse composta del re e di un Parlamento diviso in due camere, cioè il *Senato* ed il *Consiglio de' notabili*. L'autorità legislativa apparteneva alla rappresentanza nazionale, quindi niuna legge si poteva fare, nè abrogarsi o modificarsi senza il concorso dell'intiera rappresentanza nazionale; niuna imposta crearsi, nè percepirsi; niuna leva di truppe poteva farsi (eccetto l'arrolamento volontario) se non in vigore di una legge, e quindi del consenso della nazione espresso per mezzo della rappresentanza nazionale. Benchè la Religione cattolica, apostolica romana fosse la religione dello Stato, niuno però poteva essere molestato per le sue opinioni religiose, quando altronde conformavasi alle leggi nelle azioni esteriori. I ministri responsabili, ed il potere giudiziario indipendente. La libertà individuale ed il diritto di proprietà ugualmente garantiti a ciascuno.

XIV. Il re Ferdinando I nel 1820 avvertiva i suoi popoli che, « in conseguenza degli atti dei 7 e dei 22 luglio 1820, coi quali fu adottata la costituzione politica della monarchia spagnuola, con le modificazioni (salve le basi) che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata avesse creduto di proporre, per adottarla alle circostanze particolari del regno delle due Sicilie, il Parlamento nazionale essendosi di ciò occupato col più maturo e scrupoloso esame; ed avendo indagato tuttociò che fa d' uopo a soddisfare il grande oggetto

di promuovere la gloria, la prosperità ed il bene di tutta la nazione; decreta modificata, la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazione dello Stato »

Notiamo in essa la definizione che dà dello scopo del governo. Per essa l'oggetto del governo è la felicità della nazione; non essendo altro scopo di ogni politica società, che il ben essere di tutti gl'individui che la compongono. Il Parlamento, formato da una sola Camera e da deputati che rappresentano la nazione, aveva facoltà larghissime da invadere tutto l'ordinamento economico-sociale dello Stato. Merita particolare menzione un Istituto che non troviamo in altre Costituzioni: la *Deputazione* permanente del Parlamento. Prima che questo si sciogliesse, veniva nominata una deputazione col nome accennato di Deputazione provinciale del Parlamento e composta di sette membri di esso, due de' quali dovevano essere della Sicilia oltre al Faro. Le facoltà di tale deputazione erano: I. Invigilare su la osservanza della costituzione e delle leggi, onde dar conto al prossimo Parlamento delle infrazioni che avessero osservato. II. Convocare il Parlamento straordinario nei casi prescritti dalla Costituzione. III. Disimpegnare gl'incarichi ordinati dalla Costituzione e cioè: di fare inscrivere nella segreteria del Parlamento i nomi dei deputati che si sono ad essa presentati ed il nome della provincia che li ha eletti. Nell'anno in cui si doveva seguire la rinnovazione dei deputati, si convocava la prima assemblea preparatoria a porte aperte nel giorno 15 febbraio. Faceva in essa le funzioni di presidente colui che l'esercitava presso la deputazione permanente; ed alle funzioni di segretario e di scrutinatori la stessa deputazione nominava coloro che giudicava fra gl'individui rimanenti. A questa prima assemblea tutti i deputati presentavano i loro poteri: e dalla stessa si nominavano a pluralità di voti due commissioni: una di cinque individui,

onde esaminasse i poteri di tutti i deputati; l'altra di tre, onde esaminasse i poteri dei cinque individui che componevano la commissione suddetta. Nel giorno dello stesso mese di febbraio si convocava parimenti a porte aperte una seconda assemblea preparatoria, cui le due commissioni nominate facevano rapporto della legittimità dei poteri esibiti, tenendo presenti le copie degli atti della elezione provinciale. In questa assemblea e nelle altre che fossero state necessarie sino al giorno venticinque del mese accennato, si risolvevano definitivamente e a pluralità di voti, i dubbi che sorgevano su la legittimità dei poteri e su le qualità dei deputati. È pure da notare che questi, giurando, si vincolavano a difendere la religione cattolica, apostolica romana senza ammetterne alcun' altra nel Regno.

Fra le prerogative concesse al re eranvi pur quelle di nominare e dimettere a suo piacimento i ministri segretari di Stato e di concedere *l' exequatur* o trattenere il corso dei decreti conciliari e delle bolle ponteficie, previo il consenso del Parlamento quando contenevano disposizioni generali, o ascoltato il Consiglio di Stato, quando cadevano su di affari particolari o di governo o rimettendone la cognizione e la decisione al tribunale di giustizia, quando fossero oggetti contenziosi affinchè quel tribunale potesse deliberare in conformità delle leggi.

Il Consiglio di stato composto di 24 individui aveva una larga ingerenza negli affari amministrativi poichè come *unico* consiglio del re, egli ne udiva il parere in tutti gli oggetti gravi di governo, segnatamente per dare o negare la sanzione alle leggi per dichiarare la guerra e per istipulare i trattati. Spettava al consiglio di stato proporre al re per terne la provvista di tutti i benefizj ecclesiastici e quella di tutti gl' impieghi di giudicatura,

Riguardo all' amministrazione della giustizia era assolutamente vietato che il parlamento ed il re esercitassero in ve-

run caso le funzioni giudiziarie nè potevano richiamare a se le cause pendenti, nè ordinare di aprirsi giudizi definitivamente terminati.

XV. Gli eventi fortunosi del 1848 imponevano ai sovrani assoluti la necessità di cedere alle aspirazioni popolari, le quali, avvalorate dal progresso della scienza politica, venivano appagate con nuovi statuti più consoni ai principii di libertà e sapienza politica. Primo a darne esempio fu Ferdinando II di Sicilia che per ottemperar al desiderio del popolo « di piena, libera e spontanea volontà » dava una Costituzione, egli diceva, corrispondente alla civiltà dei tempi. Ciò che merita speciale menzione di questa Carta, è la divisione del Parlamento in due rami, corrispondenti più esattamente alla teoria costituzionale: la Camera dei pari e la Camera dei deputati. I pari erano eletti a vita dal re il quale nominava fra i medesimi il presidente e il vicepresidente per quel tempo che giudicava opportuno. La Camera dei pari si costituiva in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui potevano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative, come pure ad essa spettava il diritto di giudicare i ministri posti in istato di accusa dalla Camera dei deputati per gli atti di cui erano responsabili.

Il potere legislativo era esercitato dal re e dalle Camere, conformemente alle teorie prevalse nelle principali costituzioni monarchiche, quali ad esempio la Portoghese del 1826, la Belga del 1831, la Spagnuola del 1837.

XVI. In quest'opera del risorgimento nazionale i popoli ed i re si mostravano talmente uniti dall'interesse, dalla ragione e dalla morale che sembrava a lungo dovessero mantenersi inalterati i loro rapporti, mantenuti ancor più intimi dal reciproco riconoscimento di diritti, da lungo tempo conculcati. È un fatto generale che tutti i monarchi d' Italia

per rafforzare la loro autorità sentirono in questa epoca la necessità di fare ai sudditi concessioni, che se menomavano il loro potere, lo affermavano con una nuova e solenne sanzione dei popoli. Compreso di queste necessità Leopoldo II di Toscana, dichiarava esser giunto il tempo di procurare ai suoi popoli quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale era chiamata l'Italia nella solenne inaugurazione del nazionale risorgimento. « Ne' tal pensiero, egli affermava, sorge nuovo nel petto nostro, siccome non fu ignoto a quello del padre nostro e dell'avo, dei quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi od antivenirli: nè le istituzioni novelle che a noi piace il concedere tali sono, che non si conformino alle abitudini di tutta la vita nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni sapere. »

Lo Statuto della Toscana, pubblicato il 15 febbraio 1848 si conformava ad un completo sistema di governo rappresentativo. Al Granduca era concesso il diritto di *veto*, il Parlamento diviso in due rami: il *Senato*, composto di senatori nominati a vita dal Granduca; il *Consiglio generale*, formato da 86 Deputati, eletti dai Collegi. Dobbiamo però notare che l'età stabilita pei Senatori era di anni 30, e pei Deputati al Consiglio generale di 50 anni compiti. Il potere legislativo era affidato collettivamente alle Camere ed al Granduca, e ad essi pure spettava la interpretazione autentica delle leggi. Tutte le libertà di commercio, di industria, di stampa ecc; erano riconosciute e garantite nella parte speciale della Costituzione denominata: « Diritto pubblico dei Toscani »

XVII. Le parole di Gioberti che pronosticavano in Pio IX « un creatore e redentore dell'Italia morta ed incadaverita, » sembrava dovessero realizzare il sogno di tanti Italiani, apparendo una giusta e fondata promessa lo *Statuto fondamentale del Governo temporale*, sanzionato da Pio IX il XIV marzo

MDCCCXLVIII, anno secondo del suo Ponteficato. « Nelle istituzioni, egli ivi diceva, di cui finora dotammo i nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli Augusti nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle nostre condizioni per rappresentare quel maestoso edificio che erano state da principio.

Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le Provincie, la quale dovesse aiutare il nostro Governo nei lavori legislativi e nella amministrazione dello Stato, e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l' esperimento che primi Noi facemmo in Italia. Ma poichè i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli nostri, nè fidar meno nella loro gratitudine non già verso la nostra umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e questa Apostolica Sede, di cui Iddio ci ha commessi gl' inviolabili e supremi diritti e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana.

Ora non consentono certamente la condizione della nuova civiltà, che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separano sovente l' un comune dal consorzio dell' altro. Ma noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due consigli di probi e prudenti cittadini nell' uno da noi nominati, nell' altro deputati da ogni parte dello Stato, mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita: i quali rappresentino gl'in-

teressi particolari di ciascun luogo dei nostri dominii, e saviamente gli contemprino con quell'altro interesse grandissimo d'ogni Comune e di ogni Provincia ch'è interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel nostro Sacro Principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale dell'interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza dello Stato della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia, così non solamente riserviamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli determinati, e il pieno esercizio dell'Autorità sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l'Autorità nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte colla religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituita, nessuna diminuzione patiscano la libertà ed i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, nè veruno esempio sia mai per violare la santità di questa religione che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo d'alleanza di Dio cogli uomini come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le nazioni. »

Come sopra è accennato, il Corpo legislativo era diviso in due Consigli: Alto Consiglio e Consiglio dei Deputati, cui erano devolute le discussioni e votazioni di tutte le leggi in materia civile, amministrativa, governativa, comprese le imposizioni di tributi e le interpretazioni e declaratorie che avessero forza di legge, però era vietato nei due Consigli ogni discussione che riguardasse le relazioni diplomatiche-religiose della S. Sede all'estero, e proporre leggi che riguardassero affari ecclesiastici e misti, che fossero contrarie ai canoni, alle

discipline della Chiesa, o che tendessero a variare e modificare lo Statuto. Ogni sessione legislativa doveva durare solamente tre mesi. I trattati di commercio e quelle soltanto fra le clausole di altri trattati che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati erano portati ai Consigli, i quali li discutevano e votavano. Erano pure presentati al Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti il preventivo e consuntivo di un anno, quelli tendenti a creare, liquidare, ed accettare debiti dello Stato; quelli sulle imposte, appalti ed altre concessioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato. Però quando anche ambedue i Consigli avessero ammessa la proposta di legge, era sempre presentata al Sommo Pontefice e proposta nel Concistoro segreto. Il Pontefice udito il voto dei Cardinali dava o negava la sanzione.

Era poi il sacro Collegio che, secondo le regole stabilite nelle Costituzioni Apostoliche, confermava i ministri e ne sostituiva altri. Durante la sede vacante i diritti di sovranità temporale risiedevano nel sacro Collegio, il quale ne usava a forma delle Costituzioni Apostoliche e dello Statuto. Al *Consiglio di Stato*, composto di 10 consiglieri e di un corpo di uditori non eccedenti il numero di 24, spettava, sotto la direzione del Governo, la redazione dei progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica, nonchè dar pareri, sulle difficoltà in materia governativa. Il suffragio per l'elezione dei deputati era ristretto; nè tutti gli elettori potevano essere eleggibili. Il godimento dei diritti politici subordinato alla professione della religione cattolica.

XVIII. Costituitasi la Sicilia a Stato indipendente, il giorno 10 luglio 1848, dal generale Parlamento era decretato uno *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*, in cui fu posta come condizione indispensabile alle funzioni regie, la qualità di cattolico, e di non regnare o governare su verun altro paese,

in caso diverso il re si considerava decaduto *ipso facto*. Il Parlamento era formato da due camere, detta l'una dei deputati e l'altra dei senatori; e ad ambedue era deferita l'iniziativa delle leggi e la loro approvazione. Nel caso che le due camere fossero d'accordo in alcuni punti e discordi in altri dello stesso progetto di legge, potevano deputare un numero eguale dei rispettivi membri perchè sedendo insieme procurassero conciliare le differenze e ridurre le camere alla conformità dei voti. Il nuovo progetto era recato alla discussione delle Camere. Una proposta definitivamente rigettata non poteva riprodursi che alla nuova sessione. La legge fatta dal Parlamento era promulgata nello spazio di 30 giorni, e, con apposite osservazioni, rimandata al Parlamento. Quante volte nella sessione immediata a quella in cui la legge fu fatta, il Parlamento persistesse, il re fra 15 giorni doveva necessariamente promulgarla. La Camera dei deputati si rinnovava per intero, quella dei senatori per un terzo in ogni biennio. Le Camere non potevano essere disciolte, ne sospese dal re. Tutte le quistioni di successione erano decise dal Parlamento. Nella prima sessione i senatori si dovevano dividere a sorte in tre classi: la prima durava per due anni, la seconda per quattro, la terza per sei.

XIX. Proclamatasi la Repubblica dall'Assemblea Costituente a Roma nel giorno 9 febbraio 1849, essa fondava il Governo sopra nuove basi che formavano la *Costituzione della Repubblica Romana*, nella quale venivano statuiti i seguenti principii fondamentali: I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica. II. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà ne' privilegi di nascita o casta. III. La repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. IV. La repubblica ri-

guarda i tutti popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'Italiana. V. I Municipi hanno tutti uguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato. VI. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali in armonia con l'interesse politico dello Stato che è la norma del riparto territoriale della Repubblica. VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici. VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

Il potere era esercitato da un' Assemblea, dal Consolato e dall'Ordine giudiziario. L'Assemblea aveva il potere legislativo; decideva della pace, della guerra, e dei trattati. La proposta delle leggi apparteneva ai rappresentanti e al Consolato. L'Assemblea era indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che credesse. Eravi pure un Consiglio di Stato che doveva essere consultato dai Consoli e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive: poteva pure esserlo sulle relazioni politiche.

XX. Di tutte le Costituzioni Italiane che sopravvissero con efficacia e per volere di popoli e di Principi fu lo *Statuto fondamentale* del 4 marzo 1848, promulgato da Carlo Alberto, e di cui intraprendiamo il commento. Sul principio dell'anno 1848 il Re di Piemonte prometteva la Costituzione col seguente proclama:

« I popoli, che per volere della Divina Provvidenza governiamo da diciasette anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome Noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento Nostro, che il Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben con-

solanti nei sensi, con cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti riforme, che il desiderio della loro felicità Ci avea consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.

Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e varranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana é la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 3. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gl'impieghi: e dà tutti gli ordini necessarii per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

Art. 4. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 5. Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 6. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

Art. 7. La prima sarà composta da Membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

Art. 8. La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere.

Però ogni Legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

Art. 9. Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 11. La stampa sarà libera, ma soggetta a Leggi repressive.

Art. 12. La libertà individuale sarà guarentita.

Art. 13. I Giudici, meno quelli di Mandamento, saranno inamovobili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

Ci riserviamo di stabilire una Milizia Comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorià Amministrative, e la dipendenza del ministero dell'Interno.

Il Re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove crederà opportuno.

Lo Statuto fondamentale, che d'ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

Protegga Iddio l'era novella che si apre per i Nostri popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà ac-

quistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbata quiete, tanto necessaria ad ultimare l'opera dell'ordinamento interno dello Stato ».

Dato in Torino addì otto febbraio mille ottocento quarantotto.

Le vicende politiche portarono a rompere ogni indugio sulla definitiva promulgazione dello Statuto. In base ai principii sanciti nel proclama delli 8 febbraio, Carlo Alberto, nel 4 marzo 1848, sanzionava lo *Statuto fondamentale del Regno*, al quale era premesso il seguente preambolo:

« Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro cresce colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. »

Questa la ragione della nostra legge fondamentale politica, che le condizioni sociali concorsero a rendere necessario ridurre ad atto. Lo Statuto però non si può considerare all'infuori dal grande movimento intellettuale europeo. Dalle dottrine

provengono le mutazioni sociali di ogni sorta; poichè l'azione umana deriva sempre dal pensiero, ed il mutarsi delle operazioni esterne e libere degli uomini ha la radice nè cambiamenti correllativi, che di mano in mano succedono negli spiriti. La rivoluzione iniziato nell' 89, mercè l'opera feconda degli scrittori del secolo XVIII ebbe il suo seguito nel 48, e sebbene il movimento politico e sociale di quest'epoca non raggiungesse intero il suo fine, pure è necessario rendere giustizia alle idee dell' 89 e ritenere che esse lo raggiungeranno malgrado gli errori e lo scoramento degli uomini. [1] Nelle continue evoluzioni della vita materiale, nella lotta dei popoli, nel succedersi degli umani rivolgimenti, incolume rimane l'idea scientifica, la quale, attraversando laboriosi tempi per la vita intellettuale, viene tramandata di generazione in generazione testimone della potenza di un uomo di un popolo, di una nazione, e svolgendosi gradualmente, come seme racchiuso in un germe primitivo, essa si rende più o meno efficace a seconda delle condizioni speciali di tempo e di luogo. Da ciò si può inferire se la espressione contenuta nel preambolo dello Statuto di legge perpetua ed irrevocabile della monarchia, possa accettarsi.

XXI. Attualmente si è manifestato in Italia un insistente desiderio di riforma dello Statuto, da far ritenere che questo non più corrisponda ai nuovi bisogni della Nazione.

In Parlamento si sono già manifestate opinioni in proposito. Il Bon-Compagni così si espremeva nella seduta del 12 marzo 1874. « Io professo il culto dello Statuto, ma non un omaggio superstizioso. Rendo omaggio a quella monarchia a cui l'Italia è tenuta della unità e della sua indipendenza.

---

[1] Laurent — Études sur l' Histoire de l' humanité — La Philosophie de l'Histoire.

Credo tuttavia che nessuna costituzione è tanto perfetta che tutte le sue disposizioni possano durare eternamente senza alcuna modificazione, e credo che in questa monarchia costituzionale non vi sia altra potestà la quale possa modificare lo Statuto se non quella che dà la legge allo Stato, quella della Corona e del Parlamento uniti insieme.

Con tutto ciò troverei strana l'opinione per cui si facesse tanto a fidanza cogli articoli dello Statuto da mutarli come si muterebbe un articolo di una tariffa postale o doganale.

Il giorno in cui i grandi poteri dello Stato risolvessero di modificare un articolo dello Statuto, essi entrerebbero in una risoluzione molto grave, nè si avrebbe da muovere passo senza pensarci molto e poi molto; una deliberazione, la quale non potrebbe essere assennata se non in quanto si fosse spalleggiati dalla grande potenza della pubblica opinione. »

Il Minghetti, nella tornata delli 2 gennaio, affermava potere il Parlamento fare leggi costituzionali e perciò modificare lo Statuto, e nel 12 marzo 1875, mentre si riportava all'accennata opinione, soggiungeva, « il modificare un articolo dello Statuto è cosa seria assai, è una cosa che, dinanzi all'opinione pubblica, nel concetto delle istituzioni nostre avrebbe una insolita gravità ». Il Bonghi pure, nella *Relazione alla legge sulle guarentigie* ritiene che il Parlamento possa fare modificazioni allo Statuto. I più autorevoli scrittori convengono nella stessa sentenza.

Il Balbo [1] fattasi la questione se in caso di riforme debbasi convocare un'assemblea straordinaria o costituente, ovvero servirsi di quelle ordinarie, « io dico, egli risponde, è sempre preferibile il secondo al primo modo. In generale, per l'andamento e l'educazione politica di una nazione parmi molto più

[1] Della Monarchia rappresentativa in Italia.

vantaggioso, più regolare e per dire così più morale, l'avere come in Inghilterra una sola sorta di legge, nulla al disopra della legge, niuna legge la quale, dichiarata più sacra, renda meno sacre le altre. E poi, quantunque sia il modo determinato dallo Statuto, quali sieno gli indugi e le precauzioni imposte da questo per la convocazione della costituente speciale e determinata, e per quanto si faccia bene questa determinazione io vi vedo sempre un grave pericolo; quello che la costituente in qualunque modo determinata, salti a piè pari su questa determinazione, usurpi o più o meno del terreno non concedutole al di là, si ponga in somma sul campo lato delle costituenti indefinite ed onnipotenti. »

Così il Broglio [1] scriveva « Gli articoli dello Statuto non sono il Tabù della China, in guisa che non si possano mai toccare per tutti i secoli dei secoli. Nulla s'impone al Parlamento, che può e deve anzi, quando occorre, toccare ogni cosa, perchè è onnipossente, perchè è l'interprete costante e riformatore dello Statuto, che è addirittura egli stesso la costituzione viva, incarnata, perpetua..... La teoria della immobilità e della intangibilità dello Statuto è teoria falsa, assurda ». Il Bruniatti [2] esprimeva il suo pensiero sulla riforma in queste parole « ... accanto alla costituzione ed alle leggi che ne formano il complemento, due altre forze elaborano anche tra noi il diritto pubblico: la tradizione e la scienza .... noi dobbiamo cercare il progresso delle nostre istituzioni politiche nell'accordo di quei tre elementi, temperare la costituzione scritta alla necessità del carattere nazionale, riprendere il filo di tradizioni storiche offuscate, non spente, e preparare così una di quelle grandi filosofie politiche, che da Aristotile a Brougham, e a Bluntschli

[1] Delle forme parlamentari.

[2] La Costituzione italiana. Prolusione

riassumono i progressi dell' organismo politico di un popolo. » Il Palma [1] osserva: « ... negli Statuti in cui espressamente, comunque erroneamente, fosse distinto un potere costituente, certo si dovrà come legge positiva riconoscere un organo speciale per l' azione costitutiva del potere politico. Ove, come da noi, lo Statuto non ne parla, non si potrebbe ammettere un potere costituente a parte non riconosciuto dalla Costituzione. A chi appartiene, al Re solo? No certo; alla Nazione? ma in qual guisa, con quali norme? Bisognerebbe cominciare dal dare queste norme. Perciò per noi, in diritto positivo la questione è più semplice; o lo Statuto è immutabile, errore inammissibile, perocchè le costituzioni che, contro le più ovvie leggi di sviluppo o di vita della società umana e delle costituzioni politiche, si dichiararono immutabili sono state per lo meno sempre smentite dai fatti; o si può mutare, e salvo un atto apposito che regoli le mutazioni dello Statuto, il potere così detto costituente di necessità si confonde col legislativo. »

Per non troppo dilungarci omettiamo di citare le parole di altri scrittori che convengono nella stessa opinione. [2] V'ha però chi senza toccare anche in minima parte allo Statuto fondamentale del regno propone un piano graduale di riforme del potere legislativo ed esecutivo, [3] che noi esamineremo annotando i singoli articoli cui si riferiscono.

Infine vi è chi propugna lo stesso principio della modificazione dello Statuto, ma credesi debba essere opera di una costituente. [4]

XXII. Benchè diversi siano i mezzi proposti, la maggioranza però degli scrittori ritiene, come abbiamo veduto, che

---

[1] Corso di Diritto Costituzionale. Volume I.

[2] Malgarini, Gallini, Arcoleo, Amedeo di Lamporo, ecc.

[3] Brignone — Piano guaduale di riforme dei due poteri, legislativo ed esecutivo.

[4] Mazzini e la sua scuola.

uno Statuto non può rimanere immutabile ma si debba modificare a seconda del progresso scientifico e giuridico di una nazione. Molte fra le costituzioni accennata hanno stabilito perciò norme speciali.

La costituzione della Repubblica Cisalpina, dell'anno 1797, stabiliva che se l'esperienza avesse fatto conoscere gl'inconvenienti di qualche articolo della Costituzione, il Consiglio dei seniori ne avrebbe proposta la revisione. Tale proposizione doveva essere sottoposta alla ratifica del gran Consiglio. Allorchè nello spazio di nove anni, la proposizione del Consiglio dei seniori, ratificata dal gran Consiglio, fosse stata fatta in tre anni l'una dall'altra, si sarebbe convocata un'assemblea di revisione. Quest'assemblea veniva formata da quattro membri per dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera con cui si eleggevano i membri del corpo legislativo, e che avessero tutte quelle prerogative che si richiedevano pel consiglio dei seniori. Questo consiglio destinava per la riunione dell'assemblea di revisione un luogo distante almeno sedici miglia da quello dove resiedeva il corpo legislativo. L'assemblea di revisione aveva il diritto di mutare il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta dall'articolo precedente. L'assemblea non esercitava funzioni legislative nè di governo; ma si limitava alla sola revisione degli articoli costituzionali che le venivano indicati dal corpo legislativo. Tutti gli articoli di revisione, niuno escluso, continuavano ad avere vigore finchè i cangiamenti proposti dall'assemblea di revisione non fossero stati accettati dal popolo. I cittadini che erano membri del corpo legislativo, nel tempo in cui una assemblea era convocata, non poteano essere membri della detta assemblea. I membri di essa non potevano essere citati, accusati nè giudicati in alcun tempo, per quanto avessero detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; e

per tutta la durata di cosiffatto esercizio, non potevano essere chiamati in giudizio, se non in virtù di una decisione degli stessi membri dell'assemblea di revisione. Ai detti membri apparteneva un'indennità eguale a quella dei membri del corpo legislativo. La durata dell'assemblea non doveva in nessun caso oltrepassare i tre mesi, ed essa si scioglieva appena spedito il progetto di riforma alle assemblee primarie.

Le medesime disposizioni erano sancite dalla Costituzione della Repubblica Romana dell'anno 1798 e della Partenopea del 1799, variando solamente, la Romana, nei termini del tempo che doveva passare dall'una all'altra proposizione.

Nella costituzione monarchica napoletana del 1820 era prescritto che fino a tanto non fossero passati otto anni dopo essersi messa in eseguimento la costituzione in ogni sua parte, non si poteva proporre in alcun articolo di essa nè alterazione, nè addizione, ne riforma veruna. Affinchè fosse fatta nella costituzione qualche alterazione, addizione, o riforma, era necessario che la deputazione, da cui doveva essere decretata, venisse a ciò autorizzata con procura speciale. Ogni proposizione di riforma in qualunque articolo della Costituzione doveva farsi per iscritto ed essere appoggiata e firmata da tredici deputati almeno. La proposizione era letta tre volte con l'intervallo di sei giorni dall'una all'altra: e dopo la terza lettura deliberava, se fosse da ammettersi a discussione. Ammessa alla discussione si procedeva in appresso con le formalità di legge, usate nella formazione delle leggi, e quindi si votava per decidere se dovevasi di nuovo trattare nella seguente deputazione generale; per tal decisione erano necessarie le due terze parti di voti. La seguente deputazione generale, previe in tutto e per tutto le stesse formalità in qualunque dei due anni delle sue sessioni e purchè v'intervenissero le due terze parti dei voti, poteva dichiarare di esservi luogo alla spedizione di speciale procura per ese-

guire la riforma. Questa dichiarazione si pubblicava e comunicava immediatamente a tutte le provincie, e secondo il tempo in cui fosse fatta, determinava il parlamento, se dovevasi spedire il mandato di procura per la prossima immediata deputazione oppure per la seguente. La procura era data dai congressi elettorali di provincia, e dovea aggiungersi alle solite formole dei mandati la clausola seguente: « Accordano inoltre la procura speciale per fare nella costituzione la riforma, di cui si tratta nel decreto del Parlamento, il cui tenore è il seguente (qui era copiato il decreto); tutto ciò dovrà eseguirsi a norma di quanto è prescritto dalla costituzione medesima; e si obbligano di riconoscere e tenere per costituzionale ciò che in seguito si stabilisce » La proposta di riforma era discussa di bel nuovo; e qualora fosse stata approvata da due terze parti dei deputati, passava ad essere legge costituzionale e si pubblicava per tale nel Parlamento. Una deputazione presentava il decreto di riforma al re onde lo facesse pubblicare e circolare per tutte le autorità ed in tutti i paesi della monarchia.

Nella costituzione del Regno di Sicilia del 10 luglio 1848, troviamo pure disposizioni sulla revisione della Costituzione. Ivi è detto: « Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell' ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti. L'assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti. L'assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi. [1]

[1] Contengono disposizioni relative alla modificazione e revisione delle rispettive Costituzioni i seguenti Stati: *Baden* (C. 64), *Baviera* (C. tit. x 7), *Belgio* (C. 84),

XXIII. Benchè il nostro Statuto non contenga disposizioni in proposito, non crediamo necessaria per la sua riforma l'opera di una Costituente, sia per ragioni di diritto pubblico, sia per la stessa pratica costituzionale. Infatti si può ritenere indispensabile una Costituente quando abbiasi da stabilire una nuova organizzazione politica. ossia quando la nazione ritenga necessario di creare un nuovo patto fra governanti e governati; spetterà appunto alla Costituente determinare la forma del reggimento politico, le condizioni dei nuovi istituti che dovranno agire pel reciproco accordo dell'autorità e della libertà; ma quando questi organismi sono già stabiliti e procedono regolarmente nell'orbita del potere legale riconosciuto dalla nazione, non è necessario che si debba ricorrere ad altri mezzi politici, fuori della Costituzione, per attribuire loro un potere legislativo di cui erano già investiti i supremi organi dello Stato. Perciò il Parlamento, ottenuta la sanzione del re, senza occorra Costituente, può benissimo riformare lo Statuto secondo i bisogni della nazione. E per vero noi vediamo che alcune disposizioni furono abrogate espressamente, [1] altre modificate o abrogate da disposizioni successive con esse contradditorie, [2] o abrogate per dissuetudine; [3]

Brasile (C. 174), *Danimarca* (C. 85), *Stati Uniti* (C. fed. art. 5.), *Norvegia* (L. fond. 112), *Paesi Bassi* (C. 196), *Portogallo* (C. 140), *Prussia* (C. 107), *Svezia* (C. 1) *Svizzera* (111), come pure la *Bolivia* e *Lunigiana*, nelle loro recenti costituzioni.

I citati Statuti ammettono che prima di procedere alla revisione della Costituzione la proposta debba essere accettata dal Parlamento, alla maggioranza di due terzi dei votanti, e questo pure possa deliberare e decretare le riforme.

[1] Art: 76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

[2] Art: 1. (ultimo inciso).... Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

[3] Art: 28. (capoverso). Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art: 62 (capoverso) È però facoltativo di servirsi della francese (lingua) ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso od in risposta ai medesimi.

di altre si rinunciò temporaneamente l'osservanza quando si trattò dell'unificazione legislativa ed amministrativa del Regno.[1] Tale pure fu la pratica costituzionale inglese. Nè si deve ritenere una violazione della legge politica, poichè mentre nessuna legge può assumere il carattere d'invariabile, in mezzo alle evoluzioni continue dell'ordine morale e materiale, così pure tutti i progressi umani si riducono alla successiva esplicazione delle conseguenze contenute potenzialmente nei principii onde prese le mosse.

Nel porre termine a questo rapido esame delle Costituzioni italiane possiamo trarre un proficuo insegnamento: che il popolo d'Italia, ribelle sempre agli oppressori, giammai ad essi si sottomise vinto, neppure quando la libertà concessa cogli Statuti poteva sembrare sufficiente a soddisfare le proprie aspirazioni, ma solo depose le armi e si compose a Nazione quieta ed operosa, quando vide nell'affermazione dei suoi diritti l'opera feconda e leale di una Dinastia forte e generosa.

---

[1] Art: 53. Le sedute e le deliberazioni della Camera non sono legali, nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

LO STATUTO DEL REGNO

ANNOTATO

DELLO STATO E DELLA MONARCHIA

ARTICOLO I.

La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI. [1]

***R.** Decreto 29 Marzo 1848 n. 688 col quale S. M. ordina che gli Israeliti regnicoli godranno di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi Accademici* [a] *— Legge 19 Giugno 1848 n. 735 promulgata da S. A. S. per la quale la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici* [b] *— Legge 9 Aprile 1850 n. 1013 colla quale si aboliscono il foro e le immunità ecclesiastiche* [c] *— Decreto 4 Luglio 1859 N. 43 sull'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge qualunque sia il culto religioso che professano* [d] *— Legge 27 Ottobre 1860 n. 4381 che abolisce il concordato con la Santa Sede vigente in Lombardia* [e] *— R. Decreto 5 Marzo 1863 n. 1169 contenente le norme per*

[1] V. il testo in *Appendice* all'articolo.

l' uniforme esercizio del diritto di exequatur *in tutte le provincie del Regno, e relativo regolamento* [f] *— R. Decreto 26 Luglio 1863 n. 1374 contenente le norme per l' uniforme esercizio del regio placito in tutte le provincie del Regno escluse le siciliane* [g] *— R. Decreto 12 Luglio 1864 n. 1848 portante un' aggiunta all' art. I, del R. Decreto 26 Luglio 1863 sulle concessioni del regio placito* [h] *— R. Decreto 8 Marzo 1866 n. 2834 che estende alle provincie siciliane il Decreto 12 Luglio 1864 n. 1848 relativo al regio placito* [i] *— R. Decreto 28 Luglio 1866 n. 3089 che abroga nelle provincie Venete le patenti imperiali 5 Novembre 1855 ed 8 Ottobre 1856 relative al concordato tra l' Austria e la Santa Sede ed alla giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale* [l] *— Legge del 7 Luglio 1866 n. 3036 sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici* [m] *— Legge del 15 Agosto 1867 n. 3848 sulla liquidazione dell' Asse ecclesiatico* [n] *— Legge del 29 Luglio 1868 n. 4493 sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle corporazioni religiose soppresse* [o] *— Legge dell' 11 Agosto 1870 n. 5784 sulla conversione dei beni delle fabbricerie* [p] *— R. Decreto 13 Ottobre 1870 n. 5916 col quale viene stabilito che tutti i cittadini della provincia di Roma sono uguali davanti alla legge, qualunque sia il culto che professano* [q] *— Legge 13 Maggio 1871 n. 214 sulle prerogative del Sommo Pontefice della Santa Sede e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa* [r] *— R. Decreto 25 Giugno 1871 n. 320 contenente disposizioni circa* l'exequatur *ed il regio placito con relativo regolamento* [s] *— Legge 19 Giugno 1873, n. 1402 sulle corporazioni religiose ed asse ecclesiastico nella provincia di Roma* [t] *— Codice penale, art. 268, 269, 270 riguardanti gli abusi dei Ministri dei culti nell' esercizio delle loro funzioni.* [u]

LEGISLAZIONE COMPARATA.

AUSTRIA — Leggi fondamentali dello Stato 21 Decembre 1867.

Art. 14. La libertà piena ed intera di religione e di coscienza è garantita a tutti.

Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dalla confessione religiosa; però l'esercizio della libertà religiosa non può in alcun caso nuocere al compimento dei doveri di cittadino.

Nessuno può essere costretto a compiere un atto prescritto dalla Chiesa, ed a partecipare ad una solennità religiosa a meno che esso non sia sottomesso all'autorità di una persona investita di questo diritto dalla legge. [1]

---

[1] Queste disposizioni trovano il loro complemento nella legge sui rapporti confessionali votata il 3 Aprile 1868, che qui riportiamo:

Art. 1. I figli legittimi seguono la religione dei loro genitori, dal momento che il padre e la madre appartengono alla stessa religione. — Nei matrimoni misti i maschi seguono la religione del padre; le femmine quella della madre. Però gli sposi possono stipulare per contratto di matrimonio che l'ordine potrà essere invertito o che ogni figlio seguirà la religione del padre o quella della madre. — I figli illegittimi seguono la religione della madre. — In mancanza di genitori è quello incaricato della educazione dei fanciulli che determina la religione che dovranno seguire. — Gli impegni verso i capi ed i servitori di una Chiesa o corporazione religiosa od altre persone, della confessione nella quale i fanciulli dovranno essere allevati, saranno senza effetto.

Art. 2. La confessione fissata in seguito all'articolo precedente non può essere cangiata per regola finché il fanciullo non possa mutarla da se stesso in seguito a libera scelta. Però li genitori possono cangiarla finchè il fanciullo non ha sette anni compiti e se essi la cangiano, i fanciulli di meno di sette anni sono considerati come nati dopo il mutamento di religione dei genitori.

Art. 3. I genitori ed i tutori sono responsabili della stretta osservanza di queste disposizioni. Nel caso in cui esse fossero violate, i più prossimi parenti ed i superiori della Chiesa e delle corporazioni religiose hanno il diritto d'invocare l'aiuto delle autorità, le quali dovranno esaminare il caso e prendere le misure necessarie.

Art. 15. Ogni Chiesa o società religiosa, legalmente riconosciuta, ha il diritto di praticare in comune esercizi religiosi; essa regola ed amministra liberamente i suoi affari interni, resta in possesso ed in godimento degli stabilimenti, fondazioni e

---

Art. 4. Dopo l'età di anni 14 compiti, ciascuno ha il diritto di scegliere liberamente la sua religione, in seguito alla propria convinzione, e le autorità debbono al bisogno tutelare questa legittima scelta.

Art. 5. Per il cangiamento di religione la Chiesa o la corporazione religiosa che una persona ha lasciato perde tutti i suoi diritti resultati dalla comunità verso questa persona e reciprocamente.

Art. 6. Ma perchè questi cangiamenti abbiano tutti i loro effetti uguali, colui che esce da una Chiesa o corporazione religiosa deve darne avviso all'autorità pubblica che comunicherà questo avviso ai superiori della Chiesa che è stata abbandonata.

Art. 7. Le disposizioni legali del codice civile e del codice penale che privano della successione quelli che lasciano la religione cristiana; che qualificano delitti gli atti tendenti a determinare qualcuno ad abbandonare il cristianesimo o la propagazione di dottrine erronee contrarie al cristianesimo; che qualificano colpevoli di delitto quelli che cercano a propagare una setta che un'autorità pubblica ha ricusato di riconoscere, sono abrogate. — Però è interdetto ad ogni partito religioso di determinare, per forza o con dolo, gli aderenti ad un'altra confessione di convertirsi. Una legge speciale regolerà le misure di protezione da prendersi a tal riguardo.

Art. 8. I capi, servitori, od aderenti di una Chiesa o corporazione religiosa debbono astenersi di adempiere a funzioni religiose a riguardo di persone di altra confessione, allorquando non sono richiesti a tal effetto da persone che sono in diritto di farlo.

Art. 9. Le persone appartenenti ad una Chiesa o corporazione religiosa non possono essere tenute a contribuzioni in argento od in natura, ad istituzioni di culto o di beneficenza di altra Chiesa, se non allorquando l'obbligazione a simili prestazioni riposi sopra diritti constatati da titoli o da registri fondiarii, od allorquando queste persone sono sottomesse alle obbligazioni di patronato reale — Non si potrà far valere delle pretensioni a contribuzioni o prestazioni di questo genere se non per le vie del diritto. — Un ecclesiastico non può esigere dagli aderenti delle altre confessioni, tasse o diritti casuali, se non è per funzione fatta in seguito alla domanda di tali persone

Art. 10. Le disposizioni dell'art. precedente sono applicabili ancora alle contribuzioni e prestazioni per le scuole, eccettuati i casi in cui gli aderenti di diverse confessioni si sono intesi per il mantenimento di una scuola comune.

Art. 11. Ogni altra pretensione di ecclesiastici, sacrestani organisti ed institutori, come pure per gli stabilimenti del culto, d'istruzione pubblica e di beneficenza verso gli aderenti di un'altra confes sione, sono abolite.

somme destinate al culto, all'istruzione ed alla beneficenza, però resta sottomessa, come ogni altra società, alle leggi dello Stato.

Art. 16. I membri di una confessione che non è legalmente riconosciuta possono praticare i loro esercizi religiosi in edifizi privati, finchè non sono contrari nè alla legge nè ai buoni costumi.

BAVIERA — Costituzione del 19 Maggio 1818, modificata con Leggi del 25 Luglio 1850, del 28 Maggio 1852, del 4 Giugno 1848. Tit. IV.

Art. 9. Ad ogni abitante è garentita la libertà assoluta di coscienza; il culto domestico non può dunque essere interdetto ad alcuno in qualsiasi religione.

Le tre confessioni cristiane esistenti nel regno godono degli stessi diritti civili e politici.

Le persone che professano un culto non cristiano hanno una libertà di coscienza assoluta; ma esse non partecipano al diritto dei cittadini che nella misura loro assicurata dagli editti organici sulla loro accettazione nella società politica.

La proprietà delle fondazioni ed il godimento delle loro

Art. 12. Il comune è incaricato dei luoghi di sepoltura ed il sotterramento dei morti è da regolarsi dalle leggi dello Stato. Ciascuna Chiesa o corporazione determina le cerimonie del culto per i seppellimenti seguendo le sue prescrizioni.

Art. 13. Nessuna comunità religiosa può ricusare di lasciare seppellire convenientemente nel suo cimitero un aderente di un'altra confessione quando 1° si tratti di seppellirlo in una tomba di famiglia, 2° non si trovi nella circoscrizione del comune dove ebbe luogo la morte un cimitero speciale per la Chiesa o la corporazione religiosa del defunto.

Art. 14. Nessuno può essere obbligato di astenersi dal lavoro i giorni di festa di una Chiesa che non è la propria. — Però nei giorni festivi di una Chiesa qualunque essa sia, ognuno si dovrà astenere, in prossimità all'edificio del culto, da tutto ciò che potrebbe disturbare la festa o pregiudicarla. — La domenica, si dovrà in oltre sospendere, durante il servizio divino, ogni lavoro pubblico che non fosse urgente.

Art. 15. Nessuna comunità religiosa può essere tenuta ad astenersi dal suonare le campane il giorno in cui, in seguito alle prescrizioni di un'altra comunità, non si dovesse intendere il suono delle campane.

Art. 16. Nelle scuole che sono frequentate da aderenti di più confessioni, si dividerà per quanto è possibile l'istruzione, di maniera che la minorità possa compiere i proprii doveri religiosi.

rendite secondo gli atti di fondazione e secondo li possesso legittimo, che esse siano destinate al culto, all' istruzione ed alla beneficenza, sono interamente garantiti a tutti i culti senza distinzione.

L' autorità ecclesiastica non deve mai essere impedita nella sfera delle sue attribuzioni proprie e l' autorità laica non deve punto ingerirsi negli affari puramente ecclesiastici delle dottrine e della coscienza, salvo l' esercizio del diritto sovrano di protezione e di sorveglianza secondo il quale le ordinanze e le leggi dell' autorità ecclesiastica non possono essere pubblicate ed eseguite se non dopo un esame preventivo e con l' autorizzazione del Re.

Le Chiese e gli ecclesiastici sono sottomessi nelle loro azioni e rapporti civili, come pure i loro beni, alle leggi dello Stato ed ai tribunali laici; essi non possono pretendere ad alcuna esenzione dai pubblici carichi. — Le altre disposizioni concernenti i rapporti esteriori degli abitanti del regno in ciò che si riferisce alla religione e le società religiose sono contenute nell' editto speciale supplementare alla presente costituzione. [1]

Art. 10. *La proprietà di tutti i beni di fondazione secondo il triplice scopo di culto, d' istruzione e di beneficenza è ugualmente posta sotto la protezione speciale dello Stato; essa non può essere colpita sotto alcun pretesto dal tesoro, essere alienata od impiegata ad altro fine all' infuori dei tre sopra ricordati senza il consenso dei partecipanti, e, nelle fondazioni generali, senza il consenso degli Stati del Regno.*

---

[1] Trascriviamo le disposizioni dell'*Editto religioso bavarese* le quali hanno stretto rapporto con le precedenti degli articoli citati e le completano.

« Editto religioso bavarese § 80 — Le comunità religiose esistenti nello Stato sono tenute ugualmente a rispettarsi reciprocamente; contro la non osservanza di questo precetto può essere invocata la protezione dell' autorità, che non può essere negata; al contrario però a nessuno è permesso di farsi giustizia da sè. § 82. Nessuna società religiosa può venire obbligata di prendere parte al culto interno dell' altra, ma a ciascuno deve essergli libero di esercitare in tale giorno il suo mestiere e la sua industria, tuttavia senza perturbamento del culto divino dell'altro partito e senza che venga con ciò violato il rispetto che giusto il § 80 ogni società religiosa deve all' altra nell' esercizio delle sue operazioni e costumanze. »

BELGIO — Costituzione del 7 Febbraio 1831. Tit. II.

Art. 14 *La libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico, come la libertà di manifestare le proprie opinioni in ogni materia sono garantite, salva la repressione dei delitti commessi dall'uso di questa libertà.*

Art. 15. *Nessuno può essere obbligato di concorrere in una maniera qualunque agli atti ed alle cerimonie di un culto, ne di osservarne i giorni di riposo.*

Art. 16. *Lo Stato non ha il diritto di intervenire nè nella nomina nè nella istallazione dei ministri di un culto qualunque, nè di proibire a questi di corrispondere coi loro superiori e di pubblicare i loro atti, salva in questo ultimo caso la responsabilità ordinaria in materia di stampe e di pubblicazioni.*

Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale, eccettuate le esenzioni da stabilirsi per legge se vi è luogo.

BRASILE — Costituzione dal 25 Marzo 1824, modificata con Legge delle riforme costituzionali del 12 Agosto 1824. Tit. VIII.

Art. 179 § 5. *Nessuno può essere molestato in causa della propria religione, purchè rispetti quella dello Stato e non offenda la morale pubblica.*

CANTONE DI GINEVRA. — Costituzione del 24 Maggio 1847. — Tit: II. modificata dalla Legge costituzionale 19 Febbraio 1873 [1] Legge organica del 27 Agosto 1873. [2]

Art: 10. *La libertà dei culti è garentita. Ciascuno d'essi ha diritto a una eguale protezione per parte dello Stato.*

Per tale libertà non può essere derogato ai trattati nè a condizioni che regolano, nella presente Costituzione, l'esercizio dei due culti (culto cattolico e protestante) riconosciuti e salariati dallo Stato.

Tutti i culti sono tenuti di conformarsi alle leggi generali come pure ai regolamenti di polizia sul loro esercizio esteriore dei ministri della religione dominante.

---

[1] Stabilisce l'elezione dei curati e vicari per parte del popolo.

[2] Determina le forme e le condizioni delle elezioni, il giuramento da prestarsi nonchè i casi ed i modi della revoca degli eletti.

FRANCIA — Atto Costituzionale del 24 Giugno 1793.

Art. 122. *La Costituzione garantisce a tutti i Francesi..... il libero esercizio dei culti.*

— Carta Costituzionale del 4 Giugno 1814.

Art. 5. *Ciascuno professa la propria religione con eguale libertà, ed ottiene per il suo culto le stesse protezioni.*

Art. 6. *Però la religione cattolica, apostolica, e romana è la religione dello Stato.* [1]

GRECIA — Costituzione del 16-28 Novembre 1864.

Art, 1. *La religione dominante in Grecia é quella della Chiesa ortodossa, orientale di Cristo. Ogni altra religione conosciuta è tollerata, ed il libero esercizio del suo culto è protetto dalle leggi. Il proselitismo ed ogni altro intervento pregiudicevole alla religione dominante sono proibiti.*

Art. 2. . . . . *I ministri di tutti i culti riconosciuti sono sottomessi da parte dello Stato, alla stessa sorveglianza*

INGHILTERRA —

Benchè non possieda una costituzione allo stato di legge scritta, dove i principii di diritto pubblico siano formulati dal legislatore stesso, dai suoi antichi statuti però si rileva già sanzionata la libertá religiosa e dichiarate nazionali le Chiese: anglicana, (istablished Church) e presbiteriana (Kirk of Scotland) i cui ministri sono salariati e le fondazioni mantenute con fondi dello Stato. Un solo stabilimento cattolico è dotato dallo Stato, il collegio di Maynoot in Irlanda, fondato nel 1795. — *Si considera però come di ordine pubblico l' osservanza della domenica e delle feste, quindi è imposta come obbligatoria per ogni persona residente nel territorio britannico.*

PAESI BASSI — Legge fondamentale promulgata nel 1815, modificata nel 1840 e nel 1848. Cap. VI.

Art. 164. *Ciascuno professa le proprie opinioni religiose in piena libertà, salva la protezione della società e dei suoi membri contro ogni trasgressione della legge penale.*

---

[1] Delle numerose Costituzioni che governarono il popolo Francese accenniamo queste due, poichè in ordine alla libertà di coscienza, le altre si uniformarono agli stessi principi dei citati articoli.

Art. 165. *Uguale protezione è accordata a tutte le comunità religiose del regno.*

Art. 166. *I componenti le diverse credenze religiose godono degli stessi diritti civili e politici, e sono ugualmente capaci ad occupare ogni dignità, funzione, ed impiego.*

Art. 167. *L'esercizio pubblico di ogni culto religioso é permesso nell'interno degli stabilimenti e nei recinti chiusi, salve le misure necessarie per assicurare l'ordine e la tranquillità pubblica.*

Sotto la stessa riserva l'esercizio del culto è permesso fuori degli edifici e dei recinti chiusi, ovunque le leggi ed i regolamenti lo permettano presentemente.

Art. 168. *Gli stipendi, le pensioni ed altre rendite di cui attualmente godono le differenti comunioni ed i loro ministri, sono garantiti a queste comunioni.*

Ai ministri dei culti che fino quì non godessero di uno stipendio sul tesoro pubblico, o che esso non fosse sufficiente, può essere decretato uno stipendio od un aumento dei loro stipendi attuali.

Art. 169. *Il re veglia acciò tutte le comunioni religiose osservino l'obbedienza che esse debbono alle leggi dello Stato.*

Art. 170. *Le differenti comunioni religiose hanno il diritto di corrispondere coi loro superiori e di pubblicare ogni prescrizione religiosa senza il mezzo del governo, sotto la loro responsabilità conformemente alla legge.*

PORTOGALLO — Carta Costituzionale del 29 Aprile 1826, modificata con Atto addizionale del 5 Luglio 1852. Tit. I.

Art. 6. *La religione cattolica, apostolica e romana continua ad essere la religione del Regno. Tutte le altre religioni saranno permesse agli stranieri col loro culto privato in edifici a ciò destinati, non avendo forma esteriore di tempio.*

L'art. 75 § 2 *accorda al re le nomine dei vescovi ed il conferimento dei benefizi ecclesiastici, come pure* (§ 14) *spetta al re accordare o ricusare l'approvazione ai decreti dei concilii, alle lettere apostoliche e ad ogni altra costituzione ecclesiastica che non siano in opposizione colla Costituzione dello Stato, sotto riserva dell'approvazione delle Cortes se esse contengono disposizioni generali.*

All'art. 145 § 4 è stabilito che nessuno può essere molestato per la propria religione, purchè si rispetti quella dello Stato e non si offenda la morale pubblica.

PRUSSIA — Costituzione del 31 Gennaio 1850, modificata con Legge del 30 Aprile 1851, 21 Maggio e 5 Giugno 1852, 25 Aprile, 7 e 24 Maggio 1853, 14 Aprile 1856, 30 Aprile 1857, e 5 Aprile 1873. Tit. II.

Art. 12. La libertà dei culti, il diritto di formare delle associazioni religiose e di celebrare le cerimonie del culto in un edificio privato o pubblico sono riconosciuti. Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dalla religione praticata dal cittadino; l'esercizio della libertà religiosa non deve nuocere al compimento delle obbligazioni civili e politiche.

Art. 13. Le associazioni religiose e le società ecclesiastiche che non hanno i diritti di corporazione non possono ottenerli se non in virtù di una legge speciale.

La Chiesa evangelica e cattolica romana, come tutte le altre comunità religiose, sono indipendenti nel regolare ed amministrare i loro affari; ma essi restano sottomessi alle leggi dello Stato ed alla sua sorveglianza, tale come è organizzata dalle leggi.

Nelle stesse condizioni, tutte le comunità religiose hanno il godimento ed il possesso dei loro edifici, stabilimenti, fondazioni destinati a provvedere ai bisogni del culto, dell'insegnamento e della beneficenza.

Art. 16. I rapporti delle società religiose coi loro superiori non sono impediti; la pubblicazione di scritti pastorali è sottomessa alla stessa legge di ogni altra pubblicazione.

Art. 17. Sarà stabilito con legge speciale sul patronato della Chiesa e le condizioni sotto le quali esso può essere determinato.

Art. 18. Il diritto di nomina, proposizione, elezione e conferma per le cariche ecclesiastiche è soppresso in quanto appartiene allo Stato e che esso non riposi sul patronato o sopra titoli speciali.

Queste disposizioni non si applicano alla nomina degli impiegati ecclesiastici nell'armata o negli stabilimenti pubblici.

RUMENIA — Costituzione del 30 Giugno 1866, Tit. II, modificata con Legge del 13 Ottobre 1879, che rivede l'articolo 7 della Costituzione.

Art. 5. *I Rumeni godono dellà libertà di coscienza.....*

Art. 7. *della Costituzione — La qualità di Rumeno si acquista si conserva e si perde in seguito alle regole determinate dalle leggi civili.*

Gli stranieri di rito cristiano possono solo ottenere la naturalizzazione.

Articolo 7 della Legge 30 Ottobre 1879, che modifica il precedente:

Art: 7. *La distinzione delle credenze religiose e delle confessioni non costituirà in Rumenia un ostacolo all' acquisto dei diritti civili e politici ed al loro esercizio.*

Art. 21. *La libertà di coscienza è assoluta.*

La libertà di tutti i culti è garantita finchè la loro celebrazione non minacci l' ordine pubblico od i buoni costumi.

La religione ortodossa d' Oriente è la religione dominante della Chiesa rumena. La Chiesa ortodossa rumena è e resterà indipendente da ogni supremazia straniera, conservando pure le sua unità con la Chiesa ecumenica d' Oriente in ciò che concerne i dogmi.

Gli affari spirituali, canonici e disciplinari della Chiesa ortodossa rumena saranno regolati da una autorità sinodale centrale unica, conformemente ad una legge speciale.....

I metropolitani ed i vescovi diocesani della Chiesa ortodossa rumena sono eletti nel modo determinato da una legge speciale.

SPAGNA — Costituzione del 30 Giugno 1876. Tit. I.

Art. 11. *La religione cattolica, apostolica, e romana è la religione di Stato. La nazione si obbliga a mantenere il culto ed i suoi ministri. Nessuno potrà essere molestato sul territorio spagnuolo per le sue opinioni religiose nè per l'esercizio del suo culto, salvo il rispetto dovuto alla morale cristiana.*

Le manifestazioni pubbliche e le cerimonie della religione di Stato sono le sole autorizzate.

STATI UNITI D' AMERICA - Costituzione federale del 17 Settembre 1867.

Art. 1. *(Emend.) Il Congresso non potrà fare nessuna legge relativa allo stabilimento di una religione o per proibirne alcuna.*

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

La libertà religiosa consacrata dalla legislazione di quasi tutte le nazioni europee e da quelle dei maggiori stati del nuovo mondo, corrisponde ad un bisogno dell'individuo, che nella insufficienza della ragione a rispondere ai quesiti formulati dal sentimento e dalla scienza, suole rivolgersi alla fede, come soccorritrice a colmare le lacune del ragionamento. Si obbietta che essendo la fede facoltà tanto intima ed il libero movimento dello spirito nulla avendo da temere dal di fuori, è superfluo il dichiarare la libertà di coscienza. Ma si hanno pur troppo esempi che le opinioni religiose come le idee, furono scrutate ed indagate e sovra supposizioni di opinioni si fondarono processi, s'inflissero pene e torture.

Non basta rispettare la fede dell'uomo senza rispettare la sua tendenza a comunicarsi al difuori, la quale comunicazione è un complemento della libertà intima. È per vero, un costante fenomeno di ogni credenza religiosa tendere a manifestarsi sempre a un maggior numero d'individui, trasformandosi da credenza individuale in professione comune. E questo si spiega con la natura stessa della credenza, in quanto che, se essa è il riconoscimento di un ordine superiore che governa l'umanità e dal quale si fa dipendere in gran parte la moralità delle nostre azioni, quindi un merito od un demerito, è naturale che colui il quale ha una determinata opinione religiosa desideri di farla abbracciare ai suoi simili e specialmente a coloro che maggiormente gli sono prossimi per legami di parentela e di affetto.

Ecco che per la natura intrinseca della credenza abbiamo bisogno di proclamarne anche la libertà collettiva. Ora siccome questo sentimento intimo tende a tradursi in molti atti esterni di ossequi verso la divinità ed a comunicarsi fra i membri di una medesima credenza, ne viene che ogni professione di fede dia luogo ad una

organizzazione esteriore sociale che è il *culto*. Data la libertà di fede individuale e data la libertà di esternarla e comunicarla, bisogna accettare anco la *libertà del culto*. Essa non è una concessione del legislatore, ma un diritto naturale di ogni uomo, dipendente, come dianzi ho accennato, dalle condizioni e dai bisogni dello spirito umano.

Questa organizzazione esterna, che ha principii e fini suoi proprii e per conseguenza mezzi per raggiungerli che la individualizzano, viene necessariamente a contatto con gli altri organismi che si formano nelle società civili; quindi il culto viene ad essere in rapporti con *la Famiglia*, con *lo Stato*, con *la Scienza* e con *l'Arte*. Noi esamineremo la libertà di culto nei rapporti con la organizzazione politica.

È ufficio dello Stato guarentire il nesso sociale, la esistenza della società nei suoi istituti principali e fondamentali, quindi è inerente alla sua natura il diritto di contrastare ed impedire tutto ciò che potrebbe scuotere i cardini su cui la società è basata. È inoppugnabile quindi il diritto suo d'impedire la formazione e la pratica di tutti quei culti che fossero riconosciuti antisociali e che coi loro dogmi mettessero la divisione in seno della società e le togliessero la fede nei principii che l'animano. Da ciò risulta nello Stato *il diritto di sorveglianza*; diritto che gli compete non solo rispetto al culto ma ancora verso gli altri organismi sociali.

D'altra parte è diritto e dovere dello Stato di proteggere tutte le libertà, quali estrinsecazioni della umana personalità, non però egli dovrà spendere tutta la sua forza in favore o di uno o di un altro culto particolare perchè incompetente a decidere fra di essi.

Ravvisati in astratto i doveri dello Stato, i principii che regolano le sue relazioni col culto, per parlare più in particolare, dobbiamo partire dalla considerazione che la Chiesa è un ente morale fornito di qualità sue proprie, quindi operante non altrimenti dello Stato e con fini suoi particolari.

Chiesa e Stato debbono essere indipendenti l'uno dall'altro e tale indipendenza devesi reciprocamente guarentire e rispettare.

Lo Stato non dovrà in alcun modo minorare la indipendenza della Chiesa, [1] come questa non deve intromettersi ed influire nei modi di azione e sui fini dello Stato.

È legge costante nell'universo, legge di progresso, la divisione degli uffici; bisogna che non vi sia confusione di competenza se vuolsi che le attività sociali si estrinsecano in modo normale e progressivo. Ora ragionando a riguardo dello Stato da questo principio d'indipendenza ne viene che egli non può ingerirsi della vita intima della Chiesa senza grave offesa alla libertà che deve esserle propria nel prendere quegli atteggiamenti che meglio conducano ai suoi fini; egli non può diversamente procedere perchè mancante dei criteri a giudicare in materia di religione la quale riveste nelle sue origini al massimo grado un carattere d'individualità. Nemmeno può lo Stato valersi della Chiesa per suoi fini particolari. È massima di altri tempi, che le religioni dovessero considerarsi come strumento di governo, come infatti avveniva nella società pagana e fino a jeri nella società cristiana. Questa opinione però non è del tutto cessata (esempio ci offre la Russia più della stessa Turchia). Ma chi tale la giudica, le toglie l'efficacia che può avere. Nello stesso modo, osserva il *Constant*, [2] che cercando nelle bellezze della natura un fine positivo, un uso immediato, un'applicazione alla vita abituale è tolto l'incanto di questo magnifico assieme; così nel prestare alla religione una utilità volgare, si mette nella dipendenza di questa utilità. Essa non ha più che un posto secondario; non apparendo più che un mezzo, perciò è avvilita.

La stessa incompetenza che ha lo Stato in materia religiosa ha pure la religione in materia politica, poichè la Chiesa non può pretendere di farsi giudice degli ordinamenti e delle leggi dello Stato,

---

[1] Abbiamo in proposito una massima già stabilita dalla Camera dei Deputati avendo essa accettato il seguente ordine del giorno, (18 Marzo 1871) svolto nella discussione portata in *Appendice* sotto la rubrica *Atti parlamentari*:

La Camera udite le dichiarazioni della Commissione e ritenendo che sarà mantenuta l'esclusione di ogni ingerenza governativa nell'esercizio di tutti i culti professati nello Stato, passa all'ordine del giorno. (Mancini)

[2] *Cours de politique*, Tom. I.

ed a nome della superiorità dell'ordine spirituale subordinare questo a quella in materia di politica e civile libertà. La diversità dell'obbietto cui tendono l'organizzazione politica e la religiosa, porta necessariamente ad una varietà di mezzi e di apprezzamenti nell'indirizzo delle loro attività, che male potrebbero uniformarsi ad un solo principio direttivo. Lo Stato è l'unico giudice nell'apprezzare il modo in cui deve regolare la sua vita, come la Chiesa e le altre associazioni lo sono per la propria.

In secondo luogo i ministri del culto non debbono uscire dalle proprie competenze. Gli ecclesiastici nelle loro funzioni si asterranno da ogni discussione politica; nè biasimare o lodare un sistema politico; devono pure evitare le discussioni teoriche sopra leggi, come qualunque polemica diretta contro le persone o le istituzioni sociali. Ogni contravvenzione a questo principio meriterà una repressione altrettanto più severa, in quanto che si tratta dell'abuso di un'alta e grave funzione sociale. La religione, per rimanere nella sua sfera sublime ed adempiere alla sua missione augusta, deve collocarsi al disopra di tutti i partiti e delle loro dispute sovente tanto frivole, e procurare di penetrare tutte le anime del sentimento di Dio, il quale deve far tacere ogni discordia » [1] Questo principio è già contenuto in quello precedentemente dichiarato, ma presentato sotto questa forma dà luogo ad una questione che si fa da alcuni ed è: se i ministri del culto che hanno uffici affatto speciali e diversi dal politico, debbono essere colpiti d'incapacità politica, poichè, si dice, qualora non abbiano tale incapacità ne nascerà un'ingerenza della Chiesa in materia riguardante lo Stato.

Esaminando le origini e lo sviluppo della società noi vediamo sorgere associazioni particolari con determinati uffici che richiedono attitudini speciali e distinte; ma se un individuo svolge le sue attività di preferenza in una data cerchia, può altresì prendere parte ad altra, quindi far sentire l'influenza sua sugli altri ordini. Da

---

[1] V. Ahrens - Corso di Diritto naturale.

ciò risulta che vano sarebbe proclamare l'assoluta incapacità a tutti gli uffici politici che non siano incompatibili con gli uffici religiosi. Dovremmo dunque noi negare l'elettorato e l'eleggililità a chi si dedica al culto?[1] Dovremmo, forse, negargli tale facoltà perchè appartenga al clero? L'azione sua tornerà più vantaggiosa alla Nazione corroborata dagli attriti e dalle discussioni della vita pubblica di quello che rimanendo in ristretta cerchia a degenerare in ostilità verso istituzioni che ci reggono.

Ben altrimenti si può dire della sua capacità educativa, avuto riguardo all'indirizzo attuale della scienza.

L'insegnamento dato da ecclesiastici è e non può non essere ispirato dal dogma; quindi tale da escludere il libero esame, ponendo le sue basi in un ordine superiore rispetto al quale l'uomo è affatto passivo. Potremo noi nell'insegnamento civile accettare questa influenza esclusiva del dogma, noi che abbiamo principii animati dalla libera discussione e dal libero esame? Se ammettiamo un uomo avvezzo a piegare sempre la sua ragione innanzi i principii dogmatici non possiamo pensarlo atto a dare un insegnamento superiore quale è inteso da noi. Da questo lato l'incompatibilità è evidente; non è quindi possibile che lo Stato, il quale è animato dal principio di libertà possa affidare questo uffizio a chi, legato al dogma, non può apparire libero. L'istruzione e l'educazione, osserva Ahrens,[2] esigono abilità diverse da quelle che sono necessarie per adempiere i doveri prescritti dallo scopo dell'edificazione religiosa. Mentre l'istruzione e

[1] Ricordiamo a tal proposito che recentemente la Camera brasiliana ha riconfermato il principio costituzionale della incapacità politica di coloro che non professano la religione dello Stato. La *Romania* al contrario stabiliva l'opposta massima; (v. sopra Legis. comp.) certamente tale esclusione è contraria ad ogni principio di giustizia e contraddetta dalla stessa Costituzione che stabilisce l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Maggiormente poi è a deplorarsi questa disposizione in quanto che essa è nota discordante nel comune accordo di tutti i popoli civili di proclamare la libertà religiosa senza fare della religione un requisito all'esercizio dei diritti civili e politici, conformemente a quanto stabilirono la Luigiana, la California, il Cantone dei Grigioni, nelle loro Costituzioni recentemente votate o riconfermate.

[2] V. Ahrens — Op. cit.

l'educazione presuppogono un genio metodico, un carattere dolce e al tempo stesso fermo ed una libertà di moto intellettuale che non sia impedita dal maestro con preoccupazioni di dogmi e di forme religiose; al contrario la religione domanda ai suoi funzionarii più ispirazione, maggiore trasporto ed ossequio. Di più l'istruzione scientifica occorre sia affidata ad una classe speciale perchè la religione trovi nella scienza un contrappeso una condizione di progresso. Se i ministri della religione dirigessero nel medesimo tempo la scienza e l'istruzione, sarebbero quasi, per la preponderanza, padroni assoluti della società e potrebbero mantenere per lungo tempo quello stato intellettuale nel quale loro piacesse di lasciare la maggior parte di una nazione; e quando pure fossero animati da intenzioni favorevoli al progresso dell' intelligenza, le loro dottrine più o meno appoggiate alla tradizione, le loro convinzioni anticipatamente risolute sopra le più importanti questioni dell' umanità, non lascerebbero la libertà di spirito necessaria per ben comprendere la verità. Un miscuglio della religione colla scienza e coll'istruzione, inevitabile forse nello stato d'infanzia dei popoli, sarebbe una grave calamità per le nazioni in mezzo alle quali si sono già sviluppati e formati gli organi principali per le diverse funzioni sociali. La religione e la scienza coll'istruzione costituiscono uffici differenti e sarebbe veramente paralizzare il corpo sociale in quello dei suoi organi che è la sede della intelligenza, se si opponesse la sua attività naturale con un eccesso di forze dato ad un organo diverso.

Bisogna adunque che la leva più potente di ogni cultura sociale sia confidata a coloro che si trovano nella posizione intellettuale e morale conveniente per servirsene, e che la scienza, per esercitare la sua influenza per mezzo dell'istruzione sopra le nascenti generazioni, ordinariamente le più capaci ad assimilarsi le nuove dottrine e le più giuste, le idee di miglioramento e di riforma, rimanga indipendente dalle dottrine le quali di loro natura sono sempre più o meno stazionarie.

Questi principi generali applicati a tutti i culti indistinta-

mente, vengono a dire che tutti i culti sono uguali dinanzi alla legge e la loro uguaglianza consiste in ciò: che la libertà loro sia guarentita ugualmente dallo Stato. Perciò lo Stato avrà cura di rimuovere quegli ostacoli che opponendosi al libero esercizio dei culti possano essere causa di perturbamento sociale. [1]

A questo sistema della libertà dei culti ne sono preceduti altri contrari ai concetti superiormente esposti. Primo viene quello del *culto esclusivo*, secondo il quale la legge non tollera che una religione e la proclama la sola vera e la sola rispettabile. Con ciò lo Stato si fa l'interprete dell'ordine superiore divino, l'organo delle coscienze. Dichiarando di non tollerare che una sola religione ad esclusione di tutte le altre, eccede i limiti delle proprie attribuzioni perchè s'ingerisce in materia che sfugge alla sua competenza, non potendo per la natura sua e per i suoi fini [2] possedere i criteri atti a rettamente giudicare; oltre a ciò viene quasi ad imporre quello che si deve credere, se non direttamente, almeno in modo indiretto dal momento che la esclusività di un culto toglie agli altri di liberamente manifestarsi. Questo sistema, è anche antireligioso perchè sostituisce l'azione materiale dello Stato a quella della Provvidenza, che è riconosciuta dalle varie professioni. Se si crede pericolosa la lotta alla religione proclamata colle altre escluse, significa non aver fede in quell'ordine provvidenziale a cui si vuole soccorrere con la forza delle istituzioni.

D'altra parte dichiarando esclusiva una religione non si toglieranno di mezzo le dissidenze ed anzi combattendole si metterà in dubbio che quella credenza dissidente possa mantenersi da sè sola senza l'aiuto dello Stato. Essa apparisce bisognosa di un sostegno esteriore, mentre le credenze religiose divengono rispettabili ed invincibili solo per la forza che esercitano sulle coscienze. Questo sistema che è quello seguìto dalla Russia, fu sostituito da altro pel quale una religione è dichiarata *dominante* sopra

[1] V. le Costituzioni: Belga, Austriaca, e l'Editto religioso bavarese, nella *Legisl. comp.*

[2] V. all'Art. II: natura e scopo dello Stato.

tutti gli altri culti, benchè tutti pure possano essere riconosciuti e tollerati.

Nell'accennato sistema noi troviamo inconseguenza e falsità di concetto. Se lo Stato è competente a giudicare in materia religiosa è più logico lo ammettere la esclusività della religione, se poi vuolsi affermare l'assoluta sua incompetenza, manca il criterio per proclamare dominante una religione. Si risponde: per proclamare una religione dominante non si giudica dal punto di vista delle credenze che la costituiscono, ma dal numero delle persone che la professano. È vero che il diritto delle maggioranze va rispettato ma senza però violare il diritto delle minoranze. Il diritto è sempre uguale appartenga esso alla maggioranza od alla minoranza, ed è nella lotta dei due diritti che lo Stato trae la sua forza per provocare i progressi civili. È uno dei più grandi uffici di uno Stato libero quello di proteggere le minoranze perchè in esse soventi volte sono i germi del progresso; vi è quel nucleo di forze che un giorno svolgendosi sono destinate a prendere successivamente il posto di altre forze le quali col progresso vanno perdendo terreno.

Nell'interesse pure della Chiesa devesi bandire ogni apparenza di privilegio che potesse manifestarsi col dichiarare una religione esclusiva o sulle altre dominante, poichè si verrebbe a creare una lotta fra la religione professata e le altre, che non solo ha effetti morali e carattere religioso, ma pure grandissimi effetti politici. Le guerre religiose dei secoli passati ebbero somma influenza sulle condizioni della civiltà e degli Stati.

La più antica storia degli Stati dà, per vero, una particolare direzione confessionale. I primi Stati erano o cattolici od ariani, quindi o cattolico-greci o cattolico-romani. Lo Stato medioevale sopra tutto è vincolato confessionalmente. Anche dopo la riforma gli Stati europei furono decisamente cattolici o protestanti. Essi professarono con energia una forma particolare della religione cristiana e solo qualche Stato, come la confederazione Svizzera e l'Impero Tedesco, fu necessitato all'uguale riconoscimento di due

o tre confessioni per la impossibilità di unificare le diverse confessioni o di dare la preferenza ad una delle due.

Solo del tempo moderno è il concetto di sciogliere completamente i legami dello Stato con la religione e propugnare l'opposto principio che lo Stato non può e non debba professare un'opinione.

Da quanto siamo venuti dicendo si può fin d'ora comprendere se il sistema seguìto dal nostro Statuto sia conforme ai principii della scienza, e meglio ci apparirà analizzando di per se stesso l'articolo primo, come ora faremo.

Religione dello Stato. Questa espressione non ha un significato esatto. Quando s'afferma che le coscienze debbono essere libere, si viene a dire che le credenze religiose sono la cosa più individuale che pensare si possa. Se il sentimento religioso non fosse tutto intimo, se cioè non si svolgesse secondo la spontaneità di ciascuno, non porterebbe con sè nè merito nè demerito. Or quando parliamo di religione dello Stato non possiamo parlare di un'opinione religiosa di un ente collettivo, poichè esso non può avere opinioni religiose come non può averle scientifiche, industriali ecc: essendo queste il prodotto dell' attività individuale. Se lo Stato fosse competente a giudicare delle diverse opinioni egli non sarebbe che intollerante, poichè credendo di conoscere la vera via si spingerebbe in quella con tutte le forze con tutti i mezzi, non persuasivi, ma con ordini e sanzioni.

Puffendorf e *Rousseau* parlarono della religione dello Stato, (*religion civile*) in un altro senso. Siccome lo Stato, essi osservano, come comunanza giuridica guarentisce uguale diritto ai cristiani e ai non cristiani, così esso può anche per le sue relazioni politiche attenersi alla religione naturale, come base comune delle differenti religioni professate.

Ma quando lo Stato istesso, come il Rousseau propose, vuole stabilire legislativamente la massima fondamentale di questa comune fede in Dio, allora egli cade di nuovo nel pericolo da cui deve guardarsi; esprime una formula la quale a molti non può

soddisfare. Rende una confessione, una condizione di diritto che non conviene e lega l'esterno e visibile giuridico ordinamento al rapporto invisibile dello spirito umano con Dio. [1]

Fermiamoci ora all'obbiezione che viene fatta all'articolo primo. Si dice che la libertà data alla Chiesa non è sufficiente e che essa avrebbe il diritto di dominare sulle altre.

Osservo che quì si parla di *Religione* non di Chiesa, cioè di opinioni professate da individui e non da quella organizzazione esterna che la Chiesa si dà; quindi si deve intendere nel senso che lo Stato dovrebbe preferire la religione cattolica quando egli dovesse ricorrere ad una religione qualunque per qualsiasi atto nei bisogni suggeritigli dalla oppurtunità.

Si dice ancora che la religione è la credenza e come tale è un diritto dei cittadini, e questo diritto sancito dallo Statuto è quello della maggioranza la quale, perchè prevalente, potrà modificare questo diritto con deliberazione presa nelle forme costituzionali onde rendere migliore la sorte della Chiesa. A tale proposizione si può osservare che già la maggioranza si è pronunciata quando accettava i decreti: 29 Marzo 1848, relativo al culto israelitico; 4 Luglio 1859 relativo ai culti nella Lombardia; 13 Ottobre 1870 riguardante i culti nella provincia romana, nonchè le leggi: 19 Giugno 1848 e 13 Maggio 1871 [2] decreti e leggi che, interpretando l'art. I dello Statuto dichiarano la perfetta uguaglianza di tutti i culti di fronte alla legge. Infine, se la Chiesa è amata dal popolo non vi sarà alcuno che possa offenderla ed il Parlamento dovrà rispettarla, perchè egli è la più diretta rappresentanza e l'organo della maggioranza e quindi non potrà che interpretare se non il sentimento pubblico; se poi non è amata qualunque speciale privilegio, non sarà sufficiente a difenderla. Perciò il clero deve accettare francamente la libertà anche per provare che può vivere in mezzo alla civiltà moderna. Sarebbe certa-

---

[1] BLUNTSCHILI — *Diritto pubblico universale*, Trad. Trono.

[2] V. il relativo testo ed *Atti parlamentari* in *Appendice*.

mente un grave danno alla fede l'opinione che il clero non possa sussistere senza l'appoggio della spada. Noi vediamo che tutti i popoli hanno sofferto ogni sorta di sacrifizi per ottenere la libertà, credendola guarentigia dei loro diritti più sacri. Perchè questa libertà non deve essere creduta sufficiente a tutelare questo diritto di professare e praticare il proprio culto? E se talora apparisce che la maggioranza dia un'interpretazione alla libertà della Chiesa contraria ai suoi voleri, come può accadere per qualunque libertà civile, sarà una ragione voluta dalla mutazione delle idee nel senso del progresso, a cui non sfugge nemmeno la libertà religiosa.

Le Chiese adunque vivano mediante la libertà e rinunzino alle pretese di privilegio che spesso le ha rese odiose presso le popolazioni. [1]

A questo punto si collega una grave questione quella del potere temporale. È esso necessario per guarentire la libertà della Chiesa? Attesa la ristrettezza necessaria del lavoro non potremo trattare la questione che in modo sommario.

Se stiamo alla Storia, la Chiesa stessa sembra non andare d'accordo sul sigificato del potere temporale. Il concetto antico che essa se ne formava è ben diverso dal moderno; quello aveva qualche cosa di grandioso, questo di meschino. In antico il potere temporale si faceva discendere come diretta conseguenza della supremazia spirituale. Al mandato che ha la Chiesa di condurre gli uomini al Cielo tutto doveva essere subordinato, ed a poco a poco la Chiesa venne a sostenere che tutte le Corone le dovevano ossequio essendo essa la padrona di tutti gli stati. Questa era la teoria dei Leoni, degl'Innocenzi, dei Gregori, teoria che se può apparire dannosa è almeno logica, come diretta conseguenza della sua missione.

Ora invece si argomenta all'opposto; non già che abbia la Chiesa rinunziato alle sue pretese antiche, ma dà al potere temporale un significato più ristretto. A nome della fede e per effetto della supremazia sua, essa reclamava in antico una potestà universale;

---

[1] V. *Ordine del giorno* votato dalla Camera dei Deputati, in *Appendice*.

oggi invece per salvare la fede, per conservare l'indipendenza del potere spirituale chiede una potestà temporale non più universale ma limitata. E questa potestà così piccola si proclama necessaria per salvare quella fede che una volta bastava per assoggettare tutte le Corone; si proclama necessario un mezzo materiale acciocchè la fede non perisca.

Senza entrar giudice in sì grave questione parmi bastante accennare la contraddizione in cui si aggira la Chiesa per conoscere che il suo argomentare non ha sicura base. Ma meglio si giudicherà questo tema conoscendo le diverse fasi delle relazioni fra Chiesa e Stato.

Parlando della Chiesa cattolica occorre fare una distinzione, che in realtà apparisce ricorrendo alle origini sue. Infatti se guardiamo al manifestarsi di essa vediamo annunziata una dottrina superiore innovatrice. Questa comunicata a più persone non ha bisogno di mezzi esterni e di condizioni materiali per la sua propagazione: è un idea nata nello spirito umano che comincia gradatamente a difendersi. Quando questa dottrina, questa idea propagata, viene ad acquistare importanza nella società civile si trova in opposizione colle idee e dottrine ricevute e regnanti; comincia quindi una lotta alla quale non bastano la sua vita intrinseca, le sue forze naturali, ma abbisogna di forze estrinseche materiali che debbono preservarla. Ecco che dobbiamo distinguere la dottrina cristiana dalla organizzazione ecclesiastica che suffraga questa dottrina e la difende. Questa è una società esterna la cui formazione va soggetta a condizioni di tempo e di luogo ed obbedisce alle leggi di tutte le società, di tutti gl'interessi. Avvertasi che parlando di Chiesa non intendiamo parlare di principii, ma di società, di istituti che hanno per iscopo di proteggere e difendere non solo la dottrina ma ancora gli interessi che intorno alla Chiesa si compongono. In questi primi conati essa vive separata dallo Stato; a nome di un grande principio tende a riformare la vita privata e la pubblica; rinnovare non solamente la vita dei cittadini, ma quella bensì dello Stato. La Chiesa non poteva quindi cercare appoggio nella potestà civile,

anzi doveva temerne le persecuzioni. Perciò non altro chiede che a lei sia consentita la libertà comune. « Si osservi verso di noi, esclama il filosofo Atenagora, la stessa regola di equità che si usa verso gli altri; e non il nome, ma si punisca il delitto. »

Malgrado le traversie d'ogni maniera che ebbe a sostenere, l'opera iniziata raggiunse la prefissa meta di farsi guida allo Stato, il quale a sua volta si rese suo discepolo per potere coll'autorità morale di essa mantenere in obbedienza le moltitudini rozze e feroci.

In questa età vi è confusione di uffici fra le due potestà da poter veramente dire col Poeta:

che l'un nè l'altro già parea quel ch'era.

L'accordo fra loro stabilito presto si ruppe, per le condizioni in cui si trovavano le popolazioni, poichè la Chiesa esercitava sopra di esse maggiore influenza dello Stato, il quale, non organizzato come attualmente, mancava di unità di azione e gran parte delle sue forze erano assorbite dalla Chiesa, la quale coi suoi ministri manteneva vivo il sapere, assicurandosi anche con tal mezzo la supremazia desiderata. Succede perciò un terzo periodo in cui con mezzi vari e con vicende molteplici, la potestà ecclesiastica riesce nel suo intento di assoggettarsi tutto lo Stato.

Ma questo predominio non resse a lungo per causa degli eccessi cui giunse. È da attribuirsi a quell'epoca l'ordinamento dei benefizi, coi quali alla forza morale aggiungeva a se stessa la forza economica; è a quell'epoca che la Chiesa accampò per bocca di Gregorio VII le sue pretese riguardo al principato temporale; che tutti i principi dipendevano dalla Chiesa romana, ed essi poter essere deposti, rimanendo i popoli sciolti dal giuramento di fedeltà qualora i principi fossero stati scomunicati. Devesi altresì menzionare la celebre legge d'Ildebrando per la quale il clero è ridotto ad una milizia del papato col domandargli il celibato, che lo separa dalla società. Questo ordine di cose durò dal XII al XIV secolo.

In quel tempo l'impero era soggiaciuto, ma durante la lotta e

per cagione di essa nuove forze si vennero formando le quali salvarono le società dalla doppia minaccia di una dominazione teocratica o di una dominazione imperiale. Vediamo infatti la regalità costituirsi con le rappresentanze dei singoli popoli e così lo stesso ardore con cui tenne testa al partito aristocratico servì per liberarsi dall'egemonia di Roma. In questa impresa la vedemmo aiutata dal *terzo stato* di cui si era fatta il principale alleato e di cui aveva saputo indovinare le aspirazioni ed i sentimenti. A questa reazione della politica pratica contro Roma prendevano parte la Nazione, il Principato e spesso anche il clero; cominciava a manifestarsi pure la evoluzione dottrinale.

È nel secolo XIV che vediamo prevalere agli scrittori Guelfi i Ghibellini, i cui scritti hanno il merito della grande opportunità; per essi Cesare rappresenta la legge, il diritto comune; egli è la sola egida contro la superstizione e l'ignoranza. [1] In questo periodo comincia la reazione contro la scolastica che sola teneva il campo negli ordini ideali e possiamo dire con Locke che la *teoria dei nominali* segna il crepuscolo della civiltà moderna. [2] Alla tendenza della speculazione si sostituiva il sistema sperimentale; cosicchè l'interesse principesco, nazionale e scientifico cospirano insieme a far cessare il predominio papale sulle cose civili.

In questi tempi la regalità avendo mezzi bastanti per provvedere alla propria indipendenza ed autorità regola da se stessa le materie religiose ed ecclesiastiche nei rispettivi Stati con atti chiamati: *Prammatiche.* Celebri fra esse sono quelle di

---

[1] Tutta la scuola del Bartolo era persuasa del sommo *jus* dell'impero. Credeva tutto il mondo soggetto all'imperatore e dovere venir tempo che gli obbedirebbe — Bart: de regim: Civit: Iract: XIII n. 24.

[2] Esprimiamo questa idea in ordine al libero svolgimento della filosofia moderna, poichè, contrariamente invero quanto afferma *Ritter* nella sua opera: *Geschichte der christlichen Philosophie*, noi riteniamo che i nominalisti del quattordicesimo secolo siano stati i precursori dei liberi pensatori. Partigiani della teoria nominalista fra i moderni sono: Hobbes, Loche, Beeckeley, Condillac, Destutt — Tracy.

Luigi IX il santo [1], di Carlo VII [2] di Edoardo I e di Edoardo IV. [3]

Ma questi atti che rivestivano un carattere di ostilità verso la Chiesa, non potevano reggere a lungo i rapporti delle due potestà. Naturalmente la sede pontificia non poteva vedere di buon occhio questo movimento particolare delle chiese nazionali, che sotto la direzione del potere regio agivano indipendentemente da lei, anche quando si conformavano alle sue dottrine, ai suoi precetti.

D'altra parte anche ai sovrani, che erano a capo delle singole nazioni, potevano riuscire moleste le incertezze ed apprensioni degli spiriti, in quanto potessero tornare di ostacolo al regolare compimento dei loro disegni. [4]

Perciò le parti scesero ad accordi e regolarono assieme il giurì ecclesiastico con atti chiamati *Concordati*. Questi per verità segnano una vittoria dello Stato poichè affermano il suo potere di fronte all'autorità ecclesiastica e fanno parte di quel sistema che svolgendosi di più sino ai giorni nostri tende di togliere alla Chiesa i mezzi e gli istrumenti da lei raccolti per offenderlo.

Questa politica liberale vanta i nomi di Carlo I di Napoli, Francesco II di Modena, Maria Teresa e Giuseppe II d'Austria e Leopoldo di Toscana; oltre questi principi, molti illustri uomini di Stato si fecero seguaci di essa; il Pombal in Portogallo, il Tanucci a Napoli, il Kaunitz in Austria ecc.

In Piemonte tale politica riformatrice ha monumenti antichi; ma vi è stato colà un periodo di reazione che durò dal 1815 al 1847: però con lo Statuto cessò questo stato di cose e cominciò un periodo di progresso. [5] Recenti leggi hanno abolito le corpora-

---

[1] fondamento alle libertà ecclesiastiche della Francia.

[2] conferma la precedente.

[3] proclama la libertà del clero.

[4] V. Scolari — Istituzioni di Scienza politica.

[5] Cade qui in acconcio di ricordare le Leggi Siccardi, colle quali lo spirito pubblico e la legislazione sarda addimostrarono d'informarsi alla nuova era di civile progresso.

Crediamo opportuno far precedere al testo un breve cenno storico di dette leggi.

zioni religiose (R. Decreto 7 Luglio 1866 — Legge 19 Giugno 1873) ed hanno ordinato la vendita dei loro beni (Legge 15 Agosto 1867). Il Codice ha introdotto il matrimonio civile e fra gl'impedimenti

---

riprodotto dallo *Soria* che tratta questo argomento assai dottamente nella sua opera: *Corso completo di Diritto pubblico elementare*.

Le Leggi Siccardi rivendicano alla società civile il libero esercizio della giustizia, la tutela dei propri interessi, diritti imprescrittibili, usurpati per secoli dal Clero cattolico col consenso dei principi assoluti, che come tali, ne erano essi stessi usurpatori.

Cotali usurpazioni del Clero cattolico avevano a poco a poco operato una completa sovversione politica ed economica in tutti gli ordini sociali ed appalesano l'ostinata tendenza di quella casta al dominio universale.

Ecco come ebbe origine il privilegio del foro ecclesiastico. Nei primi tempi della Chiesa solevano i vescovi studiarsi di comporre amichevolmente le dissidenze che insorgevano fra cristiani, ed acconsentendo il più delle volte entrambe le parti a subire il giudizio arbitramentale di quegli uomini venerandi, ne nacque la consuetudine nei fedeli di sottoporre quasi sempre alla decisione dei vescovi i propri litigi.

Fatto libero l'esercizio della religione cristiana, chiesero i vescovi ed ottennero dagli imperatori la grazia, che venissero dichiarate obbligatorie le sentenze arbitramentali da essi pronunziate e che fosse al bisogno concesso il braccio secolare per farle eseguire. Nessuno però era costretto a portare le sue liti davanti al vescovo, nemmeno se si trattava di agire contro un chierico.

Così andarono le cose ne' sei primi secoli della Chiesa. Più tardi e nei Parlamenti e nei concilii e con false leggi introdotte nel corpo del diritto ecclesiastico e per successive usurpazioni di papi sull'autorità dei vescovi e di questi su quella dei laici, si fece prevalere la massima funesta ugualmente alla disciplina ecclesiastica ed alla civile uguaglianza: non potere cioè gli ecclesiastici essere giudicati dai laici.

Nè di questo si tenne pago il Clero. Sotto colore di protezione alla sventura, usurpò ai giudici laici le cause degli orfani e delle vedove, specialmente se ricchi e potenti, come regine vedove e re minorenni; volle decidere sui così detti delitti ecclesiastici, come l'eresia, e lo scisma ed istituì gli orrendi tribunali dell'inquisizione. Giudicò dell'usura e del concubinato e togliendo a pretesto il sacramento del matrimonio volle prendere cognizione delle convenzioni matrimoniali dello stato civile e della legittimità dei figli. E supponendo non potervi essere testamenti senza legati pii, anche di questi volle averne cognizione e sopraintenderne l'eseguimento. E stipulandosi molti contratti col vincolo del giuramento, che è atto religioso, anche alle cause ad essi relative estesero la loro giurisdizione e finalmente perchè nessuna causa fosse al loro giudizio sottratta, trovarono che in ogni contestazione una delle parti sostiene una pretesa ingiusta, quindi peccami-

non ha annoverato il voto. Infine con Legge del 13 Maggio 1871 si sono definitivamente regolati i rapporti dello Stato colla Chiesa in modo da far sparire quegli ultimi avanzi di restrizioni arbitrarie e di protezioni male intese pel diritto dello Stato e per la libertà della Chiesa. [1]

---

nosa, che i preti soli hanno il diritto di legare e di sciogliere dai peccati, e che perciò tutti i litigi erano di competenza della ecclesiastica giurisdizione.

A far completa la sovversione politica, il Capo del cattolicismo erasi eretto supremo giudice dei Sovrani di Europa anche in materia politica e contro di essi lanciava sovente, a sostegno delle proprie pretese, il tanto temuto flagello della scomunica.

Ai giorni nostri in Piemonte l'abuso non ispingevasi tant'oltre. Tuttalvolta sotto il nome di *foro ecclesiastico* intendevasi un tribunale istituito a decidere le contestazioni in materia civile fra ecclesiastici e laici; non che a portare sentenza sui reati commessi da ecclesiastici o contro ecclesiastici.

Questo tribunale dicevasi anche *foro privilegiato*, appunto perchè i preti avevano il privilegio di non potere essere tradotti innanzi ad altro tribunale e perchè il tribunale ecclesiastico non accettava altrimenti le leggi vigenti per tutto lo stato ma giudicava secondo le leggi ecclesiastiche.

Di qui avveniva che tanto i chierici convenuti in causa civile coi propri superiori, come i laici litiganti coi preti erano privi del beneficio delle leggi dello Stato nonchè delle forme processuali in uso presso i tribunali laici incomparabilmente migliori a quelle antiquate ed assurde ecclesiastiche.

Nelle cause criminali poi era non di rado offesa la morale pubblica dall'impunità che il foro ecclesiastico accordava a qualche sacerdote nell'intendimento di evitare lo scandalo e di non iscemare la venerazione a qualche dignitario dell'ecclesiastica gerarchia.

Un altro abuso, conosciuto sotto il nome di *immunità locali* impediva all'autorità giudiziaria di procedere all'arresto d'individui rifuggiatisi nelle chiese, nei monasteri, nelle abitazioni dei vescovi e simili. Privilegio questo, che, se ha saputo in tempi tristissimi salvare alcuno dalle ingiuste persecuzioni di prepotenti attribuirebbe oggi ai luoghi pii la triste prerogativa di proteggere gli scellerati.

I testamenti, i pii legati, i donativi, le indulgenze le tasse per sciogliere da tale o tale altra ecclesiastica disciplina e sopratutto i canoni che proibiscano l'alienazione dei beni ecclesiastici, furono i mezzi con cui il clero pervenne a compiere la sovversione economica sovraccennata. Vi ebbe diffatti un'epoca in cui era il più ricco proprietario del secolo. (V. Legge Siccardi, N. 1013 in *Appendice*.

[1] Il Consiglio di Stato in adunanza delli 27 Febbraio 1878 ha fissato che la Legge del 13 Maggio 1871 sia una Legge di diritto pubblico interno dello Stato delle più importanti. Riportiamo la parte più notevole di quel responso:

» Questa è una Legge di natura affatto speciale e che per gli effetti testè indi-

Si obbietta che questa legge non era necessaria e che male risponde al concetto della separazione fra la Chiesa e lo Stato, facendovi eccezione alcune attribuzioni che il potere politico si è riservato di fronte al potere ecclesiastico. Il *Patronato regio*, l'*exequatur* ed il regio *placet* parvero offendere la libertà ed indipendenza della Chiesa.

Innanzi tutto, converremo col Minghetti che la legge delle guarentigie continuerà ad avere vigore finchè presso altre nazioni che sono cattoliche ed hanno sudditi cattolici, avrà vigore il sistema giurisdizionale, onde la Chiesa è un' istituzione connessa allo Stato ed il suo Capo ha una potestà pubblica, uguale, paralella a quella del monarca e che fra loro sono concordati o convenzioni di pubblico diritto. [1]

È da notarsi che le guarentigie possedute dallo Stato non offendono la libera attività delle associazioni, poichè le cautele che un corpo assume di fronte all'altro non sopprimono la sua indipendenza.

In ordine poi al Patronato regio diremo che esso non costituisce una specie distinta ed aggiunto alle tre specie di patronato canonicamente conosciute sotto la denominazione di *ecclesiastico, laicale, e misto,* che traggono origine da certi atti *(fundatio, exstractio dotatio)* i quali patronati agli occhi della Chiesa divennero valevoli a mantenere nelle persone che contribuivano al suo bene particolarmente colle fondazioni e colle dotazioni, un patrimonio sui benefici ed a conferire loro certi diritti esclusi però l'alto dominio, sia l'ingerenza nell'amministrazione dei beni. I diritti principali sono quelli

---

» cati ha un suo proprio carattere, onde va distinta da qualunque altra Legge, ma » essa, sia pel suo soggetto, sia per gl'interessi universali che mirò a garantire, » a tutela di un grande interesse nazionale, è Legge di diritto pubblico interno e » di somma importanza politica; e se ad altra Legge oltre allo Statuto costituzio- » nale che dal suo magnanimo Datore fu detta la *Legge Fondamentale* della mo- » narchia, può attribuirsi una tale qualificazione, non sembra dubbio che sia da » attribuirsi alla Legge di cui si tratta. »

[1] Minghetti — Stato e Chiesa.

di presentazione e nomina del beneficato; i quali diritti si esercitano dal principe come si eserciterebbero da qualunque patrono.

Riguardo all'*exequatur* ed al *placet* occorre fare una distinzione. Il primo si riferisce alla provvisione di ogni natura proveniente dall'estero e fu introdotto e richiesto, come spiega il *Giannone*[1] con autorità storica, perchè il Principe che deve vigilare a che non sia perturbato il governo del suo Regno, sappia che cosa contiene ciò che viene da fuori del suo dominio; mentre il *placet* è il riconoscimento, la sanzione degli atti emanati dalle autorità ecclesiastiche locali; atti che sono tassativamente enumerati nel Regolamento 26 Luglio 1863 emanato in esecuzione del R. Decreto di pari data, nonchè nel R. Decreto 12 Luglio 1864 n. 1848 che modifica l'accennato Regolamento, i quali si riferiscono alle nomine dei beneficati o disposizioni relative ai beni.[2] Tale distinzione emerge più chiaramente consultando l'articolo 18 dello Statuto, ove è detto che: i *diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria e concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.* Ma relativamente all'*exequatur*, inteso nel senso dall'articolo accennato non ha più ragione di esistere nelle nostre leggi dal momento che al Pontefice non si accorda la prerogativa delle *extraterritorietà*, che serviva a dargli il carettere di Sovrano estero e quindi giustificava nella potestà civile il diritto di *exequatur*.[3]

In ordine al *placet* regio è da osservarsi che gl'investiti di un benefizio non possono esser ammessi a godere le temporalità prima che emani detto atto od altro che ne tenga luogo; il che se trovasi conforme al concetto del diritto di regalìa sui benefizi vacanti, ha per iscopo principale di riserbare all'autorità civile lo statuire sugli effetti giuridici dei decreti dell'autorità ecclesiastica

---

[1] Ist. civ. del Regno di Napoli.

[2] V. il relativo testo in *Appendice* all'articolo annotato.

[3] V. Tiepolo — Leggi ecclesiastiche, annotate, nella raccolta di *Leggi speciali*, di Pacifici-Mazzoni.

in quanto essi si presentino conformi o contrari alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico, lesive o non lesive i diritti dei terzi.[1] Così inteso il regio *placet* soddisfa alle esigenze della opportunità e della convenienza politica, alle quali s'inspirano le leggi tutte conformi alla equità ed alla giustizia.

Informata la politica nazionale a questi sommi principii non si ha da temere venga danno allo Stato, ma si creerà anzi quella corrente di influssi da cui scaturisce il massimo legame sociale, il massimo sviluppo dei progressi civili.

---

(1) V. Bettini Vol. XXIII part. II ag. 868 — Corte d'Appello di Firenze, 18 Dicembre 1871.

APPENDICE.

—

LEGISLAZIONE.

a)

CARLO ALBERTO

per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme ecc. ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto all'esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette.

Deroghiamo alle leggi contrarie al presente.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli Atti del Nostro Governo.

Dato dal Quartiere Generale in Voghera addì 29 di marzo 1848.

CARLO ALBERTO.

FRANZINI.

---

b)

EUGENIO DI SAVOIA

Principe di Savoia-Carignano, Luogotenente generale di S. M. nei Regi Stati in assenza della M. S.

Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini, che non professano la Religione cattolica,

Il Senato, e la Camera dei Deputati hanno adottato,

Noi in virtù dell'autorità delegataci abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

Li Ministri Segretari di Stato sono incaricari nella parte che li riguarda dell'esecuzione della presente legge che sarà pubblicata ed inserita nella raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Torino addì dicianove giugno 1848.

EUGENIO DI SAVOIA.

VINCENZO RICCI.

---

c) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1. Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque sorta.

ART. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizi ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro Stabilimento ecclesiastico sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

ART. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato.

Pei reati nelle dette leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai Tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

ART. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai Tribunali civili, salvo sempre all'ecclesiastica Autorità l'esercizio delle sue attribuzioni pell'applicazione delle pene spirituali, a termini delle Leggi ecclesiastiche.

ART. 5. Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona, o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d'appello, si osserveranno d'or innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

I Magistrasi d'appello riterranno però la cognizione delle cause che già si trovassero presso di essi vertenti nell'epoca, in cui emanerà la presente legge.

ART. 6. Rifugiandosi nelle Chiese od altri luoghi, sino ad ora considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all'Autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.

Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie, affinchè l'esercizio del culto non venga turbato.

Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Parroco, od al Rettore della Chiesa in cui l'arresto viene eseguito.

Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

ART. 7. Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Data in Torino il nove d'aprile 1850.

VITTORIO EMANUELE.

SICCARDI.

---

d) IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA

(VIGLIANI)

pubblicava nel 4 Luglio 1859 il seguente Decreto:

Considerando che la differenza esistente in Lombardia, in forza delle leggi del cessato governo, tra i cittadini in ragione del culto che professano, è contraria a quella perfetta ugualianza di diritto che si osserva nelle altre parti dei regii Stati, e non è compatibile coi principii della civiltà moderna

Ha decretato e decreta:

ART. 1. Nella provincia lombarda tutti i cittadini sono uguali davanti

alla legge qualunque sia il culto religioso che professano come già si osserva nelle antiche provincie del Regno; essi godono ugualmente di tutti i diritti civili e politici.

ART. 2. Ogni contraria disposizione così del codice civile e di procedura, come delle altre leggi e provvedimenti sì civili che politici, è abrogata.

ART. 3. Nulla è innovato in quanto alle disposizioni che regolano l'esercizio del culto sì degli acattolici che degli israeliti.

---

e) EUGENIO

Principe di Savoia-Carignano Luogotenente generale di S. M. nei Regii Stati.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. Colla pubblicazione della presente legge cessa nelle Provincie Lombarde ogni rimanente effetto delle Patenti Imperiali 5 novembre 1855, e 8 ottobre 1856.

ART. 2. Le leggi ed i regolamenti abrogati nelle dette Provincie per effetto di quelle Patenti sono rimessi in vigore in quanto non sia altrimenti provveduto con leggi e regolamenti pubblicati dopo il 4 giugno 1859.

Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato prima della pubblicazione della presente legge saranno rimesse ai competenti Tribunali civili in quel grado d'istanza in cui si troveranno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Torino addì 27 ottobre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA.

G. B. CASSINIS.

---

f) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Viste le diverse leggi che nelle varie Provincie del Regno regolano l'esercizio del supremo diritto del Regio *Exequatur;*

Volendo ridurre ad uniformità, per quanto le speciali condizioni delle dette Provincie il consentano, l'esercizio di cotesto supremo diritto del civile Principato:

Visto l'art. 18 dello Statuto;

Preso il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Qualunque provvisione ecclesiastica proveniente da Autorità non residente nel Regno non potrà ricevere pubblicazione od esecuzione esterna, pubblica o privata, se non dopo che sia munita del nostro assenso, ossia del Regio *Exequatur*, sotto le pene sancite pe' contravventori alle leggi dello Stato.

ART. 2. Ogni pubblico funzionario, al quale venisse presentata una delle provvisioni anzidette non munita del Regio *Exequatur*, dovrà trasmetterla d'ufficio al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui si trova, pei procedimenti prescritti dalla legge.

Qualunqne trasgressione di questo dovere darà luogo a procedimenti disciplinari, salva l'applicazione delle pene maggiori menzionate nel precedente articolo 1.

ART. 3. Chiunque intenda di far uso di una provvisione proveniente da Autorità ecclesiastica non residente in Regno dovrà presentarla in originale al Nostro Procuratore Generale presso la Corte di Appello da cui dipende il luogo dove si vuole eseguirla, e chiedere con apposita istanza la concessione del Regio *Exequatur*.

Le provvisioni riguardanti interessi generali dello Stato, o di più Provincie, saranno da colui o da coloro che le avranno ricevute, rassegnate direttamente al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

ART. 4. L'*Exequatur* sulle provvisioni riguardanti interessi generali dello Stato, o di più Provincie sarà concesso o negato con Reale Decreto sulla proposta del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio di Stato.

In tutti gli altri casi la facoltà di concedere o negare il Regio *Exequatur* è delegata dai Nostri Procuratori Generali presso la Corte di Appello, nel modo che sarà stabilito col presente Decreto e coll'annesso Regolamento.

ART. 5. Essi potranno impartire il Regio *Exequatur*, senza bisogno di farne previa relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e di provocare le Nostre Reali Determinazioni, in tutti i casi non contemplati nel seguente articolo.

ART. 6. Dovranno i Nostri Procuratori Generali prima di impartire il Regio *Exequatur* far relazione allo anzidetto Ministero, con un ragionato loro parere, ed attendere le Superiori Determinazioni, quando si tratti delle provvisioni seguenti:

1. Dispensa da impedimenti matrimoniali tra zio e nipote, tra prozio pronipote, oppure tra affini collaterali di secondo grado di computazione civile, eccettochè la impetrazione della dispensa sia stata preceduta dal Regio Gradimento notificato dal predetto Ministero al Procuratore Generale cui spetta di provvedere;

2. Dispense matrimoniali che contengano scioglimento di matrimonio ratc, non consumato;

3. Commutazioni di volontà di pii fondatori, e derogazioni alle leggi di fondazione in quanto si riferiscano ad oneri e materie spirituali;

4. Permissione di professione monastica mediante abbreviazione del tempo del noviziato;

5. Permissione a' beneficiati incaricati di cura d'anime di assentarsi per più di due mesi dalla loro residenza;

6. Unione e divisione di beneficii di qualunque natura maggiori o minori;

7. Nomina di coadiutori con diritto di futura successione qualunque sia il beneficio maggiore o minore, e nomina di semplici coadiutori o amministratori sì in *spiritualibus* che in *temporalibus*, anche senza diritto di futura successione per beneficii maggiori;

8. Imposizioni di pensioni o d'altri pesi a beneficii di qualunque natura, anche a favore di patroni;

9. Autorizzazione di contratti di alienazione di beni ecclesiastici di un valore eccedente le lire seimila.

ART. 7. Dovranno parimenti i Procuratori Generali delegati per l'impartizione del Regio *Exequatur* fare al Ministero de' Culti relazione prescritta nel precedente articolo, semprechè sieno di avviso che il Regio *Exequatur* debba esser negato.

ART. 8. Sarà in facoltà dei suddetti Procuratori Generali di riferire eziandio al Ministero de' Culti per le Superiori Determinazioni, quei casi

ne' quali incontrino qualche novità od altra circostanza che lor sembri degna di essere sottoposta allo esame del medesimo Ministero.

ART. 9. Nelle Provincie Siciliane, in quanto concerne ad affari monastici, le provvisioni Pontificie o di Generali degli ordini religiosi dovranno indistintamente presentarsi al Nostro Giudice della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia.

Egli rimetterà ai Nostri Procuratori Generali per l'esecutoria e con suo ragionato parere le carte che rileverà essere della loro competenza, indicando anche le clausole da potersi apporre nella esecutoria a tutela della speciale polizia ecclesiastica di quelle Provincie, e dei Regii diritti dell'Apostolica Nostra Legazia e suo Tribunale, e trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti, con una simile relazione, quelle altre carte che crederà meritevoli d'una speciale diretta ingerenza governativa.

ART. 10. Sono abrogate tutte le disposizioni ed usanze precedenti in quanto sieno contrarie al presente Decreto, ed allo annesso Regolamento, che resta approvato e che sarà d'ordine Nostro firmato dal Nostro Ministro Guardasigilli.

Rimangono quindi rivocate tutte le Delegazioni fatte con precedenti Decreti per la concessione del Regio *Exequatur* ad altre Autorità, e son parimente soppresse nelle Provincie ove sussistono le speciali Delegazioni che all'uopo vi erano costituite.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 5 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

REGOLAMENTO *in esecuzione del Regio Decreto del 5 marzo 1863.*

ART. 1. Saranno sottoposti al Regio *Exequatur*

1. Tutte le Bolle, i Brevi, i Decreti, i Rescritti, le carte missive ed in generale tutte le carte o provvisioni provenienti dalla Santa Sede o dalla Curia Romana, per le quali sia richiesto o si voglia fare alcun atto di pubblicazione, o di esecuzione esterna, pubblica o privata;

2. Tutte le carte o provvisioni provenienti sotto qualunque titolo da Autorità ecclesiastiche non residenti in Regno;

3. Tutte le carte o provvisioni dei Generali o di altri superiori degli Ordini monastici ove sono ammessi, qualunque sia il luogo della loro segnatura e fuori o dentro del Regno.

ART. 2. Gli interessati dovranno presentare in originale e non in copia, nè per trasunto, ancorchè autentico, le dette provvisioni o carte al rispettivo Procuratore Generale o al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, secondo è disposto nell' art. 4 del Regio Decreto, ovvero al Giudice della Regia Monarchia, secondo ciò che è statuito per le Provincie Siciliane circa le provvisioni concernenti ad affari monastici.

Alle provvisioni o carte sarà unito un ricorso in carta bollata nel quale, accennato l' oggetto delle provvisioni o carte presentate, si domanderà che sia impartito il Regio *Exequatur*.

Di tal ricorso saranno accompagnate anche quelle carte che dovranno essere presentate al Ministero, quando l' istanza per l'esecutoria muova da privati. Ove l' esecutoria su di esse si chiegga da qualsiasi Autorità, saranno inviate d' ufficio.

ART. 3. Sulle carte che saranno state presentate direttamente al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, sarà dal Ministro ordinata quella istruzione che crederà conveniente; e presa, dopo sentito il parere del Consiglio di Stato, la risoluzione del Re, sarà questa per Decreto Regio partecipata alle competenti Autorità, restando la carta originale, ove non sia da restituirsi, negli archivii del Ministero.

ART. 4. Il Procuratore Generale richiesto della concessione del Regio *Exequatur* dovrà prima di tutto accertare

1. Se la provvisione o carta istessa od altra consimile sia stata altre volte presentata, e se sopra di essa sia intervenuta una risoluzione;

2. Se la provvisione o carta, provenendo dalla S. Sede o dalla Curia Romana, sia munita del certificato della Legazione o del Consolato di S. M. a Roma.

Verificandosi il caso a cui accenna il n. 1, o non producendosi il certificato espresso nel n. 2, non sarà dato corso alla domanda senza un ordine speciale del Ministro dei Culti.

Non verificandosi nè l' uno nè l' altro degli accennati ostacoli, si procederà alla occorrente istruzione informativa col mezzo delle Autorità che si reputerà più opportuno di interpellare.

ART. 5. Le opposizioni che taluno stimasse di fare alla concessione del Regio *Exequatur* saranno ricevute dall' Autorità delegata a provvedervi, quando siano presentate con ricorso in carta bollata, e ne sarà tenuto quel

conto che la natura dei motivi addotti o dei titoli presentati e le assunte informazioni consiglieranno, avuto sempre riguardo allo scopo del Regio *Exequatur*.

ART. 6. Ne' casi in cui il Procuratore Generale del Re crederà d'impartire il Regio *Exequatur* senza bisogno di superiore autorizzazione ed in tutti i casi non contemplati nell'articolo 6 del Regio Decreto, distenderà a tergo o in margine o in piè del ricorso un Decreto cencepito nella forma seguente:

Visto o *vista* (s'indicherà la provvisione o carta con un sunto del suo oggetto);

In virtù di Regia Delegazione - si eseguisca - (soggiungendo, ove occorra, le clausole, le limitazioni o spiegazioni che saranno reputate convenienti per la custodia dei diritti regii, delle leggi del Regno e delle ragioni dei terzi);

Sulle carte Generalizie il Decreto sarà — *Si concede il Regio Beneplacito* — con le clausole sopra accennate.

ART. 7. Per tutti i casi in cui siano da provocarsi le superiori determinazioni, giusta gli articoli 6, 7 ed 8 del Regio Decreto, secondo ciò che, sentito il Consiglio di Stato, sarà dal Ministero de' Culti partecipato ai Procuratori Generali, dovranno questi o negare il R. *Exequatur*, o concederlo con le clausole, riserve e condizioni e limitazioni che saranno superiormente ingiunte.

Il rifiuto del R. *Exequatur* si farà trattenendo presso l'ufficio del Delegato la provvisione o carta presentata, e restituendo il ricorso con la seguente annotazione — *Non si fa luogo al chiesto* Exequatur — La stessa annotazione si farà sul dorso o a piè o a margine della carta originale che resterà nell'Archivio. Nei Decreti di concessione di *Exequatur* preceduta da superiore autorizzazione, dopo le parole — *In virtù di Regia Delegazione*, si soggiungerà — *ed in conformità delle intervenute Sovrane Determinazioni.*

ART. 8. A tutti i Decreti di concessione di R. *Exequatur* si apporrà sempre la seguente clausola generale — *salve le leggi, gli usi e i privilegi del Regno e le ragioni dei terzi.* —

Quando dal contenuto delle provvisioni o carte apparissero violate le leggi, gli usi o i privilegi del Regno, od anche la giurisdizione ordinaria dei Vescovi, i Regii Delegati si asterranno dal concedere il R. *Exequatur*, uniformandosi al disposto degli articoli 7 ed 8 del R. Decreto.

ART. 9. Nel concedere il R. *Exequatur* alle provvisioni portanti dispense da impedimenti matrimoniali, i Procuratori Generali sono pure autorizzati a concedere contemporaneamente sopra distinta domanda la dispensa dall'impedimento civile che andasse congiunto all'impedimento canonico.

Similmente le concessioni di R. *Exequatur* a provvisioni beneficiarie terranno luogo del R. Placito per immissione in possesso del beneficio.

ART. 10. Quando vengano apposte al R. *Exequatur* condizioni ed obblighi che interessino il R. Economato dei beni ecclesiastici, ne sarà dato al medesimo avviso, acciocchè possa vegliare al loro adempimento.

ART. 11. Presso gli Uffici dei Procuratori Generali sarà tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate per sunto tutte le provvisioni o carte presentate pel R. *Exequatur*, la loro data, l'Autorità da cui emanano, il montare dei diritti pagati, il giorno della loro presentazione e quello della concessione o del rifiuto della esecuzione.

Al fine d'ogni quadrimestre i Procuratori Generali invieranno al Ministero dei Culti uno stato delle provvisioni o carte alle quali sia stato concesso o negato l'*Exequatur*, con succinta indicazione del loro oggetto e delle clausole con cui l'*Exequatur* sia stato concesso.

ART. 12. Nulla è innovato in quanto alla esazione dei diritti che per legge ed uso si sogliono pagare per la spedizione del R. *Exequatur*.

ART. 13. Gli Impiegati che si trovano addetti alle Delegazioni del R. *Exequatur*, ora soppresse, potranno essere destinati a prestar servizio presso gli Uffici dei Procuratori Generali o presso il Giudice della Regia Monarchia in Palermo, secondo la richiesta che ne sarà fatta al Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti; epperò sarà provveduto, ove occorra, all'aumento del personale della Segreteria del detto Giudice della Regia Monarchia in seguito al progetto che a tal fine egli rassegnerà al Ministero dei Culti.

Ciascuno degli Impiegati anzidetti continuerà a ricevere, sino alla definitiva sua collocazione, lo stipendio di cui trovasi in atto in godimento, sui fondi stessi da' quali finora è stato soddisfatto.

ART. 14. Le carte che si trovano in corso di istruzione, sia presso gli Uffici delle Autorità a cui finora è stata delegata la impartizione del R. *Exequatur*, sia presso gli Uffici di altre Autorità a cui sia stato commesso l'incarico di istruire e di riferire, verranno inviate al Procuratore Generale della Provincia a cui si appartengono.

Le carte appartenenti agli Archivi delle soppresse Delegazioni saranno

inviate a que' grandi Archivi presso cui sono state depositate le carte dei disciolti Dicasteri da cui le dette Delegazioni dipendevano.

Visto d' ordine di S. M.

Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia de' Culti

G. PISANELLI.

---

g) VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Visto l' articolo 18 dello Statuto;

Visto l' art. 1. del Nostro Decreto in data del 26 settembre 1860, num. 4314, in cui è determinato che il rilascio di beni di qualsivoglia beneficio dovrà essere preceduto sempre dal Regio Placito;

Volendo ridurre ad uniformità la concessione del Regio Placito;

Preso parere dal Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. La facoltà di concedere o negare il Regio Placito ai Rescritti degli Ordinarj diocesani portanti nomina a beneficj vacanti od altre disposizioni, che secondo le norme stabilite nelle diverse Provincie del Regno vi siano soggette, è delegata ai Nostri Procuratori generali presso le Corti d' Appello nel modo espresso nel presente Decreto e nell' annesso Regolamento.

ART. 2. I Nostri Procuratori generali potranno impartire il Regio Placito senza bisogno di farne precedente relazione al Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, e di promuovere le Nostre Reali Determinazioni in tutti i casi non espressi nel seguente articolo.

ART. 3. Dovranno i Nostri Procuratori generali prima d' impartire il Regio Placito far relazione all' anzidetto Ministro con un ragionato loro parere ed attendere le superiori determinazioni quando si tratti di Rescritti degli Ordinarj diocesani portanti nomina a dignità od a canonicati ne' Capitoli delle Chiese metropolitane e vescovili, ovvero disposizioni risguardanti i beni ecclesiastici di un valore eccedente le L. 6000.

ART. 4. Dovranno parimente i Procuratori generali fare al Ministro di

Grazia, Giustizia e dei Culti la relazione prescritta nel precedente articolo, semprechè siano d'avviso che il Regio Placito debba esser negato.

ART. 5. Nei casi di cui è cenno nei due precedenti articoli, il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti promuoverà le Nostre Reali Determinazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 6. Sarà in facoltà dei Procuratori generali di riferire altresì al Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti quei casi, nei quali incontrino qualche novità od altra circostanza che loro sembri degna di essere sottoposta ad esame per le superiori determinazioni.

ART. 7. I nominati ad un beneficio in virtù di Decreto Regio o Ministeriale, o di una provvisione ecclesiastica proveniente da autorità non residenti nel Regno, che sia stata munita del Regio *Exequatur*, non avranno bisogno di domandare la concessione del Regio Placito.

ART. 8. Gl'investiti d'un beneficio non possono essere ammessi a goderne le temporalità prima che emani il Regio Placito o quell'atto che ne tenga luogo giusta l'articolo precedente.

ART. 9. Dalla data di concessione del Regio Placito o di quell'atto che ne tenga luogo giusta l'articolo 7, potranno i nominati ad un beneficio, che siano canonicamente idonei, essere ammessi al godimento delle temporalità del beneficio stesso.

ART. 10. I Giudici di Mandamento, i Sindaci ed in genere tutti i pubblici funzionarj, che per ragione dei loro uffici possono avere notizia dell'assunzione di possesso di un beneficio per parte di chi non abbia riportato il Regio Placito, dovranno denunciare il fatto al Procuratore generale.

ART. 11. Nulla è innovato quanto all'esazione dei diritti che per legge od uso si sogliono pagare nelle diverse Provincie del Regno per la spedizione del Regio Placito o della Regia Cedola di nomina.

ART. 12. Sono abrogate tutte le disposizioni ed usanze precedenti in quanto siano contrarie al presente Decreto ed all'annesso regolamento, che rimane approvato, e che sarà d'ordine Nostro visto e firmato dal Nostro Ministro Guardasigilli, ferme rimanendo nelle Provincie Siciliane le disposizioni colà vigenti, fino a che non vi sarà effettuata la istituzione dell'Economato generale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

REGOLAMENTO *in esecuzione del Regio Decreto del 26 luglio 1863.*

ART. 1. Saranno sottoposti al Regio Placito:

1. Tutti i Rescritti o Decreti degli Ordinarj diocesani, abbiano la denominazione di Bolle od altra, portanti nomina a beneficj vacanti;

2. Tutti i Rescritti o Decreti degli Ordinarj diocesani che inchiudono disposizioni sopra i beni ecclesiastici in quelle Provincie dov'è stabilito che esse non abbiano efficacia senza l'approvazione dell' Autorità governativa.

ART. 2. Gl' interessati dovranno presentare in originale i detti Rescritti o Decreti al Procuratore generale presso la Corte d' Appello avente giurisdizione nel Circondario in cui sono posti il beneficio o i beni ecclesiastici con un ricorso in carta munita del competente bollo, nel quale, accennato l' oggetto del Rescritto o Decreto, si domanderà che gli sia concesso il Regio Placito.

ART. 3. Il Procuratore generale richiesto della concessione del Regio Placito procederà tosto, ove ne sia il caso, alla occorrente istruzione informativa, e quando si tratti di Rescritti portanti nomina a beneficj, verranno all' uopo chiesti da esso gli opportuni ragguagli da' Prefetti e Sotto-Prefetti.

ART. 4. Nei casi di cui è cenno nell' art. 3 del Decreto, il Procuratore generale trasmetterà al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti i Rescritti degli Ordinarj diocesani col ricorso degl' interessati e con tutte le carte annesse, e nel suo ragionato parere esprimerà se avvisi doversi il Regio Placito concedere o negare.

ART. 5. Nei casi in cui il Procuratore generale concederà il Regio Placito senza aver chiesto le superiori determinazioni, la concessione sarà espressa a tergo o in margine o a piè del Rescritto nella forma seguente — *Visto il Rescritto dell' Ordinario di* (se ne indicherà l' oggetto) *In virtù di Regia Delegazione si concede il Regio Placito.* Nei casi in cui il Procuratore generale avrà chiesto le superiori determinazioni dopo le parole — *In virtù di Regia Delegazione* — si aggiungerà — *ed in conformità delle intervenute superiori determinazioni.*

ART. 6. Il rifiuto del Regio Placito si farà trattenendo presso l' ufficio del Procuratore generale il Rescritto o Decreto vescovile, e restituendo il ricorso con la seguente annotazione — *non si fa luogo alla concessione del chiesto Placito.*

ART. 7. A tutte le concessioni di Regio Placito si apporrà sempre la seguente clausola — *salve le leggi, gli usi e i privilegi del Regno e le ragioni de' terzi.*

ART. 8. È rigorosamente vietato agli Economi generali ed ai Subeconomi dei beneficj vacanti di concedere l'immissione in possesso di alcun beneficio se prima non si faccia loro constare dell'ottenuto Regio Placito.

Venendo a notizia dei detti Economi generali o Subeconomi che alcuno siasi immesso di fatto nel possesso di un beneficio senza il Regio Placito ne informeranno il Procuratore generale per gli opportuni provvedimenti.

Ogni concessione di Regio Placito sarà dal Procuratore generale notificata al Prefetto ed all'Economo generale dei beneficj vacanti della Provincia, al Giudice del Mandamento ed al Sindaco del Comune in cui il beneficio è situato.

ART. 9. L'esazione dei diritti che in talune Province del Regno si sogliono pagare per la spedizione del Regio Placito o della Regia Cedola di nomina, si farà dai Subeconomi diocesani o di Mandamento nell'atto che i nuovi investiti d'un beneficio presenteranno loro o il Regio Placito o il Decreto di nomina Regia o Ministeriale o la Regia Cedola per essere immessi nel possesso delle temporalità del beneficio.

Tali diritti saranno dal Subeconomo versati semestralmente nella Cassa della Direzione del Tesoro della Provincia.

ART. 10. Al fine di ogni quadrimestre i Procuratori generali invieranno al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti uno stato dei Rescritti o Decreti degli Ordinarj diocesani ai quali sia stato concesso o negato il *Placito*, con succinta indicazione del loro oggetto e delle clausole con cui il Placito sia stato concesso.

Torino, addì 26 luglio 1863.

Visto per ordine di S. M.

Il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato di Grazia, Giustizia e dei Culti

G. PISANELLI.

---

h) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Visto l'articolo 18 dello Statuto;

Visto il Nostro Decreto in data del 26 luglio 1863, n. 1374, contenente le norme per l'uniforme esercizio del diritto del R. Placito in tutte le Provincie del Regno, escluse le Siciliane;

Preso parere dal Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Oltre i Rescritti o Decreti di cui è cenno nell'articolo 1. del regolamento in esecuzione del Decreto surriferito, saranno sottoposti al Regio Placito:

1. Tutti i Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani, abbiano la denominazione di Patenti od altro, portanti nomina di Economi, Curati o Vicarii Spirituali;

2. Tutti indistintamente i Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani che inchiudono disposizioni sovra i beni ecclesiastici in tutte le Provincie del Regno, escluse le Siciliane, quando non siano atti esecutivi di Provvisioni provenienti dall'estero muniti del Regio *Exequatur*.

ART. 2. Un'apposita Istruzione firmata d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Guardasigilli darà ai Nostri Procuratori Generali presso le Corti d'Appello le norme opportune circa la concessione del Regio Placito ai suddetti Decreti o Rescritti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 12 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

---

i) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Visto l'art. 7 del Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2711, col quale fu definitivamente provveduto allo stabilimento dell'Economato generale dei beneficj vacanti nelle Provincie Siciliane;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Il Regio Decreto del 12 luglio 1864, n. 1848, con cui è fatta un' aggiunta all' art. 1 del Regolamento sulla concessione del Regio Placito, viene esteso eziandio alle Provincie Siciliane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, l' 8 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE.

DE FALCO.

---

1) EUGENIO

Principe di Savoja-Carignano Luogotenente generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Coll' attuazione del presente Decreto cessano di avere effetto nelle Provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca le Patenti Imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856, relative al Concordato 18 agosto 1855 stipulato dall' Impero d' Austria con la Santa Sede, ed alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale.

ART. 2. Le leggi ed i Regolamenti abrogati nelle dette Provincie per effetto di quelle Patenti sono richiamati in vigore.

ART. 3. Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato all' attuazione del presente Decreto, saranno rimesse ai Tribunali civili competenti in quel grado di istanza in cui si troveranno.

ART. 4. Il presente Decreto ha vigore dal giorno dell' attuazione del Reale Decreto 19 luglio corrente, n.° 3065; sull' intitolazione e pubblicazione degli atti del Governo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia

inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

---

m) EUGENIO

Principe di Savoja-Carignano Luogotenente generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge del 28 giugno 1866, n.° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia, Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatori e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatori, e Ritiri anzidetti sono soppressi.

ART. 2. I membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatori e Ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

ART. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa legge appartengono a Case religiose esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamento:

1°. Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini possidenti di lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente legge hanno 60 anni compiti,

lire 480 se hanno da 40 a 60 anni,
lire 360 se hanno meno di 40 anni;

2.° Pei laici e converse di Ordini possidenti, di
lire 300 da 60 anni in su,
lire 240 da 40 ai 60 anni,
lire 200 se hanno meno di 40 anni;

3.° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini mendicanti, di lire 250;

4.° Pe laici e converse di ordini mendicanti, di
lire 144 dall'età dei 60 anni in su,
lire 96 se hanno meno di 60 anni.

Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'Ordine.

Agl'inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un Convento esistente nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50.

ART. 4. I religiosi degli ordini possidenti che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo.

Quelli degli Ordini mendicanti nelle stesse circostanze avranno diritto ad una pensione annua di lire 400.

ART. 5. Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al Monastero, è concesso di sciegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella *A* unita alla presente legge e vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli predetto.

Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della Casa.

ART. 6. Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo.

Nondimeno quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra Casa.

Potrà anche il Governo per esigenze di ordine o di servizio pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.

ART. 7. Le pensioni, di cui all'articolo 3, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866.

Qualora la rendita del fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 28, l'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.

ART. 8. Qualora i membri delle Corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei Comuni, delle Provincie, dello Stato o del fondo per il culto, o i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per l'esercizio di culto; la pensione sarà diminuita di una somma uguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.

ART. 9. Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle leggi di soppressione emanate in alcune Provincie del Regno; quelle non assegnate definitivamente saranno regolate dalle leggi anteriori. Tuttavia i membri di Case religiose già soppresse, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle leggi anteriori ogni qualvolta il caso che dà luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della legge presente.

ART. 10. Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano fuori il territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo.

Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al fondo per il culto.

ART. 11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla presente

legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al Demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento uguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione.

I beni mobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefici parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta.

Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne sarà determinata la rendita con le norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle Corporazioni soppresse.

Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra iscritta.

Con legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge.

ART. 12. La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approvato per Decreto Reale sopra proposta dei Ministri di Grazia, Giustizia e dei Culti, e delle Finanze.

ART. 13. I superiori ed amministratori delle Case religiose e delle Corporazioni e Congregazioni regolari e secolari e dei Conservatori e Ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al Delegato alla presa di possesso entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, la esistenza dell'ente e dei membri che a questo appartengono al momento della soppressione, indicando la data della professione o dell'assunzione in servizio e la età di ciascun membro e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad esso spettanti.

Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente legge.

Il rifiuto, il ritardo all' osservanza di questi obblighi, l' alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o l' occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle Case religiose, Congregazioni od agli enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell' assegnamento, della pensione, dell' usufrutto o della porzione di proprietà, che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti leggi.

ART. 14. Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell' esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere l' intervento del rappresentante dell' ente morale, vi sarà sostituito l' intervento del pretore o di un suo delegato, e in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.

ART. 15. Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come Agenti di una pubblica Amministrazione. L' attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle leggi penali vigenti.

ART. 16. Sorgendo contestazioni sulla applicazione della legge presente o delle leggi precedenti a qualche corpo od ente morale o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al Demanio fino a che non sia provveduto altrimenti, secondo i casi particolari, o dal Governo o dai Tribunali competenti.

ART. 17. Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al Demanio giusta l' articolo 11, se sieno stati fatti in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti.

Non potrà essere opposto il pagamento di fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.

ART. 18. Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:

1. Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;

2. Gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose, finchè duri l' uso temporaneo a queste concesso;

3. I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli articoli 20 e 21;

4. I beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale o misto;

5. I mobili e gli effetti necessari all' uso personale di ciascun membro delle Corporazioni soppresse;

6. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizi appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, per la cui destinazione si provvede coll' articolo 24;

7. Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili, dei quali è parola nell' articolo 33.

Nondimeno gli Agenti della pubblica Amministrazione prenderanno possesso, nel termine assegnato dall' art. 14, anche degli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni indicati ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo.

ART. 19. Ai Comuni, nei quali esistono le Case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente articolo 11 e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria.

Per ottenere siffatta devoluzione i Comuni dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle Case o degli Stabilimenti soppressi in proporzione dei beni che loro pervengono.

ART. 20. I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purchè ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, e sia giustificato il bisogno e l' uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Provincie.

Per le case destinate all' abitazione delle religiose secondo il disposto

dall'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre.

Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati che al giorno della pubblicazione di questa legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati.

Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno nondimeno i Comuni e le Provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l' obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per cento.

ART. 21. Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell' articolo precedente e già concessi in esecuzione delle leggi anteriori di soppressione.

Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifizi concessi.

ART. 22. La rendita iscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle Corporazioni soppresse in forza di questa legge, che, dato il caso di soppressione, siano soggetti per espressa condizione, a riversibilità in favore dei privati, o a devoluzione in favore dei Comuni od altri enti morali che non siano ecclesiastici, sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale de' pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle Corporazioni religiose.

A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell' ente morale nella proporzione della rendita che loro perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque.

In nessun caso potrà la riversibilità o devoluzione aver luogo pei beni, i quali sono devoluti ai Comuni pel disposto dell' articolo 19.

ART. 23. I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa o dalle precedenti leggi di soppressione, e quelli che siansi già verificati per cause diverse dalla presente legge, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 24. I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i

monumenti, gli oggetti d' arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle Case religiose e agli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive Provincie, mediante decreto del Ministro dei Culti, previi gli accordi col Ministro della pubblica Istruzione.

I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all' uso delle chiese ove si trovano.

ART. 25. Il fondo per il culto, è costituito dalle rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da questa legge, e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto.

ART. 26. Il fondo anzidetto sarà amministrato, sotto la dipendenza del Ministro di Grazia e Giustizia, da un Direttore assistito da un Consiglio d' Amministrazione, nominati tutti per Decreto Reale.

Una Commissione di vigilanza composta di tre Senatori e di tre Deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del Ministro dei Culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l' alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo per il culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento.

A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell' amministrazione del fondo per il culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell' anno, e un notamento degli edifici e delle rendite pubbliche, che saranno passati ai Comuni, alle Provincie od agli altri aventi diritto da questa legge.

ART. 27. L' amministrazione del fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi.

ART. 28. Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell' ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

1. Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell' art. 11, e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica;

2. Le pensioni dei membri degli Ordini e delle Corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione;

3. Tutti gli oneri che gravano il Bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

4. Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto;

5. I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per ispese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo da un corpo o ente morale o da privati.

ART. 29. Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non siano stati contratti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato data certa prima del 18 gennaio 1864, a meno che non fosse provato che le somme mutuate vennero rivolte a vantaggio del patrimonio della Corporazione soppressa.

Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell'ultimo anno, in quanto siano verisimili e corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di ciascun corpo od ente morale, e risultino o dai registri del corpo od ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o somministratori.

Questi ultimi debiti dovranno essere denunziati all'Autorità delegata per la presa di possesso dei beni entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, altrimenti rimarranno estinti.

ART. 30. Pel pagamento dei debiti degli oneri, e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi, il fondo per il culto, le Provincie e i Comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima.

ART. 31. Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto nelle proporzioni seguenti:

1. Benefizi parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2,000, in ragione del 5 per cento fino alle lire 5,000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 fino a lire 10,000, ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

2. Seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;

3. Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della metà sopra somma eccedente le lire 20,000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000;

4. Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque specie, o provenienza, eccedente le lire 1,000, nella proporzione indicata al n. 1 di questo articolo.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei Regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne ammetterà altra che quella della tassa di manomorta. [1]

ART. 32. I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente legge potranno acquistare secondo le norme della legge 5 giugno 1850, n. 1037, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell'art. 18, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell'art. 11.

ART. 33. Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizi colle loro adiacenze, biblioteche, archivi oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di S. Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari.

La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto.

ART. 34. Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n. 743, continueranno ad essere eseguite nelle Provincie Siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse, ed in confronto del Demanio.

ART. 35. A ciascun Comune è concesso il quarto della rendita iscritta

---

[1] L'art. 6 del R. Decreto 4 novembre 1863 n. 3346 esentò dalla quota di concorso le case o porzioni di case che servono di abitazione ai parroci e loro coadiutori.

e corrispondente ai beni delle Corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle leggi precedenti nel Comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.

Questo quarto sarà dato ai Comuni a misura che estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'art. 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinato al pagamento delle pensioni ai religiosi.

Ai Comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal primo gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei Comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni.

Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'art. 7, saranno devolute allo Stato.

Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle Case religiose contemplate nell'art. 33, i di cui edifizi devono essere conservati a spese del fondo per il culto.

ART. 36. Rimangono estinti i crediti appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, che vennero posti a carico dello Stato in disgravio dei Comuni Siciliani col Decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, richiamato col Reale Decreto del 29 aprile 1863, n. 1223.

Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione o di riparto che sia stabilito da questa legge.

ART. 37. La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa legge.

Gl'impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica e godranno, a carico del fondo per il culto, delle disposizioni transitorie contenute negli art. 13, 14 e 15 della legge sulle disponibilità ed aspettative dell'11 ottobre 1863, num. 1500.

L'anno di favore indicato nell'art. 13 di detta legge decorrerà dalla pubblicazione della presente.

Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffici, ai quali fossero applicati dal Governo sotto pena della perdita della qualità di impiegati e dello stipendio.

Finchè dura la loro applicazione a qualche ufficio percepiranno il loro stipendio attuale.

ART. 38. Sono mantenuti nelle antiche Provincie la legge 29 maggio 1855, n. 878, nelle Marche il Decreto 3 gennaio 1861, n. 705, nell' Umbria il Decreto 11 dicembre 1860, n. 168, e nelle Provincie napoletane il Decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

SCIALOJA.

TABELLA A. *(Pensioni vitalizie, articolo 5).*

Età fino a 30 anni, 6 per cento — da 30 a 35, 6 1|2 per cento — da 35 a 40, 7 per cento — da 40 a 45, 7 1|2 per cento — da 45 a 50, 8 1|2 per cento — da 50 a 55, 9 1|2 per cento — da 55 a 60, 10 1|2 per cento — da 60 a 65, 12 1|2 per cento — da 65 a 70, 16 per cento — da 70 a 75, 22 per cento — da 75 a 80 ed oltre, 28 per cento.

Visto d' ordine di S. A. R.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

BORGATTI.

---

n) VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

1. I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le *cappellanie* corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cure d' anime, un solo beneficio curato od una quota *curata* di massa per congrua parrocchiale;

2. I canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale de' capitoli delle chiese cattedrali;

3. Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale;

4. I benefizi ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura;

5. Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali;

6. Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conserveranno al culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'articolo 2 della legge 3 agosto 1862, n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quelio che sarà con altra legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile.

La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perchè destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

ART. 2. Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al Demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserve infra espresse:

Quanto ai beni stabili, il Governo, salvo il disposto dell'art. 21, inscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla tassa di mano-morta, fatta deduzione del 5 per cento per spese d'amministrazione. Per le Provincie Venete e la Mantovana la rendita da inscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'*equivalente d'imposta* a termini del Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 2346.

Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 e della presente, il Demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone la amministrazione per conto del medesimo: rimane per conseguenza abrogato l'obbligo della iscrizione della relativa rendita, imposto dall'articolo 11 delle legge 7 luglio 1866.

I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunle con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra, e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnate al fondo del culto passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le febbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 28 della legge del 7 luglio 1866.

ART. 3. Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconcsciuti a termini dell'articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellenie corali, che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal dì della pubblicazione di questa legge, dai patroni se trattasi di benefizi o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal fondo del culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti.

L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune, per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo, e cessarà se l'investito venga provveduto di un altro benefizio, o si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell'ente ecclesiastico soppresso, continuerà ad usarne.

ART. 4. Salvo le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa rendita inscritta.

I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al Demanio, dovranno essere nelle forme legittime e sotto pena di decadenza esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli effetti delle leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

I privilegi e le ipoteche lagittimamente inscritte sopra i beni immobili devoluti al Demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 o della presente, conserveranno il loro effetto.

Però si dovrà nell'iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico della rendita al fondo del culto, od all'ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario inscritto.

I privilegi e le ipoteche inscritti per guarantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.

ART. 5. I patroni laicali dei benefizi di cui all'articolo 1. potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, sì e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'art. 507 del Codice civile.

Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per cento di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.

Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge saranno tra essi divisi.

I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al numero 5 dell'articolo 1, delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto, di cui al numero 6, s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto di decadenza.

ART. 6. I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignità od uffici capitolari.

Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.

Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalità dei vescovadi rimasti o che si lascieranno vacanti, continueranno ad essere devoluti agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parrocchi e sacerdoti bisognosi,

alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere, e ad altri usi di carità, giusta le disposizioni del Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314.

I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al parlamento in un col bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

ART. 7. I beni immobili, già passati al Demanio per effetto della legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtù della presente legge, saranno amministrati ed alienati dall' Amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni Provincia del Regno, e mediante l'osservazione delle prescrizioni infra espresse.

La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. Il Direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.

ART. 8. La Commissione provinciale sarà composta del Prefetto, che ne sarà il presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del capoluogo della Provincia, del Direttore del Demanio o di un suo delegato, di di due cittadini eletti, ogni due anni, dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

Una Commissione centrale di sindacato, composta di un Consigliere di Stato, di un Consigliere della Corte dei conti, del Direttore generale del Demanio e Tasse, del Direttore del fondo pel culto, e di altri due membri nominati per Decreto Reale, presieduta dal Ministro delle Finanze, sopraintenderà all'amministrazione e vigilerà all'andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme che verranno stabilite per Regolamento da approvarsi con Regio Decreto.

Essa presenterà al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell' amministrazione e delle alienazioni anzidette, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione del bilancio.

ART. 9. I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali.

ART. 10. Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale.

Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato dalla media aritmetica, fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta

alla tassa di manomorta od equivalente l'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci per cento; ed il fitto più elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo.

Non si farà luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la detta Commissione, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessità.

ART. 11. Sarà ammesso a concorrere chi provi avere depositato in qualunque cassa dello Stato, in valore che sarà specificato all'articolo 17, il decimo del prezzo determinato a norma dell'articolo precedente.

ART. 12. Andato deserto il primo incanto, l'Amministrazione demaniale procederà coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguìto deposito del decimo del prezzo, e secondo l'articolo precedente saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L'aggiudicazione sarà proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti.

Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purchè il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sarà bisogno dell'approvazione della Commissione centrale se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza.

Non si farà mai luogo ad alienazione per trattative private.

ART. 13. Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trasporto, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta; e se abbia fatto il deposito in titoli del debito pubblico, dovrà inoltre convertirlo in valori indicati all'articolo 17.

Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione.

Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della Tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il Prefetto rilascierà all'acquirente un estratto del processo verbale d'aggiudicazione relativo al lotto acquistato, da esservi almeno sommariamente descritto; farà a piedi dell'estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione e lo munirà di una sua ordinanza esecutiva.

Questo estratto, firmato dal Prefetto, munito del sigillo della Prefettura, avrà forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtù del quale si procederà alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione.

Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto nel presente articolo, si procederà a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni.

ART. 14. Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati, a rate eguali, in anni 18 con l'interesse scalare del 6 per cento.

Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del Codice civile, dovrà essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo.

I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati, nè in tutto nè in parte, finchè l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intiero prezzo, od una parte di esso corrispondente al valore del taglio; o non abbia previamente fornita all'Agente del Demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

Sarà fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo decimo, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

ART. 15. La ipoteca legale competente al Demanio pei fondi venduti in virtù dell'articolo 1969 del Codice civile, sarà inscritta d'ufficio dal Conservatore delle ipoteche a senso dell'articolo 1985 dello stesso Codice, sulla presentazione che sarà fatta, a cura del Prefetto, dello estratto del verbale di aggiudicazione, di cui è parola nell'articolo 13.

Gli articoli 20 e 22 della legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo.

ART. 16. Resta mantenuta per la Provincia di Sicilia, e pei beni ai quali si riferisce, la legge 10 agosto 1862, n. 743.

ART. 17. È fatta facoltà al Governo di emettere, nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni, colle norme che verranno stabilite per Regio Decreto, tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni.

Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo

sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente legge, ed annullati man mano che saranno ritirati.

ART. 18. Una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sarà nella misura del 30 per cento, e verrà riscossa nei modi seguenti:

a) Sul patrimonio rappresentato dal fondo del culto sarà cancellato il 30 per cento della rendita già intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti leggi di soppressione; sarà inscritto il 30 per cento di meno della rendita di cui dovrebbesi fare la inscrizione in virtù di dette leggi e della presente; e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si inscriverà in meno tanta rendita, quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal Demanio al fondo del culto, sui quali cespiti non si farà prelevazione diretta;

b) Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun ente, in sostituzione de' beni stabili passati al Demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si terrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni, appartenenti all'ente stesso, sui quali non si farà in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualità superasse quello del 70 per cento, la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili, sarà riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni;

c) Sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento, in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario.

ART. 19. Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6, 000, gli attuali investiti riceveranno dal fondo del culto una somma annuale che compra le 6,000 lire.

ART. 20. La quota di concorso imposta con l'articolo 31 della legge del 7 luglio 1866 sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non soppresso.

ART. 21. La riscossione dei crediti dell'Amministrazione del fondo del

culto si farà coi privilegi fiscali determinati dalle leggi per la esazione delle imposte.

ART. 22. Le disposizioni della legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addi 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

S. TECCHIO.

---

6) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. Pel conseguimento delle pensioni attribuite dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036, sono assimilati ai sacerdoti:

1. I religiosi professi ordinati *in sacris* prima della pubblicazione della rispettiva legge o Decreto di soppressione, e non dopo il 18 gennaio 1864, per le Corporazioni soppresse con la legge 7 luglio 1866;

2. Gli ex-frati dell'ordine di San Giovanni di Dio, detto dei *Fatebene-fratelli*, ad eccezione degli inservienti.

ART. 2. Non sarà di ostacolo al conseguimento delle pensioni suindicate la circostanza di aver fatta professione fuori lo Stato:

1. Pei religiosi, i quali per regola del proprio istituto non potevano professare altrove che in Roma;

2. Pei religiosi, i quali avessero professato in paese tuttora soggetto al dominio ponteficio, perchè trovavasi quivi la sede del noviziato della provincia monastica cui appartenevano.

ART. 3. A tutti quei religiosi o religiose che, per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai Canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, non avevano diritto alla pensione che l'articolo 3 della legge 7 luglio

1866 consente ai membri delle soppresse Corporazioni religiose, è concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimento di L. 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e di L. 144 a tutti gli altri professi.

ART. 4. L'assegnamento di cui si parla sarà vitalizio per quelli che, al momento della promulgazione della presente legge, abbiano compiuti cinquanta anni, e sarà di un quinquennio per gli altri. Esso non si concederà, ovvero cesserà ogniqualvolta risulti avere il religioso dal privato patrimonio od altrimenti un reddito netto e stabile uguale all'assegnamento.

ART. 5. Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della legge 7 luglio 1866, sono applicabili anche agli individui contemplati nella presente.

ART. 6. Non godranno dei benefizi della presente legge coloro che, essendo affiliati a conventi di Roma o di altri paesi estranei al Regno d'Italia, siano stati trasferiti a conventi del Regno posteriormente al 18 gennaio 1864.

ART. 7. Il suddeto assegnamento decorrerà dal giorno della promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 29 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE

DE FILIPPO.

P) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

. . . . . .

ART. 5. È approvata la legge sulla conversione dei beni immobili delle Fabbricerie, che costituisce l'allegato *P*.

. . . . . .

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia man-

dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze addi 11 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINIO SELLA.

ALLEGATO *P.*

—

Legge sulla conversione dei beni immobili delle Fabbricerie.

ART. 1. Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, i beni immobili delle Fabbricerie e di altre Amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali Enti morali ed aperti al culto.

ART. 2. Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, i beni spettanti ai Capitoli cattedrali, ancorchè investiti di parrocchialità, o collettivamente o singolarmente abbiano cura d'anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare il Parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo Parroco.

Agli altri Enti morali collettivi, ancorchè abbiano parrocchialità o cura d'anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo, deve ritenersi applicabile l'articolo 1 del numero 1 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, in modo però che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo Beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale.

ART. 3. Rimangono escluse dalla conversione dei beni appartenenti alle Fabbricerie le cave di marmi addette a quelle chiese che con Decreto Reale verranno dichiarate monumenti patrii, e che sono destinate esclusivamente alle manutenzione, riparazione e completamento delle suddette chiese.

ART. 4. Nella esenzione della conversione stabilita nell'art. 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi:

a) Gli edifizi ad uso di culto;

b) Gli edifizi necessari ad uso d'Uffizio delle rispettive Amministra-

zioni, o di abitazione dei Rettori, Coadiutori, Cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.

ART. 5. La tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall' art. 18 della legge 15 agosto 1867 n. 3848, non si applicherà al singolo Beneficio che costituisce la congrua dei singoli Parroci a norma dell' articolo 2, nè ai Benefici cui sia annessa l' obbligazione principale permanente di coadiuvare al Parroco nell' esercizio della cura; ed a partire dal 1. gennaio 1871 non si applicherà più al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrato dalle Fabbricerie, Opere od altre Amministrazioni.

Rimane al Governo il diritto di esigere il 30 per cento sulla rendita del patrimonio predetto, corrispondente al tempo anteriore al 1. gennaio 1871.

ART. 6. Saranno pure esenti dalla tassa straordinaria del 30 per cento quegli edifizi addetti a' culto e non contemplati nei precedenti articoli, che siano dichiarati monumentali con Decreto Reale, sentito il parere della Giunta centrale d' antichità e belle arti, e dimostrato che, fatta la suddetta riduzione, la rendita rimanente non potrebbe bastare al loro mantenimento.

ART. 7. Le Fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato, vi saranno soggette per effetto della presente legge, salvi i diritti dei terzi.

ART. 8. Per l' articolo 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, devono ritenersi soppressi nelle chiese cattedrali i Canonicati che eccedono il numero di dodici e gli altri Benefici e le Cappellanie che eccedono il numero di sei.

ART. 9. Resta mantenuta per le Provincie di Sicilia la legge 10 agosto 1862, n. 743.

Saranno parimenti applicate le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente.

Visto: Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

---

q) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Visto l' articolo 24 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In Roma e nelle Provincie Romane cessa ogni disuguaglianza fra i Cittadini in quanto riguarda il godimento e l'esercizio dei diritti civili e politici, e la capacità ai pubblici uffici, qualunque sia il culto che professano.

ART. 2. È abrogata ogni legge e disposizione contraria al presente Decreto il quale avrà effetto immediatamente dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. RAELI.

---

f) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede. [1]

ART. 1. La persona dal Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

ART. 2. L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la pro-

---

[1] Questa legge fu presentata alla Camera dei Deputati il 9 Dicembre 1870; ne fu relatore Bonghi, il 16 Gennaio 1871 e discussa dal 23 al 31 Gennaio, dal 1 al 16 Febbraio e dal 9 al 21 Marzo 1871. — In Senato venne approvata il 2 Maggio 1871.

Il risultato della votazione fu il seguente:

alla Camera dei Deputati

Presenti e votanti 291 — Maggioranza 185.

Voti favorevoli 185 — Voti contrari 106.

al Senato

Votanti 125 — Voti favorevoli 105 — Voti contrari 20.

Nella sostanza questa legge è consona alla proposta fatta dal Barone Bettino Ricasoli nel 1861 è compendiata in 12 articoli.

vocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiuria pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o con i mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono puniti colle pene stabilite all'art. 19 della legge stessa.

I detti reati sono d' azione pubblica e di competenza della Corte d' Assisie.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

ART. 3. Il Governo Italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di Guardie addette alla persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali Guardie dalle leggi vigenti del Regno.

ART. 4. È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di L. 3,225,000.

Còn questa somma pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed ordine diplomatico all'estero, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai varii bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle Guardie, di cui nell'art. precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa Romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tasse od onere governativo, comunale o provinciale: e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.

ART. 5. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell' articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici, Vaticano, e Lateranense,

con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonchè della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa, ed annessi, come pure i Musei e la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

ART. 6. Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessun Autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

ART. 7. Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

ART. 8. È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

ART. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

ART. 10. Gli Ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

ART. 11. Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle Potenze estere presso il Governo Italiano.

Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

ART. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato

e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo Italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza Uffizi di Posta e di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta. — L' Ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli Uffizi postali di cambio delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo d' Uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L' ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I Telegrammi trasmessi dal detto Ufficio colla qualifica autenticata di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d' ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi Ufficio telegrafico del Regno.

I tegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatarii.

ART. 13. Nella città di Roma e nelle sei Sedi suburbicarie, i Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici, fondati per la educazione e coltura degli Ecclesiastici, continueranno a discendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.

TITOLO II.

Relazioni dello Stato colla Chiesa.

ART. 14. È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

ART. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato Regio nulla è innovato.

ART. 16. Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'exequatur e placet regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

ART. 17. In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.

ART. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno.

ART. 19. In tutte le materie che formano oggetto della presente legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente in quanto sia contraria alla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 13 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA, E. VISCONTI-VENOSTA, G. DE FALCO, QUINTINO SELLA, C. CORRENTI, E. RICOTTI, G. ACTON, S. CASTAGNOLA, G. GADDA.

8) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Visto l'art. 18 dello Statuto;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (Serie 2ª), per le guarantigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Fino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale, di cui negli articoli 16 e 18 della citata legge del 13 maggio 1871, n. 214 (Serie 2ª), saranno soggetti all'*Exequatur* gli atti e le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei Benefizi maggiori o minori, eccetto quelli della Città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Ove le provvisioni e gli atti siano emanati dagli Ordinari Diocesani, saranno soggetti al *Regio Placet.*

ART. 2. Nelle provviste beneficiare si comprendono le collazioni dei Benefizi anche di patronato Regio, e le provvisioni che conferiscano, coll'esercizio di un ufficio ecclesiastico, il diritto di ammistrare la dote del beneficio, o di goderne in tutto o in parte i frutti, o di percepire su di essi un assegno.

ART. 3. Il *Regio Exequatur* sarà concesso o negato con Decreto Reale sulla proposta dal Guadasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti sentito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 4. La facoltà di concedere il *Regio Placet* è delegata al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui sono posti il Beneficio o i beni ecclesiastici.

Il Procuratore generale dovrà non pertanto riferire al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ed attendere le Sovrane determinazioni:

1. Quando si tratti di nomine a dignità o Canonicati;

2. Quando si tratti di nomine a Benefizi o Cappellanie corali nelle Chiese Metropolitane e Vescovili, fino a che questi non sieno ridotti al numero definito dall'art. 6 della legge del 16 agosto 1867, n. 3848;

3. Quando si tratti di destinazioni di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4. Quando sia di avviso che il *Regio Placet* debba essere negato.

ART. 5. Gl'investiti di un Beneficio non saranno ammessi al possesso del medesimo prima che il loro titolo sia munito del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet.*

Dalla data della concessione dell'*Exequatur* e del *Placet* il nominato al Beneficio avrà diritto ai frutti, agli assegni ed alle temporalità dello stesso.

Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni che concernano destinazione di beni ecclesiastici.

ART. 6. Le norme per la concessione dell'*Exequatur* e del *Placet* sono determinate dal Regolamento annesso al presente Decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.

ART. 7. Tutte le disposizioni ed usanze contrarie al presente Decreto ed annesso Regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigilio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE FALCO.

REGOLAMENTO *in esecuzione del Regio Decreto del 25 giugno 1871.*

ART. 1. Tutte le Bolle, Decreti, Brevi, Rescritti e provvisioni della Santa Sede, e parimente tutte le Bolle, Rescritti, Decreti o provvisioni degli Ordinari Diocesani concerenti destinazione di beni ecclesiastici o collazioni di Benefici maggiori o minori, eccetto quelli della Città di Roma e delle Sedi suburbicarie, per avere esecuzione devono esser muniti, i primi di *Regio Exequatur* ed i secondi di *Regio Placet.*

Lo stesso avrà luogo per gli atti d'investitura alle nomine di patronato Regio, e per le provvisioni che conferiscono, con l'esercizio di un ufficio ecclesiastico, il diritto d'amministrare la dote di un Beneficio, o di goderne in tutto o in parte i frutti ovvero di percepire su di esso un assegno.

ART. 2. Chiunque intenda far uso di una provvisione della Santa Sede concernente alcuno degli oggetti indicati nell'articolo precedente, dovrà presentarla in originale al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e chie-

dere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del *Regio Exequatur.*

La provvisione e il ricorso potranno pure essere presentati al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo dove si vuole eseguirla, perchè li rimetta al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

ART. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, promoverà le Sovrane determinazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

La concessione dell'*Exequatur* si farà con Decreto Reale, che sarà trasmesso al Procuratore generale, e da questo comunicato agli interessati.

Se l'*Exequatur* viene negato, si tratterrà presso il Ministero l'originale della provvisione, e si restituirà il ricorso colla seguente annotazione: « Non si fa luogo al chiesto *Exequatur.* »

ART. 4. Chiunque intenda far uso di una provvisione degli Ordinari Diocesani, la quale concerna alcuno degli oggetti indicati nell'art. 1, dovrà presentarla in originale al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui sono posti il Benefizio e i beni ecclesiastici, e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del *Regio Placet.*

Il Procuratore generale, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, concederà o negherà il *Regio Placet* secondo le norme dei seguenti articoli.

ART. 5. Il Procuratore generale, prima di provvedere sulla domanda di *Regio Placet* dovrà farne relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed attendere le superiori determinazioni:

1. Quando si tratti di nomine a dignità o Canonicati;

2. Quando si tratti di nomine a Benefizi o Cappellanie corali nelle Chiese Metropolitane e Vescovili, fino a che questi non siano ridotti al numero definito dall'art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dall'art. 8 della legge dell'11 agosto 1870, allegato *P;*

3. Quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4. Quando sia di avviso che il *Regio Placet* debba essere negato.

Egli trasmetterà in questi casi al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti i Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani, il ricorso degli interessati, i documenti relativi, ed un suo ragionato parere, nel quale esprimerà se avvisi doversi il *Regio Placet* concedere o negare.

ART. 6. Nei casi indicati nell'articolo precedente il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti potrà richiedere nuove informazioni. Promuoverà quindi le Sovrane determinazioni che saranno comunicate al Procuratore generale.

Ove sia di avviso doversi negare il *Regio Placet*, sarà sentito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 7. Fuori dei casi contemplati nell'art. 5, il Procuratore generale impartirà il *Regio Placet* senza bisogno di precedente relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Potrà non per tanto riferirne al Ministro e chiedere le sue istruzioni, qualora ravvisi qualche circostanza che gli sembri meritevole dell'esame del Ministro medesimo.

ART. 8. Le domande pel *Regio Placet* alle nomine di Economi Curati o Vicari spirituali, che vi sieno soggette ai termini del secondo paragrafo dell'art. 1, potranno essere presentate al Procuratore del Re del luogo ove è posto il Benefizio.

Il Procuratore del Re, entro cinque giorni, raccoglierà le necessarie informazioni, e ne farà rapporto al Procuratore generale, al quale trasmetterà il ricorso, il rescritto di nomina, e i relativi documenti.

Il Procuratore generale provvederà con la massima sollecitudine sulla domanda.

ART. 9. Nei casi in cui il Procuratore generale concederà il *Regio Placet* senza aver chiesto le superiori determinazioni, la concessione sarà scritta al margine o al piede della provvisione nella forma seguente: « Visto il Rescritto dell'Ordinario di.... (se ne indicherà l'oggetto). In virtù di Regia delegazione si concede il *Regio Placet.*

Nei casi in cui il Procuratore generale avrà chieste le superiori determinazioni, dopo le parole « In virtù di regia delegazione, » si aggiungerà: « ed in conformità delle superiori determinazioni; » ed ove siano state ingiunte clausole, riserve, condizioni o limitazioni, saranno queste indicate nella concessione.

Se il *Regio Placet* viene negato, si tratterrà presso l'Uffizio del Procuratore generale il Rescritto o Decreto Vescovile, e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione: *Non si fa luogo alla concessione del chiesto* Placet.

ART. 10. A tutte le concessioni di *Regio Exequatur*, o di *Regio Placet* sarà sempre apposta la clausola: « salve le leggi dello Stato, e le ragioni dei terzi. »

ART. 11. Se alcuno crede aver diritto di fare opposizioni alla concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet*, dovrà presentarle con ricorso in carta da bollo, corredato dei relativi documenti, all'Autorità delegata a provvedervi. Questa ne terrà il conto che sarà di ragione, salvo sempre, nei casi di questioni giuridiche, il ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 12. Ogni concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet* sarà dal Procuratore generale partecipata agli interessati, al Prefetto ed all'Economo generale dei Benefizi vacanti della Provincia, al Pretore ed al Sindaco del Comune in cui il Beneficio o i beni ecclesiastici sono posti.

L'esazione dei diritti per le concessioni dell'*Exequatur* o del *Placet* si eseguirà secondo le norme stabilite dalla legge sulle concessioni governative del 26 luglio 1868, n. 4521, e del relativo Regolamento del 18 agosto 1868, n. 4559.

ART. 13. Alla fine di ogni quadrimestre i Procuratori generali invieranno al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti uno stato dei Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani, ai quali è stato concesso o negato il *Regio Placet*, con indicazione succinta del loro oggetto e delle clausole con cui il *Placet* sia stato concesso.

ART. 14. Fino all'attuazione nelle Provincie della Venezia e di Mantova della legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, le attribuzioni demandate ai Procuratori generali saranno quivi esercitate dai Prefetti delle Provincie.

ART. 15. Gli atti attualmente in corso d'istruzione e non ancora risoluti, saranno definiti secondo le presenti disposizioni.

Visto d' ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. DE FALCO.

---

t) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente legge:

1. La legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici;

2. La legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;

3. La legge del 29 luglio 1868, n. 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose soppresse;

4. La legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*, sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.

ART. 2. I beni delle Corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue:

1. I beni delle Case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro proprii, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti Opere pie od alla Congregazione di carità di Roma, per essere amministrati a norma della legge del 3 agosto 1862;

2. I beni delle Case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al Comune di Roma pel mantenimento di Scuole primarie, Asili ed Istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne la istruzione secondaria o superiore, a Scuole od Istituti del medesimo grado, mediante Decreto Reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato;

3. I beni delle Case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3,000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;

4. Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sarà assegnato alla Santa Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero.

Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad Enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

È data facoltà al Governo del Re di lasciare, mediante Decreto Reale

da pubblicarsi insieme colla presente legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.

Quando una Casa soppressa attendesse a più di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con Decreto Reale, sentiti la Commissione di vigilanza, di cui è parola nell'articolo stesso, ed il Consiglio di Stato.

ART. 3. I beni delle Corporazioni ed Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871.

Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il Bilancio dello Stato per ragioni di culto e per edifizi sacri ed ecclesiastici nella città di Roma.

La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, ai sensi del num. 3 dell'art. 2, non potrà eccedere le lire tre mila di rendita, computata la rendita propria che già possedessero.

ART. 4. La facoltà data al Governo col numero 4 dell'articolo 2 non si estende al rappresentante dell'Ordine dei Gesuiti.

ART. 5. Ove le Istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori di Roma, la Giunta provvederà nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di Comuni o Provincie a cui vantaggio erano destinate.

ART. 6. Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge, gli edifizi che servono attualmente al Convitto di religiosi e di religiose di Case soppresse nella città di Roma e sua Provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

La assegnazione delle pensioni dovrà essere compita entro lo stesso biennio.

L' occupazione del convento non sarà ritardata pei casi contemplati dall' ultimo paragrafo dell' articolo 13 e dall' articolo 15 della legge del 7 luglio 1866.

Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell' articolo 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari Ordini della Città e Provincia di Roma che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda.

ART. 7. I beni degli Enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle leggi di cui all' articolo 1, e dalla legge presente.

La rendita sarà intestata all' Ente cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.

ART. 8. Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell' articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma:

1. I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell' articolo 18 della legge 7 luglio 1866;

2. Gli edifici destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione, e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d' arte o preziosi per antichità;

3. I fabbricati dei conventi di cui il Comune e la Provincia di Roma facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell' articolo 20 della legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplato dall' articolo 6 della presente legge.

ART. 9. Una Giunta composta di tre membri, nominati per Decreto Reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all' amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all' assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente legge o potrà occorrere alla sua esecuzione.

Essa prenderà il nome di *Giunta liquidatrice dell' Asse ecclesiastico di Roma* ed eserciterà il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione

composta nel modo e con le facoltà indicate all'articolo 26 della legge del 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provvinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso.

La Giunta per l'esecuzione della presente legge potrà valersi dei Contabili, e, per le riscossioni e pagamenti, dei Tesorieri dello Stato.

ART. 10. Gli amministratori delle Case religiose soppresse nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'articolo 13 della legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun Ente.

Al detto prospetto sarà unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna Casa.

La Giunta procederà, secondo le norme stabilite dalla detta legge, alla presa di possesso dei beni, e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità.

La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3 fino a che sia pubblicata la legge di cui nell'articolo stesso.

ART. 11. La conversione degli immobili delle Case religiose e degli altri Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'Amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al Prefetto. Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9.

I compratori verseranno in moneta legale, nelle Casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento.

Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stati i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi.

Il pagamento del prezzo non potrà essere fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della legge del 15 agosto 1867, e dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del Demanio nella Provincia di Roma.

ART. 12. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle Corporazioni soppresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli Ordini possidenti; e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli Ordini mendicanti. Se questi giustifichino di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400 se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse.

Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della legge del 7 luglio 1866.

ART. 13. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle Corporazioni che, prima della presentazione di questa legge in Parlamento, abbiano fatto professione di voti secondo le regole del loro istituto e che, denunziati come appartenenti alla Casa nelle schede compilate per la legge del 20 giugno 1871, n. 297, si trovino alla pubblicazione della presente legge o conviventi nella Casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori.

Il diritto alla pensione comincierà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6.

Fino a questo giorno i superiori od amministratori della Casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del Debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della Casa.

I frutti pendenti, che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo.

ART. 14. Sulla massa formata dalle rendite dei beni delle Corporazioni religiose e degli altri Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del Debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di Benefizi o svincolo di Cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e de' suoi uffizi, alle pensioni dei religiosi e religiose delle Case soppresse, alle spese di culto delle chiese ufficiate dalle Corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione contemplata dall'articolo 2.

La Giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2,

in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale.

Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessità indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sarà in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intiera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'articolo 3.

La Giunta determinerà altresì la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel n. 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso n. 4 dell'articolo 2.

ART. 15. È data facoltà al Governo di anticipare alla Giunta fino ad un milione di lire con l'interesse al cinque per cento, perchè non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'approvazione della Commissione di cui all'articolo 9, e coll'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione.

ART. 16. Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente pei Canonicati, Benefizi, Cappellanie, Abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge.

Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

I beni degli Enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli Enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma, sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei Comuni in cui gli Enti medesimi esistono salvo l'assegno vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti.

ART. 17. La conversione, a cui per le leggi enunciate nell'articolo 1 sono soggetti gli immobili degli Enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti Enti, che entro il termine di tre mesi dichiarino alla Giunta

di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del Credito fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'Ente a cui i beni appartengono.

ART. 18. Ove nei tre mesi i rappresentanti degli Enti indicati nell'articolo antecedente non presentassero la dichiarazione ed il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa secondo le norme stabilite negli articoli 7 e 11.

ART. 19. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli Enti contemplati all'articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere conceduti, mediante pubblici incanti e colle norme prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termine del Codice civile.

In caso di devoluzione a benefizio dell'Ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita.

ART. 20. La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle Corporazioni religiose di Roma e degli Enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

ART. 21. Rispetto agli Enti ecclesiastici compresi nelle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della Provincia di Roma, nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

ART. 22. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per anchità, che si trovano negli edifizi appartenenti alle Case religiose soppresse in Roma, saranno dati, previo accordo col Ministro della Pubblica Istituzione, alle Biblioteche, ai Musei o ad altri Istituti laici esistenti nella detta città. I quadri, le statue,

gli arredi ed i mobili inservienti al culto rimangono all' uso delle chiese dove si trovano.

Gli archivi speciali annessi agli Uffici di cui al paragrafo 4 dell' articolo 2 rimarranno presso i medesimi Uffici.

Sarà a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifizi od altri stabilimenti ecclesiastici di Case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sarà a carico del fondo contemplato nell' articolo 3 della presente legge.

ART. 23. L' amministrazione dei beni degli Enti ecclesiastici che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a benefizio di stranieri nella città di Roma, e che sono compresi nella presente legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla Nazione straniera.

Ciascuna Amministrazione procederà alla compilazione dell' inventario del patrimonio dell' Ente da esso rappresentato coll' intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l' obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle Case soppresse ed all' adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli Enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

Gli immobili tanto degli Enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa Amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo Istituto, od in altri capitali fruttiferi.

ART. 24. Nel corso di due anni l' Amministrazione del patrimonio degli Enti soppressi, di cui è detto all' articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a benefizio dei propri connazionali per scopi permessi dalle leggi del Regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa la conversione, Istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse Nazioni straniere.

I diritti di riversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i Tribunali competenti.

ART. 25. In tutto il Regno, a cominciare dal 1. gennaio 1873, la tassa

straordinaria del 30 per cento, imposta dall'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei Canonicati, e le lire 500 per gli altri Benifizi e Cappellanie, sì conservati che soppressi, delle chiese cattedrali.

Gli assegni dovuti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agli investiti e partecipanti degli Enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500.

Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun Ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito Regolamento.

Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento si dovrà anche tener conto dei redditi di altri Benefizi e Cappellanie di cui il canonico o il benefiziario sia investito.

La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai Canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1,600, ed agli altri Benefizi semplici e Cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo del culto ed il Demanio.

ART. 26. È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati all'articolo 3 della legge stessa.

ART. 27. Gli Enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui nell'articolo 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio.

ART. 28. Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli Enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone.

ART. 29. Negli articoli 3, 5 e 29 della legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di questa legge al Parlamento.

È data facoltà al Governo di provvedere con Decreti Reali, sentito il

Consiglio di Stato, a tutto quanto può essere richiesto per la esecuzione della presente legge.

È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante Reale Decreto alla iscrizione nel Bilancio dell' anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA, G. DE FALCO, QUINTINO SELLA, VISCONTI-VENOSTA, RICOTTI, A. RIBOTY, A. SCIALOJA, G. DEVINCENZI, CASTAGNOLA.

µ) CODICE PENALE — SEZIONE III.

ART. 268. Il ministro di un culto, che nell'esercizio del suo ministero con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, abbia espressamente censurato o con altro pubblico fatto, abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica Autorità, sarà punito col carcere fino a 6 mesi o colla multa sino a lire mille.

ART. 269. Se il discorso, lo scritto o il fatto pubblico di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica Autorità, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni, e della multa da mille a due mila lire.

Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito col carcere da due a cinque anni, e colla multa da due a tre mila lire.

ART. 270. Ogni altro atto che costituisca reati secondo le leggi penali o secondo la legge della stampa commesso dal ministro del culto nell'esercizio del suo ministero sarà punito con le pene quivi stabilite, non applicate nel minimo a norma delle leggi medesime.

GIURISPRUDENZA.

Abuso dei Ministri del culto. Quel ministro della religione che in discorso pronunziato in pubblica adunanza e nell'esercizio del suo ministero qualifica come una usurpazione *a mano armata la occupazione* avvenuta di una parte delle provincie pontificie, non commette il delitto contemplato dal codice penale italiano, cioè la censura *delle istituzioni e delle leggi dello Stato;* e quella qualificazione può secondo l'intenzione dell'agente, costituire ingiuria alla persona del Re *d'eccitamento all'odio e disprezzo verso il Governo* e dar luogo all'applicazione delli art. 109, 126, e 127 cod. penale toscano — *Legge*, 6, II. C. C. di Toscana 11 nov. 1861.

La pubblicazione di circolari ed istruzioni al clero fatta dai superiori ecclesiastici senza l'assenso del Governo che per il codice penale italiano, rientrando fra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni, costituisce *delitto*, per la legislazione toscana vigente costituisce trasgressione e quindi è prescrivibile nel mese di che all'art. 19 del toscano regolamento di polizia. *Ivi* 1042, II. C. C. di Firenze 1 Ottobre 1862 ric. Baravisi.

Altra cosa è la pubblica adunanza cui allude l'art. 268 Codice penale, altra è la pubblica piazza. Onde non ritenersi fatto in pubblica adunanza un discorso fatto in pubblica piazza.

Perchè vi sia l'elemento della pubblica adunanza è neccessario che vi sia gente raccolta con uno scopo determinato, e nel caso dell'art. 268 Cod. penale con uno scopo religioso.

I discorsi del ministro del culto contenente censura alle leggi dello Stato pronunziati da lui non in pubblica adunanza per quanto in una piazza e fuori dell'esercizio del suo ministero, costituiscono un reato comune come per ogni altro cittadino, ma non il reato speciale prevveduto dall'art. 268 Cod: pen: — *Ivi* 900 C. C. di Torino 28 Luglio 1869 ric: Baralis.

Non entrano nei fatti costituenti reato pei ministri del culto quelli che non sono diretti propriamente ad eccittare il disprezzo ed il malcontento contro le istituzioni, e le leggi dello Stato e che non furono commessi nell'esercizio di funzioni di ministri.

In questi fatti non cadenti sotto sanzioni di legge penale non entrano quindi le interpellanze, i consigli, le istruzioni ed i carteggi del tutto *privati* tendenti a regolare il foro interno o della coscienza in occasione di acquisto di beni dei soppressi corpi ecclesiastici, nè pure, se sia stato minacciata

scomunica a nome della curia vescovile, e se per dichiarare assolto l' acquirente siasi pretesa ed ottenuta una data dichiarazione dal medesimo. *Ivi* 753. IX C. C. di Torino 2 Luglio 1869 ric. P. M. imp: Carminati e Bella.

Quel ministro del culto che dall'altare si pone a declamare contro la enormità della tassa il mal uso della pecunia pubblica a fomento d'immoralità e contro la politica del Governo, dicendosi ostile alla religione, commette il delitto di censura ed oltraggio alle istituzioni dello Stato ed agli atti della pubblica autorità, di cui la legge 5 Giugno 1871, non già il delitto ordinario di diffamazione contro persone rivestite dell' autorità medesima.

Epperciò in rapporto a questo delitto, il Pubblico Ministero è abilitato a promuovere azione penale, come di reato perseguitabile d'ufficio nell'interesse diretto della pubblica amministrazione e di ordine pubblico indipendentemente da qualsiasi querela di pubblico funzionario che pretendasi diffamato. *Ivi*, 18, XIV C. C. di Firenze 13 Settembre 1873 ric. Tommasi.

Culti non cattolici tollerati. I culti *non cattolici tollerati,* alla cui protezione è ordinata la disposizione dell' art. 188 del Codice penale sardo, sono i culti che esistevano ed erano riconosciuti nelle diverse provincie d' Italia al momento in cui vi fu pubblicato lo Statuto del regno — Cass. Torino 6 Settembre 1871. Corsi e Binelli *(Ann.* V, I, 249; Racc. XXIII I, 650; Parma 21 Marzo 1872, Corsi e Binelli) *Monit.* M XIII 345. Laonde le aggregazioni, o sette religiose posteriori, non appartengono alla classe degli enti morali che s'intitolano *culti tollerati. Ivi.*

La esistenza dei culti tollerati viene stabilita dal riconoscimento che di essi viene fatto dall'autorità governativa conformemente alla legge — Parma 21 maggio 1872 (*Monit.* M XIII, 345.)

Quindi non può dirsi tollerato un culto per ciò che i funzionari amministrativi o politici conoscono le riunioni che allo scopo di esercitarlo vengono tenute dalla associazione che lo professa. — *Ivi.*

Così ritenendo, si scambia l'esercizio del diritto di riunione accordato dall'art. 32 dello Statuto, colla ricognizione legale necessaria ad imprimere ad un culto dissidente la qualità di tollerato. *Ivi.*

I Tribunali per decidere se un dissidente abbia a dirsi tollerato o non tollerato, non possono entrare nella disamina dell'indole e dei caratteri peculiari del culto stesso ma debbono limitarsi all'indagine tutta di fatto della esistenza giuridica del culto stesso ossia se sia stato o no riconosciuto dall'autorità governativa conformemente alla legge. *Ivi.*

Non può dirsi culto tollerato quello professato dalla congrega od associazione che s'intitola *chiesa evangelica libera italiana. Ivi.*

Quindi le ingiurie fatte a chi si qualifica ministro del detto culto non possono pigliare il carattere di oltraggio ed essere punite a termini dell'art. 188 del Codice penale; tali ingiurie mantengono la loro indole naturale come se fatte ad un privato cittadino, e cadono sotto la sanzione dell'art. 572 di detto Codice. *Ivi.*

Una semplice dichiarazione, rivocabile ad ogni momento con parole o con fatti, non è idonea per sè sola a stabilire un mutamento di stato — Cass. Torino 14 Settembre 1872. Università Israelitica d' Ancona-Terni (Giurisprud. T IX 655; *Legge* XII, I, 1134.

Così non devesi aver riguardo al preteso abbandono del culto di fronte agli effetti civili che ne possano discendere, quali sono i debiti di tasse, forme di giuramenti civili e politici, forme per celebrazione di matrimonio, in quei paesi in cui la legge si appaghi dei riti religiosi propri dei contraenti e generalmente qualunque azione civile con cui l'individuo si facesse a rivendicare i benefizi del culto da lui già preventivamente rinunciato e che pretendesse d'avere poscia ripreso. *Ivi.*

Un israelita non può esimersi dal concorrere a sopportare le spese dell'università, cui appartiene per ragione di domicilio, allegando puramente, semplicemente che egli abbandonò il culto israelitico. *Ivi.*

Disprezzo verso il Re . . . . . sono questioni di apprezzamento quelle che hanno per oggetto di determinare se gli scritti od i fatti attribuiti all'imputato sono di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la persona del Re, o contro la persona della reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, giusta l'art. 471 del codice penale. *Ivi* — 398, III C. C. di Milano, 11 Marzo 1863 ric: P. M. della C. di Parma. V n. 26.

È giudizio di fatto non soggetto all'esame della Corte di Cassazione quello che tende a riconoscere se la ommissione del nome del Re nelle preci *pro Rege* abbia provocato lo sprezzo delle istituzioni dello Stato ed il turbamento della pubblica coscienza. *Ivi* — 457, III C. C. di Napoli, 19 Gennaio 1863 ric: Vescovo di Nardo.

Exequatur. Anche i brevi o rescritti della Sacra Penitenzieria i quali escono dai naturali limiti della coscienza e per qualunque ragione e fine mirano ad avere effetto nel foro esterno non sono dispensati dall' obbligo dell' *exequatur.*

Conseguentemente cade nel reato previsto dall' art. 270 del Codice penale italiano il vescovo che riferendosi ad un rescritto della Sacra Penitenzieria con notificanza diretta ai parrochi ed al clero della diocesi dichiara proibito sotto pena ad esso vescovo arbitraria, di partecipare con religiosa funzione od altrimenti alla festa stabilita colla legge 5 Maggio 1861 — *Ivi*, 723, II C. d' appello, di Torino 26 e 28 Luglio 1862 ric. Gianotti c. Vescovo di Saluzzo.

Alcune provvisioni ecclesiastiche provenienti dall' estero, particolarmente di Penitenzieria, possono essere esenti dalla solenne formalità dell' *exequatur*, ma sono però sempre sottoposte al *vidimus* il quale importa un' *exequatur* tacito.

È principio di *gius* pubblico ecclesiastico sempre e costantemente ammesso in ogni Stato cattolico, e particolarmente nei paesi soggetti alla Casa di Savoia: « niuna legge o pontificio rescritto, solo forse eccettuate le mere provvisioni dogmatiche, potere obbligare i cattolici se non in virtù della pubblicazione che se ne faccia nei singoli Stati; e niuna legge o rescritto ecclesiastico proveniente dall' estero potere essere pubblicato ed eseguito se non sia stato presentato al Principe dello Stato in cui vuolsi pubblicare ed eseguire e non siasene da esso ottenuto il consenso » *Ivi* 730, II, C. C. di Milano 25 Luglio 1862 ric: Canzi.

La esecuzione senza previo ottenimento dell' *exequatur* di un breve o rescritto, sia del Sommo Pontefice, sia della Sacra Penitenzieria, proibente l'intervento alla festa nazionale italiana e quindi invadente il foro esterno, costituisce una contravvenzione all' art. 270 del codice penale. *Ivi* II, Trib. civile di Parma, 12 Agosto 1862 ric: Cantinieri.

Per la legge sulle guarentigie essendo mantenuto il regio *placet* e l'*exequatur* per quegli atti delle autorità ecclesiastiche che « riguardano le provviste dei benefizi maggiori o minori » ogni presa di possesso per parte di un beneficiario, delle temporalità ammesse al benefizio senza il *placet* è illegale ed improduttiva di effetto giuridico. Per conseguenza il beneficiario non può più considerarsi come legalmente investito dei redditi di ricchezza mobile che sono colpiti dalla legge.

Nessun atto può supplire alla mancanza del *placet* per costituire il beneficio, e farlo quindi considerare come soggetto ai doveri delle imposte sulla ricchezza mobile che s' impone ai possessori e contribuenti ordinari e regolari. Epperciò il beneficiario non è tenuto ad ottemperare al disposto dall'art: 108 del regolamento 25 agosto 1870 per la esecuzione della legge per la

tassa sulla ricchezza mobile non può essere colpito dalla pena prestabilita per la contravvenzione a questo articolo stesso. *Ivi.*, 647 II Pret: di Acquapendente 15 Aprile 1872 imp: Creti.

L'art. 16, si è detto, assoggetta all'*exequatur* la provvista dei benefici maggiori e minori; ma beneficio importa solo temporalità, dote annessa all'ufficio; dunque questo non dipende dallo *exequatur*. Se qui fosse necessario di guardare codesto assunto rispetto al gius canonico, potrebbe dirsi che se nella sua origine prima la parola *beneficio* potè significare i beni annessi allo esercizio di un ufficio spirituale, più tardi nel linguaggio dei canonisti assunse più largo significato; valse ad esprimere ciò che era di fatto, un istituto complesso, ma individuo nel tempo stesso, *l'ufficio* ed il diritto alla temporalità. Sicchè può affermarsi che il beneficio non sia la rendita presa oggettivamente, ma invece il diritto a goderne, *ratione spiritualis uffici*, e quindi è identificato con questa. A così fatto concetto risponde difatti la ordinaria definizione del beneficio, per la quale si è detto essere questo: Jus perpetuum spiritualibus anexum . . . . . jus ad percipiendos redditus ecclesiasticos spiritualis officiis. Può altresì affermarsi che appunto il beneficio s'identifica coll'ufficio, ed è inseparabile da questo, in quanto non è dissentita dai canonisti, che il benefizio implette questi tre fattori; l'obbligazione che impone, sia l'ufficio; il diritto ai frutti che non è, ma diviene spirituale; per l'ufficio spirituale aderisce: i frutti stessi *qui dici possunt temporales*. E di fatti in tanto ha un significato la classificazione dei beneficii in *curati* e *semplici* in *secolari* e *regolari*, in quanto non esprime la sola temporalità, perocchè, non avesse senso il dire *beni* curati o *semplici*, *beni regolari o secolari*, *massa curata;* ove non fosse l'ufficio solo che puossi invece distinguere in *curato* e *semplice*, in *secolare* e *semplice* in *dignità*, *prelatura*, abazia, e simili. Se ciò è vero s'inferisce da qui che, quando la legge del 1871 disse soggetta all'*exequatur* la provvista dei benefizi, espresse col vocabolo beneficio l'idea complessa in cui questo si risolve, cioè l'ufficio, il diritto ai frutti, i beni da cui quelli derivano: tre fattori che s'identificano in una entità sola. Per il che a buona ragione la legge del 1871 assoggettò all'*exequatur* la provvista del beneficio, nella quale si comprendono non solo la sola temporalità, ma gli elementi costitutivi del beneficio stesso. (Corte d'appello di Palermo — 16 Ottobre 1875.

Fondo pel culto. L'amministrazione del Fondo pel culto è un'istituzione autonoma ed insieme governativa. È *autonoma* perchè per ragione di alta morale e di politica convenienza non si vollero confondere le rendite dei beni

provenienti dall'asse ecclesiastico con quelle per tutt' altro titolo spettanti al Demanio dello Stato; ma è altresì *governativa* perchè è certamente un fondo pubblico intimamente collegato e connesso coll'erario dello Stato direttamente interessato alla di lui conservazione. *Archivio Amm.* Tribunale civile di Perugia, sentenza 18 Dicembre 1880.

Potere Spirituale. Il potere spirituale non può mai essere spinto tant'oltre che ne resti invaso il potere temporale del Principi nei loro Stati, e quindi un breve della S. Penitenzieria, il quale, qualunque ne sia la forma e la denominazione provochi alla disobbedienza delle leggi, ecciti alla diserzione, promuova una pressione morale sui sudditi altrui per indurli ad abiurare i fatti e gli ordinamenti del proprio Governo ecc. non è un atto di potestà spirituale del Pontefice ma un'attentato all'esistenza del principato civile. *Legge* 729, II C. C. di Milano, 25 Luglio 1862 ric. Lanzi.

Relazione dello Stato con la Chiesa. La separazione della Chiesa e dello Stato è principio fondamentale di ogni governo libero e nazionale: questo principio pur dividendo le materie appartenenti al governo civile ed al governo religioso, ed attribuendo a ciascuno il fatto suo, mantiene però nella sua integrità il diritto della difesa dello Stato contro gli eccessi del governo ecclesiastico; e in ciò differisce dalla formola libera *libera Chiesa in libero Stato*, la quale proclamando il principio puro e perenne della separazione, vi frammischia un elemento di politica fluttuante e transitoria coll'accennare ad una più o meno larga tolleranza del governo civile in riguardo alle esorbitanze del governo ecclesiastico; elemento che solo (a chi ben guardi) dà e può dare materia a dibattimenti politici, intanto che rimane fermo in se stesso incontestabile il principio della separazione assoluta, il quale importa che lo Stato riconosca bensì le istituzioni religiose, ma ritolga alle medesime ogni sanzione civile e coattiva, commettendole alla coscienza ed alla spontaneità dei credenti. (Cass: di Torino — Decis: 12 Genn: 1876. Benzano contro Ferrando.)

Considerato che la legge 13 Maggio 1871 ha due parti, l'una concernente le guarentigie dal Sommo Pontefice e della Santa Sede, l'altra le relazioni dello Stato con la Chiesa, la prima attuò in tutta la sua pienezza uno dei principî della soluzione del problema romano, assicurata al più alto grado di dignità, l'indipendenza ed il decoro del S. Pontefice. L'altra applicò in larghissima parte il secondo principio della libertà della Chiesa, per tutto quello che concerne l'esercizio spirituale delle sue funzioni e solo serbò allo Stato quella suprema tutela dei diritti e delle giuri-

sdizioni delle sovranità civile, che non poteva, soprattutto nelle presenti condizioni, essere smessa od abdicata. In conformità di questo concetto l'art: 15 dichiara rinunciarsi dallo Stato al diritto di legazione apostolica in Sicilia, e in tutto il Regno meno per i benefizi di patronato regio al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori; non essere richiesto dai vescovi il giuramento al Re: potersi liberamente dalla Chiesa conferire i benefizi, però a cittadini del Regno; condizione questa neppure richiesta nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. Proseguendo ad attuare lo stesso concetto, l'art. 16 dichiara abolito l'*exequatur* o *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche nè esser loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. Dall'altra parte gli ultimi paragrafi dello stesso art. 16 dichiarano, restar ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione ed ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni, e sino a quando non sia altrimenti provveduto, rimaner soggetti all'*exequatur* o *placet* regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. E gli ultimi paragrafi dell'art. 17 stabiliscono che la cognizione degli effetti giuridici degli atti delle autorità ecclesiastiche appartiene alla giurisdizione civile e che codesti atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e soggetti alle leggi penali, se costituiscono reati. E così col primo ordine di disposizioni la legge medesima attuò il principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, e concesse a questa la più ampia libertà per tutto quello che concerne l'esercizio spirituale del suo ministero. Con le altre mantenne la competenza allo Stato in tutto quello che riguarda gli effetti giuridici e civili degli atti delle autorità ecclesiastiche i quali si esplicano nelle relazioni esterne della società e non si riferiscono al puro ministero spirituale.

Informata a questi principii la seconda parte dell'art. 16 è manifesto rimaner per essa la provvista dei benefici maggiori e minori libera alla Chiesa quanto alla loro concessione, ed efficace quanto all'esercizio dell'ufficio spirituale che ad esso beneficio è congiunto; ma non avere codesta provvista alcun effetto giuridico ed essere come non avvenuta di fronte allo Stato, per tutto quello che si attiene all'esercizio di alcun diritto civile, fino a tanto che la provvista stessa non sia dallo Stato riconosciuta e munita dell'*exequatur* o *placet* regio. L'interpretazione che vorrebbe darsi all'art. 16

il riguardare cioè *l' exequatur* o *placet* regio come necessari soltanto al conseguimento dei beni del beneficio per modo che anco senza di essi il beneficiato abbia intera la sua potestà non solo spirituale e disciplinare, ma ancora giurisdizionale e civile ripugna alla lettera ed allo spirito della legge e contrasta con tutto quello che dai ministri e dai relatori della legge del 13 Maggio 1871 fu detto nell'una e nell'altra Camera a spiegazione e commento della stessa. Ed invero, il non concedersi se non dipendentemente dall'*exequatur* o *placet* regio al sacerdote nominato dalle autorità ecclesiastiche ad un beneficio il godimento e l'amministrazione dei beni nel mentre e l'uno e l'altro appartengono a colui che rappresenta l'ente, è al tempo stesso conseguenza e riprova che lo Stato non riconosce nel nuovo eletto la rappresentanza giuridica dell'ente ecclesiastico, se non quando abbia chiesto ed ottenuto il regio assenso. Oltre a che questa restrittiva interpretazione darebbe a tale disposizione, ispirata da grandi interessi pubblici, un senso meschino e ristretto che non risponde affatto allo scopo ed all'importanza della legge medesima. Nè a confortare a quella ristretta interpretazione giova invocare il disposto dall'art. 18 per dedurre che, riferendosi l'art. 16 alla legge speciale promessa da quest'articolo, ed essendo questa legge relativa soltanto al riordinamento, allo conservazione ed all'amministrazione della proprietà ecclesiastica, sia prova che il *placet* ed *exequatur* non riguardi che il solo possesso dei beni del benefizio. Egli è vero che l'art. 16 dice: « Fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*exequatur* o *placet regio* gli atti delle autorità ecclesiastiche che riguardano destinazione di beni e provvista di benefizi maggiori o minori » Ma per cessare l'*exequatur* o *placet* regio, è mestieri secondo il testo medesimo della legge, che non solo sia fatta la legge speciale preveduta dall'art. 18, ma che sia *altrimenti provveduto* con essa legge. E questi altri provvedimenti non potranno certo essere suggeriti che dal modo, come quel complicato problema dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica sarà risoluto, dal giusto intervento del laicato nello stesso, e dalle guarentigie che saranno ritenute necessarie per tutelare in questa materia delle provviste beneficiarie i diritti dello Stato, che senza offesa per la libertà della Chiesa sono rimasti di presente affidati alla temporanea conservazione dell'*exequatur* o *placet regio*. Torna così che sino a quando l'atto che contiene la provvista beneficiaria non sia munito dell'*exequatur* o *placet regio* esso non esiste legalmente innanzi allo Stato, nè può avere efficacia giuridica; il beneficio vuol essere civilmente riguardato come vacante. E di con-

seguenza l'esercizio dei diritti che ad esso si riferiscono, non può essere fatto che da colui e contro colui che legalmente lo rappresentava prima che la nuova provvista, non ancora riconosciuta dallo Stato, abbia avuto luogo. Ha considerato che la rappresentanza legale del vescovato costituita che sia per vacanza nel capitolare non può da lui passare al novello vescovo se questi non ottenga il regio *exequatur*; senza del quale la sede episcopale è da ritenersi vacante, specialmente per tutto ciò che concerne rappresentanza giuridica dell'ente e le relazioni con le autorità civili (Cass. di Torino, 23 Luglio 1877).

L'art. 16 si è detto, assoggetta all'*exequatur* la provvista dei benefizi maggiori e minori; ma benefizio importa solo *temporalità*, dote annessa all'ufficio; dunque questo non dipende dall'*exequatur*. Se qui fosse necessario di guardare cotesto assunto rispetto al gius canonico, potrebbe dirsi che se nella sua origine prima la parola *beneficio* potè significare i beni annessi all'esercizio di un ufficio spirituale, più tardi nel linguaggio dei canonisti assunse più largo significato: valse ad esprimere ciò che era di fatto un istituto complesso, ma individuo nel tempo stesso, l'*ufficio* e il *diritto* alla temporalità. Sicchè può affermarsi che il beneficio non sia già la rendita presa oggettivamente, ma invece il diritto a goderne *ratione spiritualis officii*, e quindi identificato con questo.

A così fatto concetto risponde difatti la ordinaria definizione del beneficio per la quale si è detto essere questo: Jus perpetuum spiritualibus annexum,.... jus ad percipiendos redditus ecclesiasticos ratione spiritualis officii. — Può affermarsi altresì che appunto il beneficio s'identifica coll'ufficio ed è inseparabile da questo, in quanto, non è dissentità dai gius canonisti; che il beneficio implette questi tre fattori: l'obbligazione che impone, sia *l'ufficio;* il diritto ai frutti che non è, ma diviene spirituale, per l'ufficio spirituale aderisce; i frutti stessi *qui dici possunt temporales*. E di fatti, in tanto ha un significato la classificazione dei benefici in *curati e semplici, in secolari e regolari*, in quanto non esprime la sola temporalità perocchè non avesse senso il dire *beni curati o semplici*, beni *regolari o secolari, massa curata* ecc., ove non fosse l'ufficio solo che puossi invece distinguere in *curato e semplice*, in *secolare* e *regolare*, in *dignità, prelatura, abazia* e simili. Se ciò è vero s'inferisce da qui che, quando la legge del 1871 disse soggetta all'*exequatur* la provvista dei benefizi, espresse col vocabolo benefizio l'idea complessa in cui questo si risolve, cioè, l'ufficio, il diritto ai frutti, i beni da cui quelli derivano; tre fattori che s'identificano in una entità sola.

Per il che, a buona ragione, la legge del 1871 assoggettò all'*exequatur* la provvista del beneficio, nella quale si comprendono non le sole temporalità, ma gli elementi costitutivi del beneficio stesso. *(Circolo giuridico,* V. VI. Corte d'app. 16 Ottobre 1875).

Riapertura di Chiesa al pubblico. Il Cardinale Vicario del Sommo Pontefice è carente di azioni e non ha diritto a chiedere che siano riaperte al culto le chiese appatenenti alle corporazioni ecclesiastiche soppresse in Roma, alle quali l'autorità governativa ha data altra destinazione. *(Arch: amm:*, Cassazione di Roma, sentenza 28 Gennaio 1881). Il giornale la *Legge* porta integralmente la citata sentenza).

ATTI PARLAMENTARI.

Sotto questa rubrica intendiamo riportare quanto serva a chiarire il concetto del legislatore sulle leggi da noi accennate nell'opera, compiendo in tal modo il divisamento di esporre tutto il nostro diritto costituzionale.

La discussione parlamentare sulle « *Guarentigie del Sommo Pontefice*, toglie alcuni dubbi che possono sorgere dalla semplice lettura del testo della legge; riproduciamo perciò le parti più notevoli di tale discussione.

Mancini..... Nella prima parte dell'articolo, (Art: 2) dove si parla delle pene, vorrei sapere dalla Commissione se intende di estendere contro gli offensori del Pontefice anche il sequestro generale dei beni, e la multa elevabile a lire cinquanta mila. Mi pare che valga la pena di avere un preciso schiarimento in proposito.

Nella seconda parte dove sono contemplate le offese e le ingiurie pubbliche, domando se la parola *pubblica* si applica non solo alle *ingiurie*, ma anche alle offese.

Inoltre anche nella stessa seconda parte veggo scritto le *offese commesse contro la persona del Pontefice* non solo con scritti, discorsi o stampe, ma anche *con fatti* (è la precisa espressione del testo della Commissione) sono punite *colle pene stabilite nell'articolo 19 della legge* sulla stampa. Io dovrei lasciare correre siffatta locuzione, o perchè ognuno vede che la locuzione della Commissione importerà che qualunque *offesa* reale commessa con *fatti* e perciò con percosse, ferite e lesioni di ogni genere contro la persona del Pontefice, non avrà maggior pena di quelle stabilite nell'art: 19 della legge sulla stampa. . . . .

Ministro di Grazia e Giustizia..... sotto la parola pene non vi ha dubbio che nel linguaggio legale si dovrebbe estendere anche all'art: 181 il quale stabilisce la multa. Si noti però che l'ammontare di questa multa non è dalla legge determinata in una somma certa per tutti i casi: la somma di cinquantamila lire tante volte ripetuta, è il *maximum;* può essere ancora di sole cinquantuna. Si tratta dell'attentato reato che bisogna augurarsi non sia mai commesso, e di certo sarà un caso straordinario; e non mi

sembra quindi sia il caso di rifare in questa circostanza la nostra legislazione su questa materia.

In quanto al sequestro, di cui all'art: 182; mi sembra che invece di costituire per se stesso una pena sia piuttosto un mezzo di assicurare il pagamento della multa e però non credo vi si possa ricorrere per l'articolo propostovi che si limita a rendere comuni all'attentato contro il Pontefice le pene stabilite per l'attentato contro la sacra persona del Re; e bisogna per regola d'interpretazione, intendere restrittivamente la parola *pene*. Credo d'altronde se ben mi ricordo che dopo la pubblicazione del Cod. Civile e di procedura penale nel 1865, si ritiene non eseguibile l'art: 182, e di certo non è stato eseguito nei vari procedimenti che hanno avuto luogo per reati contro la sicurezza dello Stato. Credo quindi a ragione che tutti dobbiamo essere d'accordo col ritenere che l'art: 182 relativo al sequestro non è affatto applicabile.

In quanto alla domanda se la parola *pubbliche* riguardasse tanto ingiurie quanto le offese, mi sembra che, come è redatto l'articolo, sia troppo evidente che si richieda la pubblicità tanto per le offese quanto per le ingiurie, in quanto che, o signori, si è ritenuto che da una pubblica offesa gravi conturbazioni possano derivare.

Finalmente quanto alla critica di avere punito le ingiurie come le vie di fatto contro la persona che in alcuni casi, secondo il diritto comune, meritano pena maggiore, osservo che la parola *fatti*, usata nell'articolo propostovi, non importa le violenze o le offese contro la persona fisica e che più esattamente si dicono *vie di fatto*, ma s'intendono *fatti* che offendono moralmente la persona, e che perciò costituiscono la ingiuria o l'oltraggio punibile. Ed è in questo senso la parola fatti usata negli articoli 185, 471, e 583 del Codice penale. Trovate infatti nell'art. 185 si parla di fatti che siano di natura da offendere la religione.....

Mancini. Domando la parola per uno schiarimento.

Ministro di Grazia e Giustizia..... od eccitarne il disprezzo. Nell'art. 471 si parla di fatti che siano di natura da eccitare lo sprezzo contro la persona del Re ecc. Si dice finalmente nell'art. 583: « tutte le ingiurie (osservate signori d'onde abbiamo presa la parola usata nella proposta), tutte le ingiurie o verbali o commesse con fatti, » chè di certo vi può essere un fatto materiale, il quale senza offendere fisicamente la persona, costituisca l'ingiuria, l'oltraggio, il dileggio, il disprezzo della persona medesima.

Con questi schiarimenti credo di avere risposto anche a nome della Commissione alle domande direttemi dall'onorevole Mancini.

Mancini. Ho chiesto di avere almeno uno schiarimento ulteriore alla Commissione.

Prego o signori di avere un pò di tolleranza perchè è questione abbastanza importante; spetterà poscia a molti fra noi di trovarsi di continuo davanti i magistrati, che, nell'applicare la legge potranno togliere a guida queste dichiarazioni.

Presidente. Formoli la sua domanda.

Mancini. L'onorevole ministro, che solo ha risposto nel silenzio della Commissione, ha detto che la parola *fatti* era relativa all'art. 583 del Codice penale; ma compiacciasi riflettere alla diversità *del soggetto* in quel testo di legge e nell'attuale.

L'articolo 583 è scritto così: « Tutte le *ingiurie* commesse con fatti, scritti, od in altro modo qualunque, ecc:, sono punibili » Ognuno sa che vi sono le ingiurie consistenti in gesti, o atti dispregiativi, che non sono parole, negli scritti. L'imbarazzo nasce da che la Commissione non ha voluto trasportare questa locuzione nell'articolo che ora propone; ma in esso si legge « le *offese* e le *ingiurie*.....

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Mancini..... pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, *con fatti* o coi mezzi indicati nell'art. 1 della legge sulla stampa, sono punite con le pene dell'articolo 19 della stessa legge sulla stampa. »

Vede l'onorevole ministro che, se si dicesse solo le *ingiurie*, non avrei nulla da osservare, e mi terrei pago della sua risposta, per essersi adoperata la locuzione stessa consacrata nell'articolo 583; ma quand'invece in questo testo della Commissione si contemplano oltre le *ingiurie*, tutte le *offese* commesse contro la persona del Pontefice con *fatti* di ogni specie dichiarandole punibile coll'articolo 19 dell'accennata legge sulla stampa, io lascio che la Camera giudichi se una tale locuzione può essere scusata.

Ne deriverà che, offendendosi *con fatti* il Pontefice, questa legge accorda per eccezione una minorante delle pene ordinarie delle offese contro privati; che qualunque cittadino è protetto assai più del Pontefice; domando se questa sia veramente l'intenzione della Commissione.

. . . . . .

Ministro di Grazia e Giustizia..... nell'articolo 19 della stampa si parla

di offese contro la persona, e certo colla stampa non può essere colpita la persona fisica, ma la persona morale.

Eccovi perchè con ragione si è potuto usare la parola *fatti* come corrispondente ad offese morali non già ad offese fisiche: l'alinea della legge non provvede altro se non che a quelle offese morali che derivano dalle ingiurie od oltraggi verso la persona; ed anzi era perciò che si sostituì alle parole *vie di fatto* che prima si erano usate, la parola *fatti* perchè era questa la parola che si trovava nel Codice, e che meglio corrispondeva all'offesa morale, perchè vi sono infinità di fatti materiali che possono importare ingiuria, oltraggio, dileggio, vituperio, senza offesa materiale alla persona fisica. [1]

Sorta la questione nella Camera dei Deputati se fosse utile dichiarare che tutto ciò che è conceduto alla legge *sulle Guarentigie* in ordine al culto cattolico debba pure essere accordata a tutti gli altri culti, così si espresse il Relatore della legge accennata:

Bonghi (*relatore*) La Commissione non è stata, e non è punto contraria ad una dichiarazione favorevole alla libertà dei culti in Italia, ma essa si è molto preoccupata di sapere in che maniera si potesse e dovesse farla perchè paresse seria.

E per questo è necessario di fissar bene in che condizioni siano cotesti culti.

Ebbene la condizione giuridica è questa.

Tutti ricordano il primo articolo dello Statuto.

In Italia si ha per esso un culto riconosciuto come religione dello Stato, e dei culti tollerati; tutti sanno come questo articolo dello Statuto è stato sviluppato dalla successiva legislazione nel senso più conforme e più favorevole alla libertà ed alla parità dei culti..... Una prova grande, palpabile di questo fatto, è questa che da tre mesi che noi stiamo discutendo la presente legge la quale si riferisce al culto cattolico, non è arrivata alla Camera alcuna petizione di alcun culto in Italia che chieda di essere svincolato da qualche restrizione, da qualche catena di cui senta il nodo ai piedi; il che significa che non si sentono punto legati.

Ed ora ecco come ciascuno di questi culti tollerati si regge.

---

[1] V. Rendiconti del Parlamento italiano Sessione del 1870-71 — Camera dei Deputati. — Tornata delli 7 Febbraio 1871.

Gli israeliti sono retti nelle diverse parti dello Stato da diverse leggi. Nella maggior parte delle provincie italiane sono retti ora dalla legge piemontese del 1857; in Toscana da una legge antecedente toscana; nel Napoletano non vi sono congregazioni israelitiche riconosciute dalla legge, e quelle che vi sono, sono perfettamente libere. Nel Veneto regge ancora la precedente legislazione austriaca. Ebbene, lasciando stare le associazioni israelitiche del Napoletano e della Sicilia, che, come ho detto, sono assolutamente volontarie, quale è il concetto della legislazione che regge gli israeliti in tutte quante le altre parti del regno? Il concetto è questo: che gl'israeliti hanno libertà di appartenere o no all'Università israelitica, dichiarando di essere israeliti o di non essere; ma una volta che vi appartengono, sono obbligati a pagare la tassa nella forma e nella misura che al Consiglio da essi eletto viene deciso; così che queste Università israelitiche non rispondono davvero al concetto assoluto della libertà delle associazioni religiose, poichè, se da una parte è libera il parteciparvi o no, dall'altro è obbligatorio non solo il contribuire alle loro spese, ma alle misure delle contribuzioni; è obbligatorio, quando se ne faccia parte, di sottostare alle tasse che il Consiglio decide, e che sono resi esecutorie da un atto del potere ministeriale o prefettizio, come i ruoli delle imposte comunali.

Le Università israelitiche adunque sono enti morali che partecipano della natura del comune, sono enti morali composti di persone che possono liberamente farne parte o no, ma che, ripeto, una volta che vi partecipano, sono astretti a sottostare ad una tassazione. Io credo possibile che si faccia una legge nella quale sia libera la tassazione come la partecipazione, una legge, cioè, in cui la tassa necessaria sia convertita in oblazione, e l'Università spogli il carattere di ente morale che la legge civile le può solo attribuire e le ha attribuito; ma è evidente che questa è materia da studiarsi e che non si può pregiudicare con un inciso passeggiero; è una materia sulla quale bisogna sentire la voce di quelli stessi che in queste istituzioni hanno interesse.

Nel 1865, il ministro di grazia e giustizia Vacca propose all'Assemblea italiana di estendere a tutta quanta l'Italia la legge del 1857; ma di tutte le petizioni delle università israelitiche che vennero allora alla Camera, neanche una sola, se ricordo bene, tendeva a chiedere la mutazione dell'università in un'associazione libera sotto ambedue quei rispetti che vi dicevo poc'anzi; domandavano bensì alcune altre modifi-

cazioni di poco rilievo, ma queste non impedirono all'israelita Levi, che era nostro collega, di consigliare, appunto nella sua relazione alla Camera, la estensione della legge del 1857 a tutta l'Italia, pur lasciando al ministro facoltà di alterarla in due punti. Io non voglio nè punto nè poco giudicare la bontà della legge, non voglio nè punto nè poco giudicare se questa legge debba essere mutata o no; voglio solamente fare avvertire all'onorevole Mancini ed ai miei colleghi, che non è una materia che si possa decidere su due piedi, senza un maturo e profondissimo studio.

Quali altri culti vi sono in Italia? Lasciando stare i greci scismatici, ai quali sono stati sciolti i ceppi di una Bolla di Benedetto XIV, dall'onorevole Mancini in Napoli e dall'onorevole Crispi in Sicilia non abbiamo in Italia altro culto tollerato che quello dei valdesi. Ebbene, i valdesi in che condizione sono? Ho voluto interrogare di qua e di là, ed ho pregato un Collega nostro di scrivere nelle valli se la libertà fosse perfetta. Ho ricevuto comunicazione delle discussioni e deliberazioni del loro Sinodo del 1867 e tra quelle ho letto questa che vi prego di voler sentire, poichè prova che almeno dai valdesi siamo benedetti. Eccola.

« Le Synode appelle toutes les bénédictions de Dieu sur le Roi Victor Emmanuel et son auguste famille, ainsi que sur les ministres et le Parlement, et renouvelle l'expression de sa reconaissance pour la libertè religieuse maintenue par le Gouvernement. » . . . E non mi sono contentato di questo, ho voluto procurarmi qualche informazione precisa attuale da chi ha ingerenza nell'amministrazione della direzione di quella società valdese, ed ho avuto dalla persona più autorevole che si possa pensare la risposta, che prego la Camera di voler sentire, acciocchè ogni dubbio scompaia dal suo animo.

« Jusqu'en 1847 le Gouvernement s'était réservè le droit d'autoriser la tenue de nos synodes, et il s'y faisait représénter par un délégué qui était ordinairement l'intendant de la province. Il fallait dans le recours adressé au Roi pour obtenir l'autorisation voulue, indiquer exactement les objèts dont le synode devait s'occuper.... » Quindi soggiunse:

« Anciennement nos synodes ne se réunissaient que chaque cinq ans; en 1855 nous les avons rendus annuels et nous n'avons pas lieu de nous en plaindre »

Conviene avvertire che nel 1855 la Tavola valdese si era liberamente costituita da sé, senza ingerenza nessuna del Governo.

« Les séances sont pubbliques, et lorsqu'il s'y discute des questions

particuliérement intéressantes, les auditeurs sont extrêmement nombreux.

« Le Gouvernement pas plus que les autorités de le province, ou des communes, n'ont du reste aucune ingérence ni directe, ni indirecte, dans la nomination des pasteurs ou de la Table, ou des nos autres Commissions. Comme nos hôpitaux et nos oeuvres de bienfaisance, ou Bourses des pauvres ne reçoivent ancun subsides d'acucune des caisses de l'Etat, de la province ou des communes, ils sont régis par leurs propres règlements, approuvés par l'autorité compétente, et ne transmettent à la députation provinciale que leurs comptes financiers.

Così stando i fatti, a che cosa giova qui una disposizione di legge, la quale darebbe motivo all'Europa di credere che veniamo ora soltanto a dare la libertà agli israeliti e ai valdesi d'Italia? Ciò non migliorerebbe nè punto nè poco la loro condizione, anzi non potrebbe che peggiorarla; poichè queste due credenze religiose non sono soggette nè a *exequatur* nè a *placet* per la nomina dei loro ministri, *placet* ed *exequatur* che ieri ho dovuto pure invitare la Camera a mantenere rispetto ai ministri della Chiesa cattolica.

Ed è facile comprendere la ragione di questa differenza. Le due opinioni religiose di cui si tratta non hanno alcuna ingerenza od influenza politica nello Stato; mentre molta anzi infinita ne ha avuta e ne ha la Chiesa cattolica. Ora per quale ragione andremo qui a rilevare questa differenza?

Nella Venezia invece i ministri della credenza israelitica sono ancora soggetti alla conferma del Governo; ma nella Venezia vige ancora l'antica legislazione austriaca per la quale il rabbino ed il ministro acattolico esercitano le funzioni di uffiziali pubblici rispetto ai registri dello stato civile e dei matrimoni. Quindi, perchè nella Venezia la nomina del rabbino non sia soggetta alla conferma del Governo, occorre che la legislazione in ciò sia prima conformata all'italiana.

A che dunque inserire in questa proposta di leggi una disposizione di legge circa i culti tollerati? E non dico nulla di quella dell'onorevole Sulis che vorrebbe non già solo abolire restrizioni che non ci sono, ma introdurre nel nostro diritto pubblico il principio della dotazione per parte dello Stato dei culti acattolici; principio che non dubito punto non ci essere nessuno in questa Camera che vorrebbe accogliere.

Riserviamo adunque questa materia. Se l'onorevole Mancini e gli altri nostri colleghi vogliono proporre un ordine del giorno, una dichiarazione per la quale ci si obblighi a fare quando che sia una legge sulla libertà

dei culti, non ci sarebbe certo alcuna ragione di rifiutare questa dichiarazione. Sulla libertà dei culti potremmo cominciare dal definire a quali culti e come vogliamo accordare libertà, secondo è definito diversamente nelle diverse Costituzioni; potremmo comprendere tutte le disposizioni che sono necessarie a regolarla, come è appunto fatto nello editto della Baviera del 1818, nelle recenti leggi confessionali dell'Austria, tutto quello che è specificato nelle leggi degli Stati nei quali parecchi culti davvero esistono, e si è dovuto per ogni ragione pareggiarli.

Questo bisogno urgente oggi non vi è in Italia, e dirò, se volete, che pur troppo non c'è; poichè non manca la legge alla libertà dei culti, ma mancano i culti alla legge, e non mancano perchè lo Stato li vieti, ma mancano perchè il sentimento religioso pur troppo non è tra i sentimenti più vivaci e spiccati tra gl'Italiani; è un fuoco che langue, anzichè una fiamma che arda.

Noi dobbiamo adunque fare una legge seria, piena, completa in questa materia: una legge che regoli così i punti che rilevano gli onorevoli Mancini e Sulis, come quelli che propone l'onorevole Crispi, il quale ha in gran parte attinto dalla legge confessionale dell'Austria, poichè vuole regolare come in quella le relazioni di famiglia, gli effetti giuridici dei matrimoni di persone appartenenti a culti diversi. È meglio riservare questa materia, poichè altrimenti si farebbe ora più male che bene; si guasterebbe il carattere proprio, speciale della legge, che è l'abolizione parziale per ora del diritto speciale del culto cattolico, che era davvero soggetto ad un diritto speciale per effetto di ragioni storiche che tutti sanno, e si negherebbe implicitamente il verissimo ed onorevolissimo fatto che non c'è nessuno dei culti tollerati in Italia il quale abbia mai trovato, per parte del potere esecutivo o del potere legislativo, alcuno ostacolo od impedimento ad esercitare sulla società quella qualunque azione che potesse spettare alle virtù delle idee che lo informano e degli uomini che lo rappresentano.

Presidente. Onorevole Mancini, ella mantiene il suo articolo 20? [1]

Mancini. Lo converto in un ordine del giorno e domando la parola.

---

[1] L'onor Mancini proponeva si aggiungesse alla legge sulle *Guarentigie* il seguente articolo:

L'abolizione delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa, avrà effetto anche a vantaggio degli altri culti professati nello Stato.

Prego la Camera di osservare che non è più una questione nè di principio, nè di diritto, che si combatte in occasione di questo articolo, ma piuttosto un dubbio di fatto.

La Commissione, come già nella sua relazione, oggi ancora, per organo del suo relatore, ci dice: nessuno può mettere in dubbio che la medesima libertà, che si viene ad accordare con questa legge al culto cattolico, quelle medesime esclusioni della istituzione preventiva e di ogni ingerenza governativa che andiamo oggi a stabilire rispetto al culto ed alla Chiesa cattolica, essere debbono e sono veramente comuni a tutti gli altri culti tollerati o dissidenti professati nello Stato: solamente, questi culti tollerati si trovano già in possesso di siffatta libertà, e non hanno ulteriormente bisogno di una esplicita e testuale disposizione di legge che li riguardi.

Se l'ora non fosse inoltrata, e la Camera ragionevolmente impaziente sarebbe opportuno l'esaminare se a fronte dei due decreti reali del 17 febbraio e 29 maggio 1848, i quali dichiararono che *nulla era innovato* circa l'esercizio di culti tollerati nella legislazione preesistente, ed a fronte della estensione successivamente data a questi decreti dopo il 1860 in varie delle provincie che si vennero annettendo alle antiche, possa reputarsi esatta in fatto cotesta affermazione; e tanto più rispetto agli israeliti a fronte della legislazione esistente ancora nel Veneto, e della stessa legge piemontese del 1857, la quale non permette che un rabbino entri in possesso del suo ufficio se prima il prefetto . . . . .

Bonghi. (*relatore*) No! nossignore!

Mancini. (Mantengo l'esattezza della mia assertiva, e se la s'impugna, mi si legga il testo della legge) . . . . . se prima il prefetto non abbia esaminato la regolarità della convocazione e della deliberazione dell'assemblea israelitica.

Senza entrar nel merito della questione, io chiedo se il Governo si crede ancora o no investito di una potestà, di una ingerenza più o meno importante sui culti dissidenti.

Tuttavia, o Signori, è giustizia dare al Governo questa lode, che dal 1848, e sempre più coll'andare degli anni e colle nostre progressive abitudini alle franchigie politiche, esso ha lasciata la maggiore libertà ai culti tollerati nello Stato; sicchè era l'espressione di una legittima gratitudine quella che l'onorevole Bonghi ci ha rammentato trovarsi deposta negli atti di uno degli ultimi sinodi valdesi.

Però, Signori, quale è il mio scopo? Io voglio che questo non rimanga uno stato di tolleranza, ma sia uno stato di diritto; e voglio altresì che almeno un voto della Camera ammonisca il Governo che in avvenire egli

non si potrebbe riputare investito della facoltà di esercitare e di stabilire, rispetto ai culti diversi dal cattolico, quella ingerenza preventiva o ristrettiva che certamente non potrà più esercitare, dopo l' emanazione di questa legge, rispetto al culto cattolico.

Ora, poichè questo risultamento può anche ottenersi colla votazione di un ordine del giorno (e mi è sembrato che l' onorevole relatore della Commissione fosse disposto, a nome della medesima, ad assentirvi), io mi limito a proporre all'accoglimento della Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera udite le dichiarazioni della Commissione, e ritenendo che l'abolizione delle istituzioni preventive e di ogni ingerenza governativa nell'esercizio del culto a della libertà religiosa sarà mantenuto ed applicata a profitto di tutti i culti professati nello Stato, passa all'ordine del giorno. »

. . . . . .

Presidente . . . . . .

Il Ministero accetta quest'ordine del giorno?

Ministro di Grazia e Giustizia. Dichiaro di non aver difficoltà ad accettarlo, dopo le dichiarazioni che ha fatte l'onorevole relatore in quel senso.

Presidente. Dunque lo pongo ai voti.

(È approvato). [1]

Dopo approvato l' articolo 2 del progetto di legge per l' estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici, la Camera dei Deputati, nella Tornata delli 21 maggio 1873, approvava il seguente ordine del giorno:

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del Governo che alle rappresentanze degli ordini religiosi residenti all'estero non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice passa all'ordine del giorno » (Nicotera). [2]

Crediamo opportuno di far conoscere quali furono gl'intendimenti della Commissione parlamentare nel mantenere l'*exequatur* ed il regio *placet*.

[1] V. Rendic: acc. — Sessione del 1870-71 — Discussioni della Camera dei Deputati Vol I. — Tornata del 18 Marzo 1871.

[2] V. Rendic: acc. Sessione del 1871-72 — Discussioni della Camera dei Deputati — Tornata delli 21 Maggio 1873.

Bonghi *(relatore)* . . . . . .

Come ho detto, la libertà della Chiesa è questa: libertà di nominare come le pare i suoi ministri, libertà di ordinarli.

Difatti, col mantenere l'*exequatur* ed il *placet*, rispetto alle provviste dei benefizi, noi non turbiamo nè la libertà dell'elezione, nè la libertà della determinazione dei modi coi quali questa elezione debba essere fatta.

L'*exequatur* ed il *placet* non furono mai confusi, e l'onorevole De Falco potrà farmene testimonianza, non furono mai confusi con nessuna delle forme dell'assenso regio; dell'assenso regio che precedeva l'elezione o la seguiva, dava l'investitura o faceva la nomina o la proposta. Cotesto assenso, comunque concepito e in qualunque intervallo della collazione dei benefizi avesse luogo, costituiva una vera ingerenza, una vera partecipazione civile alla nomina dei vescovi, alla nomina dei beneficiati; ma *l'exequatur* ed il *placet* non costituivano una siffatta partecipazione.

Ed io non voglio che lo crediate a me, ma vogliate crederlo ai Pontefici stessi. Quando la casa d'Angiò fu da Clemente IV investita del regno di Napoli, Clemente IV pose a questa come condizione d'investitura che dovesse rinunciare all'assenso regio posteriore all'elezione dei vescovi per parte del Capitolo; ma la casa d'Angiò non rinunziò con questo all'*exequatur*. Anzi tutte le dinastie che si succedettero nel regno napoletano continuarono ad esercitarlo.

E si può affermare che, rispetto alle provviste beneficiarie non è mai stato negato assolutamente, direttamente dalla Chiesa stessa, quantunque fosse aspramente, ostinatamente combattuto da questa rispetto a tutte quante le altre materie della sua giurisdizione e legislazione, nelle quali era fatto intervenire. La Chiesa non ha mai negato che i Governi avessero qualche diritto di sorveglianza o di sindacato ad esercitare rispetto alle persone le quali fossero dall'autorità ecclesiastica, indipendentemente da qualunque assenso regio, investite di una potestà giurisdizionale, anche spirituale, nello Stato, e del godimento di alcuni beni, per i quali la suprema potestà civile ha l'obbligo di tutela. La Chiesa non ha mai negato ciò, e non è neanche nella sua indole il negarlo.

Siate sicuri che, ogni volta che voi staccate in qualche maniera la Chiesa dallo Stato, la Chiesa subisce questo distacco a forza, non lo desidera, non lo chiede. Se ama la libertà sua, non ama di certo la separazione. La Chiesa cattolica, come ha bene osservato l'onorevole mio amico Borgatti, non ha mai ammesso negli Stati cattolici il sistema della separa-

zione, quantunque l'abbia ammesso negli stati protestanti. Però, anche in questi ammette che, la persona scelta all'ufficio ecclesiastico, deve essere *grata* al principe. Coll'*exequatur* e col *placet* noi guarentiamo lo Stato, che questa persona non gli debba riuscire troppo *ingrata*. Ecco quello a cui in fine questo diritto torna, mantenuto così solo: si lascia alla Chiesa cattolica facoltà di scegliere i suoi ministri a sua posta e colle norme che crede più adatte; ma, quando gli abbia scelti, lo Stato gli chiede di dirgli chi debba essere la persona che dovrà esercitare sulla società una grandissima autorità morale non solo, ma dovrà esercitarvi anche una grandissima giurisdizione spirituale, i cui atti non sono tutti privi di effetti civili, e dovrà possedere altresì una parte di quella proprietà ecclesiastica, che è sotto la tutela sua. Lo Stato vuole saperlo e giudicare se questa persona non è tale da cagionare gravissimo danno ad esso non solo, ma alla Chiesa stessa.

Vuole e deve saperlo; ed interpone il suo giudizio nell'interesse dell'autorità acclesiastica, perchè può occorrere che l'autorità ecclesiastica non abbia della qualità delle persone quell'accurata notizia che lo Stato è talora in grado di averne. Un mio amico mi ha registrato quì parecchi casi di negazione di *placet*, nei quali si è dato davvero che l'autorità ecclesiastica non aveva cognizione dei precedenti della persona alla quale aveva conferito l'ufficio. Sarebbe inutile riferirli quì per l'appunto coi loro particolari; è chiaro che in codesti casi lo Stato, ricusando il *placet* ha fatto cosa utile alla Chiesa stessa.

E può essere altresì nell'interesse dello Stato; perchè la giurisdizione spirituale, l'impero morale, che il vescovo o il parroco esercitano, possono essere adoperati in ogni tempo; e domando se non lo possano essere sopratutto ora. Giova che il carattere delle persone garantisca lo Stato che ciò non debba non possa facilmente succedere a danno dello Stato. Ebbene, perchè non vorreste riservare, almeno per ora, un diritto di sorveglianza, un diritto di tutela sopra codeste provvisioni della potestà ecclesiastica? Come potreste rinunziarvi senza aumentare le difficoltà vostre, senza rinunciare non a un diritto ma ad un dovere (e ad un dovere non si può rinunciare), ad un dovere, dico, che vi è imposto da tutta quanta la storia della Chiesa, da tutta quanta la storia della potestà civile dalle relazioni attuali in cui questa è con quella in Italia? [1]

---

[1] Rendic: acc: — Sessione del 1870-71 — Discussioni della Camera dei Deputati — V. I. — Tornata del 17 Marzo 1871.

ARTICOLO II.

Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI. [1]

Plebiscito della Lombardia, 8 Giugno 1848 [1] — *Plebiscito della Toscana, 11 e 12 Marzo 1860* [2] — *Plebiscito dell' Emilia, 11 e 12 Marzo 1860* [3] — *Plebiscito delle Provincie napoletane 21 Ottobre 1860* [4] — *Plebiscito della Sicilia, 21 Ottobre 1860* [5] — *Plebiscito delle Marche, 4 e 5 Novembre 1860* [6] — *Plebiscito dell' Umbria 4 e 5 Novembre 1860* [7] — *Plebiscito delle provincie di Venezia e di Mantova, 21 e 22 Ottobre 1866* [8] — *Plebiscito di Roma e delle provincie romane 2 Ottobre 1870* [9] —

R. Decreto, 7 Dicembre 1859 che pubblica in Lombardia lo Statuto degli Stati Sardi 4 Marzo 1848 [a] —

[1] V. il testo in *Appendice* all'articolo.

Decreto 18 Marzo 1860 n. 4004, col quale le provincie dell' Emilia sono annesse al Piemonte [b] *— Decreto 22 Marzo 1860 n. 4014 mediante il quale le provincie della Toscana sono annesse al Piemonte* [c] *— Legge 15 Aprile 1860 n. 4059 che convalida il Decreto 18 Marzo 1860 n. 4014* [d] *— Legge 15 Aprile 1860 n. 4060 che convalida il Decreto 22 Marzo 1860 n. 4014* [e] *— Legge 17 Dicembre 1860 n. 4498 che annette le provincie napoletane al Piemonte* [f] *— Legge 17 Dicembre 1860 n. 4499 che annette le provincie della Sicilia al Piemonte* [g] *— Legge 17 Decembre 1860 n. 4500 che annette le provincie delle Marche al Piemonte* [h] *— Legge 17 Decembre 1860 n. 4501 che annette le provincie dell' Umbria al Piemonte* [i] *— Legge 17 Marzo 1861 n. 4671 con cui S. M. Vittorio Emanuele II Re di Sardegna, Cipro ecc. ecc. assume il titolo di Re d' Italia* [j] *— Legge 21 Aprile 1861 n. 1 sulla intitolazione degli atti* [l] *— R. Decreto 28 Luglio 1866 n. 3088 per la pubblicazione nelle provincie venete dello Statuto del Regno* [m] *— R. Decreto 4 Novembre 1866 n. 3300 riguardante l' annessione delle provincie venete e mantovane al Regno d' Italia* [n] *— Legge 18 Luglio 1867 n. 3841 che convalida il R. Decreto 4 Novembre 1866 n. 3300* [o] *— R. Decreto 9 Ottobre 1870 n. 5903 riguardante l' annessione delle provincie di Roma al Regno d' Italia* [p] *— R. Decreto 9 Ottobre 1870 n. 5904 col quale è pubblicato nella città di Roma e nelle provincie romane lo Statuto del Regno* [q] *— Legge 31 Dicembre 1870 n. 6165 che convalida il R. Decreto 9 Ottobre 1870 n. 5903.* [r]

LEGISLAZIONE COMPARATA.

EUROPA ED AMERICA —

Gli Stati loro sono tutti retti a forma rappresentativa ad eccezione della Russia [1] *e di Monaco* [2]. *La Monarchia costituzionale ed ereditaria è generalmente accettata meno in Francia* [3] *Svizzera* [4]

---

[1] Il governo, in Russia, è monarchico-assoluto. Un *consiglio dell' impero o consiglio di Stato,* di cui fanno parte i ministri, conduce gli affari generali; il *Senato dirigente* che prima della creazione del consiglio dell' impero, del controllo generale e della cancelleria privata dell' Impero, riuniva la direzione di tutti gli affari: legislazione, controllo ecc., presentemente diviso in dipartimenti promulga, registra le leggi, ukasi ecc. conferisce i titoli di nobiltà, giudica in ultima istanza i delitti di Stato. gli affari civili e criminali, rivede le sentenze dei tribunali di provincia ecc.

[2] La Costituzione di Florestano I (12 febbraio 1848) era informata a principio rappresentativo, stabilendo (art. 13) che il Consiglio di Stato, chiamato a deliberare sulle leggi ed ordinanze d'amministrazione generale, fosse composto di membri nominati per metà dal principe e per altra metà dagli elettori. Questa Costituzione oggi non esiste più. Il Principe è investito dell'intera sovranità; governa però con l'assistenza di un Consiglio di Stato la cui organizzazione data dal 1857. Il Presidente del Consiglio, chiamato governatore, è il primo funzionario del paese. Gli altri membri sono l'avvocato generale, Vice-presidente, il Segretario di Stato, il Presidente del Tribunale supremo, ed un Consigliere. Le leggi ed ordinanze sono elaborate da questo Consiglio, ma esse emanano solamente dal Principe.

[3] In seguito alla proclamazione della Repubblica (4 Settembre 1870) con legge delli 25 Febbraio 1875 veniva stabilito che il Presidente della Repubblica sarebbe eletto per 7 anni dall' Assemblea nazionale, formata dal Senato e dalla Camera dei Deputati, ed è rieleggibile.

[4] Il Presidente del Consiglio federale, potere esecutivo, è il Presidente della Confederazione, il quale, come il Vice-presidente è eletto pel periodo di un anno dal Consiglio federale fra i suoi propri membri. Il Presidente non può essere rieletto per l'anno susseguente nè come Presidente nè come Vice-presidente. La stessa persona non può essere eletta per due anni consecutivi alle funzioni di Vice presidente. *Costituzione federale proclamata il 29 Maggio 1874 dall' Assemblea federale.*

Brema [1] *Amburgo* [2] *Lubecca* [3] *S. Marino* [4] *Andorra* [5] *ed America* [6] *eccettuato il Brasile, nei quali Stati vige il governo repubblicano.*

Riguardo all' ordine di successione al Trono così dispongono gli stati seguenti: [7]

BAVIERA — Costituzione accennata Tit. II.

Art. 2. La corona è ereditaria nella discendenza maschile della famiglia reale secondo l' ordine di primogenitura e per agnati maschi di ramo in ramo.

Art. 3. Per essere ammessi alla successione, bisogna essere figlio legittimo nato da matrimonio tra persone di nascita uguale, concluso col consenso del Re.

Art. 4. La discendenza maschile ha la preferenza sulla

---

[1] Il Borgomastro, Presidente del Senato, a cui è confidato il potere esecutivo, è dal Senato eletto per un anno, benchè possa restare in tale funzione per tempo maggiore. *Costituzione riveduta del* 5 *Marzo* 1849, *modificata il* 21 *Febbraio* 1854 *ed il* 17 *Novembre* 1875.

[2] Il Senato, potere esecutivo elegge il Borgomastro, il quale, come Presidente del Senato non può rimanere in tale ufficio per tempo maggiore di un anno. *Costituzione del* 28 *Settembre* 1860.

[3] Anche Lubecca nella sua Costituzione delli 7 Aprile 1874 ha stabilito gli stessi principii politici delle altre due città libere Brema ed Amburgo.

[4] La Costituzione e legislazione di S. Marino sono delle più antiche d'Italia. Il Governo si compone 1° di un *Consiglio principe*, che conta sessanta membri a vita appartenenti al patriziato: 2° di un piccolo consiglio di dodici membri, rinnovati per un terzo ogni anno e che forma, in certo modo, un Senato od una camera alta; 3° di due capitani reggenti eletti dal piccolo consiglio per sei mesi e scelti nel seno dell'assemblea sovrana. Essi sono investiti del potere esecutivo.

[5] La piccola Repubblica di Andorra è governata da un Sindaco investito del potere esecutivo, che presiede al Consiglio elettivo e composto di 24 membri, eletti per 4 anni; da due giudici superiori o vicari che amministrano la giustizia, l'uno nominato dalla Francia, l'altro dal Vescovo d'Urgel.

[6] Il Presidente, capo del potere esecutivo è eletto per quattro anni, nel modo determinato dalla Costituzione, come vedremo commentando l'art. 39.

[7] Le Costituzioni monarchiche emanate in Italia dall'anno 1805 al 1849, ossia: *Primo Statuto Costituzionale*, 17 *Marzo* 1805; *Statuto Costituzionale del Regno di Napoli e di Sicilia del* 15 *Luglio* 1808; *Costituzione di Sicilia del* 1812; *Costituzione del Regno di Napoli*, 18 *Maggio* 1815; *Costituzione napoletana*, 10 *Febbraio* 1848; *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*, 10 *Luglio* 1848, si uniformarono alla legge salica nell'ordine di successione al Trono.

discendenza femminile e le principesse sono escluse dalla successione al trono finchè esiste nella famiglia reale un ramo maschio atto alla successione o un principe che abbia diritto alla successione al trono per alleanza.

Art. 5. *Dopo l' estinzione completa della discendenza maschile, ed in mancanza di una alleanza fatta per tale caso con una famiglia principesca della Confederazione germanica, la successione al trono passa alla discendenza femminile nello stesso ordine di successione stabilito per la discendenza maschile, di maniera che le principesse di Baviera vive al momento della morte del Re regnante o loro discendenti, senza distinzione di sesso, sono chiamate alla successione come se esse fossero principesse della discendenza maschile principale, secondo l' ordine di primagenitura e l' ordine di successione collaterale.*

Se nella nuova famiglia regnante, nascono discendenti dei due sessi, il sesso maschio godrà nuovamente la preferenza sul sesso femminile.

Art. 6. *Se la corona di Baviera ritornasse, all' estinzione della discendenza maschile, al sovrano di una monarchia più grande, che non potesse o non volesse stabilire la sua residenza nel regno di Baviera, essa passerebbe al principe secondogenito di tale alleanza, e la sua discendenza osserverà l' ordine di eredità superiormente indicato.*

Se la corona passa alla sposa di un sovrano straniero, questa diverrà regina; ma essa dovrà nominare un vice-re che prenderà residenza nel regno di Baviera, e la corona apparterrà, dopo la sua morte, a suo figlio secondogenito.

BELGIO — Costituzione accennata Cap. II. Sez. I.

Art. 60. *I poteri costituzionali del re sono ereditarii nella discendenza diretta, naturale e legittima di S. M. Leopoldo — Giorgio — Cristiano — Federico di Sassonia Coburgo, di maschio in maschio per ordine di primogenitura e con la esclusione perpetua delle femmine e della loro discendenza.*

Art. 61. *In mancanza di discendenza maschile di Leopoldo — Giorgio — Cristiano — Federico di Sassonia Coburgo, egli potrà nominare il suo successore coll' assenso delle Camere.* . . .

. . . . . .

Se non havvi nomina fatta in seguito al modo sopra espresso il trono sarà vacante.

BRASILE — Costituzione accennata Cap. IV.

Art. 117. La sua discendenza legittima (di Don Pedro I) succederà al trono secondo l' ordine regolare di primogenitura e per rappresentazione, la linea anteriore essendo sempre preferita alla linea posteriore; nella stessa linea il grado più prossimo al più lontano; ad uguaglianza di grado, il sesso maschile al femminile; ad uguaglianza di sesso, quello di maggiore età al più giovane.

Art. 118. In caso di estinzione di linee dei discendenti legittimi di Don Pedro I. l' Assemblea, durante la vita dell' ultimo discendente e durante il suo regno, sceglierà una nuova dinastia.

Art. 119. Nessuno straniero può succedere alla corona dell' impero del Brasile.

Art. 120. . . . . Lo sposo (della principessa ereditiera presuntiva della corona) non avrà parte alcuna al governo; egli sarà chiamato Imperatore allorquando avrà avuto dall' imperatrice un figlio od una figlia.

GRECIA — Costituzione accennata Tit. V.

Art. 45. La Corona ellenica ed i diritti costituzionali relativi sono ereditari e si trasmettono, per ordine di primogenitura, ai discendenti diretti e legittimi del re Giorgio I; gli eredi maschi sono sempre preferiti alle femmine.

Art. 46. In mancanza di successori in seguito alle disposizioni dell' articolo precedente, il re ne nomina uno, con l' assenso della Camera dei deputati convocata appositamente. Questo consentimento è emesso alla maggioranza assoluta di due terzi di voti sul numero totale dei deputati, che dànno il loro voto per appello nominale e ad alta voce.

INGHILTERRA —

Uno statuto emanato dalla regina Anna nell' anno VI del suo regno, dichiara colpevole di tradimento « chiunque abbia osato di sostenere con stampati, scritti o pubblicazioni che i re e le regine d' Inghilterra non abbiano il diritto di fare, coll' assenso del parlamento, leggi o statuti capaci di restringere i di-

ritti della corona come pure di modificarne l'ordine di successione, le attribuzioni, la trasmissione ereditaria ed il regime.

Perciò, osserva Fischel, l: I, l'atto di settlement *del 1701 chiamò al trono la casa di Hannover trasferendo la corona alla linea protestante della casa Stuart, discendente da Giacomo I per mezzo di Elisabetta di Boemia e Sofia di Hannover ad esclusione della linea cattolica discendente ugualmente da Giacomo I per mezzo di Carlo I. È accettato però come principio di diritto che il trono è creditario per ordine di primogenitura e che gli eredi maschi sono preferiti alle donne, ma solamente nello stesso grado di parentela.*

PAESI BASSI — Legge fondamentale, promulgata nel 1815, modificata nel 1840 e nel 1848. Cap. II.

Art. 11. La corona del regno dei Paesi Bassi è e resta deferita a S. M. Guglielmo-Federico, Principe di Orange-Nassan, ed ereditariamente a' suoi discendenti legittimi, in conformità alle disposizioni seguenti.....

Art. 12. I discendenti legittimi del Re regnante sono i figli nati o da nascere dal suo matrimonio con S. M. Federica-Luisa-Guglielmina principessa di Prussia ed in generale i discendenti nati da un matrimonio contratto o consentito dal Re, di comune accordo con gli Stati Generali.

Art. 13. La corona è ereditaria per diritto di primagenitura, di maniera che i figli maggiori del Re, o suo discendente di maschio in maschio gli succeda per rappresentazione.

Art. 14. In mancanza di discendenza maschile del figlio maggiore la corona passa a' suoi fratelli od ai loro discendenti maschi ugualmente per diritto di primogenitura e di rappresentanza.

Art. 15. In mancanza totale di discendenza maschile della casa d' Orange-Nassan, la corona passa alle figlie del Re per ordine di primagenitura.

Art. 16. Se il Re non ha figlie, la principessa maggiore della linea maschile discendente più prossima dell' ultimo Re fa passare la corona nella sua famiglia, ed in caso di morte antecedente, essa è rappresentata da suoi discendenti.

Art. 17. Se non esiste linea maschile discendente dall' ul-

timo Re, la linea femminile primogenita, discendente da questo Re, succede alla corona, in questo senso, che il ramo maschile è sempre preferito al femminile, ed il maggiore al minore, ed in ciascun ramo il maschio alla femmina, ed il primogenito al secondogenito.

Art. 18. *Se il Re muore senza lasciare posterità e se non havvi discendenza maschile della casa d' Orange-Nassan, il più prossimo parente dell' ultimo Re, della casa reale, e, in caso di morte precedente, i suoi discendenti, succedono alla corona.*

Art. 19. *Allorquando una donna ha fatto passare la corona in altra casa, questa casa è subentrata a tutti i diritti della casa allora regnante, e gli articoli precedenti le sono applicabili di maniera che i suoi discendenti maschi succedono alla corona, ad esclusione delle femmine o della discendenza femminile, e nessun' altra linea non può essere chiamata al trono finchè questa discendenza non è interamente estinta.*

Art. 20. *Una principessa che si sarà marilata senza il consenso degli Stati Generali non ha più il diritto al trono.*

Una Regina abdica contraendo matrimonio senza il consenso degli Stati Generali.

Art. 21. *In mancanza di posterità del Re Guglielmo-Federico d' Orange-Nassan attualmente regnante, la corona è devoluta a sua sorella, la principessa Federica-Luisa-Guglielmina d' Orange, vedova del fu Carlo-Giorgio-Augusto principe ereditario di Brunswick-Lunebourg, od ai suoi discendenti legittimi, nati da un matrimonio contratto conformemente alle disposizioni dell' art.* 12, *come sopra.*

Art. 22. *In mancanza di discendenza legittima di questa principessa, la corona passa ai discendenti maschi legittimi della principessa Carolina d' Orange, sorella del fu principe Guglielmo V, sposa del fu principe di Nassan-Veilbourg, sempre per diritto di primagenitura e di rappresentazione.*

Art. 23. *Se circostanze particolari rendono necessario qualche cangiamento nell' ordine di successione al trono, il Re può presentare a tale oggetto agli Stati Generali un progetto di legge, il quale sarà discusso nel modo prescritto dagli articoli*

196, 197 e 199 *relativi alle modificazioni della legge fondamentale.* [1]

Art. 24. *Le stesse disposizioni sono applicabili allorquando non havvi successore al trono secondo la legge fondamentale.*

Se il successore non è nominato e non esiste alla morte del Re ne è nominato uno dagli Stati Generali, convocati in doppio numero ed in assemblea riunita.

Art. 25. *Nei casi menzionati agli articoli* 21, 22, 23, 24, *la successione si regola seguendo le disposizioni degli articoli* 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 *e* 19.

PORTOGALLO — Costituzione accennata Cap. IV.

Art. 86. *La Senhora Dona Maria II, per la grazia di Dio e la formale abdicazione di Don Pedro I, imperatore del Brasile, è regina di Portogallo.*

Art. 87. *La sua discendenza legittima succederà alla corona secondo l'ordine di primogenitura, e per rappresentazione, la linea anteriore essendo sempre preferita alla linea posteriore; nella stessa linea, il grado più prossimo al più lontano; nello stesso grado il sesso maschile al femminile, e, il sesso essendo lo stesso, la persona di maggiore età alla più giovane.*

Art. 88. *In caso di estinzione delle linee dei discendenti legittimi della Senhora Maria II, la successione si opererà in linea collaterale.*

Art. 89. *Nessuno straniero potrà succedere alla corona del regno di Portogallo.*

Art. 90. *Il matrimonio della principessa ereditiera presuntiva*

---

[1] Art. 196. Ogni proposizione di modificazione della legge fondamentale indica tassativamente la modificazione proposta. La legge dichiara che vi ha luogo di prendere in considerazione il progetto quale lo presenta.

Art. 197. Dopo la promulgazione di questa legge, le Camere sono sciolte.

Le Camere nuovamente elette prendono in considerazione questa proposizione e non possono adottare il cangiamento proposto dalla legge sopra accennata se non riunisce almeno due terzi di suffragi.

Art. 198. Non può essere apportato, durante la reggenza, nessuna modificazione alla legge fondamentale o all'ordine di successione.

Art. 199. Le modificazioni della legge fondamentale approvate dal Re e dagli Stati Generali sono solennemente promulgate ed annesse alla legge fondamentale.

della corona sarà fatto col consenso del Re e giammai con uno straniero. Se il Re non esiste al momento in cui si tratti questo matrimonio, non si potrà effettuare senza l'approvazione delle Cortes generali.

Lo sposo non prenderà mai parte al governo, e porterà il titolo di Re allorquando avrà avuto dalla regina un figlio od una figlia.

PRUSSIA — Costituzione accennata Tit. III.

Art. 53. *La corona è, in conformità delle leggi di famiglia reale, ereditaria nella discendenza maschile, per ordine di primagenitura e seguendo la successione agnata diretta.*

SPAGNA — Costituzione accennata Tit. VII.

Art. 60. *La succesione al trono di Spagna segue l'ordine regolare di primogenitura e la rappresentanza, nel proferire la linea posteriore alla linea anteriore, e nella stessa linea il grado più prossima al grado più lontano, e nello stessa grado, il sesso maschile al sesso femminile, e nello stesso sesso, il maggiore.*

Art. 62. *Se tutte queste linee sono estinte, le Cortes faranno le nuove scelte che converranno meglio alla nazione.*

Art. 63. *Qualunque deroga essa sia all' ordine di successione della corona non potrà aver luogo se non con una legge*

Art. 64. *Le persone incapaci di governare, o che hanno perduto ogni diritto alla Corona, saranno escluse dalla successione per legge.*

Art. 65. *Quando regna una femmina, il principe sposo non puó avere parte alcuna nel governo del regno.*

SVEZIA e NORVEGIA — Legge fondamentale del 4 Novembre 1814.

§ 6. *La successione al Trono è riservata alla discendenza diretta, mascolina ed agnatica.*

§ 7. *Se non esiste un principe chiamato alla eredità del trono, il Re può proporre il suo successore allo Storthing di Norvegia nel medesimo tempo che agli Stati di Svezia. Tosto che il Re avrà fatto la sua proposta, i rappresentanti dei due popoli sceglieranno, nel loro seno, una commissione che avrà il diritto di determinare la scelta pel caso in cui la proposizione del Re non fosse, alla maggiorità di voti, approvata dai rappresentanti di ciascuno dei due popoli separatamente. Il numero*

dei membri di questa Commissione, sarà composta da un numero uguale eletta da ciascun dei due regni, cosicchè l' ordine che dovrà essere riservato fuori della elezione, sarà determinato da una legge che il Re proporrà nello stesso tempo allo Storthing seguente ed agli Stati del Regno di Svezia. La Commissione riunita, uno dei suoi membri designati dalla sorte, dovrà ritirarsi.

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

Analizzando l'Articolo 2, è mestieri chiarire i concetti di Stato e di Governo poichè non solo meglio giungeremo alla perfetta intelligenza dell'annotato articolo, ma bensì di tutto l'organismo costituzionale.

Società, Stato e Governo sono i tre sommi aspetti nei quali si concretano le manifestazioni della vita collettiva di un popolo. Nati dalla medesima causa a vicenda si completano, non essendo possibile Governo senza Stato, come Stato senza Società.

Occorre appena accennarla per comprendere la necessità dell'umano consorzio e come da questo solamente possa l'uomo trovare soddisfazione ai suoi bisogni, alle sue tendenze. È invero stranissima fantasia quella che suppone possibile il vivere fuori della società e che questa non si abbia a ritenere come vero stato di natura. Giustamente osservava il Romagnosi [1], che l'uomo isolato non già indipendente, ma impotente dovrebbesi dire, non essendogli concesso di preservare anche per poco la propria esistenza e preservatala di darle aumento se non in società. [2]

Costituito l'umano consorzio esso deve dividersi in tante società particolari quanti sono i fini formanti oggetti dell'operare umano

---

[1] Assunto Primo di Diritto Naturale.

[2] Alcuni attribuirono alla società un'origine diversa. La scuola teologica, di cui furono principali rappresentanti De Maistre, De Bonald in Francia, Adam Müller e von Haller in Germania, sostennero che la società non deve essere considerata come una istituzione dell'uomo, ma come un opera divina, stabilita da Dio secondo leggi immutabili e per un fine religioso. Per conseguenza la società esiste e si sviluppa dietro alcune leggi superiori alle forze ed alle facoltà umane.

Grozio, Hobbes, Rousseau credettero potere affermare che l'uomo in origine vivesse isolato, e solamente uscisse da tale isolamento in virtù di un patto liberamente acconsentito, e così essi diedero origine alla teorica *del patto sociale* che ebbe tanta influenza in Francia, nel secolo passato.

e sociale. Ora, posto che ogni idea fondamentale la quale abbraccia un insieme di fatti sociali richieda un'istituzione che ne prosegua l'applicazione e lo sviluppo, è naturale che il diritto il quale si riferisce alle prime condizioni dell'esistenza abbia trovato nei primordii sociali un'autorità e forme che provvedano alla sua esecuzione secondo il grado d'incivilimento di ogni epoca. Difatti, dappertutto ove uomini vissero insieme ed ammisero relazioni pacifiche tra loro, dovettero pure convenire da una parte sulle condizioni primarie di comune esistenza, condizioni che rientrano nella nozione del diritto, e riconoscere per altra parte una forza ed un' autorità qualunque che invigilasse alla loro conservazione. [3] Da ciò l'origine dello Stato che è la creazione di una individualità morale, che ha per fine diretto la giustizia, ossia l'applicazione del diritto per mezzo di un potere sociale, conformemente ai bisogni ed al grado di civiltà di un' epoca.

Riguardo poi alle sue origini storiche, esse sono diverse perchè determinate da fatti speciali quali ad esempio l' aggregazione spontanea di tribù sommesse ad una sola autorità, come nei tempi antichi; la mescolanza di più razze per mezzo della emigrazione e della conquista, come avvenne all' epoca della invasione dei barbari alla caduta dell' Impero Romano; il patto sociale fra il popolo e l'autorità suprema dello Stato, come fu convenuto all' epoca della formazione degli Stati Uniti d'America e come recentemente in quasi tutti gli Stati Europei.

Lo Stato essendo distinto dalla società per la natura sua e pei suoi fini, non può assorbire nel suo potere tutte le attività sociali, ma è in dovere lasciare loro ampia libertà di esplicazioni; libertà però soggetta a tutte le condizioni speciali e necessarie dell' umano incivilimento.

La questione dei limiti del potere politico è fra le più ardue e dibattute che presenti la nostra scienza, chiamata dal Mill questione vitale dell'avvenire, [2] e dal Laboulaye questione inter-

[1] V. Ahrens. Op. cit.

[2] La libertà — Torino 1865 — Trad: G. Marsiaj.

nazionale;[1] il Dupont-White la chiama la più grande controversia teoretica dei nostri giorni.[2] A noi sembra, come apertamente dichiara Jules Simon,[3] che tutta la scienza politica consista nella esatta distinzione di ciò che conviene dare al Potere e ciò che deve essere lasciato nel libero dominio dell'attività individuale, poichè con essa si creeranno quegli impulsi o quei freni che sono causa ai maggiori progressi civili e politici.

Dal diverso concetto formatoci dell'ente morale Stato si può dire esistere o no il problema dei limiti da imporsi all'azione sua. E per vero se noi lo consideriamo come parte distinta dalla Società con mezzi, doveri e diritti proprii, dovremo necessariamente riconoscere alla sua azione limiti determinati, onde essa non degeneri in tirannia di fronte al libero esplicamento delle attività individuali; ma se al contrario lo consideriamo come una sola cosa con la Società, quindi quale unico rappresentante dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni e come solo a potervi soddisfare, allora è vano, è dannoso stabilire limiti all'azione sua. Egli deve a tutto provvedere pel migliore indirizzo sociale; perciò la indipendenza della famiglia, la paterna educazione, la stessa fedeltà coniugale non saranno più al sicuro dalle violazioni dello Stato e molto meno saranno riconosciuti come naturali i privati diritti dei cittadini.

Questo concetto proprio della antica politica greca e di Roma imperiale, si riflette nelle epoche di decadimento morale ed intellettivo dei popoli.[4] Cesare, Carlo Magno, Luigi XIV, Napoleone I, rappresentano nello svolgimento storico dell'idea di Stato, non già l'arbitrio personale, come vollero alcuni, ma le necessità dei tempi ossia la inferiorità dei loro popoli bisognosi di tutela. Distrutte quelle individualità, se ci fosse dato seguire il cammino di genti

---

[1] L'État et ses limites — Paris, Charpentier edit: 1874.

[2] Prefazione alla trad: dell'Op. di Stuart-Mill: La Libertà.

[3] La liberté politique — Paris 1871 — Librerie Hachette.

[4] V. sull'azione del potere dello Stato presso gli Antichi: Beniamino Constant - De la liberté des anciens comparée a celle des modernes — Scolari - Op. cit.— Bluntschli - Op. cit. vol. I.

soggiogate dalle passioni e dalla ignoranza, bene ci apparirebbe la missione providenziale dei loro duci e non despoti come ebbero a dire i loro detrattori. Essi furono ciò che li resero le necessità storiche.

L' aforisma romano: *quod principi placuit legis habet vigorem* trova riscontro nel famoso detto di Luigi XIV: *L' état c'est moi* ed ambedue riassumono le condizioni speciali dei loro tempi, nei quali la forza s'impone ai popoli e li guida nello svolgimento della loro vita politica e sociale.

A mano che la coscienza individuale nella maggiore conoscenza di sè afferma i suoi diritti di fronte alla società, più circoscritta diviene l'azione dello Stato.

Il Medio Evo ci offre un risveglio di vita individuale che abbatte l' antico assioma essere lo Stato tutto in tutto. Per il Germano la libertà individuale è il bene supremo, quindi soltanto per essa egli ne sacrifica una parte allo Stato affinchè possa godere con sicurtà il rimanente.

Un effetto necessario di questo carattere si è che la germanica idea dello Stato più efficacemente che la romana debba attendere all'indipendenza del diritto privato. La libertà delle persone, delle famiglie, dei legami sociali è in conseguenza più assicurata e più ampia che nell'antico impero romano. Il diritto pubblico deve anche assoggettarsi ai limiti imposti dal diritto privato.

Questo concetto si può dire abbia informato lo svolgimento successivo dell' idea di Stato nella natura sua e ne' suoi fini. Sebbene, negli ultimi tempi dello spirante Medio Evo sino al secolo XVIII vi sia l'apparenza che nelle monarchie assolute degli Stati Europei si rinnovelli l' assolutismo degli antichi Imperatori Romani, pure i popoli in contraccambio si rammentano della libertà naturale. La grande verità che gli uomini non sono fatti semplicemente per lo Stato, influisce di continuo e viene riconosciuto profondamente. Il diritto naturale delle persone e la libertà personale vengono affermate anche di fronte alla società politica. Il diritto privato comune viene riconosciuto come un or-

dinamento giuridico in sè indipendente da cui è limitata la potestà dello Stato. [1]

Benchè avviata ad una meta più consona cogli interessi individuali, il concetto politico però era spinto da taluni a tali esagerazioni, da far disconoscere le vere funzioni dello Stato. Così ad esempio Bacone afferma che ufficio dello Stato: non alius est quam ut cives feliciter degunt. Et id fiat si pietate et religione recte instituti moribus honesti, armis adversus externos tecti, legum auxilio adversus seditiones et privatas injurias muniti, imperio et magistratibus obsequentes, copiis et opibus locupletes et florentes fuerint. [2]

Questa è la dottrina accolta dai grandi pensatori del secolo XVI. Contro essa insorsero gli economisti francesi della scuola fisiocratica i quali bandirono la massima del *lasciar fare, e lasciar passare.* Furono essi che fecero conoscere per primi i funesti effetti dell' ingerenza governativa sia riguardo all' interesse individuale, sia riguardo all' interesse sociale.

In oggi ancora le discrepanze si mantengono, accresciute dal vario e rapido sviluppo morale ed economico dei popoli.

Se vogliamo tener conto dell' attuale progresso scientifico in ordine agli uffici e limiti dello Stato, occorre pur confessare che nella scienza prevale l' antico concetto. In Germania, in Francia, in Danimarca, è accolto il principio dovere lo Stato curare la coltura ed il benessere della nazione e ne invocano il suo intervento anche nelle faccende economiche.

Non crediamo potersi decretare invariabile l' ufficio della società politica. Essa quale creazione dell' umana attività prende da questa carattere e forme speciali che determinano il suo oggetto e l' efficacia sua. Da ciò il vario modo di azione, che in tempi di civiltà incipiente si mantenne forte e potente, come si vede presso tutti i popoli dell' antico Oriente ed in epoche di civiltà già progredita è meno invadente ed oppressiva, come presso i po-

---

[1] V. Bluntschli — Op. cit. Vol. I.

[2] De Augmentis — L. VIII. c. 3, Apof. 5.

poli dell'Occidente nei periodi di intellettivo e morale risorgimento.

Ammesso il principio precedentemente enunciato che lo Stato è la più grande manifestazione della socievolezza umana, emerge il concetto dovere esso coordinare le varie attività sociali al loro principale scopo del bene comune, quando queste, per insufficienza di energia propria o per ostacoli esteriori, deviino dal fine supremo che è il bene generale; quindi suo primo scopo è di serbare inalterate le relazioni di diritto e di giustizia conducenti al detto fine.

Questa definizione ci sembra soddisfare le esigenze delle diverse scuole in quanto che essa ammette l'ingerenza governativa non come un male ma come efficace istrumento di prosperità e progresso sociale, rifiutandola qualora le condizioni della società si esplichino rettamente in tutta la loro vigoria e potenza.

Esaminate le origini dello Stato, la natura e gli ufficii suoi, passiamo a vedere che intendasi per *Governo*.

Se stiamo al significato etimologico Governo esprime il provvedere col pensiero e coll'opere ai bisogni ed al benessere di ciò che sta sotto la sua custodia e giurisdizione.

Per noi, come avverte il Palma [1] la parola *Governo* si prende qualche volta in senso lato e cioè vuol dire il complesso dei varii reggitori della Società nel legislativo come nell'esecutivo: Re, Ministri e Parlamento. Ma senza dilungarci in osservazioni, per Governo dobbiamo intendere l'esercizio della suprema potestà dello Stato, la quale nel suo vario operare può assumere diverse forme a seconda, dello stato sociale a cui si applica. Monarchia, Aristocrazia, Democrazia sono le principali classificazioni delle forme di Governo.

Questa distinzione che fu creduta appartenere ad Aristotile la troviamo prima che presso ad altri in Erodoto. [2] Aristotile però ha il merito di averle pel primo dato ordine e messa in evidenza.

---

[1] Corso di Diritto costit. Vol. I.

[2] Erodoto. — Storie; Lib. III, Talia.

Ivi si legge che Otanè avendo proposto in seguito all'uccisione dei Magi, di rimettere il governo in mano ai Persiani così si espresse:

Chiamasi *Monarchia* lo Stato in cui il comando, diretto all'interesse comune, appartiene ad un solo; *Aristocrazia*, quello in cui è confidato agli ottimi; denominazione presa, o dalle po-

---

LXXX. Il mio parere è che nessuno di noi debba più essere re; ciò non è nè gradevole, nè buono; e per vero voi sapete fin dove Cambise ha spinto l'arroganza e voi avete sofferto, ciascuno la vostra parte, quella dei magi. Come la monarchia potrà essere uno Stato ben organizzato, permettendo essa, ad un uomo che non ha contradditori di fare ciò che egli vuole? Il miglior dei mortali, investito di tale autorità, si allontanerebbe dall'abituale suo buon senso.

Nell'uomo l'orgoglio proviene dai beni che lo circondano, e dalla sua nascita, l'invidia lo tormenta naturalmente. Colpito da queste due miserie tutte le altre gli sopraggiungono. Egli non tarda molto a commettere una moltitudine di azioni colpevoli le une nell'eccesso del suo orgoglio, le altre per invidia. Un tiranno però dovrebbe essere senza invidia, poichè egli possiede tutto ciò che ha di piacevole; ma per la sua natura egli è disposto in maniera tutta all'opposto di fronte ai suoi concittadini. Egli porta invidia ai migliori finchè esistono; si compiace dei menzogneri; è il più pronto ad accogliere la calunnia; è il più sregolato di tutti. Se si ammira con misura egli se ne affligge perchè, egli dice, non essere bastantemente onorato; se egli è assai onorato se ne affligge, perchè a parer suo, è ingannato. Ma il peggio voglio farvelo intendere; egli cambia gli usi degli avi; fa violenza alle donne; fa mettere a morte gli uomini senza giudizio. La moltitudine sovrana porta il più bello di tutti i nomi; si chiama l'isonomia (eguaglianza di diritti) Di più essa non commette alcuno degli eccessi che io ho accennati come propri al monarca; essa dà per mezzo della sorte, gli uffici pubblici a magistrati responsabili; essa porta alle comune deliberazione tutti gli affari. »

LXXXI. Dopo lui Megabise propose in questi termini di affidare il governo all'oligarchia: « Approvo pienamente quanto Otanè dice per abolire la tirannia. Ma laddove ha consigliato di far passare il potere alla moltitudine, si è allontanato dalla sana opinione. Infatti nulla v'è di più irriflessivo ed insolente, che una folla ignorante, e non sarà possibile tollerare che quelli stessi che vogliono sottrarsi all'arroganza di un monarca, ricadono sotto l'arbitrio di un popolo disordinato. Il tiranno, se fa qualche cosa, sa ciò che fa; il popolo non può saperlo: come potrebbe questi essersi istruito, se nulla gli si è insegnato di buono nè di giusto? Egli si precipita inconsideratamente sugli affari pubblici e li spinge simile ad un torrento d'inverno. Che coloro i quali vogliono male ai Persiani si servano del popolo; ma noi preferiamo un'assemblea di uomini ottimi e diamo loro la sovranità. Ne faremo parte noi stessi, ed è verosimile che le risoluzioni più salutari nasceranno dalla riunione di uomini più saggi. »

LXXXII. Dario, per terzo, dette il suo parere in questi termini: « Megabise ha, secondo me, parlato giustamente a riguardo delle moltitudini, ma sulla oligarchia non già. Di queste tre forme supposte eccellenti, di un popolo eccellente, di una oligarchia, di una monarchia, io sostengo l'ultima essere la migliore. Poichè nulla è

che persone cui il governo è confidato, o da ciò che esse non hanno in vista se non il maggior bene dello Stato e de' suoi membri; *Democrazia* quello in cui governa la moltitudine.

Queste forme possono degenerare in:

1°. *Tirannia o Dispotismo*, cioè signoria assoluta, che ha principalmente per iscopo il vantaggio del Sovrano;

2°. *Oligarchia*, dominio dei ricchi per loro vantaggio;

3°. *Oclocrazia*, signoria arbitraria delle moltitudini povere.

Questa è la classificazione accettata da tutti gli scrittori fino a Montesquieu. Cicerone stesso avverte: [1] quum penes unum est omnium summa rerum, *regem* illum unum vocamus, et *regnum* eius reipublicae statum. Quum autem penes delectos, tum illa civitas *optimatium arbitrio* regi dicitur. Illa autem est civitas po-

---

da preferirsi ad un uomo eccellente; e per vero egli si conduce con abbastanza prudenza per amministrare in modo irreprovevole; sopratutto egli sa mantenere il segreto riguardo alle sue risoluzioni contro i nemici esterni, tanto che in una oligarchia se molti praticano la virtù nell'interesse comune, scoppiano alcuni odii particolari abitualmente violenti; ognuno vuol essere signore e far trionfare la propria opinione; tutti finiscono col detestarsi scambievolmente: da ciò nascono le discordie pubbliche e le discordie pubbliche generano i massacri. Dagli assassinii si passa alla monarchia ciò che mostra essere questa il miglior governo. Se il popolo è il padrone, sarà impossibile impedire alla malvagità d'introdursi: dall'apparizione di essa non è più odio che nasce ma una solida amicizia. Quelli che opprimono la comunità lo fanno con accordo. Questa situazione continua fino a che, un uomo prendendo in mano l'interesse del popolo venga a porre un freno; il popolo allora ammira quest'uomo il quale, ammirato, non tarda a divenire re. In tal modo dunque è ancora provato che la monarchia è il miglior governo.

Ma per riassumermi in una parola, di dove ha origine la nostra libertà? Chi ce l'ha data? Viene forse dal popolo, da una oligarchia, o da un monarca? La mia opinione dunque è che se un sol uomo ci ha resi liberi, il nostro dovere è di tenerci fermi ad esso »

Platone ancora ammette l'accennata divisione dei governi (V. Repubb:) Spinoza e Montesquieu hanno lo stesso metodo, l'uno nel suo trattato Teologico-politico, l'altro nel suo Spirito delle leggi. Questa distinzione da lungo tempo accettata dalla scienza crediamo non si debba cangiare. V. Macchiavelli, Discorsi sopra le Decadi di Tito Livio — Rousseau. Contratto Sociale.

[1] Cicero — De Republica.

polaris, in qua *in populo* sunt omnia..... Ex rege dominus, ex optimatibus factio, ex populo turbo et confusio.

Benchè rese indiscutibili queste tre forme tipiche di governo si vide però che oltre le degenerazioni loro vi era una quarta forma dichiarata da taluni la migliore. Così si esprime Aristotile: [1] alcuni pensano che la migliore forma è quella che è mista di tutte le altre, e vantano per questa cagione quella di Lacedemone come mista di oligarchia, di monarchia e di democrazia; il primo di questi poteri esercitato dal Senato, il secondo dal Re, il terzo dagli Efori tratti dal popolo..... Coloro sono più assennati che mescolano insieme tutte le forme. Invero la migliore è quella che riunisce tutte le altre.... Quando si vuole che uno Stato sia di lunga durata conviene interessare tutte le sue parti alla sua conservazione e fargliela desiderare. In Lacedemone i re vi prendono interesse per la loro preminenza; le genti di merito ed i nobili per entrare nel Senato, onore che non s'accorda se non al più gran merito, e sino il semplice popolo per l'*Eforia* a cui egli è ammesso come ogni altro ordine.

In Stobeo troviamo il seguente insegnamento d'Ippodamo sul governo misto: Le leggi sopratutto produrranno la stabilità se lo Stato è di natura mista e composto di tutte le altre costituzioni politiche, io intendo di tutte quelle che sono conformi all'ordine naturale delle cose. La tirannia, per esempio, non più della oligarchia è mai di alcuna utilità per gli Stati. Ciò che importa dunque di porre per prima base é il regno ed in secondo luogo l'aristocrazia. Il regno difatti è una specie d'imitazione della Provvidenza divina ed è difficile alla provvidenza umana di conservargli questo carattere, snaturandosi bentosto per il lusso e la violenza. Non bisogna dunque usarne senza limite ma riceverlo così potente quanto bisogna e nella proporzione più utile allo Stato. Non importa meno di ammettere l'aristocrazia, perocchè ne risulta l'esistenza di molti capi, in gara di emulazione fra loro, ed un frequente spostamento del potere.

---

[1] Aristotile — Politica.

La presenza della democrazia è ancora necessaria. Il cittadino che è una parte di tutto lo Stato ha diritto di ricevere la sua parte di onore, ma bisogna prestarvisi moderatamente, perocchè la moltitudine è intraprendente e si precipita.[1]

Polibio ancora così si esprime in ordine a questa forma di governo: [2] La più parte di quelli che hanno voluto ragionare in questo argomento, hanno riconosciuto tre forme di governo — il regno, l'aristocrazia e la democrazia. Ma mi sembra che si avrebbe diritto di domandare loro se essi ci hanno dato queste forme come le sole che esistessero e come le migliori. Se è così mi pare che abbiano commesso un doppio errore; dapprima è evidente che si deve ritenere per più perfetta quella che si comporrebbe delle tre che essi nominano. Noi abbiamo in questo per noi la ragione ed anche l'esperienza, perocchè si è secondo questo principio che Licurgo aveva osservato questa conseguenza necessaria e naturale dei governi e si era convinto che ogni forma semplice e che si appoggia sopra un solo principio non saprebbe durare, perocchè cade bentosto nel difetto che gli è proprio e che è inerente a questo principio medesimo. Difatti come la ruggine è talmente connaturale al ferro ed il tarlo al legno, che preservati da ogni azione esteriore il legno ed il ferro periscono per questa causa di rovina che essi contengono, parimenti *ogni forma di governo rinchiude costantemente in sè un germe di distruzione*; il regno, la tirannia; l'aristocrazia, l'oligarchia; la democrazia, l'oclocrazia e i suoi selvaggi furori. Queste rivoluzioni possono non mancare di aver luogo. Licurgo che l'aveva ben compreso non ha stabilito una costituzione semplice ed uniforme, l'ha composta di tutte quelle qualità, di tutti i vantaggi dei migliori governi; di maniera che nessuno di essi eccedendo, non sviluppasse i vizi che gli sono naturali; ma che *grazie ad una bilancia esatta di tutte* le forze niuno perdesse o piegasse da una parte, il governo restasse lungo tempo in

[1] In Villemain — Discorso preliminare alla Repub: di Platone.

[2] Polibio, Storie — L. VI § 10.

un perfetto equilibrio, come il vascello che il movimento uguale dei remi mantiene sulle acque. Il regno era impedito di abusare del potere per timore del popolo che aveva la sua parte agli affari pubblici. Il popolo alla sua volta non osava punto distruggere i re per timore dei senatori, che reclutati fra gli uomini scelti per le loro virtù, dovevano sempre collocarsi dal lato della giustizia. Così bene che quello dei partiti — il popolare od il regio — che sembrava indebolirsi, diventava sempre il più forte ed il più potente grazie all'appoggio del senato, protettore delle consuetudini antiche. Per mezzo di queste combinazioni Licurgo assicurò a Lacedemone una libertà più durevole di quella di alcuno dei popoli che noi conosciamo.

E per compiere la rassegna delle principali opinioni degli antichi in ordine alle forme di governo accenniamo ancora l'opinione di Cicerone: [1] Una forma politica degna di elogio particolare, è quella che si compone della mescolanza e della contemperanza delle altre tre dette . . . . Il regno è preferibile alle altre forme, ma è inferiore a quello che si comporrà dalle mescolanze delle tre migliori forme di governo, riuniti e contemperati l'un l'altro. Io amo difatti che nello Stato esista un principio eminente e reale, che un'altra parte del potere sia conferita ai Grandi, ed altre riservate al volere della moltitudine. Questa costituzione ha prima di tutto un gran carattere di eguaglianza, condizione necessaria all'esistenza di ogni popolo libero, offre inoltre una grande stabilità. Difatti gli elementi primi dei quali ho parlato, quando sono isolati, si snaturano facilmente e cadono nell'estremo opposto: di maniera che al re succede il despota, ai Grandi l'oligarchia faziosa, al popolo la turba e l'anarchia. Spesso ancora sono sostituite e come espulse l'una dall'altra. Ma in questa combinazione di governo che le riunisce e le contempera una tal cosa non saprebbe accadere senza grandi vizi nei capi dello Stato, imperocchè non vi ha punto causa di rivoluzione ove ciascuno è sicuro nel suo grado, e non vegga al disotto luogo libero ove possa cadere.

---

[1] Cicero — Opera citata.

Pure nel Medio-Evo fu professata la dottrina che il miglior governo sia il misto, così insegnò S. Tommaso d'Aquino, nel suo libro la *Somma teologica* [1] e così la sua scuola. Fra i moderni Machiavelli nei *Discorsi*, Giannotti nella *Repubblica Fiorentina e Veneziana*, Calvino nelle *Instituzioni cristiane*, Bacone nei suoi *Saggi* e molti altri, seguono le stesse idee.

In mezzo a questo quasi unanime consenso nell'accettare il Governo misto non abbiamo però da dimenticare che alcuni lo condannarono, quali ad esempio Mario Pagano e Filangieri, cui parve un' anomalia che il potere supremo fosse diviso fra vari elementi.

Sebbene la qualità della sovranità dia il carattere particolare a tutta la costituzione dello Stato collegandosi ad essa ogni principio politico di governo, pure collo Schleiermacher [2] crediamo che le antiche forme della Monarchia, Aristocrazia, Democrazia si compenetrino l'una nell'altra, poichè nelle antiche costituzioni i capi del popolo sembra formassero un'aristocrazia e talora anche, come ad esempio sotto Pericle, una monarchia. Nota Mirabeau [3] in un certo senso le repubbliche sono monarchie, e le monarchie all'incontro sono repubbliche.

Queste osservazioni possono trovare la loro conferma in oggi, dall'esempio di qualche Stato in cui l'elemento democratico prevale in modo al monarchico da rendere quello a questo soggetto e togliergli quel carattere che gli viene dalla forma particolare assunta.

---

[1] A proposito delle varie opinioni che si sono manifestate circa l'autenticità delle opere attribuite a S. Tommaso, Paul Janet ci avverte che « Natalis Anglois de l'ordre des frères prêcheurs.... ami et disciple de Saint Thomas d'Aquin, nous apprend que ce saint avait fait sa politique (politica), mais qu'il l'a laissée incomplète. Pierre d'Auvergne son disciple, l'aurait achevée.... C'est dans la Somme teologique, et dans le Commentaire sur les sentences, qu'il faut recuillir les passages certains, qui interprétés et comparés, peuvent nous servir à réconstruire la politique authentique de Saint Thomas. (Histoire de la Science politique. — Tom. I)

[2] Atti dell'accademia delle Scienze di Berlino, 1814, sopra il concetto delle diverse forme di Governo.

[3] Discorso del 1790 nelle sue opere.

In ordine poi allo Stato misto osserviamo col Bluntschli [1] che se intendesi per Stato misto soltanto una moderazione o limitazione della Monarchia o dell'Aristocrazia o della Democrazia per mezzo delle altre potenze politiche, per esempio: la limitazione della monarchia mercè l'istituzione di un Senato aristocratico, o Camera alta e di un'Assemblea popolare democratica o rappresentanza popolare, allora è vero che una costituzione politica organizzata così variamente, sia migliore di un'altra in cui il dominio appartenga unicamente ed illimitatamente, o ad uno, od alla moltitudine. Ma allora per siffatta mistione non si è generata già una nuova specie di Stato; poichè pure la suprema potestà del governo è concentrata nelle mani del monarca o dell'aristocrazia o del popolo.

Se la mistione al contrario s'intenda nel senso, che lo stesso supremo potere del governo sia diviso fra il monarca, l'aristocrazia ed il popolo, in modo che esistano due o più potestà supreme le une accanto alle altre, ognuna dall'altra indipendente, ognuna in una certa sfera riconosciuta come la suprema, allora ha ragione Tacito, il quale riprovò questo pensiero dello Stato misto e osservò che un cosiffatto Stato non potrebbe giammai realizzarsi od avrebbe ben poca durata.

I moderni, per verità han creduto che l'Inghilterra sia per l'appunto un tale Stato, in cui la sovranità è divisa fra tre poteri supremi, il Re, la Camera alta, e la Camera bassa, e che precisamente su di ciò si fondi l'eccellenza della costituzione inglese, perchè essa ha realizzato l'ideale di questa quarta forma mista di Stato.

Ma la costituzione inglese non si è punto originata da una divisione della suprema potestà del governo. Invece la Monarchia, la quale negli antichi tempi diè allo Stato una sua forma specifica, fu in più modi limitata e moderata da una potente aristocrazia e posteriormente dall'intervento di elementi democratici.

La forma esterna dello Stato è rimasta continuamente monar-

[1] Opera citata V. I.

chica, e dal diritto pubblico inglese è assegnata al Re non solo la suprema potestà del governo, ma ancora il supremo grado nel corpo riunito del Parlamento legislativo.

Del resto ordinariamente non si avverte che la divisione aristotelica non si fonda sulle qualità e sulle composizioni del potere legislativo; poichè in questo come esso è organizzato, si manifesta regolarmente l'intiero Stato con tutti i suoi elementi principali. Ma essa si fonda sull'antitesi di governanti e governati e sulla quistione, a chi spetta *la suprema potestà del governo*. Poi questo non si divide ad un dipresso fra il re ed i ministri. Una simile *diarchia* o *triarchia* contraddice all' essenza dello Stato, il quale come un organismo vivente abbisogna di unità. In tutti gli organismi viventi per vero noi troviamo una varietà di forze e di organi, ma in pari tempo un' unità in questa varietà, una cospirazione comune degli organi, un organo supremo, in cui è concentrata la direzione unica. Capo e corpo non hanno una vita separata ognuna per sè e non si possono neanche mettere alla stessa stregua. Così pure nello Stato un organo supremo è la condizione indispensabile della sua vita e questa non può essere scossa, perchè lo Stato stesso deve rimanere indiviso.

Detti governi vanno distinti dai rappresentativi, nei quali il potere viene dato al popolo considerato organicamente nelle varie parti dello Stato, rappresentato nelle deliberazioni di esso dai suoi eletti. Questo principio unico, può produrre e produce due diverse forme di governi: la monarchia e la repubblica, rappresentative ambedue. Se non che vi si attenda bene, per quanto diverse siano o si dicano queste due forme, esse riescono forse sempre meno diverse tra sè, che non delle forme antiche ed antiquate della monarchia assoluta o consultativa, e delle repubbliche con libertà diretta.

Alcuni hanno creduto che la forma di governo possa talmente influire sui progressi civili da far dipendere da essa il benessere dell'umanità. [1] La forza e la bontà di un governo risiede in se

[1] Dei molti scrittori che trattarono quest'argomento, notiamo i principali: J. Stuart-Mil: Del governo rappresentativo; — Bluntschli: La politica come scienza,

stesso, ossia nelle sue leggi, nei suoi ordinamenti, che ne formano l'essenza. Date saggie e provide leggi che tutelino i diritti nella misura del giusto e dell'onesto e qualunque sia la forma di governo, malgrado le condizioni opposte di una data epoca storica, l'umanità deve subire quelle modificazioni che il vero ed il bene apportano ovunque.

Non consideriamo alla stregua del presente e commossi dalle passioni, gl'insegnamenti ed i giudizi della storia.

Se la forma di governo non è la causa prima della prosperità sociale è altresì vero che i popoli essendo diversi per la natura loro, per la loro storia, pel loro spirito e per le loro aspirazioni, abbisognano anche di diverse forme costituzionali. Sarebbe perciò somma pazzia tanto di raccomandare a tutti i popoli la repubblica come l'unica forma politica, quanto volere asseggettare tutti i popoli alla monarchia. Il concetto di una costituzione valevole per ogni tempo e per ogni popolo è falso. Sarà più facile introdurre per tutta la terra e per tutta l'umanità la stessa foggia di vestimento e lo stesso stato di fabbricazione.

Vi è tuttavia una misura universale a cui possiamo rapportare il pregio ed i vantaggi di una costituzione. Essa si determina dai compiti principali che la politica deve adempiere:

1. Per la libertà dei singoli individui che vivono nello Stato e perciò pel massimo sviluppo della capacità individuale e sociale.

2. Per *l'unità*, la *capacità d'azione* e la *prosperità* di tutto il popolo, cioè lo sviluppo della capacità nazionale la quale abbisogna di un' *autorità* del *potere dello Stato* perchè sia preservata al più che è possibile dai pericoli di un arbitrario dispotismo e che sia contemporaneamente efficace ed energica.

3. Pel favoreggiamento della *umanità*.

---

trad: Trono. Saredo: Principii di Diritto costituzionale. — Palma: Corso di Diritto Costituzionale. — Parieu: Principe de la science politique — Passy: Des formes de governement e des lois qui les regissent — Prevost-Paradol: La France nouvelle — Bagehot: Constitution d'Angleterre ecc.

È evidente che la costituzione di uno Stato, allora è il più che si possa perfetto, quando essa per quanto è possibile, secondo i mezzi e le forme che possiede lo Stato storico, provvede per questi tre compiti principali di ogni politica: la libertà dei singoli, la prosperità di tutto il popolo, la destinazione dell'umanità; quando esso adunque lega con la più ricca varietà nel particolare la piena energia dell'unità, ed esercita nel miglior modo i doveri che i singoli ed i popoli hanno verso l'umanità. [1]

Se questi sono i requisiti che distinguono i migliori ordinamenti politici, non sempre però raggiungono l'efficacia loro, non trovando nei popoli la necessaria corrispondenza di sentimenti, di educazione ed idee per saperli conservare e maggiormente sviluppare a vantaggio della società. Nella vita dei popoli hannovi periodi di decadimento in cui l'energia e l'attività che sorreggono l'azione loro, mancando al proprio ufficio, gettano l'apatia e l'inerzia dove sarebbe ancora necessaria la più forte vitalità. È allora che all'azione propria entra soccorritrice l'altrui; è allora che all'indipendenza succede la servitù ed alla libertà s'impongono tutti quei vincoli che rendono gli animi soggetti e schiavi.

Ma come l'umanità nei suoi traviamenti trova provvidenzialmente il faro luminoso che ne impedisce la rovina, così alcuni popoli nel loro decadimento morale ed intellettivo ebbero l'avventura di affidare le loro sorti ad uomini che per l'energia del valore, per l'altezza dalla mente li avviarono a maggiori destini. Cesare malgrado la corruzione politica seppe dirigere le masse mediante il principato all'antica grandezza della repubblica. Carlo Magno in mezzo alle tenebre del Medio irradiò nuova luce vivificatrice per la concordia dei popoli col suo ardito concetto della monarchia universale. Gli uomini della Convenzione malgrado gli eccessi cui giunsero, innalzarono sulle rovine della Feudalità il vessillo dell'uguaglianza civile e politica degli uomini, proclamando la libertà, sola guarentigia dei diritti loro. Napoleone imitò quasi servilmente Cesa-

[1] V. Bluntschli — La politica come scienza.

re ed i due suoi successori fondatori dell'impero romano: pressato, incalzato anch'egli dalle condizioni della umanità, fece solo ed in cinque anni ciò che essi fecero fra tre, ed in settant'anni, trascinando le genti soggiogate dal suo genio a veri prodigi di sapienza e di valore. E così le virtù dei grandi, le verità della scienza, la forza della giustizia s'impongono ai popoli e li fanno progredire nel cammino della civiltà

Il governo che sembra destinato a mantenersi presso i popoli civili è il rappresentativo. Per esso vengono chiamati alle deliberazioni dello Stato non più, come avveniva fra gli antichi, direttamente i cittadini di una città oppure del suo territorio, ma indirettamente, per deputazione e rappresentanza, i cittadini dello intero Stato.

Il gran principio della partecipazione alle deliberazioni nazionali estesa a tutti i membri dello Stato, esistente del pari nelle due forme rappresentative, ed escluso all'incontro dalla monarchia assoluta, dalla consultativa e dalle repubbliche all'antica, fa di tutte queste tante forme inapplicabili nella civiltà presente, inapplicabili a tutti i popoli che abbiano provata una volta e talor desiderata solamente la libertà, allargata la libertà indiretta, ma sola vera per tutti la libertà rappresentativa. E che ciò sia incontrastabile è addimostrato dal fatto: che in mezzo a tanta abbondanza e soprabbondanza, in tanto lusso e lussuria di costituzioni ultimamente sperimentate, decretate, proposte ed ideate, in mezzo a tanta libertà o licenza scagliata nel mondo dei fatti e delle idee presenti, nessuna costituzione o libertà o licenza fu tentata, proposta od ideata che non fosse di queste rappresentative. — Oramai non è possibile l'ordinamento di niun governo nuovo od il riordinamente di niuno antico, se non in un sistema rappresentativo, sia monarchico o repubblicano.

Non dissimuliamo che un tal governo può suscitare molte opposizioni, poichè l'incostanza delle moltitudini, il fermento delle passioni, le ire di parte maggiormente s'impongono ne' governi a forma popolare. Qualunque però esso sia dobbiamo ben rammentare che da

una saggia organizzazione politica dipendono i destini degli Stati, delle Nazioni e della civiltà.

Le origini di tal governo parve a Montesquieu rintracciarle presso gli antichi Germani, desumendo questa sua supposizione dalle parole di Tacito: « delle cose minori, i principi consultano; delle maggiori tutti: ma in guisa che anco quelli, che sono in arbitrio della plebe, appresso i principi si trattino, [1] » quindi non dubitò di affermare che: *ce beau système a ètè trouvé dans les bois.* [2] Certamente non si vorrà accettare l'asserzione dell'illustre filosofo nel più stretto e rigoroso significato; le istituzioni tutte, al pari della vita individuale, vanno soggette alle vicende inevitabili delle varie età, accrescendo, sviluppando e migliorando quegli elementi che formano l'essenza loro. Così questo ordinamento politico dei barbari in Europa si sviluppò gradatamente e con modificazioni appo i vari popoli; ma poscia tra più giacque, tra pochi continuò imperferto, tra gl'Inglesi ed i Siciliani, nella maggiore isola dell'Oceano Europeo, e nella maggiore del Mediteraneo perdurò ed aggiunse sua amplitudine ed eccellenza. [3]

Trattando di governo rappresentativo accade, presso qualche scrittore, di veder questo confuso colla monarchia rappresentativa o costituzionale, scambiando in tal modo il genere con la specie; il che procureremo noi di evitare esaminando distintamente ciascun governo e così chiarire l'espressione dell'articolo che commentiamo.

Il principio fondamentale del governo rappresentativo si è di attribuire la *suprema potestas*, il primitivo ed assoluto diritto di dare la legge, ossia la sovranità, non in qualche porzione della società: uomo, monarca, senato o popolo, poichè quando fu ad essi attribuito si creò sempre la tirannia, non appartenendo all'imper-

---

[1] De moribus Germanorum.

[2] Montesquieu — Esprit des Lois.

[3] V. D. Ondes Reggio — Discorso sul reggimento politico in Europa dalla conquista barbarica allo stabilimento della Feudalità, premesso alla Storia costituzionale d'Inghilterra, di Hallam, tradotta dallo stesso.

fetta nostra natura l'applicazione fissa ed imperturbabile della giustizia e della ragione, ma bensì in una legge superiore all'uomo, creata per lui e da lui distinta, dalla quale la sua volontà deve essere regolata.

L'uomo per altro per la sua natura libera ed imperfetta non abbedisce sempre alla legge. Porta dentro di sè altri moventi di azione e benchè ne conosca il vizio non di rado vi cede. Ma obbedire o no la legge suprema dell'uomo è sempre là; egli non può pensarvi senza riconoscere che è posta al disopra di lui. Ecco dunque l'individuo continuamente in presenza di una regola che egli non ha fatta, che lo obbliga e non lo abbandona giammai. Se entra o si trova in società coi suoi simili quale altra regola egli avrà, se non questa? La società umana sarà ella un'abdicazione dell'umana natura? No per fermo: l'uomo nella società deve restare, e resta effettivamente ciò che è, e siccome la società non è che una collezione d'individui, così la legge suprema della società deve essere quella che regola gl'individui medesimi.

Ecco dunque la vera legge della società, la legge del governo trovata. È la medesima legge che obbliga gl'individui. E a quel modo che per l'individuo la vera legge è sovente oscura, e l'individuo anche quando la conosce non la seguita sempre, egualmente pel governo, qualunque esso sia, la vera legge che deve sempre passare per lo spirito dell'uomo, limitato nel suo intelletto ed agitato dalle passioni non è sempre conosciuta ed obbedita. Egli è pertanto impossibile di attribuire ad un uomo, od a più uomini la sovranità di diritto, perocchè si supporrebbe che sanno e vogliono, in tutti i casi, ciò che la giustizia e la ragione esigono; supposizione inammissibile attesa la radicale imperfezione della nostra natura.

E nondimeno, a motivo appunto di questa medesima imperfezione gli uomini accettarono, o piuttosto crearono idoli e tiranni. Una legge bell'e preparata parve loro più comoda che la ricerca penosa e continua della ragione e della giustizia a cui si sentivano obbligati da una coscienza ostinata, di cui non potevano sbarazzarsi.

Però non riuscirono ad ingannare affatto la loro coscienza o a sottrarvisi. La coscienza disfà tutte le combinazioni dell'ignoranza e della infingardaggine, e costringe gli uomini loro malgrado a combattere per se stessi. Giammai gli uomini non accettarono interamente in fatto la sovranità che avevano ammessa in diritto; e questa loro impotenza di consentirvi proclama il principio sovraumano della sovranità. [1] Alcuni scrittori si sono opposti a questo principio. Il Brusa nelle sue note al *Diritto Costituzionale* del Casanova afferma che diritto e dovere fuori della coscienza non esistono; e così coscienza legislativa, non legge essa stessa, legge suprema, neppure. Ma noi consideriamo la giustizia come assoluta ed indipendente delle condizioni variabili e soggettive dell'individuo; se così non fosse la legge morale sarebbe contingente e mutabile a seconda dello stato individuale e quindi non avrebbe quel carattere di obbligatorietà che è proprio della sua natura.

Riguardo all'origine del potere sovrano hannovi due principii, due dogmi, come dice il Constant, [2] ugualmente dannosi: l'uno, il diritto divino, l'altro la sovranità illimitata del popolo. L'uno e l'altro hanno fatto assai male.

È pur vero che il potere sovrano, come legge della natura umana socievole, proviene da Dio, ma non però si deve intendere per questo che gl'investiti di tal potere siano i rappresentanti personali di Dio. Tale interpretazione mentre sarebbe in opposizione colla natura umana delle persone investite di tal potere legittimerebbe la più assurda conseguenza. Questo principio riconosciuto nel Medio Evo è pure rimasto in parte nel concetto della moderna monarchia costituzionale; ma però è stato tolto il medioevale frazionamento del potere regio in altri parziali ed indipendenti.

---

[1] V. Guizot: Histoire des origines du Gouvernement representatif et des Institutions politiques de l'Europe. Tome I. — Il Casanova, che divulgò in Italia le dottrine del Guizot sul Governo rappresentativo, espone queste stesse idee nella sua opera tanto diffusa: Del Diritto Costituzionale.

[2] Discours, di B. Constant, Tome I.

La dottrina della sovranità popolare, che professata da Locke, assunse con Rousseau nel suo *Contratto sociale* il maggior sviluppo si fonda sul principio: essere ciascun individuo sovrano di se stesso ed uguale ad un altro; e l'unione e la somma delle volontà individue formare la volontà generale e questa la sovranità. Tale concetto contraddice e sovverte l'ordine di natura, poichè sotto l'apparenza di volere mantenuta l'eguaglianza legittima introduce violentemente l'uguaglianza dove non è, sconoscendo la ineguaglianza legittima. Conseguenza di questo principio sono il dispotismo del numero, la dominazione delle inferiorità sulle superiorità, cioè la più iniqua delle tirannie. [1]

Tale non può essere il principio del governo rappresentativo. In esso la vera legge è la ragione, la verità, la giustizia, cui nessuno possiede ma cui certi uomini sono più capaci degli altri a cercare ed a scoprire. Fedele a questo intento il governo rappresentativo riposa sulla divisione del potere di fatto, in ragione della capacità di agire secondo la verità e la giustizia, donde deriva il potere di diritto. Si è questo principio, che, per confessione di tutti ed in virtù del puro buon senso viene applicato nella vita comune e nell'interesse degli individui.

Si è questo principio che non accorda la sovranità della propria persona, della sua famiglia, de' suoi beni, se non all'individuo che si presume capace di farne uso ragionevole e la toglie a colui che se ne è mostrato positivamente incapace. Il governo rappresentativo applica agl'interessi generali, al governo della società, lo stesso principio che il buon senso del genere umano applica agl'interessi generali, al governo dell'esistenza di ogni uomo. Ei distribuisce la sovranità secondo la capacità corrispondente, vale a dire, colloca il potere di fatto, ossia una porzione del potere di fatto, soltanto là dove scopre la presenza del potere di diritto, presunto dietro a certe condizioni, o giustificato con certe prove; nè dimentica mai che il potere di diritto non deve trovarsi intero e permanente in nessuna parte.

[1] Casanova — Del Diritto Costituzionale. V. II.

Si va sovente dicendo che il governo rappresentativo è il governo della maggioranza. Questa proposizione è vera in parte; ma sarebbe errore il credere che sia il governo della maggioranza, come accade nel sistema della sovranità del popolo che prende tutti gl'individui, per ciò solo che esistono senza domandar nulla di più. Prende in seguito la maggioranza di questi individui e dice: ecco la ragione, ecco la legge. Il governo rappresentativo procede in altra maniera. Egli considera quale sia l'atto a cui si chiamano gl'individui, esamina quale sia la capacità necessaria per quest'atto; indi chiama gl'individui che si presumono possedere questa capacità, nè questi soli, ma tutti. Cerca infine la maggioranza fra i capaci. [1] Da ciò si comprende che tal governo non già si basa sulla maggioranza numerica, che offre di preferenza elementi non avvalorati dalla indipendenza e conoscenza necessarie a sì alte funzioni, ma esso è il governo della maggioranza dei capaci. Tale ordinamento politico non potrà essere applicato o riuscire efficace presso quei popoli ove non sia sufficentemente sviluppato il sentimento della propria dignità ed indipendenza, nè dove gli animi soggiogati dalle passioni si lasciano imporre la tirannia di uno o di pochi; al contrario esso diviene necessario alla stessa monarchia ove i più elevati sentimenti che nobilitano gl'individui ed i popoli: l'amor di patria, l'abnegazione, la libertà ne siano la guida e la pratica costante e sincera. Ed appunto in Italia surse il governo rappresentativo nell'epoca più bella, più splendida e più gloriosa della sua storia: all'epoca dei Comuni, per ricadere poi, e risorgere dopo tante vicende e per fermezza di propositi, con tante pene, tanto spreco di ricchezze e di sangue nel nostro attuale riscatto. Furono infatti i Comuni che col loro contegno fermo ed ardito, sciogliendosi dal giogo dei signori feudali, dettero inizio al governo rappresentativo, costituendosi a repubbliche democratiche od aristocratiche. Dove però eravi potestà regia nazionale, per liberarsi dai baroni, marchesi, conti e vescovi si appoggiarono al re, il quale, considerando

[1] V. Guizot — Op: cit.

i Comuni quali successori dei signori da cui si erano liberati, concesse loro il diritto di assistere ai parlamenti feudali. Non potendo certamente recarvisi nè tutti i cittadini, nè tutti i magistrati municipali fu forza *deputare* alcuno di questi, come avvenne, e così la grande innovazione fu fatta, benchè non avvertite le gravi conseguenze. In seguito a ciò la potestà regia veniva limitata dai diritti e dai privilegi accordati ai Comuni ed ai privati, che potevano anche difenderli con le armi; ed il potere di far leggi era esso pure soggetto al consentimento non solamente dei Grandi della Chiesa e dei Baroni, ma ancora dai rappresentanti della borghesia o della città. Avvenuta questa notevole innovazione nell'ordine pratico dell'organizzazione politica ed educati i popoli all'esercizio della libertà, la monarchia aveva tracciata a se stessa quale era la via da seguire per conciliare le aspirazioni popolari con la tradizione monarchica.

Il concetto della monarchia rappresentativa è di considerare il potere sovrano come ripartito fra i vari organi dello Stato, in nessuno però particolarmente concentrato benchè ciascuno lo eserciti secondo certi limiti.

L'esperienza dei secoli dimostrò che quando il governo dello Stato si trova interamente nelle mani di una unità qualunque, questa unità potendo fare tutto ciò che vuole, è ben presto condotto a fare ciò che può; per modo che ne risulta infallibilmente il dispotismo, sia di uno, sia di alcuni, sia di tutti, secondochè l'unità governativa è re, aristocrazia o popolo. La monarchia, l'aristocrazia e la democrazia, tre forme semplici di governo, hanno ciascheduna delle qualità proprie e speciali, che sono attissime al buon reggimento di uno Stato; dunque, si è detto, il governo devesi fra di esse dividere; così si metteranno a profitto le doti per cui vanno distinte evitandone gl'inconvenienti.

Due cose costituiscono la sovranità: volere ed agire, risolvere ed eseguire; in altri termini, decidere ciò che deve farsi e fare ciò che è deciso. Il popolo, siccome è evidente, non può esercitare per se stesso questa sovranità tutta intera, bisogna necessariamente,

almeno in parte, ne deleghi l'esercizio. Ora se conservando quella porzione della medesima che può esercitare da sè, divide l'altra fra più mandatarii, cosicchè queste differenti somme di potere rimesse in diverse mani si bilancino le une colle altre, vi è luogo a credere che non nasceranno abusi, e il governo moderatamente ed in guisa normale procederà.

Il popolo ossia la nazione è senza dubbio capace di manifestare la sua volontà, imperocchè più di ogni altro è in grado di conoscere i suoi bisogni, e di sentire, almeno in modo generale ciò che gli è vantaggioso. Ma se la nazione può manifestare la sua volontà è per lo più inabile a discernere i mezzi di applicare sanamente questa volontà ai fatti e di tradurla in legge. A tal fine bisogna deliberare, discutere, scegliere, cose tutte che una nazione non può fare tutti i giorni, e tuttavia ad ogni istante nuovi bisogni dimandano leggi nuove. « Si de lui mème le peuple veut toujours son bien, dice Rousseau, de lui mème il ne le voit pas toujours. La volontè gènèrale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. »

Pertanto, esprimere la sua volontà in modo generale ed eleggere i più illuminati dei suoi membri col mandato di formulare questa volontà, applicandola ai fatti, tale è il mezzo più ragionevole che un popolo adoperar possa per giungere a una manifestazione completa e saggia della propria sovranità. Resta l'altra parte della sovranità, vale a dire l'azione, ossia l'esecuzione delle deliberazioni che furono prese. Ora l'azione, perchè riesca come conviene, pronta, forte ed energica vuol essere raccomandata ad uno solo. La monarchia si presentava naturalmente a quest'uopo. In conseguenza al popolo manifestare la sua volontà, ai rappresentanti tradurla in legge, al monarca si appartiene farla eseguire. [1]

Questa dottrina mentre accenna al concetto fondamentale della monarchia rappresentativa non devesi però intendere nel senso di

---

[1] Casanova, Diritto Costituzionale — Rousseau, opera citata — Mirabeau, Oeuvres.

volere esclusa ogni ingerenza del re dal governo. Fu appunto questa interpretazione che, accolta in Francia nell'89 e nel 90, diede luogo a quella erronea ed ibrida creazione che è un re mero esecutore e semplice agente del potere della maggioranza senza facoltà alcuna, con, a fronte, un'assemblea investita di ampi poteri. Quali ne furono le conseguenze ad ognuno son note.

Però ad alcuno sembra non trovare sufficiente garanzia nei limiti attualmente imposti all'azione del potere regio, e proclamano più confacente alla dignità e libertà umana quel governo che si basa sulla elezione popolare, non già nella tradizione ereditaria. Noi non intendiamo di porre a fronte le ragioni che possano militare a favore del governo repubblicano e monarchico, fermi al concetto già espresso che l'efficacia di ogni governo sta nelle condizioni particolari di ogni popolo, e di civiltà le quali fanno preferire or l'una or l'altra forma; notiamo però che la monarchia offre nell'eredità, e continuità del potere, garanzie di ordine e di stabilità che difficilmente può dare la repubblica. È certo però che il progresso democratico della società moderna, fondato sulla maggiore coscienza dei diritti individuali, sulla libertà ed uguaglianza degli uomini, non mancherà di applicare pure nell'ordinamento della suprema potestà dello Stato, gli stessi principii che dànno origine agli altri poteri politici. Questa nostra opinione viene avvalorata dalla storia, poichè vediamo la monarchia imporsi a popoli incapaci ad un reggimento proprio, ed essa assumere diverse modificazioni, da assoluta a consultiva e deliberativa o rappresentativa a grado a grado che la società, avantaggiandosi nella educazione politica ed intellettuale, si emancipava dalla tutela che si era imposta.

A noi sembra pericoloso e prematuro il volere dedurre dallo stato presente della società l'organizzazione politica che essa potrà assumere nell'avvenire; ad ogni modo quando pure dovesse giungere a quella forma di governo che taluni giudicano più consona al diritto naturale, dovrà però sempre ricercare nelle condizioni proprie di civiltà quelle qualità di ordine, di stabilità e di moderazione che in oggi offre la monarchia costituzionale. È appunto

questo suo pregio principale che faceva dire a Cherbuliez che « aucune institution ne s'est montrée plus salutaire. Sons sa protection l'Angleterre a obtenu des siècles de prospéritè et de puissance. Aussi les pubblicistes de tous les pays ont-ils ètè saisis d'une juste admiration pour cette organisation, si anormale en apparence et l'at-on vue s'introduire sur le continent europèen partout où la civilisation était en progrés. Les tentatives, au contraire, qui ont été faites ça et là pour substituer immédiatement à la monarchie absolue un gouvernement républicain, n'ont eu ancun succès; elles n'ont servi qu'a faire mieux comprendre le mécanisme, et apprécier les avantages de la monarchie constitutionnelle. Plus un État est grand, riche, centralisé surtout, moins il est propre à recevoir un gouvernement républicain. La république est une plante dont les fruits sont excellents san doute, et dignes d'envie; mais elle ne croit et ne prospère que sur un sol convenablement prèparè, partout ailleurs ou la voit s'étioler et languir sans porter ni fleurs ni fruits; jusqu'à que un soldat heureux vienne l'arracher et planter son sabre à sa place. Il est aussi impossibile d'ètablir un gouvernement républicain dans un État, où l'organisation tant morale que matérielle s'y oppose, qu'il le serait d'introduire le gouvernement monarchique dans un petit État, gouvernè démocratiquement depuis dès siecles; tel que le Canton de Schwytz ou d'Uri. Ceux qui rèvent une telle métamorphose font abstraction de tout ce que la connaissance du passé et l'observation du présent nous apprenent de plus certain: ils se livrent á une chimère qui ne vaut pas la millième parti des talents qu'on a employé à la soutenir, ni une seule goutte du noble sang qu'elle a fait couler. »

L'efficacia di questa forma di governo consiste nell'organizzazione sua, poichè il monarca non agendo solo, trova nell'intreccio dei vari poteri dello Stato, un freno alla di lui azione, mentre egli serve agli altri poteri di forza moderatrice. E per vero nella monarchia costituzionale abbiamo tre poteri governativi, distinti e separati che non possono agire indipendentemente ed in contraddizione l'uno dall'altro, ma debbono però a vicenda sorvegliarsi e contenersi. Re, Ca-

mera e Senato, sono ammessi a prendere una parte uguale nelle deliberazioni, le quali non possono acquistare forza di legge se non in seguito al loro comune consenso. Il Re poi è il centro attorno il quale tutti gli altri poteri si coordinano, per formare un tutto solo senza che egli sia estraneo a nessuno dei grandi poteri dello Stato. Vedremo nei successivi articoli le loro singole attribuzioni.

Passiamo ora ad esaminare l'ultimo inciso dell'articolo: *Il Trono è ereditario secondo la Legge salica.* Per lo Statuto adunque è formalmente esclusa la forma elettiva. Essa, per vero, è sempre stata, nell'ordine delle idee monarchiche, una forma eccezionale, che non ha mai per lungo tempo resistito dacchè il popolo, presso il quale si era stabilita, si è avanzato nella civiltà.

Il Trono è ereditario per ordine di primogenitura di maschio, in maschio, in conformità, dice l'articolo che annotiamo, della Legge salica. Siccome a parer nostro i redattori della Costituzione si riferiscono poco esattamente a quella legge per esprimere un concetto che non contiene, crediamo opportuno, prima di esaminare la convenienza pratica e ragione giuridica di tale disposizione, di far precedere un'esposizione storica di detta legge. [1]

La legge salica era la legge di popoli barbari, dei *Salii*, la cui redazione, ebbe luogo dopo la loro invasione in Occidente. Era la legge di uno di quei popoli germanici presso i quali non si potrebbe dire rigorosamente che vi fosse una monarchia, neppure molte terre appropriate, poichè i popoli germanici,

---

[1] Chi desidera maggiori schiarimenti sull'accennata legge può consultare: Pertile, Storia del diritto italiano; — Pardessus, Loi salique ou Recuil contenant les anciennes redactions de cette loi et le texte connu sous le nom de: *Lex emendata*, avec des notes et des dissertations — Grimm, De historia legis salicae — Montesquieu, Esprit des Lois — Rossi P. Cours de Droi. Constitutionnel T. III — Mehel, Lex salica herausgegeben — Zoepft, Storia del diritto tedesco — Wattz. L'antico diritto dei Franchi salici — Stobbe. Storia delle origini del diritto germanico — Bluntschli, Diritto pub: univ: Vol: I — Guizot, Histoire de la civilisation en France, Vol. I — Saredo, Il passaggio della Corona, secondo il Diritto pubblico italiano — Gallini C, Lo Statuto del Regno ecc:

come sono stati descritti da Tacito, [1] non possedevano che case, isolate da poca terra. Il resto delle fortune particolari consisteva in armi, armenti, schiavi, cavalli, e cose mobili. È dunque singolare si sia partiti da simile legge per dedurre il principio della esclusione delle donne dal trono.

Anche Montesquieu attribuisce a detta legge carattere puramente civile; però essa ha esercitato una grandissima influenza sull'applicazione del suo principio al diritto politico, ed appunto l'esclusione delle donne dalla successione al trono si trova ammessa nei paesi soggetti alla Legge salica, e non negli altri. Presso i Borgognoni, ad esempio, ove vigeva la Legge salica, non dando essa alle donne il diritto di succedere nella terra coi loro fratelli, neppure succedevano alla corona. Per la legge dei Visigati al contrario, ammettendosi le donne a succedere nelle terre coi loro fratelli, furono pure dichiarate capaci a succedere nella corona. Riportiamo senz'altro il testo del titolo degli allodii, quale si trova nell'edizione della legge salica, pubblicata sulle formule di Marcolfo:

§ I. Si quis homo mortuus fuerit, et filios non dimiserit, si pater ant mater superfuerint, ipsi in hereditatem succedant.

§ II. Si pater ant mater non superfuerint, et fratres vel sorores reliquerit, ipsi in hereditatem ejus succedant.

§ III. Quod si nec isti fuerint, sorores patris in hereditatem ejus succedant.

§ IV. Si vero sorores patris non existerint, sorores matris eius hereditatem sibi vindicent.

§ V. Si antem nulli horum fuerint, quocumque proximiores fuerint de paterna generatione, ipsi in hereditatem succedant.

§ VI. De terra vero sálica nulla portio hereditatis mulieri veniat; sed ad virilem sexum tota terrae hereditas perveniat. [2]

---

[1] Nullos Germanorum populis urbes habitari satis notum est, ne pati quidem inter se junctas sedes; colunt discreti ac diversi, et fons, ut campos, ut nemus placuit. Vicos locant, non in nostrum morem connexis et cohoerentibus edificiis; suam quisque domum spatio circumdat. (De moribus Germanorum)

[2] Nel 1317, dopo la morte di Luigi X, e sulla proposta di Filippo V, il Lungo,

Alcuni vorrebbero giustificare l'esclusione delle donne dal trono con argomenti di convenienza e di opportunità pratica, affermando che l'attuale sistema sociale è condizionato alla distinzione dei sessi pei diversi uffici. Non seguiremo su questo terreno irto di molte difficoltà i vari contradditori e benchè partigiani della uguaglianza giuridica dei due sessi, [1] riconosciamo però essere questa una di quelle tante questioni alla cui soluzione concorrono insieme la tradizione, i costumi, e mille circostanze di fatto che impediscono di stabilire *a priori* un principio assoluto e regolatore di ogni nazione. Solo però notiamo con Dora d'Istria [2] che le donne ressero i loro Stati in modo da rendere molto contestata la loro incapacità politica. Fourier spinge la sua ammirazione per le donne regnanti al punto d'affermare che si sono sempre mostrate superiori agli uomini, quando abbiano potuto spiegare sul trono i loro mezzi naturali, dei quali il diadema loro assicura un pieno uso.

Escluso che la Legge salica possa essere riguardata come principio su cui si fonda la successione al trono, quali saranno le norme regolatrici di detta successione? Esse sono quelle stesse della legge comune in quanto si possano applicare al diritto pubblico. Perciò a seconda di quanto prescrive il Codice Civile (art. 720, 721, 759, 1380) non si potrà mutare nè per testamento nè per contratto l'ordine legale della successione. Secondo pure il Codice Civ. (art. 923, 925) la successioue si apre al momento della morte; e il possesso dei beni dal defunto passa di diritto all'erede, senza bisogno di materiale apprensione, ossia, secondo l'espressione a noi tramandata dal diritto francese: *le mort saisit le vif*. Come pure è stabilito dalla legge civile (Cod. civ: 933, 1034) che l'effetto dell'accettazione, in qualunque tempo sia fatta, risale al giorno in

---

questo articolo, che non era stato applicato fino allora che alle sole proprietà private, fu per la prima volta applicato in Francia nella successione al trono; egli poi è stato in questo senso accolto come una delle legge fondamentali della monarchia.

[1] Urtoller — La Donna ed i nuovi Tempi.

[2] Les femmes par une femme.

cui si è aperta la successione, senza che vi sia neppure per un momento interruzione o sospensione di dominio nella proprietà ereditaria.

Questi principii applicati al diritto pubblico, ci fanno stabilire che il re non può in guisa alcuna mutare l'ordine di successione e che il trono non resta mai vacante, operandosi la trasmissione dei diritti ad esso *ope legis* e se anche il successore assume il trono più tardi, si presume che la sua assunzione risalga al momento in cui il trono rimase vacante. [1]

A questi principii furono recate due limitazioni, una di origine monarchica, il privilegio della linea maschile; [2] l'altra di fonte plebiscitaria: la legittimità della discendenza; [3] quella è consacrata nella frase che ora abbiamo esaminata: *secondo la Legge salica;* questa nella formula dei plebisciti colla parola: *legittimi successori.* [4]

Abbiamo già veduto che la Legge salica regolava il diritto di successione non già in ordine alla primogenitura, ma bensì escludendo le donne.

---

[1] V. Romagnosi, La Scienza delle Costituzioni — Saredo, Il passaggio della Corona ecc. — Gallini, Op: cit.

[2] Cade qui opportuno notare che il privilegio monarchico della primogenitura nella linea maschile, fu introdotto in Germania per la prima volta negli Elettorati; si estese poscia a tutti gli altri Stati tedeschi. L'atto a cui si riferisce tale privilegio è chiamato *Bolla d' Oro* redatta da Bartolo e promulgata dall'Imperatore Carlo IV nel 1356, nella quale furono accettate le decisioni di due Diete. Riportiamo dal Bluntschli un brano di detta Bolla che riguarda l'accennato privilegio:

§ 2.... « praesenti lege perpetuis temporibus valitura decernimus, ut postquam iidem Principes Electores seculares, ut eorum quilibet esse desierit, jus vox et potestas electionis hujusmodi ad filium suum primogenitum, legitimum laicum, illo vero non extante, ad ejusdem primogeniti filium similiter laicum, libere et sine contradictione cujuspiam devolvatur.

§ 3. Si vero primogenitus hujusmodi absque heredibus masculis, legitimis, laicis ab hac luce migraret, virtute praesentis, imperialis edicti, jus vox et potestas e lectionis praedictae ad seniorem fratrum laicum per veram paternalem lineam descendentem et deincops ad illius primogenitum laicum devolvatur. »

[3] Lo Zoepft nella sua storia del diritto tedesco, stabilisce il seguente principio di diritto pubblico, che i figli nati da matrimonio morganatico sono capaci di succedere al trono quando mancano le persone a cui favore fu fatta la esclusione.

[4] V. Gallini, Op. cit.

Quanto alla legittimità dei natali, essa si prova nei modi prescritti dal nostro Codice civile o dalle leggi civili che hanno preesistito al Codice. E poichè la legittimità dei natali ha la sua prova nella legittimità del matrimonio, così dovrà pure aversi riguardo alla legge civile, e, per ciò che non dispone, allo Statuto, onde ritenere legittimo il matrimonio del Re. Locchè importa necessariamente la esclusione ed inefficacia di certe forme speciali di matrimonio, quali il morganatico, il religioso ed altri, soventi in uso presso le famiglie regnanti. [1]

La successione al trono può dar luogo ad alcune questioni importanti, di cui crediamo opportuno far conoscere le principali.

Posto il principio fondamentale di una monarchia ereditaria: la continuità della Corona, ossia che il trono non rimanga mai vacante; *Rex non moritur*, [2] avverrà che la devoluzione si compia senza che occorra un fatto qualsiasi per l'assunzione al trono, o una entrata in carica, od anche soltanto la notizia della devoluzione comunicata al successore. Il Parlamento non interviene che per ricevere il giuramento. La Costituzione belga invece ha derogato a questo principio, subordinando l'esercizio del potere della Corona alla prestazione del giuramento. [3]

---

[1] V. Saredo — Op. cit.

[2] Imperator mori non potest, sed ipsa dignitas, officium imperatoris est immortale — Baldus. Consil:

[3] Art: 79. — Alla morte del Re le Camere si riuniscono senza convocazione, al più tardi, nel decimo giorno dopo il decesso. Se le Camere sono state disciolte anteriormente, e la convocazione sia stata fatta nell'atto di dissoluzione per un'epoca posteriore al decimo giorno, le antiche Camere riprendono le loro funzioni sino alla riunione di quelle che le debbono surrogare.

Se non havvi che una Camera disciolta si segue la stessa regola a riguardo di questa Camera.

A datare dalla morte del Re e fino alla prestazione del giuramento del suo successore al trono o del reggente, i poteri costituzionali del re sono esercitati in nome del popolo belga, dai ministri riuniti in consiglio e sotto la loro responsabilità.

Art. 80. . . . . .

Egli (il Re) non prende possesso del trono che dopo avere solennemente prestato in seno alle Camere riunite, il giuramento . . . .

Le stesse disposizioni dello Statuto avvalorano la nostra opinione. Leggiamo all' art. 23 che il reggente, *prima di entrare in funzioni* presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato. All' art. 49 è detto: I senatori ed i deputati, *prima di essere ammessi all' esercizio delle loro funzioni*, prestano il giuramento di essere fedeli al Re, ecc. ecc. mentre all'art. 22 trattando dell' avvenimento al trono del Re nulla è accennato che l' esercizio delle funzioni regie sia subordinato alla prestazione del giuramento.

Stabilita la regola che « il Re come rappresentante della sovranità, non muore mai » ne segue che egli deve considerarsi, nelle, ragioni di diritto pubblico, non come una persona, ma come una istituzione. Ora le istituzioni non muoiono, non subiscono interruzioni o sospensioni, non si concepisce un *interregno* dello Statuto o della legge. Lo Statuto e le leggi imperano sempre, tanto pel Re come pel Governo, così pel Parlamento, come pei cittadini.

Il Re ha funzioni che debbono essere sempre adempiute; e le autorità giudiziarie ed amministrative che agiscono in suo nome, non possono cessare mai di attingere nel capo dello Stato; non come persona, ma come organo supremo della sovranità, il *jus imperii* e il *jus jurisdictionis*. [1]

Ammettendo la dottrina contraria, si verrebbe a queste conseguenze:

1.° Nell' intervallo che corre fra la morte del Re e la prestazione del giuramento per parte del suo successore, l' ordine legale sarebbe sospeso, e tutte le autorità giudiziarie ed amministrative sarebbero paralizzate nella loro azione.

Ora: sappiamo che: *a*) la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome da giudici che egli istituisce. (Statuto, art. 68); *b*) le sentenze sono pronunciate ed eseguite in nome del Re (Cod: proc. civ. art. 54 e 556).

Come potrebbero pronunciarsi sentenze e in nome di chi, e con

[1] Saredo — Istit. di proc. civ.

quale facoltà se ne ordinerebbe l'esecuzione? Non si potrebbero intitolare in nome del Re nuovo, perchè non sarebbe ancora. Si avrebbe quindi, come dicemmo, un interregno della legge, che sarebbe causa dei più gravi disordini che non potrebbero essere legalmente impediti o repressi.

2.° Posto che la prestazione del giuramento fosse condizione così essenziale per determinare gli obblighi del nuovo Re, ne seguirebbe che, fino a che egli non avesse giurato non eserciterebbe senza dubbio le sue funzioni; ma non sarebbe tenuto agli obblighi che lo Statuto gli impone. Ora, la vera dottrina costituzionale è che il Re, abbia o non abbia giurato, se ha il diritto di esercitare le sue prerogative ha altresì l'obbligo di adempirne i doveri. Lo Statuto non rimane sospeso mai per lui, come non rimane sospeso pei cittadini. Se anche non lo giurasse lo Statuto sarebbe ugualmente obbligatorio per lui, perchè lo ha fatto Re: *a lege rex.* [1]

Anche Fischel [2] e Blackstone [3] sostengono lo stesso principio, e quest'ultimo afferma che se un Re ricusasse di prestare giuramento, il suo rifiuto dovrebbe considerarsi come un'abdicazione; ma tutti i suoi atti anteriori al rifiuto conserverebbero la loro giuridica validità.

Altra gravissima questione a cui può dar luogo il passaggio della Corona, ossia la successione al trono, è quella che riguarda gli atti dell'autorità giudiziariaria. Le sentenze e le ordinanze munite di formola esecutiva in nome del Re Vittorio Emanuele quando egli viveva, qualora l'esecuzione non sia ancora cominciata dovranno essere modificate, colla sostituzione del nome del Re nuovo a quello del Re defunto?

A questa questione risponde il Saredo con la consueta dottrina e spirito pratico, che la mutazione di Governo, o della persona che è a capo del Governo non porta alcuna interruzione nell'adem-

---

[1] V. la dotta monografia di Saredo sul Passaggio della Corona, secondo il Diritto pubblico italiano, la più estesa che siasi pubblicata sull'argomento in Italia.

[2] Costituzione inglese.

[3] Comm: on laws of Englaud.

pimento delle funzioni della sovranità; che la formola esecutiva una volta emanata, deve seguire il suo corso: che non è dalla *persona* del capo dello Stato che viene l'autorità al giudicato dell'atto, bensì dall'ufficio che esso copre: che la regola *Rex non moritur* deve produrre, fra le altre conseguenze, anche la validità dell'esecuzione degli atti intitolati durante la vita del Re defunto.

In Francia la giurisprudenza e la dottrina inclinano in questo senso. Così hanno deciso la Corte di Bruxelles (25 Giugno 1807), quella di Nancy (14 Marzo 1836), quella di Parigi (3 Gennaio 1852). Fra gli autori francesi hanno propugnato questa dottrina il Boitard [1], il Carrè [2], il Dalloz [3], Rolland de Villargues[4].

Ad essa acconsentirono pure il Mancini, Pisanelli e Scialoia, nel loro Commentario al Codice di procedura civile.

Non crediamo però si debba intendere l'enunciata teoria in modo assoluto. Essa devesi ritenere per vera quando si tratti di formola esecutiva rilasciata in nome del nuovo sovrano, quando la successione al potere si è compiuta in virtù d'istituzioni che sono rimaste identiche e sotto un sovrano e sotto l'altro.

Quando però il cambiamento avvenuto nelle istituzioni politiche si è compiuto o con una rivoluzione, o con la sostituzione di una forma di Governo ad un'altra, in questo caso la formola esecutiva rilasciata in nome del Governo passato non ha più efficacia sotto il nuovo.

Esposte, in modo sommario, le norme regolatrici dello Stato e della Monarchia, passiamo ora ad esaminare le loro singole attribuzioni nei rapporti coi cittadini e con l'ordinamento costituzionale, il che formerà argomento dei successivi articoli.

---

[1] Leçons de procedure civile.

[2] Lois de la procedure civile.

[3] V. Jugement.

[4] Repert: du notariat.

APPENDICE.

—

LEGISLAZIONE.

PLEBISCITI.

1) Plebiscito della Lombardia.

8 *giugno* 1848.

Per l'unione immediata	Voti	561,002
Per la dilazione del voto	»	681

---

2) Formola del plebiscito della Toscana.

11 *e* 12 *marzo* 1860.

Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II, ovvero: *Regno separato.*

Per l'unione	Voti	366,571
Pel regno separato	»	14,925

---

3) Formola del plebiscito dell' Emilia.

11 *e* 12 *marzo* 1860.

Annessione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II, ovvero: *Regno separato.*

Per l'annessione	Voti	426,006
Pel regno separato	»	756

---

4) **Formola del plebiscito delle provincie napoletane.**

21 *ottobre* 1860.

Il popolo vuole l'Italia una e indivisibile
con Vittorio Emanuele Re Costituzionale
e suoi legittimi discendenti?

Si	Voti	1,302,064
No	»	10,312

---

5) **Formola del plebiscito della Sicilia.**

21 *ottobre* 1860.

Il popolo Siciliano vuole l'Italia una e indivisibile
con Vittorio Emanuele Re Costituzionale
e suoi legittimi discendenti?

Si	Voti	432,053
No	»	667

---

6) **Formola del plebiscito delle Marche.**

4 *e* 5 *novembre* 1860:

Volete far parte della Monarchia Costituzionale
del Re Vittorio Emmanuele II?

Si	Voti	133,807
No	»	1,212

---

7) **Formola del plebiscito dell'Umbria.**

4 *e* 5 *novembre* 1860.

Volete far parte della Monarchia Costituzionale
del Re Vittorio Emanuele II?

Si	Voti	97,040
No	»	380

---

8) Formola del plebiscito delle provincie della Venezia e di Mantova.

21 *e* 22 *ottobre* 1865.

Dichiariamo la nostra unione
al regno d' Italia sotto il Governo Monarchico Costituzionale
del Re Vittorio Emanuele II, e de' suoi successori.

Si	Voti	647,246
No	»	69

---

9) Formola del plebiscito di Roma e delle provincie romane.

2 *ottobre* 1870.

Vogliamo la nostra unione
al regno d' Italia sotto il Governo Monarchico Costituzionale
del Re Vittorio Emanuele II, e suoi successori.

Si	Voti	133,681
No	»	1,507

---

a) La indicazione del citato Decreto fu presa dall' *Indice analitico della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno dal 1861 al 1878,* del Cav. Antonio Zorzi, ma per quante ricerche siansi fatte non abbiamo potuto ritrovarne il testo

---

b) VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Visto il risultamento della votazione universale tenutasi nelle Provincie dell'Emilia, dalla quale risulta essere generale voto di quelle popolazioni di unirsi al Nostro Stato;

Udito il Nostro Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Le Province dell'Emilia faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente Decreto.

ART. 2. Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta degli atti del Governo, e pubblicato nelle Provincie dell'Emilia.

Torino li 18 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

Il Presidente del Consiglio,
Ministro degli Affari Esteri Reggente il Ministero dell' Interno
C. CAVOUR.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
G. B. CASSINIS.

Il Ministro di Guerra e Marina
M. FANTI.

Il Ministro delle Finanze
F. S. VEGEZZI.

Il Ministro dell' Istruzione Pubblica
T. MAMIANI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. JACINI.

---

c) VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Visto il risultamento della votazione universale delle Provincie della Toscana, dalla quale consta essere generale voto di quelle popolazioni di unirsi al Nostro Stato;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Le Provincie della Toscana faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente Decreto.

ART. 2. Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

I Nostri Ministri sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto,

il quale, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta degli atti del Governo, e pubblicato nelle Provincie della Toscana.

Dat. Torino, addì 22 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

Il Presidente del Consiglio,
Ministro degli Affari Esteri Reggente il Ministero dell' Interno
C. CAVOUR.

Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia
G. B. CASSINIS.

Il Ministro della Guerra e Marina
M. FANTI.

Il Ministro delle Finanze
F. S. VEGEZZI.

Il Ministro dell' Istruzione Pubblica
T. MAMIANI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. JACINI.

---

d) VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione all'articolo primo del Regio Decreto del 18 marzo 1860, del tenore seguente:

« Le Provincie dell'Emilia faranno parte integrante dello Stato dal « giorno della data del presente Decreto. »

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino addì quindici del mese di aprile, l'anno del Signore mille ottocento sessanta.

VITTORIO EMANUELE.

CAVOUR.

e) VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione all'articolo primo del Regio Decreto dei 22 marzo 1860, del tenore seguente:

« Le Provincie della Toscana faranno parte integrante dello Stato dal « giorno della data del presente Decreto. »

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino addì 15 del mese di aprile, l'anno del Signore mille ottocento sessanta.

VITTORIO EMANUELE.

CAVOUR.

---

f) VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle Provincie Napoletane convocato in comizi il 21 scorso ottobre;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito, seguito in Napoli il giorno 8 scorso novembre;

Vista la legge del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Decreti Reali l'annessione allo Stato di quelle Provincie dell'Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberalmente per suffragio diretto universale la volontà di far parte integrante della Nostra Monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Le Provincie Napoletane faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto.

ART. 2. L'articolo 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà applicabile alle Provincie suddette sino alla riunione del Parlamento nazionale, fermi rimanendo i poteri prima d'ora da Noi conferiti al Nostro Luogotenente Generale delle Provincie Napoletane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dat. a Napoli addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS, M. FANTI, C. CAVOUR,
M. MINGHETTI, F. S. VEGEZZI, S. JACINI,
T. MAMIANI, T. CORSI.

---

g) VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle Provincie Siciliane convocato in comizi il 21 scorso ottobre;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito, seguito in Palermo il giorno 2 corrente;

Visto la legge del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Decreti Reali l'annesione allo Stato di quelle Provincie dell'Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberalmente per suffragio universale la volontà di far parte integrante della Nostra Monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Le Provincie Siciliane faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto.

ART. 2. L'articolo 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con so-

vrane disposizioni, sarà applicabile alle Provincie suddette sino alla riunione del Parlamento nazionale, fermi rimanendo i poteri prima d'ora da Noi conferiti al Nostro Luogotenente Generale delle Provincie Siciliane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS, M. FANTI, C. CAVOUR, M. MINGHETTI, F. S. VEGEZZI, S. JACINI, T. MAMIANI, T. CORSI.

---

h) VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle Provincie delle Marche convocato in comizi il 4 ed il 5 novembre ultimo;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito, seguito in Napoli il giorno 22 novembre suddetto;

Vista la legge in data del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Decreti Reali l'annessione allo Stato di quelle Provincie dell'Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà delle popolazioni di far parte integrante della Nostra Monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Le Provincie delle Marche faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto.

ART. 2. L'art. 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà applicabile alle Provincie suddette sino alla riunione del Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia

inserto nella raccolta degli atti del Governo, e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli il 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS, M. FANTI, C. CAVOUR, M. MINGHETTI, F. S. VEGEZZI, S. JACINI, T. MAMIANI, T. CORSI.

---

i) VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova. ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle Provincie dell' Umbria convocato in comizi il 4 ed il 5 novembre ultimo;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito, seguito in Napoli il giorno 22 novembre suddetto;

Vista la legge in data del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Decreti Reali l' annessione allo Stato di quelle Provincie dell' Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà delle popolazioni di far parte integrante della Nostra Monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Le Provincie dell' Umbria faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto.

ART. 2. L'articolo 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà applicabile alle Provincie suddette sino alla riunione del Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS, M. FANTI, C. CAVOUR, M. MINGHETTI, F. S. VEGEZZI, S. JACINI, T. MAMIANI, T. CORSI.

j) VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e suoi Successori il titolo di Re d' Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino addi 17 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR, M. MINGHETTI, G. B. CASSINIS,
F. S. VEGEZZI, M. FANTI, T. MAMIANI,
T. CORSI, U. PERUZZI.

---

l) EUGENIO

Principe di Savoia-Carignano Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re D' Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 18 del Reale Decreto 18 luglio corrente, n. 3064;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Sarà pubblicato nelle Provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca lo Statuto del Regno del 4 marzo 1848.

ART. 2. Il presente Decreto insieme al testo del detto Statuto verrà, a cura dei commissari del Re, affisso in ciascun Comune delle Provincie suddette.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia

inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

---

m) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Vista la legge del 17 marzo 1861, n. 4671;

Visto il risultamento del suffragio nazionale, col quale i cittadini delle Provincie italiane liberate, convocati nei comizi il giorno 21 ed il 22 ottobre scorso, hanno dichiarata l'unione al Regno d'Italia colla Monarchia Costituzionale di Vittorio Emanuele II e suoi successori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Le Provincie della Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia.

ART. 2. L'articolo 82 dello Statuto sarà applicabile alle Provincie suddette fino a che le Provincie medesime saranno rappresentate nel Parlamento Nazionale.

ART. 3. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI, BORGATTI, SCIALOJA, DEPRETIS, CUGIA, JACINI, CORDOVA, BERTI, VISCONTI-VENOSTA.

---

n) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

È data forza di legge al Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3300, col quale fu dichiarato che le Provincie della Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia,

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 18 luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATAZZI.

---

o) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Vista la legge del 17 marzo 1861, n. 4671;

Visto il risultamento del Plebiscito, col quale i cittadini delle Provincie Romane, convocati ne' comizi il giorno 2 del corrente mese di ottobre, hanno dichiarato l'unione al Regno d'Italia colla Monarchia Costituzionale di VITTORIO EMANUELE II e de' suoi Successori;

Considerando che i voti espressi dal Parlamento per compiere l'unità nazionale, e le conformi dichiarazioni del Governo, ricordate anche nei Bandi, che invitarono le popolazioni Romane a dare il suffragio per l'unione al Regno, mantennero costantemente il concetto, che, cessato il dominio temporale della Chiesa, si avesse ad assicurare l'indipendenza dell'Autorità spirituale del Sommo Pontefice;

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Roma e le Provincie Romane fanno parte integrante del Regno d'Italia.

ART. 2. Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di Sovrano.

ART. 3. Con apposita legge verranno sancite le condizioni anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice, e il libero esercizio della Autorità Spirituale della Santa Sede.

ART. 4. L'articolo 82 dello Statuto sarà applicabile alle Provincie Romane sino a che le Provincie medesime non siano rappresentate nel Parlamento Nazionale.

ART. 5. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Sato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 Ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA, RICOTTI, QUINTINO SELLA, G. GADDA, CASTAGNOLA, VISCONTI-VENOSTA, M. RAELI, G. CORRENTI, G. ACTON.

---

p) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi, col quale, in seguito al Plebiscito emesso il giorno 2 del corrente mese dalla popolazione di Roma e delle Provincie Romane, si è dichiarato che la detta Città e Provincie fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. È pubblicato nella Città di Roma e nelle Provincie Romane lo Statuto Costituzionale del Regno del 4 marzo 1848.

ART. 2. Gli esemplari del presente Decreto e di detto Statuto saranno affissi nei luoghi soliti della città di Roma e di ciascun Comune delle dette Provincie.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia

inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

---

q) VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. È data forza di legge al Regio Decreto 9 ottobre 1870, n. 5903, col quale fu dichiarato che Roma e le Provincie Romane fanno parte integrante del Regno d'Italia.

ART. 2. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 saranno particolarmente determinate con apposita legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 31 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

GIURISPRUDENZA.

Formola esecutiva delle sentenze. Un titolo esecutivo di data anteriore all'unificazione d'Italia non può legittimamente mettersi in atto, senza la formola indettata dall'articolo 556 del Codice di procedure civile. Fu sempre mai riconosciuto che l'esecuzione si faccia in nome dell'imperante. Una potestà pubblica non più esistente, poteva dar forza di esecuzione all'atto nel tempo del suo imperio; ma non più esistendo, gli agenti della forza pubblica che devono ridurre ad effetto il contenuto del titolo, derivano la loro azione legittima dal sovrano regnante capo del potere esecutivo dello Stato.

Ma è nullo un decreto presidenziale, con cui imprimesi la forza esecutiva ad un giudicato portante l'intitolazione del cessato Governo, perchè renduto non dall'autorità giudiziaria da cui il giudicato medesimo derivò ma da quella del luogo ove l'esecuzione si compie, perchè la forza esecutiva di un giudicato, quale è quello che viene dalla intestazione del sovrano che regna, non può essere data se non dalla autorità giudiziaria da cui il giudicato stesso deriva, altrimenti sarebbe turbato l'ordine giurisdizionale: non è questione di forma, ma di giurisdizione, i cui precetti sono di ordine pubblico e quindi imprescindibili. Il legislatore ha fatto rilevare la differenza dei due luoghi, quello in cui l'atto si compie dall'atto in cui si esegue, dando al primo tutta l'importanza giuridica. E non perchè ciò ricavasi dall'art. 556 questo risolve la questione in disamina; ma perchè rileva il concetto generale e razionale che deve prevalere ciò che tanto i giudicati, quanto gli atti contrattuali acquistano la loro forza esecutiva nel luogo in cui hanno vita. A questi principii è informata la ministeriale del 25 Settembre 1860 con che si determina, che le ordinanze simiglianti debbono essere accordate secondo la rispettiva competenza dell'autorità giudiziaria. Molto più il difetto di giurisdizione si rivela quando questa forza esecutiva fosse apposta ad un giudicato di un tribunale superiore. Onde la nullità è manifesta. A farla valere, non è mestieri di un'apposita azione di nullità ma può bene sperimentarsi in linea di opposizione al precetto, non essendo ciò consentito nè dalla serietà, nè dalla economia dei giudizii. (Tribunale di Salerno, 22 Decembre 1868. — Gargiulo - Comm. al Cod. di Proc. Civ.).

Cambiamento di Governo. Il Governo della Dittatura che attuatosi nelle Provincie meridionali d'Italia il 7 Settembre 1860 vi funzionò sino al 21 Ottobre successivo, giorno della pubblicazione del plebiscito per cui si inaugurò ivi definitivamente la monarchia costituzionale sotto il glorioso scettro di Vittorio Emanuele II e suoi legittimi discendenti, se ebbe impronta di vero, legittimo, regolare Governo sino dal primo suo nascere, comechè stato per tale universalmente riconosciuto ed accettato fu tale poi ancora e massimamente perciocchè stato dal bel principio ordinato ed esercitato col nome di Vittorio Emanuele II in tutti gli atti compiutisi dal Governo stesso dittatoriale sino al 21 Ottobre 1860.

Esso fu quale un'attuazione anticipata del Governo costituzionale di Vittorio Emanuele II.

Quindi il plebiscito del 21 Ottobre 1860 non altrimenti segnò il punto di cominciamento del Governo del Re nelle provincie meridionali d'Italia, ma fu quasi una conferma e ratifica del passato Governo della Dittatura, mercè la prova solenne e complementare del suffragio universale. — (C. C. di Milano, 1 Ottobre 1862 ric: P. M. della C. d'app: di Acquila).

ATTI PARLAMENTARI.

Riportiamo il progetto di legge, presentato il 15 Giugno 1848, le relative votazioni ed i discorsi degli Onorevoli Giovanetti e Selopis al Parlamento in risposta alle varie obbiezioni per l' unione della Lombardia e delle quattro provincie venete di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, i quali riassumono il concetto generale della discussione.

PROGETTO DI LEGGE.

ART. 1. La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo fanno parte integrante dello Stato.

ART. 2. A partire dalla promulgazione della presente legge sino all' apertura del Parlamento comune successivà alla Costituente, la Lombardia e le dette provincie saranno governate colle norme infra stabilite.

ART. 3. Al popolo lombardo sono conservate e guarentite nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto la libertà della stampa, il diritto di associazione e la istituzione della Guardia Nazionale. [1]

ART. 4. Il potere Esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo di un Ministero responsabile verso la Nazione rappresentata dal Parlamento.

ART. 5. Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Albeto.

Art. 6. Sono mantenute in vigore le leggi ed i Regolamenti attuali della Lombardia.

ART. 7. Il Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia; ed in quanto alle quattro provincie Venete sopra indicate, con una consulta straordinaria, composta di due delegati per ciascuna provincia.

ART. 8. La legge elettorale per l'assemblea costituente sarà promulgata entro un mese dall'accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune assemblea co-

[1] **Fu fatta dal Parlamento, la seguente aggiunta: Gli stessi diritti s' intendono guarenti per le Provincie Venete appena saranno liberate dallo straniero.**

stituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile, e non mai più tardi del giorno primo di novembre prossimo venturo.

ART: 9. La legge elettorale sarà fondata sulle seguenti basi:

Ogni cittadino che abbia compiuto l'età di anni venturo è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione a termini della legge 17 marzo p: p.

Nella Lombardia i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi. I cittadini in istato di prorogata minor età. Quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume, o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive, di finanza e di caccia. Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto. — I cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino d'avervi rinunziato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Il numero dei Deputati è determinato nel rapporto di uno dai venti ai venticinque mila abitanti. Per la Lombardia non avente circondari elettorali si seguiranno i riparti amministrativi attuali ed il riparto e la nomina dei deputati si farà per provincia.

Il suffragio è diretto per ischeda secreta.

I Ministri sono incaricati nella parte che riguarda ciascun dicastero dell'esecuzione della presente legge. [1]

Il Progetto fu adottato alla Camera dei Deputati il 10 Luglio 1848.
Votanti 148. — Maggioranza 75.
Voti favorevoli 132 — Voti contrari 17.
Adottato in Senato il 19 Luglio 1848 con voti 31 contro 1.

---

[1] Furono introdotte alcune aggiunte al progetto per ciò che riguarda le basi del sistema elettorale da stabilirsi per la Costituente.

Il relatore Giovanetti riassumeva al Senato nei seguenti termini le varie osservazioni fatte al progetto citato:

Giovanetti. *(relatore).* Con brevissime parole io riassumerò la questione generale: fra tanti oratori, la maggior parte, e credo di non errare dicendo tutti, hanno riconosciuti i vantaggi eminenti dell'unione e la necessità suprema di affrettarla. Solamente alcuni hanno espresso dei timori in grazia della condizione apposta alla loro offerta dai Lombardi; che le basi e la forma di una nuova monarchia costituzionale si stabiliscano da una Costituente comune; altri fecero rimprovero al Governo che non avesse condotto la cosa per modo da non potere essere noi liberi di rispondere con quelle condizioni che meglio a noi convenissero.

Quanto ai primi oratori che si sgomentarono della Costituente, credo che si siano di soverchio preoccupati dell'idea troppo vaga ed indeterminata che offrono sovente nella storia queste parole: *il principio costitutivo;* certo esiste e vive sempre nei popoli, e vanno, a mio avviso, errati coloro che sperano di addormentarlo o spegnerlo, abbandonando il sistema sperimentale ed attenendosi a quel sistema filosofico, col quale, presumendo di emulare il Supremo Fattore nell'opera della creazione, s'immaginano di dettar leggi immutabili alla struttura sociale, quasi che l'uomo potesse aspirare alla divina perfezione delle leggi naturali; quì grandemente s'ingannano. Il principio costitutivo non s'infrena e non si spegne, come nulla non si frena e non si spegna di ciò che procede dall'ordine providenziale. Se si pretende d'infrenarlo egli si svolge indomito e prepotente tra le folgori ed i tuoni, in quei tempi di tempesta sociale in cui le idee di giustizia, represse lungamente e conculcate, passano ardentissime e scoppiano in disordinato furore.

Essendo pertanto incontestabile l'esistenza del principio costitutivo e trovandoci noi in condizione che sia utile, che sia necessario prestargli ragionevole campo ad operare, affinchè incompostamente e fuor dei convenienti limiti non agisca, è mestieri, a tranquillità di tutte le coscienze, esaminare in qual parte ed in qual senso il medesimo si trovi in azione, mercè la progettata Assemblea Costituente.

A questo riguardo io debbo rammentare che la questione è stata fatta da un eloquente oratore, quando domandò sè colla costituente si veniva ad immutare il principio fondamentale dello Statuto, a sostituire cioè il principio della sovranità popolare al principio monarchico. Io credo di po-

ter apertamente negare che segua tale immutazione. Il principio monarchico di cui ho già avuto l'onore di favellare nella mia relazione, è posto fuori d'ogni possibile questione. Questo principio è stabilito e riconosciuto per un contratto bilaterale, che ho chiamato irrevocabile appunto perchè succedeva tra due popoli liberi di accettarlo o non accettarlo; appunto perché noi lo volevamo ed il vogliamo, ed i Lombardo-Veneti lo assentirono formalmente e lo sancirono col loro voto, noi l'assentiremo.

Lo sanciremo in oggi come l'ha assentito e sancito l'altra Camera. Nè senza il concorso di tutti coloro che in questo solenne contratto intervengono potrebbe il medesimo disciogliersi; e noi siamo troppo convinti della necessità di tale principio d'ordine per non rigettarlo mai.

Per la qual cosa chiara ed evidente ne viene la conseguenza che questo principio non può dalla nostra Camera Costituente alterarsi, e che le forme di governo le quali saranno per essere adottate dalla medesima, non possono aggirarsi che sull'equilibrio nazionale degli attributi del Governo e del popolo; non può che regolare saviamente alcune clausole fondamentali coordinate al principio monarchico, lasciando ai futuri Parlamenti di provvedere a una legislazione ed amministrazione, e, se vi ha da essere una monarchia costituzionale, per nuova che sia, non vi ha dubbio che al potere esecutivo bisogna dare tutta la naturale libertà d'azione che gli è necessaria per essere dentro il limite dei rispetti dei dritti popolari. Se vi ha da essere monarchia, non vi ha dubbio che ad evitare il colpo tra l'impeto democratico ed il potere esecutivo deve intermettersi un potere che gli altri due opportunatamente moderi e bilanci.....

Votato ed approvato per alzata e seduta l'articolo unico della Legge, votato alla Camera dei Deputati (v. p. 179, 180) si procedè alla votazione sul complesso di essa.

Risultato della votazione: 35 favorevoli, su 37 votanti. [1]

Sclopis *(Ministro di grazia e giustizia, sale alla tribuna)* Egli ha seguito con la massima attenzione la discussione insorta sulle conclusioni del rapporto della Commissione;... « Ponderate le varie opinioni più o meno consenzienti o dissenzienti ho dovuto convincermi che nella sostanza

[1] Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1848 — Senato del Regno. Tornata delli 6 Luglio 1848.

tutta la Camera accordavasi, divergendo solo quanto alla forma per opposti sentimenti di timore: perocchè temano gli uni che una dichiarazione di più aggiunta alla formola della legge lombarda [1] debiliti o rimuova il proposito di quel popolo di unirsi con noi, e temano gli altri che, tal dichiarazione non aggiunta, avverarsi possano non lievi pericoli nella prossima contingenza dell'Assemblea Costituente. A veder qual d'esse sia men ragionevole e politica, ed a farci una precisa idea della questione, è forza risalire alla legge lombarda, occasione di tanto dissidio. Essa porta che la fusione sarà immediata, semprechè il Governo Sardo accetti la condizione dell'Assemblea Costituente quale oggetto nella stessa legge indicato; e il timore di alcuni sarebbe perciò certamente fondato se la dichiarazione, che l'emendamento del Ministero vuole introdurre, implicasse contradizione coll'esecuzione dal voto lombardo; il che non è; perocchè quella dichiarazione non aggiunge, non detrae, ma spiega e chiarisce soltanto e previene il dubbio di una erronea interpretazione. [2]

Ma se riguardasi alle ragioni del timore destatosi negli altri per la probabilità dei pericoli di una Costituente, niuno fin quì è riuscito a dimostrarle compiutamente vane. La storia passata e contemporanea non ci rinfranca; ci mostra anzi quasi inseparabili compagni ad ogni Assemblea riordinatrice di un reame quei pericoli che, funesti dovunque, sarebbero fatali per noi. Il cercare di premunirsi contro di essi il toglierne l'occasione ed il pretesto, è dunque savia previdenza, la quale ispirò al Ministero di proporre l'ammendamento di cui ragionasi.

Fra queste due apprensioni la Camera si agita incerta e dubbiosa a

---

[1] Formola del voto del popolo Lombardo per l'unione immediata:

Noi sottoscritti, obbedendo alla suprema necessità che l'Italia intera sia liberata dallo Straniero, e all'intento principale di continuare la guerra dell'indipendenza colla maggiore efficacia possibile, come Lombardi in nome e per l'interesse di queste provincie, e come Italiani per l'interesse di tutta la nazione, votiamo fin d'ora l'immediata fusione delle provincie lombarde cogli Stati Sardi semprechè sulle basi del suffragio universale sia convocata negli anzidetti paesi ed in tutti gli altri aderenti a tale fusione, una comune Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla Dinastia di Savoia.

[2] Emendamento ministeriale: — « L'Assemblea Costituente non ha altro mandato che quello di discutere le basi e la forma della Monarchia. Ogni altro suo atto legislativo o governativo è nullo di pien diritto. La sede quindi del potere esecutivo non può essere variata che per legge del Parlamento. »

quale di esse sottomettere debba il proprio giudizio. Ma è certo incomparabilmente maggiore e più fondata quella di avventurarsi in una Costituente non abbastanza definita; imperocchè il popolo lombardo, soddisfatto nella sostanza del suo desiderio, non potrà a meno di assentire a quella più chiara ed esplicita spiegazione che ora si vuol dare alla formola del suo voto per conseguenza ogni timore che a riguardo suo tuttavia si nutrisse debba necessariamente svanire. »

Svolti questi argomenti, dichiarato di non voler ottenersi rigorosamente alle formole dell'emendamento proposto dal suo collega ministro dell'interno, ma di essere anzi disposto di accogliere qualunque altra versione che meglio adempia allo scopo di non lasciare incertezze sui limiti della Costituente, egli tocca brevemente della questione insorta sulla capitale del nuovo regno, e dimostra com'essa non muova da gretto spirito di municipalismo, ma da considerazioni politiche le quali, non abbastanza ponderate aver possono cattive conseguenze; e conchiude raccomandando l'unione necessaria ora più che mai, e di cercar modo di conciliare anche i dissensi di forma, giacchè concordasi nella sostanza.

Ratazzi. *(relatore)* Dichiara che il voto espresso dal ministro della giustizia, è il voto stesso della Commissione, la quale non ad altro mai intese che a proporre una forma che conciliasse le varie sentenze, e fosse consentanea alla votazione del popolo lombardo; che se altri avesse a proporre emendamenti che meglio corrispondano ai bisogni, essa è pronta ad accoglierli volenterosa; e che anzi, per dimostrare che nulla lascia d'intentato al fine di accordare gli opposti partiti, manda presentare una nuova redazione all'articolo già consentita dallo stesso Ministero; e la legge:

« ARTICOLO UNICO. L'immediata unione della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza Treviso e Rovigo, quale fu votata da quelle popolazioni [1] é accettata »

« La Lombardia, e le dette provincie formeranno cogli Stati Sardi, e cogli altri Stati già uniti, un solo regno.

---

[1] V. il plebiscito della Lombardia a pag: 158.

Il risultamento della votazione seguita nelle quattro provincie venete, nel giorno 8 Giugno 1848, fu il seguente:

Votanti.	143, 536
Per l'unione immediata	140, 726
Per la dilazione	2, 840

« Col mezzo del suffragio universale sarà convocata un'Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le basi, e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla Dinastia di Savoia, in conformità del voto emesso dai Veneti, e dal popolo lombardo sulla legge 12 maggio 1848 del Governo provvisorio di Lombardia.

« La formola del voto suespresso contiene l'unico mandato della Costituente e determina i limiti del suo potere. »

Dopo vari emendamenti proposti e svolti dai Deputati proponenti, il Presidente mette ai voti la proposta della Commissione, per alzata e seduta:

(Tutta la Camera si alza).

Fa quindi procedere alla votazione per iscruttinio segreto sul complesso della legge:

Votanti 134. — Maggioranza 68.
Voti favorevoli 127. — Voti contrari 7.

Proclama perciò solennemente adottata la legge. [1]

A ricordo dell'Annessione delle Provincie italiane al Regno di Piemonte nel 1859-60, riportiamo le votazioni fatte in proposito, precedute da parole dei relatori.

Votazione dei due progetti di legge per l'annessione allo Stato dell'Emilia e della Toscana.

Saracco. *(relatore)* Signori, i rappresentanti del diritto e delle speranze della nazione, affrettavano col desiderio questo giorno benedetto, per attestare con segni autorevoli e sicuri il sentimento universale del paese e consacrare con solennità di voto la indissolubilità di un patto scolpito nella coscienza dei popoli, innanzi ancora che ne facesse amplissima testimonianza la splendida manifestazione della volontà popolare. Raccolti perciò senza indugio nei loro uffici per chiamare ad esame i regii decreti onde le provincie dell'Emilia e della Toscana furono dichiarate parti integranti

---

[1] **Atti del Parlamento Subalpino, Sessione del 1848. — Discussioni della Camera dei Deputati. Tornata 28 Giugno 1848.**

dello Stato, vennero tutti a quest'unico pensiero di acclamare l'unione di quei popoli alla monarchia delle speranze italiane.

Facile adunque e gradito sovra ogni altro è il compito che rimane alla vostra Giunta, la quale unanime ancor essa, si onora con patriottica esultanza di proporre alla Camera un voto di acclamazione onde approvare quei provvedimenti governativi che affrettano l'unione di due nobilissime provincie a questo regno italiano e diedero a quei popoli la sicurità e l'immediato esercizio di tutte le franchigie costituzionali che sono il nostro orgoglio ed il secreto del nostro avvenire.

Però la vostra Giunta crederebbe, o signori, di fallire al debito di giustizia, se, plaudendo ai nuovi fratelli e stringendo ad essi amica la mano, intralasciasse di rendere pubblico omaggio di stima agl'insigni uomini, che in tempi difficili rimasero con senno e con fortuna al governo dei popoli dell'Emilia e della Toscana, i quali a lor volta riscossero meritata fama di sapienza civile; e più ci sentiamo superbi di poter cogliere la presente opportunità, per esprimere col puro accento del cuore la riconoscenza che undici milioni di italiani, raccolti quasi per incanto in una sola famiglia, serbano profonda ed incancellabile verso Vittorio Emanuele, simbolo delle nostre speranze, amore e gloria delle genti italiane. Riceva egli, il nostro Re, in cambio della eroica costanza, riceva Italia in questo giorno così lieto e solenne, il sacramento che noi facciamo di non sostare un istante nel glorioso cammino. Così ne aiuti Dio giusto a ricomporre sul capo della veneranda madre la nobile ed invidiata corona.

Risultamento della votazione, alla Camera dei Deputati, riguardo alla legge di annessione dell'Emilia al Piemonte:

Deputati presenti 215. - Votanti 214. - Maggioranza assoluta 108.
Voti favorevoli 214. - (Si astenne il Deputato Chenal).

Risultamento della votazione per l'annessione della Toscana al Piemonte:

Presenti 215. - Votanti 212. - Maggioranza assoluta 107.
Voti favor. 211. - Voto contr. 1. - (Si astenne il deputato Chenal).

Relazione al Senato del Regno, e approvazione immediata dei due progetti di legge per l'annessione della Toscana e dell' Emilia agli Stati di S. M.

Des Ambrois *(relatore)* Fu giorno di festa nazionale quello in cui convennero per la prima volta in questa Aula attorno al trono del Re i rappresentanti dell'Emilia e della Toscana. Con gli stessi sentimenti d' intima compiacenza voi ammetteste poc'anzi nel seno del Senato gli eminenti personaggi di quelle provincie che ci onoriamo di noverare fra i nostri colleghi. Le leggi sottoposte in oggi alle vostre deliberazioni sono l'ultimo suggello apposto ad un' unione che tutti erano già avvezzi a considerare come moralmente compiuta. Nobili e generosi popoli con mirabile concordia di animi a fermezza di propositi vengono a dividere le nostre sorti ed accrescere lo splendore del regno col ricco loro retaggio di civiltà e di gloria. Accogliendoli con ricambiato affetto noi provvediamo alla forza ed all'indipendenza comune, e l'Europa imparziale comprenderà che nel soddisfare alle aspirazioni del cuore noi diamo l'unica soluzione che sia oramai praticamente possibile a questioni che da anni la tenevano in perpetua inquietudine.

L'ufficio centrale che volle scegliermi a suo relatore m' incarica di proporvi l'adozione pura e semplice dei progetti di legge.

Risultamento della votazione, al Senato, per l'annessione della Toscana:

Votanti 73. - Voti favorevoli 70. - Voti contrari 2.

Risultamento della votazione per l'annessione delle Provincie dell'Emilia

Votanti 72. - Voti favorevoli 62. - Voti contrari 10.

Il 2 Ottobre 1860, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Cavour, presentava alla Camera un progetto di legge col quale si dava autorizzazione al Governo di accettare e stabilire per Decreti reali l'annessione allo Stato di nuove Provincie italiane. La Commissione incaricata dell'esame del progetto presentava relazione in proposito

alla Camera dei Deputati il 6 Ottobre 1860. Riportiamo un brano, di detta relazione, più importanti pel nostro Diritto Costituzionale:

. . . . . .

. . . . . .

Nella sostanza sua e nel suo fine ed oggetto la legge non ha bisogno d'essere giustificata. È l'affermazione del diritto nostro nazionale; è lo sviluppo, e poco meno che il compimento del nostro nazionale programma. L'unione che speriamo, e che si tratta di formalmente autorizzare, è conseguenza logicamente necessaria dell'unione già fatta delle altre provincie innanzi affrancate. È applicazione del medesimo diritto; è coerenza a quel sistema per cui la costituzione politica della nazionalità italiana fu indeclinabilmente determinata in unità di Regno sotto lo scettro di casa Savoia. Opporsi alle nuove annessioni potrebbe soltanto chi si fosse avvisato d'opporsi alle prime, di che la nostra Camera non diede esempio veruno

Nè come serio dubbio pensiamo che s'abbia a trattare la singolare obbiezione di alcuno che dice contrario alle disposizioni dello Statuto lo autorizzare anticipatamente il Governo ad accettare ed effettuare annessioni future. S'invoca l'articolo 5 dello Statuto il quale parla di *variazioni* che siano per operarsi nel territorio dello Stato in virtù di *trattati*; supponendo che s'applichi pure a varazioni operabili per altre cause ed in altri modi; e che la parlamentare approvazione che esige, a tenore del suo disposto, non possa susseguire al *trattato,* od altro atto da cui la territoriale variazione sia per dipendere.

Ma di tali supposti alla Commissione vostra è sembrato che niuno sia vero.

L'allegato articolo dello Statuto, parlando con univoca specialità di *trattati* ha una così chiara definizione del suo tema, che trarlo ad altro qualunque senza violarne il tenore non è possibile, tanto più che nel tema di trattati, possono occorrere peculiari ragioni, che in altri temi non si verifichino; e segnatamente per la prerogativa che ha la Corona di liberamente concluderli.

Escludendo la pretesa estensione non s'intende che variazioni territoriali per altre cause e modi diversi si possano operare senza l'approvazione del Parlamento. S'intende bensì che siano materia ordinaria di legge, e generalmente niuna disposizione è allegabile, in cui si possa dire prescritto che la legge approvativa debba precisamente sempre succedere, e non possa antecedere mai all'atto da approvarsi.

Ma neppure in tema di *trattati* è poi vero che dallo Statuto sia prescritta normalmente la necessaria posteriorità dell' approvazioue parlamentare alla convenzione loro. Di ciò lo Statuto non parla minimamente. Dice soltanto che i trattati portanti variazioni di territorio non debbano avere effetto se non dopo che siano dal Parlamento approvati; prescrive insomma che l' approvazione parlamentare debba all' effettuazione del trattato antecedere. Ed evidente si è che per l' osservanza di quest' unica prescrizione è indifferente che anteceda o succeda alla convenzione e conclusione; poichè, anche antecedendo alla convenzione, certissimo è che all' *effettuazione* pure antecede.

Contro quest' aperta chiarezza niente varrebbe lo addurre come inconveniente possibile che l' atto anticipatamente approvato non segua, e che rimanga vana la legge. È questo un pericolo, anco generalmente parlando, poco temibile; meno che mai nel caso presente.

Generalmente parlando è credibile che la legge non si proponga se non per atti che abbiano sufficiente probabilità di successo. Nel caso presente poi è ben difficile dubitare che, chiamati od ammessi a libera votazione i popoli delle provincie nuovamente affrancate non siano per seguire l'esempio che tutti gl' Italiani concordemente finora hanno dato, e come gli altri votare l' annessione. Farebbe ingiuria al patriottismo loro, o alla bontà della causa comune, il dubitarne. Del resto se anche vi fosse caso che in questo voto non convenissero tutti, all' utilità della legge basterebbe pure che alcune soltanto votassero così, ed in ogni ipotesi, il pericolo del supposto inconveniente sarebbe un male immensamente minore del rischio che si correrebbe prolungando senza necessità la durata di un provvisorio, i cui pericoli non v' ha chi non vegga e non senta, e, messi già in viva luce dalla relazione del ministro, non hanno bisogno di ulteriore dimostrazione...

Risultato della votazione, alla Camera dei Deputati, avvenuta l'11 Ottobre 1860:

Presenti e votanti 296. — Maggioranza 149.

Voti favorevoli 290. — Voti contrari 6.

Risultato della votazione in Senato, il 16 Ottobre 1860:

Votanti 96. — Voti favorevoli 84. — Voti contrari 12.

L' importanza e solennità della legge proposta all' approvazione del Parlamento, compendiando in sè i più grandi interessi che siansi dibattuti in assemblea politica, ci fanno riportare le relazioni e votazioni avvenute in Senato ed alla Camera dei Deputati sul progetto di legge per cui S. M. Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d' Italia.

Presidente del Consiglio dei Ministri. Presento d' ordine di S. M. uno schema di legge. Stante l' importanza dell' argomento, e la brevità della relazione prego il Senato a volermi concedere di dare lettura della medesima.

Signori Senatori.

I meravigliosi eventi dell' ultimo biennio hanno con insperata prosperità di successi, riunite in un solo Stato quasi tutte le sparse membra della nazione. Alla varietà dei principati fra sè diversi e troppo sovente infra di sè pugnanti per disformità d' intendimenti e consigli politici è finalmente succeduta l' unità di governo, fondata sulla salda base della Monarchia nazionale. Il Regno d' Italia è oggi un fatto; questo fatto dobbiamo affermarlo in cospetto dei popoli italiani e dell' Europa.

Per ordine di S. M. e sul concorde avviso del Consiglio dei Ministri, ho quindi l' onore di presentare al Senato il qui unito disegno di legge per cui il Re, nostro Augusto Signore, assume per sè e i successori suoi il titolo di Re d' Italia. Fedele interprete della volontà nazionale, già in mille modi manifestata, il Parlamento nel giorno solenne della seduta reale, coll' entusiasmo della riconoscenza e dell' affetto acclamava Vittorio Emanuele II Re d' Italia.

Il Senato sarà lieto di dare per il primo sollecita sanzione al voto di tutti gl' Italiani, e di salutare col nuovo titolo la nobile Dinastia, che nata in Italia, illustre per otto secoli di gloria e di virtù, fu dalla Provvidenza Divina serbata a vendicare le sventure, a sanare le ferite, a chiudere l' era delle divisioni italiane.

Col vostro voto, o Signori, voi ponete fine ai ricordi dei provinciali rivolgimenti, e scrivete le prime pagine di una nuova storia nazionale.

PROGETTO DI LEGGE.

ARTICOLO UNICO. Il Re Vittorio Emmanuele II assume per sè e suoi successori il titolo di Re d' Italia.

L'ufficio centrale del Senato, adottando in termini identici l'accennato articolo, propose l'aggiunta di un secondo articolo in questi termini:

ART. 2. Gli atti del Governo, ed ogni altro atto che debba essere intitolato in nome del Re, sarà intestato colla formula seguente:

(Il nome del Re)
Per Provvidenza Divina, per volontà della Nazione
Re d' Italia.

A tale proposta fecero le seguenti osservazioni il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Governo del Re riconosce giustissimo ed apprezza in tutta la sua pienezza e verità la formula che costituisce l'oggetto dell'emendamento proposto.

La Provvidenza di Dio siccome guida ogni opera di quaggiù, così ancora visibilmente accompagna questa grande aspirazione che, nutrita da secoli nel petto degl' Italiani, riuscì alla costituzione della Nazione italiana sotto il migliore dei Re.

Come il voto della Nazione consacra questo memorando fatto, non è mestieri il dirlo: egli è nella coscienza di tutti; ogni anima italiana lo sente, ogni labbro italiano lo esprime.

Sono dunque queste verità così solenni, così sentite direi, che non pare necessario siano dichiarate per legge. Ma importa che questo memorando fatto o per valermi delle parole così degnamente espresse nella relazione, importa che il principio giuridico della novella Monarchia sia ognora presente al popolo italiano e congiunto al nome del suo Re. Sta bene adunque che negli atti del Governo sia questo gran fatto rammentato, incluso. Esso sarà un tributo di riconoscenza all'Ente Supremo: esso sarà ricordo ai posteri della virtù dei loro padri. Quindi crederebbe il Governo che la formula, degna per se stessa e che esso accetterebbe, se così piace al Senato, possa trovare migliore sede o nelle disposizioni preliminari del Codice civile, dove si tratti delle forme della promulgazione degli atti del Governo, od in altra legge apposita e speciale.

Per queste considerazioni, dichiarando pur sempre che il Governo del Re, come ne accetta e ne apprezza il concetto, così ancora accetta l'arti-

colo di legge che lo esprime; propongo alla saviezza vostra, o signori, di considerare se non sarebbe più opportuno di farne l'oggetto, o delle disposizioni preliminari del Codice civile, o di apposita legge speciale.

Questo sarebbe l'avviso del Governo, questa la dichiarazione che io ne fo a suo nome.

. . . . . .

Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ufficio centrale e il ministro si sono posti d'accordo pienamente, intorno all'aggiunta che si era proposta; aggiunta ottima in sè e che certamente avrebbe raccolto il voto unanime del Senato se fosse presentata in circostanza più opportuna. L'onorevole mio collega ha già dichiarato a questo riguardo l'intenzione del Governo, di proporre all'approvazione del Parlamento quanto forma argomento dell'aggiunta, sia all'occasione delle modificazioni al codice civile, sia anche quando così venga riputato opportuno, per mezzo di legge speciale; giacchè o Signori, sta a cuore al Ministero, quanto all'ufficio vostro d'introdurre negli atti nostri giuridici nuova formula, che proclami altamente i nuovi principii sui quali riposar deve il nostro sociale edificio.

. . . . . .

L'onorevole Senatore (Pareto) manifestava rincrescimento che questo progetto, cui si dichiarava pronto a dare voto favorevole non fosse sorto dell'iniziativa parlamentare.

Io intendo il sentimento generoso che moveva l'onorevole Senatore a fare quest'osservazione; io intendo come chi consacrò tutta la sua vita alla grande causa d'Italia, sentisse vivo desiderio di trovarsi fra gl'iniziatori dell'atto che deve in certo modo coronarla; tuttavia considerando la questione dal lato politico, io credo che il Senato riputerà esser più conveniente che l'iniziativa sia stata presa dal Governo.

Difatti, o Signori, se i voti dei popoli potessero essere dubbi, se qualche incertezza potesse regnare intorno al desiderio dell'immensa maggioranza dei cittadini del nuovo regno, intorno al titolo che deve assumere il loro Re, io capirei che il Governo avesse sentito scrupolo a farsi iniziatore di una così grave proposta. Ma può essere dubbio intorno a questi voti? intorno a questi desideri?

I popoli d'Italia da Palermo a Milano non hanno essi tutti salutato Vittorio Emanuele II come Re d'Italia?

E quì, o Signori, mi sia permesso una brevissima digressione nel campo della politica.

Vi sono due sistemi che un Governo illuminato, liberale desideroso di rimanere in armonia col popolo, può seguire: o aspettare che l'opinione pubblica si manifesti e che dopo essersi manifestata eserciti sopra il Governo una certa pressione per ispingerlo più in un senso che in un altro, per mostrargli la via che ha da seguire; oppure cercare d'indovinare gl'istinti della Nazione, determinare quali siano i veri suoi bisogni, ed in certo modo, spingere lui stesso; essere, in una parola, o rimorchiato ovvero rimorchiatore.

I due sistemi possono essere opportuni nelle diverse circostanze.

Io non istituirò paragoni tra l'uno e l'altro, non ne discuterò i meriti rispettivi: dirò solo al Senato che dacchè ho l'onore di far parte dei Consigli della Corona, ho sempre creduto dover seguire il secondo; e mi pare che gli eventi abbiano dato ragione a questa mia scelta.

Mi rimane a rispondere alla seconda ed ultima osservazione dell'onorevole Senatore Pareto.

Egli lo ripeto senza combattere il progetto di legge, senza proporre modificazioni, senza volere turbare l'unanimità del Senato, manifestò il desiderio che al titolo di *Re d'Italia* fosse stato sostituito quello di *Re degli Italiani*.

Il vero argomento che si può far valer per dare la preferenza al titolo di *Re degli Italiani* su quello di *Re d'Italia* si è che si crede vedere in queste parole *Re d'Italia* un non so che di antico e di feudale.

Ma, o Signori, io penso che questo sia un grandissimo errore.

Nel sistema costituzionale il sovrano è quello che concentra e riassume la grande idea nazionale, e questa idea si esprime molto meglio col titolo di *Re* degli individui che la compongono.

E difatti, o signori, i popoli più liberi della terra hanno essi ideato ed imitato questo modo di dire?

No, o Signori. In Inghilterra vediamo che, a malgrado delle varie rivoluzioni che si sono succedute, i sovrani hanno sempre conservato il titolo di sovrani del Regno unito.

Ma mi si dirà, l'Inghilterra è il paese delle tradizioni feudali, dove accanto all'applicazione delle più larghe massime di libertà, si vedono conservate istituzioni molto antiquate.

Ebbene, o signori, io traverserò l'Atlantico e andrò in America, e vi dirò che il Presidente degli Stati Uniti non ha assunto il titolo di *Presidente degli Americani* ma quello di *Presidente degli Stati Uniti*, magistrato che rappresenta l'intera nazione.

Dunque questo esempio deve rassicurare interamente l'onorevole Senatore Pareto, che il Re Vittorio Emanuele, assumendo il titolo di *Re d' Italia* non rimane perciò nessuna macchia di fendalismo alla sua corona.

Ma, o Signori, se il titolo di *Re d' Italia* non può essere imputato di feudalismo a confronto del titolo di Re degli Italiani, esistono ben altri e più gravi motivi perchè diasi la preferenza al titolo di Re d'Italia.

Perchè il titolo di Re d'Italia eccita cotanto entusiasmo nella nazione?

Perchè esso ha la virtù di eccitare gli animi vostri, e di farvi prorompere in applausi, quando ve ne proponiamo l'adozione? Perchè esso è la consecrazione di un fatto immenso; è la consecrazione del fatto della costituzione dell'Italia, è la trasformazione di questa contrada, la cui esistenza come corpo politico era insolentemente negata, e lo era, conviene pure dirlo, da quasi tutti gli uomini politici dell'Europa, la trasformazione di questo corpo potrei dire disprezzato, non curato, in Regno d' Italia.

È questa idea della formazione di questo Regno; della costituzione di questo popolo; è questa idea che viene meravigliosamente espressa, affermata colla proclamazione di Vittorio Emanuele II a Re d'Italia.

Io mi lusingo che l'onorevole Senatore Pareto, cui tanto sta a cuore quest'idea nazionale, ed ha pure lavorato per tutta la sua vita onde venisse attuata, si troverà pago di queste mie osservazioni, e che non solo darà un voto per condiscendenza, e per non turbare l'armonia, ma darà un voto plaudente al presente progetto di legge, il quale spero, non incontrerà nessun contradditore in questo illuminato e patriottico Consesso.

Alla Camera dei Deputati l'onor. Giorgini eprimeva gl'intendimenti della Commissione nei seguenti termini:

Giorgini. *(relatore)* « Signori, la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per cui il Re Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia, ha bisogno appena di avvertire come questa legge, tanto per il suo oggetto quanto per la sua importanza, non abbia nulla di comune con quelle sulle quali siamo d'ordinario chiamati a deliberare. Dal punto di vista costituzionale ella potrebbe credersi forse anche superflua. I titoli del Re Vittorio Emanuele II alla corona d'Italia sono scritti in dodici anni di prodezza, di fede, di costanza. Questi titoli furono riconosciuti da migliaia di volontari riuniti intorno al glorioso vessillo che egli aveva raccolto dalla polvere di Novara per innalzarlo al sole di Palestro e

di San Martino, riconosciuti dalle cento città, che sotto gli occhi stessi dei loro tremanti oppressori piantavano sulla loro terra questo glorioso vessillo; riconosciuti, validati, sanciti dal suffragio unanime della nazione. Il diritto di Vittorio Emanuele II al Regno d'Italia emana dunque dal potere costituente della nazione, egli vi regna in virtù di quegli stessi plebisciti ai quali si deve la formazione del Regno d'Italia.

Il voto che il Governo ci chiede non è dunque un atto nuovo destinato a produrre tale o tale altro effetto giuridico; è la ripetizione o per meglio dire il riassunto finale, il compendio magnifico di tutti gli atti, mediante i quali il popolo italiano ha in tanti modi ed in tante occasioni manifestata la sua volontà; è per dirlo colla parola della relazione che precede il progetto di legge, un' affermazione solenne del diritto nazionale, *un grido d'entusiasmo convertito in legge.*

Ma la significazione e il valore morale del voto non dispensavano la Camera dall' obbligo di considerare le pratiche conseguenze, che per avventura avrebbero potuto derivarne.

Parve anzi alla maggioranza degli uffizi che, se questo grido d'entusiasmo dovesse essere nel tempo stesso la formula ufficiale per l' intestazione degli atti, questa formola non avrebbe in tutto corrisposto all' essenza vera della monarchia rinnovellata dal suffragio universale.

Ora un tale scopo al quale mirava la maggioranza, poteva essere conseguito col provvedere per mezzo di una legge speciale e successiva.

Gli uffizi non ostarono a pronunziarsi per questo partito.

Prima di tutto doveva considerarsi che la legge, nella forma sotto la quale era stata proposta, aveva già ottenuto l'approvazione del Senato. Emendata da noi, avrebbe dovuto essere di nuovo sottoposta alle deliberazioni di quell'assemblea. Sarebbe stato doloroso che un atto politico di tanta importanza, aspettato con una impazienza così viva e così confidente dall'intera nazione si trovasse ritardato. Ma il partito scelto ha inoltre il vantaggio di separare appunto le questioni secondarie, sulle quali si possono avere opinioni diverse dal grande atto politico, la grandezza e l'efficaccia del quale starebbe tutta nella prontezza e nella unanimità dei suffragi.

Ritenuto adunque che non dovesse più a lungo differirsi nè subordinarsi a tutti gl'incidenti di una questione parlamentare il primo e solenne atto col quale l'Italia vuole affermare se stessa al cospetto del mondo, la vostra Commissione non aveva che a proporvi, da una parte, l'approvazione pura e semplice della legge colla quale il Re Vittorio Emanuele II as-

sume il titolo di Re d'Italia, e assicurarsi dall'altra, che il suo Governo ci avrebbe, senza indugio, presentata la proposta di legge, diretta a mettere negli atti pubblici l'intitolazione del Re in armonia col diritto pubblico del regno.

E sebbene l'impegno formale preso dal Governo del Re nella discussione di questa medesima legge che ebbe luogo in Senato bastasse ad escludere ogni dubbio a questo riguardo, tuttavia la Commissione desiderò interpellare il presidente del Consiglio, che recatosi nel suo seno, confermò e ripetè le dichiarazioni già fatte nell'altra Camera dal suo collega il ministro della giustizia; aggiungendo di più, come il solo motivo che aveva finora trattenuto il Governo di presentare la proposta di legge sull'intestazione degli atti pubblici, fosse stato un sentimento di rispetto verso la Camera elettiva, che non si è anche pronunziata su questa prima legge, dalla quale quella seconda non sarebbe che la conseguenza ed il compimento.

Le questioni che furono sollevate negli uffici in ordine alle intestazioni degli atti pubblici sono per tal modo riservate alla discussione che avrà luogo quando ci sia presentata la legge relativa.

Il voto che oggi ci si chiede conserva dunque il carattere puramente nazionale che il Governo ha voluto dargli, e la Commissione unanime confida che sarà veramente un *grido d'entusiasmo convertito in legge.*

Ci sono delle oasi nei deserti della storia; ci sono nella vita delle nazioni dei momenti solenni che potrebbero chiamarsi la *poesia della storia* momenti di trionfo e di ebbrezza, nei quali l'anima assorta nel presente, si chiude ai rammarichi del passato, come alle preoccupazioni dell'avvenire.

Noi traversiamo una di quelle oasi; noi siamo in uno di quei momenti; e come mai in tale momento si sarebbe invano fatto appello all'entusiasmo della Camera? Come mai il nostro voto non sarebbe oggi immediato ed unanime? Quale tra i sentimenti che ci animano potrebbe essere più forte di quello che ci riunisce tutti — l'amore d'Italia?

Rendiamoci una volta giustizia! quanti qui convenuti dalle varie parti d'Italia sediamo su questi scanni:

. . . . . si ripieni
Che poca gente omai vi si desia,

quanti sediamo sui banchi di questa Camera tutti abbiamo diversamente lavorato per la medesima causa; tutti abbiamo portato la nostra pietra al

grande edificio, sotto il quale riposeranno le future generazioni. Quì i volontari di Calatafimi potrebbero mostrarci sul petto le gloriose cicatrici; quì i prigionieri di Sant' Elmo intorno ai polsi, il callo delle pesanti catene; quì colla canizia, colle rughe precoci, oratori, scrittori, apostoli di quella fede che fece i soldati ed i martiri; quì i generali che vinsero le nostre battaglie; quì gli uomini di Stato che governarono le nostre politiche; di qui parta unanime adunque quel grido di *entusiasmo!* quì finalmente l' aspettata fra le nazioni si levi e dica: — *Io sono l' Italia!*

Il progetto fu adottato, al Senato, coi voti seguenti: [1]

Votanti 131. — Favorevoli 129. — Contrari 2.

alla Camera dei Deputati:

Presenti e votanti, 294. - Maggioranza 148. - Voti favorevoli 292.
Deposti per errore in urne non corrispondenti al colore della palla, 2.

Il 16 Maggio 1867 la Camera dei Deputati approvava il Decreto 4 Novembre 1866 n.° 3300, senza alcuna discussione, e colla seguente votazione:

Presenti e votanti 211. — Maggioranza 106.

Voti favorevoli 207. — Voti contrari 4.

Al Senato il detto Decreto fu approvato il 25 Maggio 1867 con la seguente votazione:

Votanti 84. — Favorevoli 83. — Contrario 1.

Per le gravi questioni suscitate dal fatto dell' annessione di Roma al Regno d' Italia, è utile riportare un discorso dell' onorevole Ministro per gli affari esteri, pronunciato alla Camera dei Deputati, nel quale sono manifesti gl' intendimenti del Governo in ordine all' annessione delle Provincie romane.

Ministro per gli affari esteri. Io non comprendo signori, come si discuta se la questione romana sia una questione nazionale od una questione in-

[1] (V. Rend: acc: Discuss: del Senato. Sessione 1861-62 — Tornata del 26 Febbraio 1861. — Camera dei Dep. Sessione del 1861 — Tornata 14 Marzo 1861 —)

ternazionale. Essa è, per qualche cosa che val meglio di una teorica arbitraria, per la forza stessa delle cose e per gli elementi distinti e diversi che la costituiscono una questione nazionale, e, sotto altri rapporti, una questione internazionale. È una questione nazionale perché l' Italia non può ammettere che Roma sia una manomorta della cattolicità, é una questione nazionale per quanto concerne il diritto dei Romani di disporre delle loro sorti, il diritto dell' Italia d' integrare l' unità del proprio territorio e della propria politica. È una questione internazionale perchè non si può disconoscere il carattere universale del Papato nell' esercizio delle sue funzioni religiose, riguardo ai cattolici del mondo intero, e l'interesse di tutti i Governi aventi popolazioni cattoliche che la S. Sede non diventi suddita e soggetta alla particolare sovranità di uno Stato.

Negare questa verità è negare la questione romana medesima; ma o signori, se per risolvere una quistione bastasse il negarla, non sarebbe più possibile al mondo che il regno della violenza e della forza.

Ciò dipende, o signori, dal particolare carattere che è proprio all' organizzazione del cattolicismo, carattere sostanzialmente diverso da quello delle altre religioni.

Il Pontefice non é solo il capo spirituale dei cattolici italiani; esso rappresenta la suprema autorità religiosa che esercita una giurisdizione sulle società cattoliche le quali fanno parte del Diritto Pubblico di altri Stati, e come potere ecclesiastico, ha con questi Stati dei concordati e dei patti con una forma internazionale, che regolano e riconoscono, nel tempo stesso questa giurisdizione.

Non vi è forse alcuno in questa assemblea il quale, fra i diritti che il Pontefice conserva, voglia negargli quello di avere presso di sè i rappresentanti delle altre potenze per trattare con essi degli interessi religiosi di questi Stati. Ora, signori, che forse si accorderebbe un simile privilegio all' Arcivescovo di Firenze, oppure all' Arcivescovo di Torino, la cui autorità non si estende oltre i confini del Regno, e che sono sudditi italiani?

Riconoscere al Pontefice il diritto di rappresentanza diplomatica e negare un carattere internazionale alla situazione giuridica del papato, come istituzione religiosa, mi sembra un' evidente contraddizione.

Per compiere, signori, un fatto di tanta gravità, per sciogliere con una ardita iniziativa una delle più difficili questioni dei tempi moderni, una questione che tocca agl' interessi ed alla credenza del mondo intero, senza

creare dinanzi a noi gli ostacoli d' immediate complicazioni o dar luogo a proteste od a riserve che avrebbero avuto in sè il germe di complicazioni future, ci era pur d' uopo rassicurare intorno alle nostre intenzioni i Governi che si sentivano responsabili dinanzi alla viva sollecitudine delle popolazioni cattoliche.

Ora, signori, sarebbero state rassicuranti le nostre dichiarazioni, se noi avessimo accampato la pretesa di essere noi i giudici soli ed esclusivi di tutto, non solo di quello che riguardava il Diritto nazionale dell' Italia, ma anche di quello che concerneva gl' interessi religiosi delle altre nazioni, vale a dire l'indipendenza spirituale del Pontefice?

Noi abbiamo detto ai Governi: questi interessi noi non vogliamo disconoscerli, e siamo pronti ad esaminare con voi le guarentigie che li possono interamente assicurare nelle nuove condizioni fatte al Papato dalla caduta del potere spirituale e dal Plebiscito.

Io sfido d' altronde, o signori, di trovare nei miei dispacci una parola la quale pienamente non riserbi il Diritto nazionale e si riferisca ad altro che all' indipendenza spirituale e religiosa del Pontefice.

Dirò di più, o signori; quando si fosse trattato di una esplicita sanzione internazionale sarebbe stato duopo fare una distinzione di cui alla Camera non isfuggirà l'importanza. La legge che noi abbiamo presentata al Parlamento e che sarà presto discussa, contiene un doppio ordine di guarentigie. Il primo si riferisce alla situazione giuridica del Pontificato, in faccia all' Italia e alle sue libere comunicazioni col mondo cattolico. Il secondo ordine di guarentigie concerne i rapporti della Chiesa e dello Stato d' Italia. Questa seconda parte si può considerare in modo distinto e appartiene al Diritto pubblico interno dello Stato.

Non spetta ad un patto internazionale il determinare se in Italia saranno o non saranno aboliti gli *exequatur*, i *placet* e gli appelli per abuso, in che modo saranno nominati i vescovi, e se loro sarà, o non sarà mantenuto l'obbligo del giuramento.

Ma, signori, l'inviolabilità della persona del sommo Pontefice, le sue immunità e le immunità per quelle istituzioni che dividono col papato il suo carattere universale, le libere comunicazioni col mondo cattolico, il Diritto di rappresentanza diplomatica e la stessa condizione economica fatta alla S. Sede, corrispondono a quel carattere generale che sarebbe vano disconoscere alla Sede pontificia, e credete voi che, vi sia o non vi sia una sanzione ed un patto, gli Stati aventi sudditi cattolici non consi-

derebbero che questa situazione costituisce per tutti un interesse internazionale?

Io credo, signori, checchè ne abbia detto l'onorevole Toscanelli, che in questi termini la sanzione dell'Europa non avrebbe altro effetto che di sgombrare questa quistione di una parte considerevole delle sue difficoltà, voglio dire dalle sue difficoltà internazionali: non avrebbe altro effetto che di consacrare, sotto questo aspetto, una soluzione definitiva e sicura di rendere maggiore e non minore, la libertà della nostra politica estera, e di ricondurre all'interno, per quanto riguarda alla questione romana, quel sentimento di sicurezza e di pace di cui abbiamo grandemente bisogno ed a cui il paese aspira coi suoi più vivi desideri.

Questo, o signori, è il programma col quale siamo andati a Roma, il programma che dieci anni fa venne consacrato dai voti del Parlamento e della Nazione.

L'onorevole deputato Ferrari non l'accetta.

Signori, questo programma è complesso. Esso dice abolizione del potere temporale; Roma riunita all'Italia, capitale d'Italia; il Pontefice indipendente; la Chiesa libera. Noi non possiamo o Signori, scindere questo programma senza rinunziare a tutta la tradizione della nostra politica.

Sarà un titolo di onore per la politica italiana, che, trovandosi innanzi ad una politica che tocca i sentimenti morali e le coscienze religiose, abbia mostrato per esse un sincero rispetto ed abbia cercato di associare in un' equa ed imparziale soluzione, insieme coi propri interessi, tutti gli altri legittimi interessi che era duopo assicurare e guarentire.

Io pure, o Signori, e sono lieto di associarmi in questo alle eloquenti parole dell'onorevole Carutti, io pure non comprendo quell'orgoglio che consiste nel non tenere conto delle altrui convinzioni e degli altrui diritti, che non conosce che la forza, che non si arresta che dinanzi alla forza. Sarà la politica della conquista ma non quella della libertà e della civiltà. Credo anzi che vi è un orgoglio più alto e più vero nell'essere giusti ed equi, e nel cercare con questo criterio quei risultati che, non essendo il frutto della forza, non richiedono, per essere mantenuti, l'uso costante della forza.

Abbiamo detto in nome del nostro Diritto nazionale al mondo cattolico: il potere temporale non assicura l'indipendenza del pontefice poiche questo potere temporale non ha mai potuto reggersi senza porsi sotto il protettorato militare dell'una e dell'altra potenza; il potere temporale non è ne-

cessario all'indipendenza religiosa perchè è impossibile sostenere che la religione del vangelo richiegga il cieco sacrifizio di un popolo.

Abbiamo detto: noi non vi riconosciamo il diritto d'imporre ai Romani un Governo che nessuno fra voi accetterebbe in casa sua, e di contendere Roma all'Italia. Ma nello stesso tempo abbiamo detto: noi riconosciamo altamente che il Pontefice deve essere indipendente da ogni umana sovranità, e che, unita Roma, l'autorità civile non deve estendere la sua mano sul dominio delle cose spirituali. Invece di una guarentigia fattasi inadeguata e compromettente per la religione, noi vi convinceremo, colle nostre dichiarazioni dapprima, colla fedeltà a queste dichiarazioni dappoi, che vi sono altre guarentigie più sicure, più vere, più conformi all'interesse religioso che non le sterili lotte del potere temporale. Noi non dividiamo i nostri diritti dai vostri, i nostri legittimi interessi dai vostri legittimi interessi e cerchiamo la soluzione definitiva e duratura nella conciliazione di tutto ciò che è giusto e che è vero.

Questo programma l'abbiamo mantenuto nella sua integrità e l'onorevole deputato Ferrari ce ne biasima vivamente. Al momento in cui stavano per compiersi i voti dell'Italia, abbiamo creduto che fosse e un debito di cuore ed un atto di buona politica il mostrare che rimanevamo fedeli alle promesse fatte solennemente in faccia all'Europa, quando tanti ostacoli ci dividevano ancora da Roma.

Lasciate, signori, che vi ricordi quello che certamente è rimasto impresso nell'animo di molti fra noi: le parole che pronunziava il Conte di Cavour al momento stesso in cui poneva arditamente dinanzi all'Italia e all'Europa il programma di Roma. Egli riconosceva che molti cattolici temevano che coll'unione di Roma all'Italia, il pontefice avrebbe perduto nella sua dignità e nella sua indipendenza, e sarebbe diventato dipendente dall'Italia, ed aggiungeva: se questi timori fossero fondati, se la caduta del potere temporale dovesse avere tali conseguenze, io non esiterei a dire che la riunione di Roma all'Italia sarebbe fatale, non solo al cattolicismo ma anche all'Italia.

Io credo, signori, che il Conte di Cavour non ha mai dato una più splendida prova del suo spirito profondamente liberale. Non poteva egli credere che quella causa italiana della cui giustizia era così vivamente convinto, potesse contrastare ad alcun interesse legittimo, ad alcun sentimento vero e rispettabile. Appunto perchè era liberale, aveva una profonda deferenza per tutto quanto toccava al sentimento religioso. E nel tempo

stesso egli aveva un chiaro concetto del vero interesse dell'Italia perchè quando si studiano da vicino le questioni, se ne vedono le solidarietà ed i rapporti, e quando si tratta di soddisfare alle condizioni di un problema morale, alcun interesse legittimo non può essere definitivamente assicurato colla negazione e col sacrifizio di altri interessi legittimi.

L' onorevole Toscarelli e l' onorevole Ferrari mi hanno chiesto quale è ora la situazione nostra negli affari di Roma, dal punto di vista internazionale. Noi abbiamo occupato Roma ed il territorio romano, prevenendone prima i Governi di Europa, senza che alcuno di essi abbia proceduto a quegli atti che implicano un biasimo ed un' opposizione formale.

L' Europa, signori, ci lascia al sentimento della nostra responsabilità. Essa ha fatto le sue riserve per quella parte della questione romana che tocca agl'interessi religiosi degli Stati e delle popolazioni cattoliche; e osserva se noi sapremo mantenere le nostre promesse. Appunto, o signori, perché noi siamo andati a Roma in una condizione di cose creata da un concorso di eventi straordinari, è necessario di avere tanta maggiore cura e tanta maggiore prudenza per assicurare in modo definitivo e pacifico il resultato ottenuto.

Noi non possiamo nascondere che un partito solleva in tutta l'Europa una poderosa agitazione contro di noi. Finchè questo partito rimane solo, il pericolo non è grave, ed in ogni modo inevitabile. Ma esso mantiene l'incertezza e solleva l' inquietudine nelle coscienze cattoliche e questo stato di cose è certamente cagione di difficoltà anche pei Governi meglio disposti per noi.

Questi Governi non ci nascondono, o signori le loro difficoltà; non ci nascondono che la loro attitudine dovrebbe modificarsi se gli atti nostri non fossero conformi alle nostre parole; non ci nascondono che, ponendo fede nella promessa da noi fatta, essi hanno assunto, in faccia alle popolazioni cattoliche, una responsabilità alla quale intendono di non mancare.

Ora, o signori, che lo scopo nazionale è raggiunto, un pensiero di prudenza e, nel tempo stesso, di giustizia deve porre per norma alla nostra condotta di astenerci da tutti quegli atti che, senza una necessità assoluta possono offendere i sentimenti cattolici, di astenerci da quegli atti che possono ingenerare il dubbio che realmente la libertà del pontefice sia menomata.

Da noi, o signori (ne ho la profonda convinzione) dalla nostra condotta dipenderà il porre un termine alla questione romana, con comune vantaggio

dell' Italia, del mondo cattolico e della religione, od il risollevarla, con danno ed irreparabile.

L' onorevole Ferrari crede che non si possa assicurare la libertà al papato senza gettare l'Italia in preda alla reazione; ciò che l'Italia si propone di fare é, per esso, la negazione della libertà.

Ma, o signori, come può essere un' opera di reazione quel sistema della separazione della Chiesa dallo Stato, in cui le menti più liberali del nostro tempo hanno veduto la formola dei rapporti avvenire fra la società civile e la società religiosa?

Forse che noi proponiamo all'Italia di resuscitare qualche fatto, in cui lo Stato dia alla Chiesa una situazione privilegiata, e la Chiesa per gl' interessi dello Stato, comprometta la sua sanzione religiosa? Forse che proponiamo di resuscitare l'illusione neo-guelfa, e di fare dell'Italia una piramide di cui il papato sia il vertice?

No, signori, noi proponiamo di consacrare definitivamente la libertà di coscienza separando la diversa e distinta competenza delle due autorità.

L'onorevole Ferrari, colla sua mente elevata ed imparziale non può disconoscere che l'attuale generazione d'Italia avrà una gloria e sarà quella di avere fatta l'Italia con la libertà. È questo, o signori, l'onore del nostro risorgimento nazionale, è la nostra ambizione di risolvere colla libertà quei paurosi problemi della nostra storia, che assediano la mente dell' onorevole deputato Ferrari, il quale alle volte mi sembra diventare la vittima della propria erudizione.

Quell'antagonismo delle città italiane, chè tanto preoccupava l' onorevole Ferrari come dunque l'abbiamo conciliato? Colla piena libertà che regna in questo recinto e con la libertà ancora noi vogliamo conciliare lo storico antagonismo del papato con l'Italia.

Noi intendiamo applicare il principio di libertà a tutte le parti della società civile e religiosa, quindi vogliamo applicarlo ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

Abolito il potere temporale, il papato si troverà in diretto contatto colla società italiana.

Nè avverranno tutti i mali dei quali l'onorevole Ferrari ci minaccia. Il papato si troverà in contatto con una società, nella quale se non vi è una religione di Stato, non vi può essere nemmeno una irreligione di Stato.

Esso si troverà in contatto con una società, in mezzo alla quale, sotto la salvaguardia della libertà moderna, l'autorità religiosa del cattolicismo

potrà svolgere tutte le forze morali, che sono in esso, in un campo che noi vogliamo rispettato e sicuro, il campo della coscienza e della libera adesione morale, e lo Stato non avrà altra cura che di assicurare a tutti il comune diritto del rispetto e della libertà. Ecco in che modo la nostra andata a Roma significherà giustizia, come vuole l' onorevole Ferrari.

E quando, o signori, noi avremo ciò fatto, forse che avremo stabilito in Italia una sovranità a due teste come diceva l' onorevole deputato Ferrari? Forse che avremo messo in Roma, come egli diceva, tutti gli elementi d'anarchia dell' Italia del medio-evo? No, o signori, noi avremo costituita definitivamente la nazione, e nello stesso tempo avremo compiuta un' impresa feconda di benefizi per il mondo intero, avremo consacrata un' opera di pace e di armonia tra il sentimento religioso e le condizioni della società moderna, avremo in Roma stessa inaugurata la formola sovrana della libertà civile e della libertà religiosa. [1]

Procedutosi alla votazione per iscrutinio segreto sul progetto di legge che dava forza di legge al R. Decreto 9 ottobre 1870 n. 5993 (V. in Appendice: *Legislazione* lettera p.) si ebbe il seguente risultato:

Presenti e votanti 259 — Maggioranza 130.

Voti favorevoli 239 — Voti contrari 20.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno (Lanza) presentava al Senato, il 22 Dicembre 1870 il progetto di legge per l'accettazione del Plebiscito delle Provincie romane, accompagnandolo con le parole seguenti:

Signori,

L'unione di Roma all' Italia libera non poteva altrimenti seguire che con la soppressione di un principato, il quale ci opponeva la resistenza di dodici secoli e che dell' indipendenza Pontificia pretendeva far scudo alla propria conservazione. Ciò rendeva singolarmente ardua la quistione romana. E per riuscire a risolverla, non si richiedeva meno del simultaneo

---

[1] (V. Rend: acc: Sessione del 1870-71 — Discus. della Cam. dei Deputati. Tornata del 21 Decembre 1870).

concorso di queste due condizioni: l'una, che l'Europa vedesse nel nostro intervento una necessità del diritto della difesa nazionale; l'altra, che non si potesse dubitar da nessuno del nostro inalterabile rispetto pel capo della cattolicità.

L'adempimento della prima condizione fu straordinariamente secondato dalle circostanze. La guerra che dura tuttavia, turbando, per un lato, l'equilibrio europeo, fece allo Stato un obbligo urgente di compiersi ed ordinarsi stabilmente per essere preparato ad ogni futura eventualità; e, per l'altro ridestando in Italia l'agitazione ed il desiderio infrenabile dell'acclamata metropoli impose al Governo il dovere di non lasciarsi antivenire dal movimento patriottico, e di non compromettere col soverchio indugio il compimento della impresa nazionale.

La seconda condizione fu adempiuta dalle solenni parole, con le quali il Re, confermando i ripetuti voti del Parlamemto, accettò l'unione espressa con mirabile concordia ed esultanza delle popolazioni romane e dichiarò, insieme, di *rimaner fermo nel proposito di volere assicurate la libertà della Chiesa e l'Indipendenza del Sommo Pontefice.*

Il Reale Decreto col quale fu sanzionato il Plebiscito romano, già ebbe l'approvazione dell'altra parte del Parlamento, ed ora si presenta ai suffragii di questo eminente concorso.

Le basi con le quali fu dato forma ed esplicazione dal Governo del Re formano oggetto d'altro schema di legge che vi sarà parimenti sottoposto, appena compiuto l'esame e il giudizio che ne ha intrapreso la Camera dei Deputati.

E se non ci si mostra contraria l'Europa circa l'opportunità ed il modo con che abbiamo risoluta la prima parte del gran problema entrando in Roma, confidiamo nel Vostro efficace concorso per non fallire alla seconda cercando di accordare la civiltà con la religione, l'integrità del Regno con l'indipendenza del Pontefice e la libertà della Chiesa.

Alle osservazioni di alcuni Senatori sul progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle provincie romane e di Roma, così rispose il Ministro di Grazia e Giustizia:

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero è stato attaccato sia nella condotta tenuta per arrivare all'occupazione di Roma, e per venire al fatto che forma il soggetto delle vostre deliberazioni, sia anche per avere osato di accettare il Plebiscito, e così privare il Pontefice del dominio temporale.

La questione prima e suprema quindi, secondo me, è quella che si proponeva l'onorevole Senatore Mameli, se l'accettazione del Plebiscito, la cessazione cioè del potere temporale sia un atto talmente ingiusto da doversi da voi disapprovare. Egli è però vero che l'onorevole Senatore Mameli, nel prendere una seconda volta la parola, accennava che non era poi tenero del potere temporale, e che piuttosto faceva una questione di modo sulla cessazione, e di guarentigie da potersi dare per l'indipendenza e libertà del Pontefice; e io sono lieto di questa sua restrizione, come lo sono stato della sua eloquente perorazione in sostegno del potere temporale, perchè il mondo cattolico conosca come questa tesi abbia anche quì avuto la difesa di autorevoli parole, come la Rappresentanza nazionale risolva dopo avere ben ponderato tutte le ragioni, e non cedendo ad un momento d'entusiasmo, o come fu detto, ad un momento di debolezza del Governo verso l'agitazione delle popolazioni.

Dissi, ne sono lieto, perchè sarà utile conoscere il vero sulle accuse tutte che contro l'occupazione di Roma, e contro poi l'andamento della cosa pubblica, sono state proclamate dai nostri nemici, con tutta la esagerazione della passione.

Il rivenire sulla questione se la cessazione del potere temporale era una necessità per l'Italia, dirò meglio una necessità per lo stesso sentimento religioso, che tutti siamo interessati a mantenere e far rispettare, sarebbe una discussione a mio avviso superflua dopo che per 10 anni non solamente dagli scrittori e da quelli che la questione hanno trattata in una maniera scientifica, ma da voi legislatori le mille volte si è ripetuto che doveva cessare il potere temporale purchè si fosse nello stesso tempo assicurata e guarentita la indipendenza e libertà del Pontefice.

Nè più conveniente mi sembra, o Signori, la discussione che si è impegnata fra due valorosi atleti e compagni, l'onorevole Senatore Musio e l'onorevole Senatore Mameli sull'origine e sull'esercizio del potere temporale. Il Senato ben comprende come, in questo momento in cui l'Italia, in forza del suo diritto nazionale, e del diritto dei Romani, proclamando la cessazione del potere temporale, si è ben anche impegnati, e con ragione, a dare delle guarentigie al Sommo Ponteficie, onde porlo in condizioni tali da potere adempiere con tutta libertà alla sua missione spirituale non solo nei rapporti con gl'Italiani, ma bensì con tutto il mondo cattolico, sia da evitare quanto possa eccitare le passioni.

E a questo eccitamento si anderebbe incontro col riandare sul passato

istorico di una istituzione che tanta influenza ha esercitato sui destini dell'Italia e dell'umanità, e la quale, per quanto spirituale ne sia la missione, e sublime il suo scopo, pur non di meno ha dovuto sentire l'influenza delle miserie umane e delle passioni degli uomini che la rappresentavano, ha dovuto ben anche subire le vicissitudini della civiltà, dei vizi e delle virtù della società, nella quale si esplicava e visse e per la quale esercitava il suo potere. Lasciamo da canto, ve ne prego o Signori, lasciamo da canto il riandare una storia che se talora offre sublimi esempi di virtù e di eminenti servigi resi alla umanità, offre ben anco deplorevoli fatti: parliamo piuttosto dello stato attuale delle cose; vediamo quale è la sua situazione, vediamo se veramente vi fosse necessità indispensabile del potere temporale per l'esercizio dell'autorità spirituale; vediamo se nell'attuale stato di civiltà e secondo il diritto pubblico si possa esigere e permettere che si imponga ad una parte dei cittadini un potere che non sia quello da loro scelto e che non corrisponda al diritto nazionale.

L'autorità del Sommo Pontefice, per quanto sia suprema nella gerarchia ecclesiastica, se si guarda nel rapporto di ciò che è proprio al ministero sacerdotale, per se stessa non ha bisogno d'altro, se non se di non essere soggetta al potere civile nella sua missione d'insegnare ciò che bisogna credere, e ciò che bisogna praticare, cioè la teologia dommatica e la teologia morale. E però non ha bisogno della sovranità politica e territoriale, perchè parla alla coscienza dello individuo, e la fede non s'impone: ha bisogno soltanto della libertà.

La sovranità temporale non è stata difatti dalla Corte Pontificia, anche negli ultimi tempi, richiesta come una condizione indispensabile per lo esercizio del potere spirituale, ma piuttosto come una guarentigia delle sue libertà e come tale si reclama dai cattolici stranieri, i quali temono, o mostrano di temere che, cessato il potere temporale, e restando il Sommo Pontefice nel Regno Italiano, non possa più liberamente insegnare, ed esercitare il proprio ministero, ed invece possa essere influenzato dal Governo Italiano.

Ma cos'è stato il potere temporale in questi ultimi tempi?

Io ripeterei ciò che le mille volte si è detto se volessi oggi dimostrarvi colla storia come questo potere dall'ultimo secolo non ha vissuto se non se sostenuto dall'appoggio e dall'influenza di estere Potenze; se volessi ricordare ciò che ben conoscete ed è stato di già avvertito in quest'Aula cioè, come il potere temporale non faceva se non se assoggettare

il principio e l'esercizio della potestà spirituale, l'interesse della Chiesa alle esigenze della politica, all'interesse del dominio temporale. Bisogna invece assicurare al Sommo Pontefice una condizione tale per la quale i Cattolici tutti, e specialmente gli esteri, possano essere certi che tutto ciò che egli ordina nell'esercizio della sua potestà spirituale non solamente non sia l'effetto della influenza del laicato, ma di più non possa neanco esporlo ad essere molestato o colpito dall'effetto delle leggi civili. A questo intese il Governo provvedere col Decreto per l'accettazione del Plebiscito, che oggi forma il progetto di legge sul quale siete chiamati a dare il vostro voto.

Abbiamo ritenuto che non vi sia necessità del potere temporale, che non vi sia necessità assoluta ed intrinseca, per l'esercizio del potere spirituale e dell'autorità suprema del Sommo Pontefice di essere egli una potenza territoriale. Nello stesso tempo però, in ragione della sua condizione, in ragione dell'autorità spirituale che egli esercita, e che si estende oltre i confini del Regno, abbiamo ritenuto la necessità che egli fosse posto in una condizione per la quale fosse escluso il timore di essere sotto l'influenza del Governo italiano e di essere egli responsabile verso il Governo medesimo degli atti che come autorità spirituale egli farebbe.

Questo era il concetto che determinava il Governo ad aggiungere, nell'accettazione del Plebiscito, due articoli, per i quali alcuno ci moveva critica. Il Decreto contiene un' accettazione pura, ma con dichiarazione di ciò che vuol farsi nello stesso tempo in favore del Sommo Pontefice.

Non vi sono condizioni nello stretto senso giuridico della parola; ma il Governo volendo soddisfare agl'interessi di tutti i cattolici, dovendo usare loro quei riguardi che impone il diritto internazionale, era in obbligo nello stesso tempo che proclamava la cessazione del potere temporale, di riconoscere e dichiarare quali erano le guarentigie che intendevasi dare al Sommo Pontefice per assicurare la sua indipendenza nello esercizio del potere spirituale. A questo mira l'articolo secondo in una maniera determinando la posizione che si faceva al Pontefice; e si promette con l'articolo terzo sviluppare le conseguenze del principio formulato nell'articolo secondo e dare quelle altre guarentigie che siano necessarie ad assicurare la indipendenza del Sommo Pontefice, ed il libero esercizio dell'Autorità spirituale della S. Sede.

Si è detto che le date guarentigie non sono sufficienti per la indipendenza e la libertà del Sommo Pontefice perchè dipendono dalla legge da farsi.

Ma il principio dell' indipendenza personale del Sommo Pontefice è scritto nell' articolo 2°; là voi trovate sanzionato che il Sommo Pontefice è sottratto all' autorità delle leggi nostre nell' esercizio del suo potere spirituale; la sua inviolabilità, le sue prerogative di Sovrano lo mettono in condizione di potere, in qualunque tempo e modo, di potere liberamente istruire, predicare, parlare ai fedeli senza timore di essere colpito dalle leggi nè dalle Autorità del Regno. La legge, cui rimanda l' articolo 2° del Decreto non potrà fare che la esplicazione di questi principii, e determinare i modi, come codesta sua inviolabilità si sviluppi e si esplichi in tutti i modi per assicurare l' indipendenza e la libertà del suo potere spirituale.

Si è altresì obbiettato che tutte queste leggi, tutte queste guarentigie che noi promettiamo non possono rassicurare i cattolici perchè, si dice, voi non avete rispettato, non rispettate i Concordati e non rispetterete neanco una legge che oggi fate per poi disfarla domani.

Sentii con pena ripetere questo rimprovero, perchè, o Signori, lo ritengo non meritato: che se i Concordati non sono stati osservati, la è stata una conseguenza dei cangiamenti sopravvenuti nella stessa esistenza dei varii Stati, nei quali era divisa l' Italia, del nuovo regime politico, e della ostilità della Santa Sede verso il Regno.

La più sicura garanzia che si può dare per il mantenimento della legge, oltre la dignità e l' onore della nazione che vi si impegna, io credo che sia e consista nell' interesse dell' Italia stessa. Una volta, o Signori, che siamo convinti che, ricongiunta Roma alla Italia, e cessato il potere temporale, sia necessario, per rassicurare le coscienze cattoliche, il guarentire l' indipendenza e la libertà dell' esercizio del potere spirituale, e che la osservanza di queste guarentigie influisca ad evitare ostacoli; in questo interesse voi trovate la certezza che il senno di una nazione resisterà a qualsiasi tentativo di mancare alle medesime guarentigie.

Si obbietta ancora che il Governo non può ispirare alcuna fiducia, perchè la sua condotta e prima e dopo la entrata in Roma, non è stata conforme ai principii del dritto, ai principii di giustizia; e ci si rimprovera lo avere usata la forza per entrare a Roma, e si ripetono le notizie o esagerate, o false date da alcuni giornali.

Il mio onorevole collega degli Affari Esteri e il Presidente del Consiglio più convenientemente vi diranno, se ne fosse bisogno, che i fatti che si consumarono nel mese di Settembre erano una necessità, non solamente per l' esperimento del diritto nazionale e per l' assicurazione del diritto dei

Romani, ma per la conservazione anche dell'esistenza propria, della esistenza della Nazione; non già per un pericolo dell'oggi, ma perchè il Governo deve anche provvedere a tutte le conseguenze che da certi fatti possono avvenire a danno del paese stesso.

Ora il Vattel e tutti gli scrittori che furono citati riconoscono sempre come accanto al rispetto pei Trattati e le convenzioni anche le più formali, vi sta un altro grande principio, il principio che sta anche per l'individuo, quello, cioè, della conservazione della propria esistenza della propria personalità, sia fisica sia morale.

Ora, o Signori, io credo che ciascuno di noi sia ben convinto e conosca che la soluzione della questione romana, in vista dei grandi e straordinari avvenimenti che si sono compiuti in Europa, era per noi una questione di esistenza, di esistenza per l'unità, di esistenza per le nostre istituzioni.

Voi lo riconoscevate quando nei primi giorni di settembre, occupandovi della questione medesima, impegnavate il Governo a risolverla. E però era nostro dovere il risolverla in corrispondenza alle aspirazioni ed agl'interessi della Nazione.

Alcuni ci rimproverano che abbiamo però mancato alle convenienze, ai riguardi di uso in simili casi: ma ciascuno di voi conosce che furono offerte al Santo Padre condizioni le più ampie per una soluzione pacifica; ma queste proposte non furono accolte; esse furono respinte, e voi comprendete o Signori, che in questi casi, quanto più gli avvenimenti stringevano, tanto più urgeva al Governo di provvedere in tutti i modi alla soluzione della questione, soluzione che la coscienza pubblica, non solamente la nostra, ma di tutta l'Europa, avevano riguardato come una necessità per la conservazione dell'unità nazionale e delle patrie istituzioni.

In progresso, Signori, ha mancato forse il Governo? Si può veramente dire che sino dal primo giorno in cui siamo entrati in Roma si sia dimostrato la impossibilità della dimora nella stessa città del Papato e del Governo? E qui permettete che anticipi un'idea, cioè che mentre cotesta incompatibilità accenna pittosto alla questione della Capitale, i ragionamenti che si fanno porterebbero a conchiudere per il rigetto del plebiscito, importerebbero la conservazione della sovranità temporale sopra Roma in favore del Papa.

Si accennava a varii fatti così raccolti sulle notizie sparse nei giornali; ma davvero su questi particolari, io sono lieto che mi si offra l'occasione

di dichiarare che la massima parte dei fatti non sono veri, e che vi è per tutti alterazione e esagerazione nelle circostanze o nelle cause.

Si è detto che sono stati insultati ministri del santuario nell'esercizio delle loro funzioni, che sono state manomesse le sacre immagini, che si é fatto insulto a tutto ciò che vi era di più sacro.

Il Governo, al momento che ha letto l'annunzio di questi fatti, ha usato le più severe indagini, sia mercè l'autorità di sicurezza pubblica sia mercè l'autorità giudiziaria con procedimenti formali.

Ebbene, o signori, da questi procedimenti è stato luminosamente dimostrato per la confessione stessa di coloro che custodivano queste immagini e le chiese, che nulla vi era di vero; e di certo si sono avute denunzie e indizi dei fatti dapprima con tanta asseveranza pubblicati. Accadde un fatto doloroso, il fatto cioè di un forsennato che ha feriti tre periti; è un fatto che dimostra la esasperazione di alcuni contro il passato Governo, e che varrebbe a provare come il potere temporale nuocesse alla religione ed ai suoi ministri; comunque sia, il Governo è stato pronto, la giustizia ha corrisposto a quanto le leggi esigevano; l'autore di questo fatto, in prima istanza ed in appello, è stato condannato alla pena severa che infligge la legge vigente in Roma.

Non si può dire quindi che il Governo italiano non assicuri la libertà dei ministri dell'Altare e delle funzioni religiose. In Roma è stata pubblicata ed affissa l'Enciclica dell'Ottobre, se non erro, per la sospensione del Concilio, senza che vi si facesse ostacolo, ancor che non si risparmiasse ingiurie contro il Governo.

Ma, sento rimproverare al Governo, e principalmente al Guardasigilli, il quale più di ogni altro deve rispondere in questi argomenti, il sequestro avvenuto della Enciclica del 2 novembre, e dedurne la prova che non saremmo per mantenere ed osservare la legge delle guarentigie.

Ma sembrami che dal sequestro non si possa dedurre la conseguenza suddetta: non si dubita che la legge esistente sulla stampa autorizzi, direi meglio, imponeva all'autorità giudiziaria il sequestro: la legge era stata modificata nel pubblicarla nella Provincia di Roma in forza dell'articolo 82 dello Statuto, ma per quella Provincia soltanto, e per le pubblicazioni che il Sommo Pontefice avrebbe fatto nelle solite forme. La Enciclica del 2 novembre non fu pubblicata in Roma, e nelle solite forme, che anzi, a giudicare dal modo insolito di pubblicazione, se anco non si potesse dire apocrifa, si dovea ritenere che era diretta in segreto ai Vescovi e non per pub-

blicarla; arroge l'aggiunta fattavi dal giornale l'*Unità Cattolica*, che per il primo la pubblicava, e che ribadiva sulle recriminazioni, e le querele contenute nella Enciclica medesima.

In conseguenza, Signori, non si può dire che si è violata una promessa, non si può dire che si è violata una legge, che anzi si deve riconoscere di averla osservata. Nè si dirà che era nostro interesse, era nostro dovere politico il non sequestrarla: è ozioso il discorrere su questo argomento, poichè se anco fosse esatto un tale apprezzamento, sarà sempre vero che il Ministro di Grazia e Giustizia avrà mancato politicamente nel non vietare il sequestro, nell'aver lasciato libero il corso alla giustizia, ma non si potrà rimproverargli di avere violato una legge e trarne argomento da questo fatto che non si osserverebbero le guarentigie promesse e sancite per legge.

Mi sembra quindi che il voler sostenere che le guarentigie che si promettono non valgono per assicurare l'indipendenza del Sommo Pontefice, e che l'Italia, il Governo, sarebbero facilmente indotti a violare le promosse, o quanto sarete per disporre, sia una proposizione che importa una ingiuria gratuita, la quale può essere scusata agli esteri, i quali nella ignoranza della verità vi sono spinti da un cieco zelo per il potere temporale, ma non sarebbe giusta, nè ragionevolmente pronunziata in una Sala legislativa ed innanzi al paese, il quale troppo conosce come da parte nostra si fa di tutto per assicurare sempre più la libertà e l'indipendenza del Sommo Pontefice.

Ma basteranno le guarentigie che abbiamo proposte?

Il progetto di queste guarentigie sarà sufficiente a rassicurare i cattolici?

Questo esame lo farete quando verrà in discussione il relativo progetto di legge. Per ora siete chiamati a dare il vostro voto sul Decreto Reale riguardo al Plebiscito, Decreto che io pregò l'onorevole Senatore Alfieri di credere che non è un atto che il Ministero abbia fatto come un atto proprio del potere esecutivo, ma è un atto che ha bisogno della sanzione legislativa, un atto, per così dire, che s'incarna nel nostro diritto pubblico interno, nel nostro diritto statutario, e perciò viene sottoposto alla sanzione del Parlamento.

Voi non potete negarlo senza rinnegare tutti i fatti per i quali si è costituita l'unità nazionale: non potete negarla perchè il plebiscito ed il Decreto che l'accetta sono il portato del diritto nazionale all'integrità del territorio, e del diritto dei romani a scegliersi un Governo; voi non dovete temere di accettarlo e darvi la vostra sanzione per il pericolo di estere

opposizioni, inquantochè, o Signori, se i cattolici hanno un interesse a richiedere che il Sommo Pontefice, nell' esercizio della sua potestà spirituale, abbia tutta la possibile libertà ed indipendenza, non possono richiedere, non possono esigere che sia per questo loro interesse manomesso il diritto dell' Italia e dei Romani alla cessazione del potere temporale; voi dovrete accettarlo senza bisogno di attendere la legge esplicativa delle guarentigie, perchè negli articoli 2 e 3 v' è la dichiarazione e il riconoscimento di quei diritti che dal Governo sono ritenuti e spero che lo siano anche da Voi, come una necessità nell' interesse stesso dell' Italia per rassicurare le coscienze cattoliche in quanto all' esercizio del potere spirituale del Sommo Pontefice; ed io credo che voi, accettando il Decreto che vi si propone, avrete ben corrisposto all' interesse d' Italia e della Religione. [1]

Risultato della votazione in Senato:
Votanti 78 — Favorevoli 56 — Contrarii 22. [2]

---

[1] Rend: acc: Discussioni del Senato del Regno. — 1. Sessione del 1870-71. Tornata del 27 Decembre 1870.

[2] Rend: acc: — Discussioni del Senato del Regno. Sessione 1870-71 — Tornata del 30 Dicembre 1870.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

Di prossima pubblicazione:

PARTE SECONDA

DELLA DIVISIONE DEI POTERI

DEL RE.

VOLUME UNICO.

U.C. BERKELEY LIBRARIES
C039371985